OPEN
TEACHING

Elena Zucconi Galli Fonseca
Carlo Rasia

Laboratorio di ARBITRATO nello SPORT

Schemi e materiali

2021
Versione 1.0

Sentenze

Bononia
University Press

La versione digitale di questo volume è disponibile gratuitamente grazie al contributo dell'Alma Mater Studiorum - Università di Bologna.
Visita buponline.com/openteaching

Bononia University Press
Via Foscolo 7
40123 Bologna
tel. (+39) 051 232882
fax (+39) 051 221019

www.buponline.com
e-mail: info@buponline.com

Quest'opera è pubblicata sotto licenza Creative Commons BY-NC-SA 4.0

Progetto di copertina e impaginazione: Design People (Bologna)

Prima edizione: aprile 2021

Sommario

Cassazione civile, sez. un., 13 dicembre 2018, n. 32358 7

Corte costituzionale, 11 febbraio 2011, n. 49 17

Corte costituzionale, 25 giugno 2019, n. 160 41

Consiglio di Stato, sez. VI, 09 luglio 2004, n. 5025 65

Collegio di Garanzia dello Sport, Sezione consultiva, Parere n. 2/2015 93

Consiglio di Stato, sez. V, 23 novembre 2016, n. 4910 97

Collegio di Garanzia dello Sport del CONI, Lodo arbitrale n. 6/2020 105

Collegio di Garanzia dello Sport del CONI, Lodo arbitrale n. 1/2021 113

Cassazione civile, sez. I, 13 maggio 1989, n. 2198 125

Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, 2 ottobre 2018 133

European Court of Human Rights, 28 January 2020 137

Cassazione civile, sez. un., 13 dicembre 2018, n. 32358

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI CERBO Vincenzo - Primo Presidente f.f. -
Dott. VIVALDI Roberta - Presidente di Sezione -
Dott. CIRILLO Ettore - rel. Presidente di Sezione -
Dott. GENOVESE Francesco Antonio - Consigliere -
Dott. BERRINO Umberto - Consigliere -
Dott. SAMBITO Maria Giovanna - Consigliere -
Dott. GIUSTI Alberto - Consigliere -
Dott. SCRIMA Antonietta - Consigliere -
Dott. VINCENTI Enzo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso 11026/2017 proposto da:
JUVENTUS FOOTBALL CLUB S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SANTA CATERINA DA SIENA 46, presso lo studio dell'avvocato PASQUALE LANDI, rappresentata e difesa dall'avvocato LUIGI CHIAPPERO;
- ricorrente -

contro
CONI - COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIUSEPPE PISANELLI 2, presso lo studio dell'avvocato ALBERTO ANGELETTI, che lo rappresenta e difende;
FOOTBALL CLUB INTERNAZIONALE MILANO S.P.A. ("Inter"), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA DI SPAGNA 15, presso lo studio dell'avvocato C. FERDINANDO EMANUELE, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati ADRIANO RAFFAELLI e LUISA TORCHIA;
F.I.G.C. - FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO, in persona del le-

gale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PANAMA 58, presso lo studio dell'avvocato LUIGI MEDUGNO, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati LETIZIA MAZZARELLI e GIANCARLO GENTILE;
- controricorrenti -

avverso la sentenza n. 7023/2016 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 22/11/2016;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25/09/2018 dal Presidente ETTORE CIRILLO;
udito il Pubblico Ministero, in persona dell'Avvocato Generale Dott. SALVATO Luigi, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
uditi gli avvocati Luigi Chiappero, Alberto Angeletti, Letizia Mazzarelli, Giancarlo Gentile, Adriano Raffaelli e Roberto Argeri per delega orale dell'avvocato Luisa Torchia.

FATTI DI CAUSA
1. A seguito di procedimento disciplinare per illeciti sportivi nei confronti delle prime due squadre classificatesi al termine del campionato di calcio di serie A nella stagione 2005-2006, la Juventus Football Club S.p.A., prima classificata, fu retrocessa in serie B e l'Associazione Calcio Milan, seconda classificata, fu pesantemente penalizzata. Consequenzialmente, sentita una commissione di esperti, il commissario straordinario della F.I.G.C. (Federazione italiana giuoco calcio) deliberò di assegnare il titolo di campione d'Italia alla F.C. Internazionale Milano S.p.A., originariamente terza classificata e, quindi, divenuta prima (provv. 26/07/2006).
1.1 Anni dopo, in ragione di talune situazioni disciplinari emerse anche a carico dei vertici della soc. Internazionale e poi archiviate dalla procura federale per intervenuta prescrizione, la F.I.G.C. disattese la richiesta della soc. Juventus di revocare in autotutela e lasciare vacante il titolo assegnato alla soc. Internazionale (provv. 18/07/2011). Indi, la soc. Juventus si rivolse al T.N.A.S. (Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport), secondo l'ordinamento vigente pro tempore, chiedendo la revoca per vizi di legittimità sia del provvedimento commissariale, sia del successivo provvedimento federale e la determinazione, secondo equo apprezzamento, del proprio diritto soggettivo al risarcimento dei danni derivati dagli impugnati provvedimenti. Si costituirono in quella sede la soc. Internazio-

nale e la F.I.G.C. ed eccepirono l'inammissibilità dell'istanza di arbitrato per incompetenza del T.N.A.S. sul presupposto che la res in iudicium deducta involgeva interessi indisponibili e non compromettibili.

1.2 n presidente del collegio, decidendo preliminarmente l'eccezione sollevata dalle parti intimate, dichiarò la manifesta incompetenza del T.N.A.S. in relazione alla domanda risarcitoria e rigettò invece le istanze di declaratoria d'incompetenza sulle restanti domande. Invece, il collegio arbitrale, riesaminando queste ultime, accolse le relative eccezioni di incompetenza, sulla considerazione che la vertenza sui capi residui, palesemente riguardante il mondo dello sport, concerneva una situazione giuridica soggettiva che, a prescindere dalla qualificazione come diritto soggettivo o interesse legittimo, era formalmente e sostanzialmente indisponibile da parte della F.I.G.C. (lodo 15/11/2011).

1.3 Pertanto, il lodo fu impugnato per nullità dalla soc. Juventus, che al contempo chiese, in via rescissoria, all'adita Corte d'appello di disapplicare i ridetti provvedimenti, il primo commissariale del 2006 e il secondo federale del 2011, revocare il titolo alla soc. Internazionale lasciandolo "non assegnato", ovvero rimettere la questione agli organi sportivi competenti (Collegio di garanzia per lo sport; Tribunale nazionale di arbitrato per Io sport; Alta corte di giustizia sportiva). La Corte territoriale a sua volta, dichiarò "il difetto assoluto di giurisdizione a conoscere dell'impugnazione del lodo arbitrale" (sent. 22/11/2016, n. 7023).

1.4 La Corte territoriale, premesso che lo statuto del C.O.N.I. (art. 12 ter) prevedeva il ricorso per nullità (art. 828 c.p.c.) contro il lodo del T.N.A.S., laddove la vertenza fosse rilevante per l'ordinamento giuridico dello Stato, rilevò che, in forza della giurisprudenza costituzionale in materia (C. cost. n. 49/2011), fossero devolute al giudice ordinario unicamente le vertenze patrimoniali tra società, atleti e tesserati. Mentre al solo circuito dell'autonomo ordinamento sportivo restavano riservate le questioni circa la regolarità delle competizioni e l'applicazione di disposizioni statutarie e regolamentari sul corretto svolgimento delle attività agonistiche. Diversamente opinando, si sarebbe affermata una competenza illimitata della Corte d'appello in tema di lodi arbitrali, in contrasto con la predicata autonomia dell'ordinamento sportivo, sì da poter intervenire su materie, quali l'assegnazione del titolo di campione d'Italia, l'applicazione dei regolamenti calcistici e la revoca di provvedimenti riconducibili alla federazione, invece riservate per legge alla giustizia sportiva.

2. Per la cassazione di tale decisione la soc. Juventus ha proposto ricorso affidato a plurimi motivi, coi quali chiede alla Corte di dichiarare la giurisdizione ordina-

ria della Corte d'appello di Roma ovvero amministrativa del T.A.R. per il Lazio, nonché, in mancanza, di sollevare q.l.c. del D.L. 19 agosto 2003, n. 220, art. 3, comma 1, (Disposizioni urgenti in materia di giustizia sportiva) conv. mod. L. 17 ottobre 2003, n. 280, e dell'art. 12 ter, dello statuto del C.O.N.I. (v. ric. pag. 65).
2.1 La soc. Internazionale, il C.O.N.I. e la F.I.G.C. resistono con controricorsi. Le due compagini calcistiche e la F.I.G.C. si difendono anche con memorie. Il. P.G. rassegna requisitoria scritta per il rigetto del ricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso è infondato e il suo rigetto comporta la trattazione unitaria dei vari motivi di ricorso, essendo gli stessi tra loro logicamente e giuridicamente correlati.
1.1 La ricorrente soc. Juventus lamenta che la Corte territoriale avrebbe violato la normativa di riferimento (D.L. n. 220 del 2003, art. 3; L. n. 280 del 2003, art. 1; St. Coni, art. 12 ter) nel dichiarare il difetto assoluto di giurisdizione statale in materia di competizioni sportive, erroneamente degradando a interessi di puro fatto posizioni giuridiche soggettive qualificabili come diritti soggettivi o interessi legittimi (motivo 1). Ciò sarebbe conseguenza diretta della scorretta applicazione delle regole ermeneutiche dell'art. 12 disp. att. c.c., comma 1, (motivo 2) e dei principi di diritto enunciati da C. cost. n. 49/2011 (motivo 3), laddove nella normativa di riferimento e nel decisum della Consulta non vi sarebbe alcun riferimento a un difetto assoluto di giurisdizione statale in fattispecie rilevanti per l'ordinamento sportivo, ma solo la delimitazione dell'ambito di tutela dinanzi al giudice amministrativo (azioni risarcitorie) e al giudice ordinario (rapporti patrimoniali tra società, associazioni, atleti, tesserati), mentre la riserva a favore della giustizia sportiva sarebbe circoscritta alle sole sanzioni sportive (motivo 4) e il difetto assoluto, a mente dell'art. 24 Cost., non potrebbe che essere eccezionale (motivo 5).
1.2 Più in dettaglio la soc. Juventus sostiene che, in relazione all'istanza di autotutela per la revoca della determinazione commissariale a favore della soc. Internazionale e al diniego da parte della F.I.G.C., avrebbe addotto un diritto disponibile procedimentale, funzionale all'adozione di un provvedimento amministrativo e di natura potestativa, sì da essere tutelabile in sede giurisdizionale (motivo 6). Sicché l'oggetto del giudizio arbitrale e dell'impugnazione giurisdizionale non sarebbe la contestazione di una sanzione sportiva, ma la illegittimità del mancato esercizio del potere di autotutela amministrativa, pienamente giustiziabile (motivo 7).
1.3 In particolare, potendosi qualificare come interesse legittimo pretensivo la posizione sostanziale soggettiva connessa alla richiesta formale di un atto di autotu-

tela amministrativa, vi sarebbe stata, da parte della Corte territoriale, violazione dell'art. 133, lett. z), e dell'art. 135, lett. g), cod. proc. amm. (motivo 8). Diversamente, sussisterebbe q.l.c. del D.L. n. 220 del 2003, art. 3, comma 1, e dell'art. 12 ter St. C.O.N.I., per diniego di giustizia (motivo 9), ovvero violazione dell'art. 24 Cost. (motivo 10).

1.5 Invece, preliminarmente le controricorrenti eccepiscono l'inammissibilità del ricorso. Esse assumono che la giustiziabilità della pretesa dinanzi agli organi della giurisdizione statale costituisce una questione di merito e non di giurisdizione. Sicchè, secondo il loro assunto, sarebbe inammissibile il ricorso per cassazione con il quale una compagine calcistica impugni la sentenza che ha dichiarato il difetto assoluto di giurisdizione, dovendosi ritenere la questione rimessa agli organi di giustizia dell'ordinamento sportivo.

2. Orbene, va premesso che il d.l. n. 220/2003, nel dettare Disposizioni urgenti in materia di giustizia sportiva, all'art. 1 assicura l'autonomia dell'ordinamento sportivo e garantisce tutela giurisdizionale solo a quelle posizioni giuridiche soggettive che, pur legate con l'ordinamento sportivo, siano rilevanti per l'ordinamento statale. In tale prospettiva, dall'art. 2 sono devolute all'ordinamento sportivo (a) sia l'osservanza delle disposizioni regolamentari, organizzative e statutarie dell'ordinamento sportivo nazionale e delle sue articolazioni, (b) sia le condotte di rilievo disciplinare e l'irrogazione e applicazione delle relative sanzioni sportive. Trattasi del "vincolo sportivo", in base al quale le società, le associazioni, gli affiliati e i tesserati hanno l'onere di adire, secondo statuti e regolamenti del C.O.N.I. e delle federazioni, gli organismi di giustizia dell'ordinamento settoriale. Infine, all'art. 3 si stabilisce che, una volta esauritisi i ricorsi interni alla giustizia sportiva – e fatta salva la giurisdizione ordinaria sui soli rapporti patrimoniali tra società, associazioni e atleti – ogni altra vertenza su atti del C.O.N.I. e/o delle federazioni sportive è disciplinata dal codice del processo amministrativo.

2.1 Anche C. cost. n. 49/2011 riconosce la coesistenza di tre forme di tutela: a) giurisdizionale ordinaria, per i rapporti di carattere patrimoniale tra società, associazioni, atleti e tesserati; b) giustiziale interna in stretto ambito sportivo, per le questioni aventi ad oggetto le materie di cui all'art. 2 citato; c) giurisdizionale amministrativa, riguardo a tutto ciò che non concerne i rapporti patrimoniali tra soggetti sportivi e non rientra nella riserva di cognizione degli organi della giustizia sportiva. Però, laddove il provvedimento federale o del C.O.N.I. incida anche su posizioni giuridiche soggettive rilevanti per l'ordinamento statuale, la domanda diretta non alla caducazione dell'atto, ma unicamente al consequen-

ziale ristoro del danno, deve essere proposta innanzi al giudice amministrativo in sede di giurisdizione esclusiva.

2.2 Le sezioni unite, pronunciando in casi similari, laddove era stato dedotto ovvero contestato il difetto assoluto di giurisdizione, hanno ripetutamente affermato il principio che la giustiziabilità della pretesa dinanzi alla giustizia statale costituisce una questione non di giurisdizione ma di merito (Cass., Sez. U., 04/08/2010, n. 18052). Ciò è in linea con altri arresti secondo cui la configurabilità, o meno, di una situazione giuridicamente rilevante e tutelabile non rientra tra le questioni di giurisdizione, costituendo, invece, questione di merito, che deve essere rimessa alla valutazione monopolistica del giudice del merito (Cass., Sez. U., 15/06/1987 n. 5256 e 23/03/2004, n. 5775). Il principio è stato ribadito, partitamente, riguardo alle federazioni sportive (Cass., Sez. U., 29/09/1997, n. 9550 e 24/07/2013, n. 17929) e recentemente anche riguardo alla F.I.G.C. (Cass., Sez. U., 16/01/2015, n. 647).

3. Nel caso in esame non possono essere messe ragionevolmente in dubbio, né la qualificazione della situazione in capo alla soc. Juventus, così come operata dalla Corte territoriale, né la corretta applicazione, da parte della stessa Corte, delle norme di riferimento invocate dalla odierna ricorrente.

3.1 Anche in dottrina si è osservato che, secondo il principio dell'autonomia dell'ordinamento sportivo, è riservata esclusivamente a quest'ultimo la disciplina delle questioni riguardanti – non solo l'osservanza e l'applicazione delle regole tecniche (art. 2, comma 1, lett. a)), ma anche – i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l'irrogazione ed applicazione delle relative sanzioni disciplinari sportive (lett. b). Ne deriva che compagini, affiliati e tesserati, quali soggetti propri dell'ordinamento sportivo, non possono che adire gli organi di giustizia dell'ordinamento sportivo ogniqualvolta vengano in riguardo controversie tecniche, ovverosia vertenze riguardanti il corretto svolgimento della prestazione agonistica e/o la regolarità della competizione (Cass., Sez. U., 26/10/1989, n. 4399), e controversie disciplinari, ovverosia vertenze riguardanti l'irrogazione di provvedimenti di carattere punitivo nei confronti di atleti, tesserati e compagini sportive.

3.2 Invero, la normativa in esame riconosce e favorisce "l'autonomia dell'ordinamento sportivo nazionale", quale "articolazione dell'ordinamento sportivo Internazionale" facente capo al C.I.O. (Comitato olimpico Internazionale), confermando quanto già risultante da altri contesti normativi (D.Lgs. 23 luglio 1999, n. 242, artt. 2 e 15; L. 15 marzo 1997, n. 59, art. 11). Cioè, in estrema sintesi, che questo ordinamento autonomo costituisce l'articolazione italiana di

un più ampio ordinamento autonomo avente una dimensione Internazionale e che esso risponde ad una struttura organizzativa extra-statale riconosciuta dall'ordinamento della Repubblica (C. cost. cit.). Ma, anche prescindendo dalla dimensione Internazionale del fenomeno, l'autonomia dell'ordinamento sportivo trova ampia tutela negli artt. 2 e 18 Cost., non potendo revocarsi in dubbio che le associazioni sportive siano tra le più diffuse formazioni sociali dove si svolge la personalità e che debba essere riconosciuto a tutti il diritto di associarsi liberamente per finalità sportive (ult. cit.).

3.3 n d.l. n. 220/2003, nel testo derivante dalla legge di conversione, ha stilato un'elencazione, sicuramente tassativa, dei settori in cui si manifesta senza limiti l'autonomia dell'ordinamento sportivo, per la stimata indifferenza (o irrilevanza) dell'ordinamento generale per le questioni che possano scaturire dalle ridette materie. Come si è osservato, anche in dottrina, il testo del citato art. 2, non lascia dubbi sul fatto che le questioni tecnico-disciplinari siano stimate come ontologicamente inidonee a coinvolgere situazioni giuridiche soggettive, qualificabili come diritti soggettivi o interessi legittimi o, quanto meno, a ritenere che diritti soggettivi ed interessi legittimi eventualmente configurabili in relazione all'"osservanza e l'applicazione delle norme regolamentari, organizzative e statutarie dell'ordinamento sportivo nazionale" ed ai "comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l'irrogazione ed applicazione delle relative sanzioni disciplinari sportive" siano di importanza così tenue da poter essere trascurati senza effetti pregiudizievoli per l'ordinamento della Repubblica.

3.4 n che, come ha stabilito C. cost. n. 49/2011, non significa escludere che le decisioni degli organi sportivi di natura tecnico-disciplinare possano dar luogo a ricadute di tipo economico (sì da toccare interessi patrimoniali), bensì riconoscere che simili situazioni siano mere conseguenze di posizioni giuridiche rilevanti solo per il mondo dello sport, ovverosia secondarie e trascurabili per quello generale a fronte della preminente importanza che la materia tecnico-disciplinare ha per il mondo sportivo. Trattasi di posizioni tutelabili, al massimo e in ipotesi di pregiudizi economicamente valutabili, attraverso il ricorso agli organi giurisdizionali statali solo per ottenere un equo ristoro e non certo la rimozione della situazione sostanziale oggetto di controversia.

3.5 Invero la limitazione alla sola tutela per equivalente di pregiudizi difficilmente misurabili e/o coessenziali a situazioni nelle quali l'autonomia e la stabilità dei rapporti costituisce dimensione prioritaria rispetto alla tutela reale in forma specifica, in disparte il decisum di C. cost. n.49/2011, è tecnica di tutela assai diffusa

e ritenuta pienamente legittima in numerosi e delicati comparti (conf. Cass., Sez. U., 15/03/2016, n. 5072 e 27/12/2017, n. 30985, in motivazione sulle tutele obbligatorie in ambito lavoristico).

3.6 Nè si può ipotizzare un diniego di giustizia rilevante ai fini dell'art. 6 CEDU, quale disposizione interposta alla norma costituzionale dell'art. 24, atteso che il diritto di accesso al giudice non è ostacolato dal ricorso a forme arbitrali (Corte EDU, 01/03/2016, Tabbane vs Svizzera, p. 23-36), purché il rimedio di giustizia sia effettivo e non illusorio (Corte EDU, 19/03/1997, Hornsby vs Grecia; 15/02/2006, Androsov vs Russia; 27/12/2005, Iza vs Georgia; 30/11/2005, Mykhaylenky vs Ucraina, p.51; 24/02/2005, Plotnikovy vs Russia, p.22; 22/02-06/06/2005, Sharenok vs Ucraina, p.25). Gli Stati, del resto, godono di un certo margine di apprezzamento riguardo alle limitazioni del diritto di accesso purché non compromettano l'essenza stessa del diritto, perseguano uno scopo legittimo e siano ragionevolmente proporzionali a tale scopo (Corte EDU, 29/11/2016, Lupeni Greek Catholic Parish e altri vs Romania, p. 89; 26/10/1998, Osman vs Regno Unito, p. 147; 18/02/1999, Wait & Kennedy vs Germania, p. 59; 15/09/2009, Eiffage S.A. e altri vs Svizzera). Si tratta di requisiti pienamente rispettati dalla legge italiana, così come interpretata da C. cost. n. 49/2011.

3.7 Né la conclusione del ragionamento sin qui condotto, nell'esame complessivo ed unitario dei motivi di ricorso, può mutare per il solo fatto che quello controverso è sostanzialmente il solo diniego di revoca in autotutela del titolo di campione d'Italia assegnato alla soc. Internazionale in asserita presenza di illeciti sportivi da parte di alcune sue figure esponenziali. In ultima analisi, quello invocato è pur sempre l'esercizio postumo di un potere di natura disciplinare da parte della F.I.G.C.. Il che, a prescindere dalle peculiarità sottese alla vicenda, porta questa nel perimetro legale riguardante la "osservanza e l'applicazione delle norme regolamentari, organizzative e statutarie dell'ordinamento sportivo nazionale" e i "comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l'irrogazione ed applicazione delle relative sanzioni disciplinari sportive" (art. 2, comma 1, lett. b), che, rientranti nella riconosciuta autonomia dell'ordinamento calcistico, comportano l'irrilevanza per l'ordinamento generale delle situazioni "in ipotesi violate e dei rapporti che da esse possano sorgere" (C. cost., cit.). Ciò, nella specie, è coerente col rilievo più generale che il potere di autotutela soggiace alla più ampia valutazione discrezionale e non si esercita in base ad un'istanza di parte, avente al più portata meramente sollecitatoria e inidonea, come tale, ad imporre alcun obbligo

giuridico di provvedere (Cons. Stato, Sez. 3, 11/06/2018, n. 3507; conf. Cons. Stato, Sez. 5, 19/04/2018, n. 2380).
4. In conclusione, tirando le fila sparse del discorso sin qui condotto, emerge con chiarezza come la natura delle situazioni soggettive portate dalla soc. Juventus all'attenzione della Corte territoriale, con l'impugnazione del lodo del T.N.A.S., abbia ad oggetto solo "l'attribuzione e la revoca (quale contrarius actus) del titolo di campione d'Italia", in conseguenza dell'applicazione di regole tecniche e di disposizioni disciplinari irrilevanti per l'ordinamento statale, così come correttamente rileva l'ufficio del P.G. nelle conclusioni scritte depositate il 13/09/2018 (pag. 11).
4.1 Né ciò confligge con principi che possano far dubitare della tenuta costituzionale della normativa vigente pro tempore, atteso lo scrutinio già effettuato da C. cost. n. 49/2011, senza che emerga la necessità di un nuovo scrutinio, neppure alla luce della normativa interposta e costituita della CEDU (vedi sopra).
4.2 Il ricorso avanzato dalla soc. Juventus va, dunque, rigettato; le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore dei controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida per ognuno in Euro 9000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 25 settembre 2018.
Depositato in Cancelleria il 13 dicembre 2018

Corte costituzionale, 11 febbraio 2011, n. 49

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:
- Ugo DE SIERVO Presidente
- Paolo MADDALENA Giudice
- Alfio FINOCCHIARO "
- Alfonso QUARANTA "
- Franco GALLO "
- Luigi MAZZELLA "
- Gaetano SILVESTRI "
- Sabino CASSESE "
- Giuseppe TESAURO "
- Paolo Maria NAPOLITANO "
- Giuseppe FRIGO "
- Alessandro CRISCUOLO "
- Paolo GROSSI "
- Giorgio LATTANZI "

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2, commi 1, lettera b), e 2, del decreto-legge 19 agosto 2003, n. 220 (Disposizioni urgenti in materia di giustizia sportiva), convertito, con modificazioni, con legge 17 ottobre 2003, n. 280, promosso dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio nel procedimento vertente tra C. A. e la Federazione Italiana Pallacanestro (FIP) ed altri con ordinanza dell'11 febbraio 2010, iscritta al n. 194 del registro ordinanze 2010 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 26, prima serie speciale, dell'anno 2010.

Visti gli atti di costituzione della FIP, del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) nonché l'atto di intervento della Associazione Sportiva Agorà e del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 14 dicembre 2010 il Giudice relatore Paolo Maria Napolitano;

uditi l'avvocato Luciano de Luca per l'Associazione Sportiva Agorà, Guido Valori per la FIP, Alberto Angeletti e Luigi Medugno per il CONI e l'avvocato dello Stato Carlo Sica per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

1. - Nel corso di un giudizio avente ad oggetto la impugnazione, proposta da persona tesserata, in qualità di dirigente sportivo, presso la Federazione italiana pallacanestro (FIP) della sanzione disciplinare della inibizione allo svolgimento di ogni attività endofederale per la durata di anni 3 e mesi 4, irrogata nei suoi confronti con decisione della Camera di conciliazione e arbitrato per lo sport del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), e di numerosi altri atti ad essa prodromici, il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, con ordinanza depositata in data 11 febbraio 2010, ha sollevato, in riferimento agli artt. 24, 103 e 113 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, commi 1, lettera b), e 2, del decreto-legge 19 agosto 2003, n. 220 (Disposizioni urgenti in materia di giustizia sportiva), convertito, con modificazioni, con legge 17 ottobre 2003, n. 280.

1.1. - Il giudice rimettente, prima di illustrare i profili di rilevanza e di non manifesta infondatezza della presente questione, riferisce ampiamente in merito alle vicende del giudizio a quo, nei termini qui di seguito riassunti.

Nel marzo del 2007 il ricorrente in tale giudizio, team manager della squadra di pallacanestro Benetton Treviso, fu deferito dal Procuratore federale della FIP di fronte agli organi della giustizia federale in quanto, al fine di consentire il tesseramento per la predetta compagine di un giocatore, avrebbe confezionato un falso atto di risoluzione contrattuale relativo alla posizione di altro giocatore della medesima squadra. Per tali fatti, costituenti illecito sportivo, egli, oltre ad essere stato licenziato dalla Benetton Treviso, veniva sanzionato dal giudice sportivo di primo grado con la inibizione da qualsiasi attività federale per la durata di anni 2. Essendo stato tale provvedimento impugnato, sia dalla FIP che dal tesserato, di fronte alla Corte federale, questa, in accoglimento del gravame proposto dalla Federazione, aggravava la sanzione irrogata protraendo la durata della inibizione sino a complessivi anni 3 e mesi 4. In relazione a tale provvedimento il tesserato proponeva istanza di conciliazione di fronte alla Camera di conciliazione e arbitrato per lo sport che, però, fallito il tentativo di conciliazione, confermava, in sede contenziosa, il precedente provvedimento.

A questo punto il dirigente sportivo inibito, articolando tre motivi di censura (ampliati, in seguito, con altri due motivi aggiunti), impugnava di fronte al TAR

del Lazio sia la decisione assunta in sede conciliativa che quelle prese nelle precedenti fasi giustiziali nonché i provvedimenti con i quali egli era stato deferito agli organi della giustizia sportiva. Impugnava, altresì, le disposizioni, di natura statutaria e regolamentare, le quali, disciplinando le modalità di funzionamento della giustizia sportiva, prevedono che i tesserati federali debbano adire gli organi della suddetta giustizia nelle materia di cui all'art. 2 del decreto-legge n. 220 del 2003, comminando a loro volta, in caso di violazione di tale dovere, ulteriori sanzioni disciplinari.

1.2. - Nel giudizio di fronte al TAR, si costituivano la FIP ed il CONI eccependo ambedue, in via preliminare, il difetto di giurisdizione del giudice adito, e il secondo, sempre preliminarmente, la propria carenza di legittimazione passiva, là dove, nel merito, ambedue sostenevano la infondatezza del ricorso.

1.3. - Dopo che il ricorrente aveva depositato presso la segreteria del TAR copia della sentenza del Tribunale di Bologna che lo aveva assolto dal reato di frode sportiva usando la formula «perché il fatto non sussiste», il TAR, in data 28 gennaio 2010, tratteneva la causa per la decisione

2. - Il giudice a quo ritiene di dovere preliminarmente esaminare l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dalle parti resistenti costituite, secondo le quali le sanzioni sportive sarebbero impugnabili, ai sensi dell'art. 2, primo comma, lettera b), del decreto-legge n. 280 del 2003, solo di fronte agli organi della giustizia sportiva.

A tale proposito, rileva di avere più volte affermato la propria giurisdizione in materia di sanzioni disciplinari sportive diverse da quelle tecniche – cioè da quelle preordinate ad assicurare la regolarità della competizione e la rispondenza del risultato ai valori sportivi in essa espressi – in considerazione del fatto che il principio, espresso dal decreto-legge n. 220 del 2003, secondo il quale l'ordinamento sportivo è disciplinato autonomamente da quello statale, trova una espressa deroga in caso di rilevanza per quest'ultimo di situazioni giuridiche, costituenti diritti soggettivi e interessi legittimi, connesse con il primo. È il caso delle controversie che abbiano ad oggetto rapporti giuridici patrimoniali fra società sportive ed atleti, devolute al giudice ordinario, ovvero il caso di controversie relative ai provvedimenti del CONI o delle Federazioni sportive, devolute al giudice amministrativo.

2.1. - Tale impostazione è compendiata dal rimettente nel principio secondo il quale la giustizia sportiva si occupa della applicazione delle regole sportive, quella statale entra in gioco ove la controversia concerna la lesione di diritti soggettivi o interessi legittimi.

In particolare, per ciò che concerne la giurisdizione disciplinare, il TAR ha più volte affermato che l'art. 2, comma 1, lettera b), del decreto-legge n. 220 del 2003, il quale riserva al giudice sportivo le questione relative a «comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l'irrogazione ed applicazione delle relative sanzioni sportive», non opera là dove la sanzione non si esaurisca nell'ambito sportivo, refluendo, invece, anche nell'ordinamento dello Stato.

In applicazione di tale tesi il TAR, prosegue l'ordinanza di rimessione, ha affermato la propria giurisdizione in relazione a ricorsi proposti da dirigenti, società sportive e giudici di gara in relazione alle note sanzioni disciplinari emesse dalla Corte federale della Federazione italiana giuoco calcio al termine della stagione calcistica 2005/2006, mentre la ha declinata in occasione della impugnazione del provvedimento con il quale un arbitro di calcio non era stato iscritto nei ruoli degli arbitri della Serie A e B in considerazione della asserita carenza delle necessarie qualità tecniche.

2.2. - Tale impostazione, ad avviso del rimettente, si fonda anche sulla necessità di dare dell'art. 2, comma 1, lettera b), del decreto-legge n. 220 del 2003 una lettura costituzionalmente orientata, in accordo col principio, più volte espresso dal giudice delle leggi, secondo il quale l'interprete deve, fra più letture possibili di una norma, privilegiare quella idonea a fugare i dubbi di costituzionalità, dovendosi dichiarare la illegittimità costituzionale di una disposizione legislativa solo là dove sia impossibile dare di essa una interpretazione che preservi i valori costituzionali ad essa sottesi.

Aggiunge il rimettente che anche nel caso esaminato nel giudizio a quo vi erano argomenti che, alla luce della pregressa giurisprudenza, consentivano di affermare che il legislatore, col decreto-legge n. 220 del 2003 avesse voluto sì garantire il previo esperimento di tutti i rimedi propri della giustizia sportiva, ma senza che ciò, una volta esauriti quelli, escludesse, per le sanzioni rilevanti anche nell'ordinamento generale, la possibilità di adire il giudice dello Stato.

2.3. - Tale «parabola argomentativa» – riferisce sempre il rimettente TAR – però non è stata, di recente, condivisa dal Consiglio di Stato che, partendo dal rilievo che frequentemente i provvedimenti disciplinari adottati in ambito sportivo incidono, almeno indirettamente, su situazioni giuridiche rilevanti per l'ordinamento generale, si è interrogato se, in tali evenienze, debba prevalere il valore della autonomia dell'ordinamento sportivo ovvero il diritto di azione e di difesa in giudizio. Rispondendo a tale quesito, pur consapevole delle perplessità di ordine costituzionale che ne potrebbero derivare, il Consiglio di Stato ha ritenuto di dover

privilegiare la prima delle due possibili alternative, affermando che, visto il tenore letterale degli artt. 2 e 3 del decreto-legge n. 220 del 2003, deve concludersi che il legislatore, nel demandare alla giustizia sportiva la cognizione sui comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e sulle conseguenti sanzioni, non ha attribuito importanza al fatto che queste ultime possano anche produrre effetti incidenti sul piano morale o patrimoniale.

3. - Ritiene, pertanto, il rimettente, tenuto conto del ricordato recente arresto del Consiglio di Stato, di dovere aderire alla impostazione di quest'ultimo, sollevando, però, questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, lettera b), e, in parte qua, anche del comma 2 del decreto-legge n. 220 del 2003, convertito con modificazioni, con legge n. 280 del 2003, per contrasto con gli artt. 24, 103 e 113 della Costituzione, nella parte in cui riserva al giudice sportivo la competenza a decidere in via definitiva le controversie aventi ad oggetto sanzioni disciplinari non tecniche inflitte ad atleti, tesserati, associazioni e società sportive, sottraendole al giudice amministrativo, anche se i loro effetti superano l'ambito dell'ordinamento sportivo, incidendo su diritti ed interessi legittimi.

Riscontrata la rilevanza della questione nel giudizio a quo, atteso che l'esame della impugnazione del ricorrente postula la giurisdizione del giudice adito, il rimettente, aderendo alla ricordata opzione ermeneutica del Consiglio di Stato, volta a privilegiare il tenore letterale dell'art. 2 del citato decreto-legge n. 220 del 2003, a scapito di una lettura sistematica di esso, in passato adottata dallo stesso rimettente, che valorizzi anche il regime derogatorio previsto nella parte finale del comma 2 del medesimo decreto-legge, afferma la non manifesta infondatezza della questione.

3.1. - Ritiene il rimettente che la tesi ora seguita violi in primo luogo l'art. 24 della Costituzione che garantisce il diritto, in ogni stato e grado del procedimento, di agire in giudizio a tutela dei propri diritti ed interessi legittimi. Violati sarebbero, altresì, gli artt. 103 e 113 della Costituzione, che consentono l'impugnativa degli atti amministrativi di fronte agli organi della giustizia amministrativa, non potendosi dubitare, proprio per la riserva di giurisdizione contenuta nell'art. 3 del decreto-legge n. 220 del 2003, della riconducibilità al genere degli atti amministrativi dei provvedimenti emessi dal CONI e dalle Federazioni sportive.

Né la disciplina censurata può ritenersi giustificata dalla esigenza di assicurare, in considerazione della peculiarità degli interessi in gioco, una giustizia rapida che l'ordinamento statuale non sarebbe in grado di assicurare, dato che lo stesso legislatore del 2003, consapevole di ciò, ha esteso al contenzioso sportivo la di-

sciplina acceleratoria del processo dettata per altre materie in cui è riscontrabile la medesima esigenza di speditezza. Aggiunge il rimettente che, se ciò non fosse stato ritenuto sufficiente, il legislatore, senza giungere a violare il diritto di difesa, avrebbe potuto introdurre ulteriori strumenti di velocizzazione del processo.

Precisa il rimettente che la illegittimità costituzionale non viene da lui ravvisata nella cosiddetta pregiudiziale sportiva, che è, anzi, una logica conseguenza della autonomia dell'ordinamento sportivo, ma nella preclusione del ricorso alla giurisdizione ordinaria una volta esauriti i gradi di quella sportiva. Parimenti estraneo alla problematica in esame è il caso della sanzione tecnica, irrogata nel corso od in conseguenza della competizione sportiva: in tal caso, infatti, manca lo stesso presupposto per poter invocare la tutela dell'art. 24 della Costituzione, cioè la lesione di posizioni giuridiche rilevanti. Invero, alle regole tecniche non può attribuirsi la valenza di norme di relazione da cui scaturiscono diritti soggettivi e contrapposti obblighi per quanti operano nell'ordinamento sportivo. Dovendosi altresì escludere che le decisioni assunte dai giudici di gara abbiano valenza provvedimentale, non è ravvisabile in capo ai destinatari di esse una posizione di interesse legittimo. In definitiva sia la violazione delle regole tecniche proprie di una disciplina sportiva che le sanzioni da essa derivanti appartengono all'«irrilevante giuridico», per il quale la «giustiziabilità può essere [...] riservata agli organi della giustizia sportiva».

A tale approdo, rileva il rimettente, era, peraltro, già pervenuto il giudice ordinario allorché aveva affermato, sia pure anteriormente alla entrata in vigore del decreto-legge n. 220 del 2003, che l'ordinamento generale, pur riconoscendo l'autonomia di quello sportivo, per un verso pretende che le norme fondamentali di questo si armonizzino con le proprie e per altro verso assicura la tutela delle posizioni giuridiche che gravitano nella sua orbita, esulando da essa le disposizioni, meramente tecniche, che l'ordinamento speciale ha elaborato ai fini della acquisizione del risultato della competizione sportiva.

3.2. - Ritiene il TAR del Lazio che tale caratteristica, cioè l'esaurire la loro efficacia all'interno dell'ordinamento sportivo, non sia propria anche dei provvedimenti con i quali sono inflitte sanzioni disciplinari per violazioni di regole non tecniche, posto che queste, dirette a modificare in modo sostanziale, sebbene non irreversibile, lo status dell'affiliato, ridondano in danno della sua sfera giuridica rilevante per l'ordinamento generale.

Né può invocarsi al proposito l'autonomia dell'ordinamento sportivo, essendo giustificabile la intangibilità di questo solo in quanto gli atti e le pronunce ad esso riferibili esauriscano i loro effetti all'interno del medesimo.

Ciò non avviene ove le valutazioni e gli apprezzamenti espressi investano con immediatezza i diritti fondamentali del loro destinatario, influendo negativamente sulla sua onorabilità, così come si verifica nel caso di specie, là dove il danno sofferto dal ricorrente starebbe non tanto nella misura interdittiva a lui applicata, quanto nel giudizio di riprovevolezza morale che ad essa sottende.

3.3. - Pertanto il TAR del Lazio ha sollevato, in relazione agli artt. 24, 103 e 113 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, commi 1, lettera b), e, in parte qua, 2, del decreto-legge n. 220 del 2003, convertito, con modificazioni, con legge n. 280 del 2003, nella parte in cui riserva al giudice sportivo la cognizione sulle controversie relative alle sanzioni disciplinari non tecniche inflitte ad atleti, tesserati associazioni e società sportive, sottraendola al giudice amministrativo, anche là dove esse incidano su diritti ed interessi legittimi che, per l'ordinamento generale, il rimettente TAR è chiamato a tutelare.

4. - Si è costituito in giudizio il CONI chiedendo che la questione di legittimità costituzionale sia dichiarata inammissibile ovvero, in subordine, infondata.

4.1. - Ad avviso della difesa del CONI, l'ordinanza di rimessione presenta profili di inammissibilità connessi alla mancata valutazione della natura della decisione, oggetto di impugnazione di fronte al TAR, della Camera di conciliazione ed arbitrato dello sport. Infatti, se tale decisione fosse qualificata come lodo arbitrale rituale, tenuto conto della "compromettibilità" degli interessi sostanziali coinvolti dalla decisione, resterebbe salva la possibilità per il destinatario di essa di giovarsi delle forme di gravame consentite dal codice di rito in relazione a siffatta tipologia di decisioni.

Prosegue la difesa del CONI rilevando che il descritto difetto motivazionale della ordinanza di rimessione neppure potrebbe essere ovviato dal riferimento, peraltro non contenuto nella ordinanza del TAR del Lazio, all'indirizzo giurisprudenziale, da tale parte definito "consolidato", in base al quale le decisioni assunte in seno alla Camera di conciliazione ed arbitrato dello sport, sebbene assunte nel contraddittorio delle parti, avrebbero la natura di provvedimenti amministrativi, sicché non sarebbe ad esse applicabile la normativa in tema di impugnazione dei lodi arbitrali. Tale orientamento, infatti, è sorto in materia di ricorsi avverso la mancata ammissione a campionati, e si fonda sulla non suscettibilità degli interessi in tali casi coinvolti ad essere oggetto di clausola compromissoria, dato che essi – stante il potere «pacificamente pubblicistico» spiegato dal soggetto che ha denegato la ammissione – sarebbero qualificabili sotto la specie degli interessi legittimi. Poiché tale vincolo negativo non sussisterebbe in materia disciplinare, il

ricordato orientamento giurisprudenziale (a prescindere dai dubbi espressi sulla sua correttezza) non sarebbe pertinente al caso in questione.

4.2. - Nell'esaminare, a questo punto, la normativa concernente la giustiziabilità delle sanzioni disciplinari irrogate in ambito sportivo, la suddetta difesa osserva che la loro sottrazione alla cognizione della autorità giudiziaria statuale concerne le sole sanzioni irrilevanti per l'ordinamento generale, posto che la autonomia dell'ordinamento sportivo, sancita dal decreto-legge n. 220 del 2003, non è assoluta, ma, a mente del comma 2 dell'art. 1 del citato decreto-legge, trova una deroga ogni qual volta la sanzione ha una attitudine lesiva che trascende i limiti dell'ordinamento sportivo. Esemplificando, la difesa dell'Ente sostiene che esulano dalla soglia di indifferenza connessa a tale ordinamento le sanzioni che incidono direttamente sullo status di tesserato rescindendo il legame associativo, come nel caso della radiazione, mentre sono comprese in essa quelle da cui non può derivare alcuna lesione rilevante per l'ordinamento generale (sanzioni pecuniarie, inibizione allo svolgimento di attività endofederale, penalizzazioni sportive). Emblematica sarebbe, in tal senso, la stessa vicenda oggetto del giudizio a quo, posto che la inibizione inflitta comporta solo il divieto di svolgere attività in ambito federale, senza incidere sul rapporto di lavoro, unico rilevante sul piano generale, che lega il dirigente alla società sportiva. Parimenti irrilevanti per l'ordinamento generale sono le sanzioni pecuniarie, posto che le federazioni sportive per la loro esazione non possono ricorrere a strumenti apprestati dell'ordinamento statuale ma solo a quelli previsti da quello speciale.

Ritiene, infine, la difesa del CONI che sarà, di volta in volta, compito dell'organo giudicante valutare se i termini della controversia a lui devoluta siano tali da coinvolgere direttamente posizioni giuridiche tutelate dall'ordinamento generale, ritenendo solo in questo caso la propria giurisdizione, declinandola nel caso opposto. Così intesa la disciplina contenuta nel decreto-legge n. 220 del 2003 non dà più adito a dubbi di legittimità costituzionale, risultando non tutelate solo le posizioni giuridiche prive di rilevanza in ambito statuale.

Va tuttavia precisato, prosegue la esponente difesa, che il coinvolgimento della posizione giuridica rilevante deve essere diretto e non, come in passato sostenuto dal TAR del Lazio, anche indiretto, atteso che questa opzione ermeneutica avrebbe l'effetto di rendere "lettera morta" la riserva di giurisdizione disciplinare in favore degli organi della giustizia sportiva posta dal legislatore, dato che, come certamente non è sfuggito a quest'ultimo, ogni sanzione sportiva è di per sé astrattamente idonea a determinare effetti riflessi proiettati anche al di fuori dell'ordinamento sportivo.

Che le uniche sanzioni disciplinari destinate a incidere direttamente su posizioni giuridiche rilevanti per l'ordinamento generale siano quelle coinvolgenti lo status del destinatario è desumibile anche dal fatto che, in sede di conversione in legge del decreto-legge n. 220 del 2003, il Parlamento eliminò dal comma 1 dell'art. 2 l'intera lettera c), la quale riservava all'autonomia dell'ordinamento sportivo anche le questioni concernenti «l'ammissione e l'affiliazione alle Federazioni sportive di società, associazioni sportive e di singoli tesserati», restituendo, quindi, agli organi dello Stato le eventuali controversie su di esse.

4.3. - Osserva, conclusivamente, la difesa del CONI che, nel corso del giudizio a quo, la disciplina dei rimedi giustiziali propri dell'ordinamento sportivo ha subito una sensibile revisione: infatti, attraverso la sostituzione della Camera di conciliazione ed arbitrato dello sport con il Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport, si è inteso accentuare sensibilmente i profili arbitrali di tale organo giudicante, dotato espressamente di "competenza arbitrale" e le cui decisioni, definite "lodi" e alle quali si perviene a seguito di un iter procedurale ampiamente ricalcato su quello previsto dal codice di rito per i giudizi arbitrali, sono, se assunte riguardo a controversie «rilevanti per l'ordinamento giuridico dello Stato», suscettibili del mezzo di gravame di cui all'art. 828 cod. proc. civ.

Privo, invece, di siffatta connotazione arbitrale sarebbe, invece, l'altro organo ora previsto al vertice della giustizia sportiva, l'Alta Corte di giustizia sportiva, che, in quanto destinato a giudicare su materie sottratte ai poteri di disposizione delle parti o in assenza di regolamentazione pattizia e poiché munito di un'investitura di fonte regolamentare e formato da soggetti non scelti dalle parti, deve essere considerato «depositario di funzioni decisorie di natura amministrativa», tali, pertanto, da consentire la qualificazione in termini di provvedimento amministrativo degli atti da essa assunti, con le derivanti conseguenze in termini di regime impugnatorio.

Da tali novità ordinamentali la costituita difesa fa discendere la inattualità della questione proposta dal TAR del Lazio ed il rischio che un suo eventuale accoglimento renderebbe l'ordinamento sportivo privo della necessaria riserva di giurisdizione riguardo alle sanzioni disciplinari che non producono effetti esterni all'ordinamento stesso.

5. - Si è, altresì, costituita in giudizio la FIP, la quale ha concluso nel senso della inammissibilità della questione di legittimità costituzionale o, comunque, della sua infondatezza.

5.1. - Quanto alla inammissibilità, la difesa della FIP osserva che, in realtà, il dubbio di legittimità costituzionale dedotto dal TAR non si alimenta tanto del tenore

testuale della disposizione censurata quanto deriva dalla interpretazione che di essa ne è stata data dal Consiglio di Stato con la nota decisione n. 5782 del 2008, interpretazione, ricorda la esponente difesa, che lo stesso TAR aveva in passato disatteso, ritenendo, invece, che ne fosse consentita un'altra che facesse salva la giurisdizione statuale ogniqualvolta gli effetti che discendono dalla sanzione disciplinare non esauriscano i loro effetti all'interno dell'ordinamento sportivo ma li proiettino anche all'esterno di esso.

Essendo chiaro che, nel caso di specie, il rimettente avrebbe avuto tutti gli strumenti per verificare l'ambito di efficacia della sanzione disciplinare irrogata al ricorrente nel giudizio a quo, si afferma la inammissibilità della questione, essendo stata questa sollevata non tanto per dirimere un effettivo dubbio di costituzionalità, quanto per ottenere l'avallo della Corte ad una determinata interpretazione normativa.

Ritiene, peraltro, la difesa della FIP che nella fattispecie, avendo il ricorrente in sostanza chiesto al TAR di pronunziarsi sulla sussistenza o meno dei presupposti sostanziali per la irrogazione della sanzione disciplinare, sarebbe evidente il tentativo di trasformare, attraverso la allegazione di effetti indiretti della sanzione, il giudice statale in un giudice (del fatto) sportivo; ma proprio la mancanza di una posizione giuridica tutelata nell'ordinamento generale viene a giustificare, in questo caso, la declinatoria di giurisdizione.

5.2. - Prosegue la Federazione osservando che, comunque, la questione, ove se ne riscontrasse la rilevanza, sarebbe infondata. Infatti l'art. 2 del decreto-legge n. 220 del 2003 va letto congiuntamente all'art. 1 che, nel garantire la autonomia dell'ordinamento sportivo, precisa che siffatta tutela si esplica in termini assoluti solo nelle materie il cui rilievo è esclusivamente interno a tale ordinamento. Invece, là dove entrano in gioco diritti ed interessi protetti dall'ordinamento generale, la garanzia dell'ordinamento particolare cede di fronte a quelle apprestate ai soggetti dall'ordinamento generale.

Non essendo sempre possibile individuare le due diverse tipologie di interessi in gioco, il legislatore ha ritenuto di selezionare due "blocchi di regole" che attengono in maniera esclusiva all'ordinamento sportivo, non potendo questo sopravvivere se non può, per un verso, autonomamente regolamentare la propria attività e non ha, per altro verso, gli strumenti per ottenere, attraverso i procedimenti disciplinari, il rispetto dei principi di lealtà sportiva.

In questo senso al concetto di autonomia si ricollega quello della autodichia, dovendo un ordinamento, legittimato ad emanare regole, essere in grado di istituire organi che valutino le relative controversie. In tal senso il legislatore statuale ha

riservato alla esclusiva giurisdizione sportiva le questioni di cui alle lettere a) e b) dell'art. 2 del decreto-legge n. 220 del 2003, ma tale esclusività non sarebbe assoluta, in quanto il giudice statuale è comunque chiamato a conoscere, anche in questi casi, sui diritti e sugli interessi protetti dallo Stato.

Dalla applicazione dei criteri che precedono consegue la infondatezza del dubbio di legittimità costituzionale dell'art. 2 del decreto-legge n. 220, atteso che la riserva di giurisdizione nelle materie di cui alle lettere a) e b) del medesimo non comporta la sottrazione allo Stato delle sue prerogative riguardanti le posizioni giuridiche soggettive protette dall'ordinamento generale, in quanto per queste ultime rimane salva la giurisdizione del giudice statale.

5.3. - La problematica, in sostanza, consisterebbe nella delimitazione, rimessa all'apprezzamento del giudice, del concetto di cosa sia "giuridicamente rilevante", così esulando dalla costituzionalità della norma ora in questione. Ove sia rinvenibile tale rilevanza, sussisterebbe l'esigenza di tutela giurisdizionale che legittima il ricorso al giudice statale, ove, invece, sia richiesta la tutela di una posizione di mero fatto, difettando una vera e propria domanda giudiziale, non vi può essere radicamento della giurisdizione statale.

Applicando tali principi all'ipotesi di sanzione disciplinare irrogata in ambito sportivo, se la impugnazione di questa è solo finalizzata al riesame delle medesima questione già decisa dal giudice sportivo, essa, senza che rilevino – per quanto gravi possano essere – gli eventuali effetti indiretti del provvedimento impugnato, è insindacabile dal giudice ordinario.

6. - E' intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dalla Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso per la inammissibilità della questione o, comunque, per la sua non fondatezza.

6.1. - Riguardo alla inammissibilità, la difesa erariale osserva che il TAR rimettente ritiene che la lesione subita dal ricorrente nel giudizio a quo è data dalle pregiudizievoli valutazioni personali contenute negli atti impugnati, tali da fondare un giudizio negativo sulle qualità morali dello stesso, Atteso, però, che nel giudizio a quo è solamente richiesto l'annullamento degli atti impugnati, senza alcun profilo risarcitorio, mancherebbe nel caso di specie – o quantomeno non ne è adeguatamente chiarita dal rimettente la sussistenza – quel riflesso nell'ordinamento generale della sanzione sportiva che ne giustificherebbe il sindacato da parte del giudice statale: di tal che la questione sarebbe irrilevante nel giudizio a quo.

Essa sarebbe, comunque, anche infondata. Il legislatore del 2003 si sarebbe, infatti, limitato a precisare, riportandosi ad un consolidato orientamento preceden-

temente formatosi sia in dottrina che in giurisprudenza, quali sono gli atti delle "associazioni sportive" indifferenti per l'ordinamento statale e che, pertanto, sfuggono alla giurisdizione di questo. Fra questi gli atti con i quali viene sanzionato il comportamento del tesserato sul piano disciplinare.

Tale scelta risponderebbe ad un generale criterio di ragionevolezza, rispettando l'autonomia dell'associazionismo sportivo.

La diversa opinione formulata dal rimettente, secondo la quale, ferma restando la distinzione fra sanzioni tecniche e sanzioni ordinarie, sarebbero rilevanti per l'ordinamento generale le sanzioni disciplinari ordinarie incidenti su di un interesse patrimoniale o morale del destinatario di esse, sarebbe tale che travolgerebbe anche la stessa distinzione, essendo evidente che anche da una sanzione tecnica possono derivare rilevanti conseguenze sia di carattere patrimoniale che di carattere morale.

Il criterio distintivo deve, invece, costruirsi sul tipo di situazione soggettiva coinvolta, risultando indifferente al diritto statuale quella che non giunga alla soglia di diritto soggettivo o di interesse legittimo.

Data tale indifferenza non vi sarebbe contrasto fra la norma censurata ed i parametri costituzionali evocati.

Parametri che, riguardo agli artt. 103 e 113 della Costituzione, appaiono altresì non pertinenti alla fattispecie, atteso che i provvedimenti resi dalle Federazioni sportive, organismi di diritto privato che nella materia giustiziale non operano su delega del CONI, non sono sussumibili sotto la specie del provvedimento amministrativo, sicché neppure sarebbero suscettibili di essere annullati dal Tribunale rimettente.

7. - È, altresì, intervenuta nel giudizio di legittimità costituzionale la Associazione sportiva Agorà, la quale, in punto di fatto, riferisce di avere impugnato di fronte al TAR del Lazio il provvedimento, reso nei suoi confronti dalla Camera di conciliazione ed arbitrato per lo sport del CONI in data 24 dicembre 2004, con il quale era stata confermata una sanzione disciplinare, consistente nella squalifica dalle competizioni per la durata di un anno e 8 mesi, a lei inflitta dalla Commissione d'appello della Federazione italiana wushu kung fu.

Avendo il TAR rigettato la richiesta di sospensione cautelare del provvedimento impugnato, argomentando, fra l'altro sulla base della dubbia ammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione, la Agorà ha eccepito la illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge n. 220 del 2003.

Avendo, quindi, appreso che il medesimo TAR, in altro giudizio, ha sollevato la

questione di costituzionalità della norma citata mentre il giudizio che la vede ricorrente è stato rinviato a data da destinarsi, la Agorà è intervenuta nel presente giudizio, ritenendosi a ciò legittimata, anche sulla base di taluni precedenti della Corte costituzionale, in quanto titolare di una posizione qualificata rispetto alla definizione di esso – attese le conseguenze decisive che la sua definizione avrà nell'ambito della controversia promossa di fronte al TAR – tale da farle affermare la sussistenza di un "interesse diretto" ad intervenire nel presente giudizio strettamente funzionale all'esercizio del diritto di difesa all'interno di un processo pendente.

Riguardo al merito della questione, la interveniente si associa ai dubbi sulla legittimità costituzionale della disposizione censurata formulati dal rimettente, osservando che detta disposizione suscita altresì dubbi in ordine alla sua rispondenza al canone della ragionevolezza.

8. - Nell'imminenza della udienza, la difesa della FIP ha depositato una memoria illustrativa, in larga parte confermativa delle precedenti difese.

8.1. - Riguardo all'intervento della Associazione sportiva Agorà, la difesa federale ne rileva l'inammissibilità, in quanto spiegato da soggetto estraneo al giudizio a quo, non titolare di una posizione sostanziale connessa in modo immediato e diretto a quella dedotta nel giudizio principale.

La FIP insiste poi per la inammissibilità dell'incidente di costituzionalità sollevato dal TAR del Lazio, in quanto la questione difetterebbe del requisito della rilevanza. Infatti, per un verso, essa avrebbe potuto essere risolta verificando se l'oggetto della domanda proposta di fronte al rimettente fosse tra le questioni cui l'ordinamento dello Stato attribuisce tutela e, per altro verso, è lo stesso ricorrente, non avendo dedotto alcun atto lesivo di un proprio diritto né avendo formulato alcuna domanda risarcitoria, a confinare la questione nel "giuridicamente irrilevante".

Precisa, tuttavia, la FIP che la questione sarebbe, comunque, infondata. Ricordato che sin dal 2004 la Corte di cassazione ha individuato, con riferimento al contenzioso di carattere sportivo, la categoria del "giuridicamente indifferente", si osserva come, con recentissima ordinanza delle Sezioni unite civili, la Corte regolatrice sia tornata sull'argomento ribadendo che la sussistenza o meno di una situazione astrattamente tutelabile non integra una questione di giurisdizione ma attiene al merito della controversia, costituendo uno dei presupposti della domanda giudiziale.

Nel caso di specie il ricorrente, come detto, non ha dedotto la lesione di una situazione giuridica protetta, lamentando solo la adozione del provvedimento discipli-

nare ai suoi danni in assenza del necessario presupposto fattuale, costituito dalla ricorrenza dell'illecito sportivo. Mancando, pertanto, ad avviso della difesa della FIP, una posizione giuridica assunta come lesa, non sarebbe possibile affermare la giurisdizione. Né avrebbe senso fondare la giurisdizione sugli effetti indiretti (del provvedimento sanzionatorio), posto che così verrebbe disancorata la domanda dalla esistenza del diritto, facendosi così discendere una «molteplicità di possibili situazioni protette» da un «mero fatto».

Tale conclusione, fra l'altro, tradirebbe il senso del d.l. n. 220 del 2003, in base al quale, invece, esiste un'area giuridicamente neutra e, in quanto tale, sottratta al sindacato del giudice statale.

Il TAR, viceversa, prima di interrogarsi sulla esistenza della posizione tutelabile, si domanda se vi è la sua giurisdizione. Anzi, precisa la FIP, il TAR individua solo una posizione indirettamente tutelata per chiedersi se su di essa vi sia la giurisdizione.

In tal modo, attesa la diversa opinione già espressa dal Consiglio di Stato, il TAR, in realtà, chiede alla Corte l'avallo alla sua interpretazione.

Peraltro, conclude la memoria, ove si esaminino le deroghe al principio della autonomia dell'ordinamento sportivo contenute nell'art. 1 del d.l. n. 220 del 2003 nonché l'art. 3 del medesimo d.l., il quale assegna al TAR del Lazio la cognizione sulle controversie, escluse quelle di natura patrimoniale, esulanti dalla autonomia sportiva, risulterà chiaro che, là dove la vicenda, pur originata all'interno dell'ordinamento sportivo, abbia ad oggetto la lesione di diritti o interessi legittimi – lesione da verificare caso per caso – sarà assicurata la tutela giurisdizionale statale.

Considerato in diritto

1. - Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio dubita, in riferimento agli artt. 24, 103 e 113 della Costituzione, della legittimità costituzionale dell'art. 2, commi 1, lettera b), e 2, del decreto-legge 19 agosto 2003, n. 220 (Disposizioni urgenti in materia di giustizia sportiva), convertito, con modificazioni, con legge 17 ottobre 2003, n. 280, nella parte in cui riserva al solo giudice sportivo la competenza a decidere le controversie aventi ad oggetto sanzioni disciplinari, diverse da quelle tecniche, inflitte ad atleti, tesserati, associazioni e società sportive, sottraendole al sindacato del giudice amministrativo, anche ove i loro effetti superino l'ambito dell'ordinamento sportivo, incidendo su diritti soggettivi ed interessi legittimi.

1.1. - Prima di ogni altra considerazione giova premettere che il decreto-legge n. 220 del 2003 è stato oggetto di talune modificazioni, ancorché non riguardanti le disposizioni censurate, a seguito della entrata in vigore del decreto legislativo

2 luglio 2010, n. 104 (Attuazione dell'art. 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al Governo per il riordino del processo amministrativo).
In particolare, all'art. 3, comma 1, le parole «è devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo» sono state sostituite, dal comma 13 dell'art. 3 dell'allegato 4 del d.lgs. n. 104 del 2010, dalle parole «è disciplinata dal codice del processo amministrativo»; mentre i successivi commi 2, 3 e 4 sono stati abrogati dal numero 29 del comma 1 dell'art. 4 dell'allegato 4 del d.lgs. n. 104 del 2010.
Tali modificazioni, in realtà, non mutano la disciplina normativa in questione, posto che il codice del processo amministrativo contiene disposizioni che, di fatto, riproducono quelle modificate o abrogate, così lasciando in sostanza inalterato il complessivo quadro normativo.
Esse, pertanto, non incidono sul presente giudizio di legittimità costituzionale.
2. - Deve essere prioritariamente esaminata la ammissibilità dell'intervento in giudizio spiegato dalla Associazione sportiva Agorà. Esso, conformemente alla consolidata giurisprudenza di questa Corte, deve essere dichiarato inammissibile.
La detta Associazione sportiva fonda la propria legittimazione ad intervenire in giudizio sulla circostanza che, essendo anch'essa destinataria di un provvedimento disciplinare, emesso dalla Camera di conciliazione ed arbitrato per lo sport, oggetto di impugnazione di fronte al TAR del Lazio, è parte di un giudizio amministrativo – rinviato a data da destinarsi in attesa della definizione del presente incidente di legittimità costituzionale – il cui esito è subordinato alla odierna decisione. Questa Corte ribadisce che è sua costante giurisprudenza che possono partecipare al giudizio di legittimità costituzionale le sole parti del giudizio principale ed i terzi portatori di un interesse qualificato, immediatamente inerente al rapporto sostanziale dedotto nel giudizio e non semplicemente regolato, al pari di ogni altro, dalla norma oggetto di censura. L'inammissibilità dell'intervento di soggetti diversi rispetto a quelli sopra elencati non viene meno in forza della pendenza di un procedimento analogo a quello principale, quand'anche sospeso in via di fatto nell'attesa della pronuncia di questa Corte, posto che la contraria soluzione risulterebbe elusiva del carattere incidentale del giudizio di legittimità costituzionale, implicando l'accesso delle parti prima che, nell'ambito della relativa controversia, sia stata verificata la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione (da ultimo sentenza n. 288 del 2010 e, in precedenza, fra le molte, ordinanza collegiale allegata alla sentenza n. 245 del 2007).
3. - Stante la sua preliminarità, va a questo punto esaminata la eccezione di inammissibilità della questione, per difetto di motivazione sulla sua rilevanza, formu-

lata dalla difesa del CONI con riferimento alla mancata adeguata valutazione da parte del rimettente della natura del provvedimento emesso dalla Camera di conciliazione e arbitrato per lo sport. Se, infatti, questo fosse considerato un lodo arbitrale, data la soggezione di tali atti a ipotesi tipizzate di motivi di impugnazione, secondo la disciplina all'uopo dettata dal codice di rito civile, il ricorso di fronte al giudice a quo sarebbe inammissibile e, non ricorrendo, secondo quanto riferito dal rimettente, alcuna delle ipotesi in questione, la sollevata questione di legittimità costituzionale si paleserebbe altresì irrilevante.

3.1. - L'eccezione non è fondata.

È, infatti, evidente che il giudice rimettente, sia pure per implicito, si è conformato all'orientamento del tutto consolidato nella giurisprudenza amministrativa di primo e di secondo grado, come testimoniato dalla ampia messe di precedenti giurisprudenziali riscontrabili in argomento, secondo il quale, ancorché adottate nel contraddittorio delle parti, le decisioni assunte dalla Camera di conciliazione e arbitrato per lo sport (organismo, peraltro, oramai soppresso in quanto sostituito in seno al CONI dal neo istituito Tribunale nazionale arbitrale dello sport) hanno la natura di provvedimenti amministrativi, di talché non è, in linea di principio, implausibile che il giudice amministrativo affermi la sua giurisdizione (che è di natura esclusiva) nei confronti di ogni tipo di decisione della Camera di conciliazione ed arbitrato. Al riguardo, si deve sottolineare che questa Corte ha più volte affermato che il difetto di giurisdizione per essere rilevabile deve essere macroscopico (da ultimo, sent. n. 34 del 2010).

3.2. - Deve essere, parimenti, disattesa la eccezione di inammissibilità formulata sulla base dell'assunto secondo il quale il giudice rimettente più che esporre un reale dubbio di costituzionalità ricerca, da parte di questa Corte, un improprio avallo alla interpretazione da lui in passato seguita e, ora, sconfessata dal giudice del gravame.

Invero il TAR del Lazio, pur avendo riferito i profili della propria precedente posizione, si dà carico del fatto che essa è stata motivatamente disattesa sia dal Consiglio di giustizia amministrativa della Regione siciliana (sentenza n. 1048 del 2007), sia dallo stesso Consiglio di Stato (sentenza n. 5782 del 2008), il quale, pur ritenendola l'unica possibile, si pone peraltro in termini problematici rispetto alla compatibilità costituzionale della propria interpretazione. Pertanto, di fronte alla opposta tesi, argomentatamente sostenuta dal giudice del gravame, che è, riguardo al caso, anche giudice di ultima istanza di merito (la cui decisione non è più scalfibile neppure a seguito di ricorso ex ultimo comma dell'art. 111 Cost. ove

ricorra un'ipotesi di carenza assoluta di giurisdizione), non restava al rimettente, proprio in quanto aderiva all'interpretazione del Consiglio di Stato, che sollevare il presente dubbio di costituzionalità, in tal senso portando a compimento l'iter esegetico lumeggiato dallo stesso Consiglio di Stato.

4. - Venendo al merito della questione, essa deve essere dichiarata non fondata, nei sensi di cui in motivazione.

4.1. - Va, innanzitutto, ricordato che il decreto-legge n. 220 del 2003 è stato emanato in una situazione che fu espressamente definita dal relatore, durante i lavori parlamentari che hanno portato alla approvazione della legge di conversione, un «vero e proprio disastro incombente sul mondo del calcio». Con esso si è affrontata una questione particolarmente delicata, vale a dire il rapporto tra l'ordinamento statale e uno dei più significativi ordinamenti autonomi che vengono a contatto con quello statale, cioè l'ordinamento sportivo.

La singolarità della situazione e la connessa difficoltà di una actio finium regundorum tra queste due realtà è individuabile già dall'impostazione iniziale del decreto-legge il quale, nell'affermare che la normativa riconosce e favorisce «l'autonomia dell'ordinamento sportivo nazionale», chiarisce che esso è «articolazione dell'ordinamento sportivo internazionale facente capo al Comitato Olimpico Internazionale». Si afferma cioè, reiterando concetti già espressi in altri testi normativi (quali gli artt. 2 e 15 del d.lgs. 23 luglio 1999, n. 242, recante «Riordino del Comitato olimpico nazionale italiano - C.O.N.I., a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59»), che questo ordinamento autonomo costituisce l'articolazione italiana di un più ampio ordinamento autonomo avente una dimensione internazionale e che esso risponde ad una struttura organizzativa extrastatale riconosciuta dall'ordinamento della Repubblica.

Anche prescindendo dalla dimensione internazionale del fenomeno, deve sottolinearsi che l'autonomia dell'ordinamento sportivo trova ampia tutela negli artt. 2 e 18 della Costituzione, dato che non può porsi in dubbio che le associazioni sportive siano tra le più diffuse «formazioni sociali dove [l'uomo] svolge la sua personalità» e che debba essere riconosciuto a tutti il diritto di associarsi liberamente per finalità sportive.

4.2. - Per ciò che concerne lo specifico esame delle disposizioni su cui verte la questione di costituzionalità sollevata dal rimettente TAR, si osserva che al comma 1 dell'art. 2 del predetto decreto-legge è stato previsto, peraltro dando veste normativa ad un già affermato orientamento giurisprudenziale, che è riservata all'ordinamento sportivo la disciplina delle questioni concernenti, oltre che l'osservanza

e l'applicazione delle norme regolamentari, organizzative e statutarie finalizzate a garantire il corretto svolgimento delle attività sportive – cioè di quelle che sono comunemente note come "regole tecniche" – anche «i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l'irrogazione ed applicazione delle relative sanzioni disciplinari». Viene, altresì, precisato, al successivo comma 2, che in siffatte materie i soggetti dell'ordinamento sportivo (società, associazioni, affiliati e tesserati) hanno l'onere di adire (si intende: ove vogliano censurare la applicazione delle predette sanzioni) «gli organi di giustizia dell'ordinamento sportivo», secondo le previsioni dell'ordinamento settoriale di appartenenza.

Al contenuto di tale disposizione fa riferimento il successivo art. 3 del decreto-legge n. 220, il quale, nel testo vigente al momento della proposizione della questione di legittimità costituzionale, individua, in sostanza, una triplice forma di tutela giustiziale. Una prima forma, limitata ai rapporti di carattere patrimoniale tra società sportive, associazioni sportive, atleti (e tesserati), è demandata alla cognizione del giudice ordinario. Una seconda, relativa ad alcune delle questioni aventi ad oggetto le materie di cui all'art. 2, nella quale, in linea di principio, la tutela, stante la irrilevanza per l'ordinamento generale delle situazioni in ipotesi violate e dei rapporti che da esse possano sorgere, non è apprestata da organi dello Stato ma da organismi interni all'ordinamento stesso in cui le norme in questione sono state poste (e nel cui solo ambito esse, infatti, godono di pacifica rilevanza), secondo uno schema proprio della cosiddetta "giustizia associativa".

4.2.1. - È opportuno – prima di valutare la portata della terza forma di tutela, di carattere residuale e rimessa al giudice amministrativo – soffermarsi sulla seconda, interna all'ordinamento sportivo, perché si viene a lambire la questione di costituzionalità avanzata dal rimettente. Quest'ultimo osserva che «la giustizia sportiva costituisce lo strumento di tutela [definitivo] per le ipotesi in cui si discute dell'applicazione delle regole sportive».

Più oltre, sempre nell'ordinanza, si afferma che «tali sono, indiscutibilmente, le norme meramente tecniche, e fra esse sicuramente rientrano quelle che l'ordinamento sportivo ha elaborato ed elabora ai fini dell'acquisizione dei risultati delle competizioni agonistiche».

Né può, in questi casi, in cui, per la tutela della situazione di cui si lamenta la violazione, è escluso un intervento della giurisdizione statale, invocarsi la violazione dell'art. 24 Cost., dato che è proprio la situazione che si pretende lesa che non assume la consistenza del diritto soggettivo o dell'interesse legittimo. Infatti il rimettente osserva che «Alle regole tecniche che vengono in gioco non può essere

attribuita natura di norme di relazione dalle quali derivino diritti soggettivi [...] ma non sono configurabili neanche posizioni di interesse legittimo».
Si tratta di conclusioni coerenti con quelle cui la Corte regolatrice è pervenuta in due sentenze, entrambe assunte, trattandosi di questioni attinenti alla giurisdizione, a Sezioni Unite, la prima antecedente alla legge in esame (sentenza n. 4399 del 1989) e la seconda successiva alla sua entrata in vigore (sentenza n. 5775 del 2004). In quest'ultima, che ha una struttura argomentativa analoga alla prima, si afferma che tali questioni «non hanno rilevanza nell'ordinamento giuridico generale e le decisioni adottate in base [alle regole promananti dall'associazionismo sportivo] sono collocate in un'area di non rilevanza per l'ordinamento statale, senza che possano essere considerate come espressione di potestà pubbliche ed essere considerate alla stregua di decisioni amministrative. La generale irrilevanza per l'ordinamento statuale di tali norme e della loro violazione conduce all'assenza della tutela giurisdizionale statale».
Se queste sono le conclusioni cui è giunto il giudice della giurisdizione esaminando la questione dal punto di vista sostanziale, cioè del grado di consistenza oggettiva che tali situazioni vengono ad avere se valutate nell'ambito dell'ordinamento generale, analoghe sono quelle cui il medesimo giudice giunge affrontando la questione sotto l'aspetto processuale del diritto di agire in giudizio per la loro eventuale tutela. Nella recente ordinanza n. 18052 dell'agosto 2010 le Sezioni Unite ritengono inammissibile il regolamento preventivo di giurisdizione concernente la possibilità di sottoporre al giudice statale una controversia relativa al ridimensionamento degli iscritti nei ruoli dei direttori di gara, altrimenti riservata all'autonomia dell'ordinamento sportivo, in quanto «costituisce [...] accertamento rimesso al giudice del merito la configurabilità o meno di una situazione giuridicamente rilevante per l'ordinamento statale e, come tale, tutelabile».
In altre parole, la valutazione tra l'irrilevante giuridico, che non dà accesso alla giurisdizione statale, e ciò che invece è per quest'ultima rilevante non può che essere rimessa al giudice di merito, che assumerà le sue decisioni secondo quanto prevede il diritto positivo.
Ciò, del resto, è conforme ad un risalente insegnamento di questa Corte, la quale, già nella sentenza n. 87 del 1979, pronunciandosi con riferimento ad una questione relativa all'art. 2059 cod. civ., affermava la subordinazione logica del diritto di azione alla sia pur astratta configurabilità di una posizione soggettiva sostanziale giuridicamente rilevante.

4.3. - L'ulteriore forma di tutela giustiziale ha il carattere dalla tendenziale residualità, in quanto è relativa a tutto ciò che per un verso non concerne i rapporti patrimoniali fra società, associazioni sportive, atleti (e tesserati) – demandati, come si è detto, al giudice ordinario – e, per altro verso, pur scaturendo da atti del CONI e delle Federazioni sportive, non rientra fra le materie che, ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge n. 220 del 2003, sono riservate – in quanto, come detto, non idonee a far sorgere posizioni soggettive rilevanti per l'ordinamento generale, ma solo per quello settoriale – all'esclusivo interesse degli organi della giustizia sportiva. Si tratta cioè (per riprendere la originaria formulazione legislativa) di «ogni altra controversia» che è «devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo».

Se si segue l'iter parlamentare del decreto-legge n. 220 del 2003, si constata che è lo stesso legislatore ad indicare alcune delle «situazioni giuridiche soggettive connesse con l'ordinamento sportivo» per le quali ritiene si verifichi il caso della «rilevanza per l'ordinamento della Repubblica».

Al riguardo, è sufficiente osservare che, secondo la primigenia versione del decreto-legge n. 220 del 2003, fra le materie che, essendo inserite al comma 1 dell'art. 2, potevano considerarsi sottratte alla cognizione del giudice statale, erano anche le questioni aventi ad oggetto l'ammissione e l'affiliazione alle federazioni di società, associazioni o singoli tesserati nonché quelle relative alla organizzazione e svolgimento delle attività agonistiche ed alla ammissione ad esse di squadre ed atleti. La circostanza che, in sede di conversione del decreto-legge, il legislatore abbia espunto le lettere c) e d) del comma 1 dell'art. 2, ove erano indicate le summenzionate materie, fa ritenere che su di esse vi sia la competenza esclusiva del giudice amministrativo allorché siano lesi diritti soggettivi od interessi legittimi.

Appare chiaro, anche attraverso l'esame dei ricordati lavori preparatori della legge n. 280 del 2003 di conversione del decreto-legge n. 220, che siffatta modificazione, per sottrazione, dell'originario testo normativo sia giustificata dalla considerazione che la possibilità, o meno, di essere affiliati ad una Federazione sportiva o tesserati presso di essa nonché la possibilità, o meno, di essere ammessi a svolgere attività agonistica disputando le gare ed i campionati organizzati dalle Federazioni sportive facenti capo al CONI – il quale, a sua volta, è inserito, quale articolazione monopolistica nazionale, all'interno del Comitato Olimpico Internazionale – non è situazione che possa dirsi irrilevante per l'ordinamento giuridico generale e, come tale, non meritevole di tutela da parte di questo. Ciò in quanto è attraverso siffatta possibilità che trovano attuazione sia

fondamentali diritti di libertà – fra tutti, sia quello di svolgimento della propria personalità, sia quello di associazione – che non meno significativi diritti connessi ai rapporti patrimoniali – ove si tenga conto della rilevanza economica che ha assunto il fenomeno sportivo, spesso praticato a livello professionistico ed organizzato su base imprenditoriale – tutti oggetto di considerazione anche a livello costituzionale.

L'intervento del legislatore della conversione è, quindi, apparso coerente con quanto disposto all'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 220 del 2003, là dove, in fine, viene espressamente precisato che l'autonomia dell'ordinamento sportivo recede allorché siano coinvolte situazioni giuridiche soggettive che, sebbene connesse con quello, siano rilevanti per l'ordinamento giuridico della Repubblica.

4.4. - Si può passare, ora, alla questione di costituzionalità sollevata dal TAR Lazio.

Quest'ultimo dubita della più volte citata disposizione legislativa nella parte in cui riserverebbe al solo giudice sportivo la competenza a decidere le controversie aventi ad oggetto sanzioni disciplinari, diverse da quelle tecniche, inflitte ad atleti, tesserati, associazioni e società sportive, sottraendole al sindacato del giudice amministrativo. Chiarisce che i dubbi di costituzionalità «non attengono alla previsione della c.d. pregiudiziale sportiva», dato che ritiene che essa sia «corretta e logica conseguenza della riconosciuta autonomia dell'ordinamento sportivo», ma «alla generale preclusione [...] ad adire il giudice statale una volta esauriti i gradi della giustizia sportiva».

Afferma, altresì, che della disposizione sospettata di illegittimità costituzionale potrebbe darsi (anzi, in passato è stata data) altra interpretazione, ma che una recente pronuncia del Consiglio di Stato (Sez. VI, sent. n. 5782 del 25 novembre 2008), che ha fatto seguito ad altra analoga del Consiglio di giustizia amministrativa della Regione siciliana (sent. n. 1048 dell'8 novembre 2007), gli impone di tralasciare la precedente interpretazione e di adeguarsi a quella fatta propria dal giudice del gravame che, a suo giudizio, presenta aspetti di contrasto con gli artt. 24, 103 e 113 Cost.

Deve, al riguardo, considerarsi che anche se, come si è innanzi visto, il rimettente estende il giudizio agli artt. 103 e 113 della Costituzione, in realtà la censura non attiene ad aspetti specifici relativi alle suddette disposizioni costituzionali, in quanto si incentra su un unico profilo. Esso è chiaramente definito laddove il rimettente afferma che dai parametri costituzionali di cui si invoca l'applicazione «si evince che a nessuno può essere negata la tutela della propria sfera giuridica dinanzi ad un giudice statale, ordinario o amministrativo che sia».

Anche più oltre nell'ordinanza si sottolinea che il dubbio di costituzionalità sorge ove la normativa censurata consente una «deroga al principio costituzionale del diritto ad ottenere la tutela della propria posizione giuridica di diritto soggettivo o di interesse legittimo dinanzi ad un giudice statale» e che il «limite del rispetto del diritto di difesa [...] finisce per essere irrimediabilmente leso proprio dalla preclusione del ricorso al giudice statale».

Quindi, anche se nell'ordinanza si fa riferimento ai sopracitati tre articoli della Costituzione, la censura ha un carattere unitario, compendiabile nel dubbio che la normativa censurata precluda «al giudice statale» (espressione più volte utilizzata) di conoscere questioni che riguardino diritti soggettivi o interessi legittimi. La prospettazione della violazione anche degli artt. 103 e 113 Cost. viene formulata in quanto essi, a parere del giudice a quo, rappresentano il fondamento costituzionale delle funzioni giurisdizionali del giudice amministrativo che il rimettente, ai sensi di quanto dispone la normativa di cui deve fare applicazione, individua come il "giudice naturale" delle suddette controversie. Peraltro, con la loro evocazione, non si prospettano illegittimità costituzionali diverse da quelle formulate con riferimento all'art. 24 Cost..

4.5. - Si deve, preliminarmente, condividere l'assunto del rimettente, che richiama un costante insegnamento di questa Corte, per cui «le leggi non si dichiarano costituzionalmente illegittime perché è possibile darne interpretazioni incostituzionali, ma perché è impossibile darne interpretazioni costituzionali» (ex multis: sent. n. 403 del 2007, sent. n. 356 del 1996, ord. n. 85 del 2007).

Proprio in aderenza a questo principio, si osserva che è la stessa sentenza del Consiglio di Stato, dal rimettente ritenuta "diritto vivente", a fornire, nel percorso argomentativo seguito (ed a prescindere da quanto in precedenza affermato in quella stessa sentenza), una chiave di lettura che fuga i dubbi di costituzionalità.

Nella sentenza si afferma, infatti, proprio con riferimento all'art. 1 del d.l. n. 220 del 2003 che «tali norme debbano essere interpretate, in un'ottica costituzionalmente orientata, nel senso che laddove il provvedimento adottato dalle Federazioni sportive o dal C.O.N.I. abbia incidenza anche su situazioni giuridiche soggettive rilevanti per l'ordinamento giuridico statale, la domanda volta ad ottenere non la caducazione dell'atto, ma il conseguente risarcimento del danno, debba essere proposta innanzi al giudice amministrativo, in sede di giurisdizione esclusiva, non operando alcuna riserva a favore della giustizia sportiva, innanzi alla quale la pretesa risarcitoria nemmeno può essere fatta valere». Si precisa, altresì, che «Il Giudice amministrativo può, quindi, conoscere, nonostante la riserva a favore

della "giustizia sportiva", delle sanzioni disciplinari inflitte a società, associazioni ed atleti, in via incidentale e indiretta, al fine di pronunciarsi sulla domanda risarcitoria proposta dal destinatario della sanzione».

Quindi, qualora la situazione soggettiva abbia consistenza tale da assumere nell'ordinamento statale la configurazione di diritto soggettivo o di interesse legittimo, in base al ritenuto "diritto vivente" del giudice che, secondo la suddetta legge, ha la giurisdizione esclusiva in materia, è riconosciuta la tutela risarcitoria. In tali fattispecie deve, quindi, ritenersi che la esplicita esclusione della diretta giurisdizione sugli atti attraverso i quali sono state irrogate le sanzioni disciplinari – posta a tutela dell'autonomia dell'ordinamento sportivo – non consente che sia altresì esclusa la possibilità, per chi lamenti la lesione di una situazione soggettiva giuridicamente rilevante, di agire in giudizio per ottenere il conseguente risarcimento del danno.

È sicuramente una forma di tutela, per equivalente, diversa rispetto a quella in via generale attribuita al giudice amministrativo (ed infatti si verte in materia di giurisdizione esclusiva), ma non può certo affermarsi che la mancanza di un giudizio di annullamento (che, oltretutto, difficilmente potrebbe produrre effetti ripristinatori, dato che in ogni caso interverrebbe dopo che sono stati esperiti tutti i rimedi interni alla giustizia sportiva, e che costituirebbe comunque, in questi casi meno gravi, una forma di intromissione non armonica rispetto all'affermato intendimento di tutelare l'ordinamento sportivo) venga a violare quanto previsto dall'art. 24 Cost.. Nell'ambito di quella forma di tutela che può essere definita come residuale viene, quindi, individuata, sulla base di una argomentata interpretazione della normativa che disciplina la materia, una diversificata modalità di tutela giurisdizionale.

È utile, al riguardo, sottolineare quanto questa Corte ha già avuto modo di affermare nella sentenza n. 254 del 2002, quando ha esaminato una questione relativa all'esonero di responsabilità che l'allora vigente normativa concedeva ai gestori del servizio telegrafico, e cioè che «appartiene alla sfera della discrezionalità legislativa apportare una deroga al diritto comune della responsabilità civile che realizzi un ragionevole punto di equilibrio tra le esigenze proprie» dei due portatori di interesse che si contrappongono.

Tra l'altro, le ipotesi di tutela esclusivamente risarcitoria per equivalente non sono certo ignote all'ordinamento. Infatti – ed il riferimento è pertinente in quanto si verte in tema di giurisdizione esclusiva –, è proprio una disposizione del codice civile, vale a dire l'art. 2058, richiamata dall'art. 30 del recente d.lgs. 2 luglio 2010,

n. 104 (Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo), a prevedere il risarcimento in forma specifica come un'eventualità («qualora sia in tutto o in parte possibile»), peraltro sempre sottoposta al potere discrezionale del giudice («tuttavia il giudice può disporre che il risarcimento avvenga solo per equivalente, se la reintegrazione in forma specifica risulta eccessivamente onerosa per il debitore»). In questo caso, secondo il "diritto vivente" cui il rimettente fa riferimento, il legislatore ha operato un non irragionevole bilanciamento che lo ha indotto, per i motivi già evidenziati, ad escludere la possibilità dell'intervento giurisdizionale maggiormente incidente sull'autonomia dell'ordinamento sportivo.

per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, commi 1, lettera b), e 2, del decreto-legge 19 agosto 2003, n. 220 (Disposizioni urgenti in materia di giustizia sportiva), convertito, con modificazioni, con legge 17 ottobre 2003, n. 280, sollevata dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio, in riferimento agli artt. 24, 103 e 113 della Costituzione, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, palazzo della Consulta, il 7 febbraio 2011.
Depositata in Segreteria il 11 Feb. 2011.

Corte costituzionale, 25 giugno 2019, n. 160

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:
- Giorgio LATTANZI Presidente
- Aldo CAROSI Giudice
- Marta CARTABIA "
- Mario Rosario MORELLI "
- Giancarlo CORAGGIO "
- Giuliano AMATO "
- Silvana SCIARRA "
- Daria de PRETIS "
- Nicolò ZANON "
- Franco MODUGNO "
- Augusto Antonio BARBERA "
- Giulio PROSPERETTI "
- Giovanni AMOROSO "
- Francesco VIGANÒ "
- Luca ANTONINI "

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2, commi 1, lettera b), e 2, del decreto-legge 19 agosto 2003, n. 220 (Disposizioni urgenti in materia di giustizia sportiva), convertito, con modificazioni, nella legge 17 ottobre 2003, n. 280, promosso dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, nel procedimento vertente tra Lu. Di. e il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e altri, con ordinanza dell'11 ottobre 2017, iscritta al n. 197 del registro ordinanze 2017 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 3, prima serie speciale, dell'anno 2018.

Visti gli atti di costituzione di Lu. Di., della Federazione italiana giuoco calcio (FIGC), del CONI nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 17 aprile 2019 il Giudice relatore Daria de Pretis;

uditi gli avvocati Amina L'Abbate per Lu. Di., Luigi Medugno per la FIGC, Giu-

lio Napolitano e Alberto Angeletti per il CONI e l'avvocato dello Stato Carlo Sica per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

1.- Con ordinanza dell'11 ottobre 2017, iscritta al n. 197 reg. ord. 2017, il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio ha sollevato questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2, commi 1, lettera b), e 2, del decreto-legge 19 agosto 2003, n. 220 (Disposizioni urgenti in materia di giustizia sportiva), convertito, con modificazioni, nella legge 17 ottobre 2003, n. 280, in riferimento agli artt. 24,103 e 113 della Costituzione.

Nella parte sottoposta allo scrutinio di questa Corte, l'art. 2 del d.l. n. 220 del 2003 (rubricato «Autonomia dell'ordinamento sportivo») stabilisce che la disciplina delle questioni aventi ad oggetto «i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l'irrogazione ed applicazione delle relative sanzioni disciplinari sportive» (comma 1, lettera b) è riservata all'ordinamento sportivo e che in tale materia «le società, le associazioni, gli affiliati ed i tesserati hanno l'onere di adire, secondo le previsioni degli statuti e regolamenti del Comitato olimpico nazionale italiano e delle Federazioni sportive di cui gli articoli 15 e 16 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, gli organi di giustizia dell'ordinamento sportivo» (comma 2).

Le questioni sono sorte nel corso del giudizio promosso da un dirigente sportivo tesserato della Federazione italiana giuoco calcio (FIGC) per l'annullamento, previa sospensione e con condanna al risarcimento dei danni, della decisione del 14 febbraio 2017 con cui il Collegio di garanzia dello sport istituito presso il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), quale organo di giustizia sportiva di ultima istanza, ha confermato l'irrogazione nei suoi confronti della sanzione disciplinare dell'inibizione per tre anni, disposta dalla Corte federale di appello della FIGC con decisione del 5 ottobre 2016, in parziale riforma della decisione del Tribunale federale.

Il ricorrente nel processo principale lamenta l'illegittimità della decisione del Collegio di garanzia dello sport, per non avere essa dichiarato estinto il giudizio disciplinare, in violazione dell'art. 34-bis, comma 2, del codice di giustizia sportiva della FIGC (adottato con decreto del commissario ad acta della FIGC del 30 luglio 2014 e approvato con deliberazione del presidente del CONI del 31 luglio 2014). La decisione della Corte federale di appello sarebbe stata pronunciata, infatti, oltre il termine di sessanta giorni dalla data di proposizione del reclamo, previsto dalla citata disposizione a pena di estinzione del procedimento.

Nello stesso giudizio si sono costituiti la FIGC e il CONI, eccependo il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo a conoscere della domanda di annullamento della decisione emessa da un organo di giustizia sportiva in materia disciplinare. In capo a tale giudice residuerebbe infatti la sola cognizione della domanda di risarcimento del danno. L'eccezione si fonda sul disposto dell'art. 2, commi 1, lettera b), e 2 del d.l. n. 220 del 2003, come interpretato da questa Corte con la sentenza n. 49 del 2011.
Il giudice a quo riferisce di avere contestualmente accolto, con separata ordinanza, la domanda cautelare e di aver rinviato il suo esame al merito. L'efficacia del provvedimento impugnato è stata così sospesa «fino alla decisione da parte della Corte Costituzionale» delle questioni sollevate in questa sede.
1.1.- Ad avviso del rimettente, i commi 1, lettera b), e 2 dell'art. 2 del d.l. n. 220 del 2003 presenterebbero profili di illegittimità costituzionale anche nell'interpretazione fornita dalla sentenza n. 49 del 2011. Secondo tale pronuncia, resa su questioni simili a quelle riportate ora all'esame di questa Corte, nelle controversie aventi per oggetto sanzioni disciplinari sportive non tecniche incidenti su situazioni soggettive rilevanti per l'ordinamento statale è possibile proporre al giudice amministrativo, in regime di giurisdizione esclusiva, domanda di risarcimento del danno, mentre non è possibile richiedere tutela annullatoria.
Così interpretata, la normativa violerebbe gli artt. 103 e 113 Cost. sotto profili «non compiutamente esaminati» dalla precedente pronuncia, perché «ritenuti "assorbiti" nella censura concernente la violazione dell'art. 24 Cost.». Permarrebbe inoltre il contrasto con l'art. 24 Cost. «letto in combinato disposto con gli stessi artt. 103 e 113 Cost.», già esaminato da questa Corte, in ragione dell'esclusione della tutela giurisdizionale di tipo caducatorio.
Sulla rilevanza, il rimettente osserva che l'applicazione delle disposizioni censurate, come interpretate dalla sentenza n. 49 del 2011, preclude al ricorrente nel processo principale di ottenere l'annullamento di una sanzione disciplinare irrogata e non ancora scontata.
1.2.- Nel merito, con la prima questione, il giudice a quo prende le mosse dalla qualificazione delle decisioni disciplinari sportive come provvedimenti amministrativi, espressione dei poteri pubblici attribuiti alle federazioni sportive nazionali e al CONI. In quanto tali, le decisioni disciplinari sarebbero idonee, come riconosciuto anche dalla sentenza n. 49 del 2011, a incidere su situazioni soggettive aventi la consistenza di interesse legittimo, sicché ai loro titolari non potrebbe essere negata la tutela di annullamento dinanzi agli organi della giustizia amministrativa, pena la violazione degli evocati artt. 103 e 113 Cost.

1.3.- Con la seconda questione, il rimettente deduce che l'equipollenza tra tutela reale e tutela risarcitoria, non derivando da un principio generale dell'ordinamento, non può essere affermata «[a]l di fuori di un'espressa scelta legislativa» e che le previsioni di questo tipo rinvenibili nel sistema hanno natura eccezionale.
In particolare esse non farebbero venire meno la distinzione generale «tra regole di invalidità e regole risarcitorie», in forza della quale l'invalidità degli atti amministrativi può essere contestata, innanzitutto, con il rimedio caducatorio, ciò che consente la restaurazione della situazione giuridica violata attraverso la rimozione dell'atto. Neppure la facoltà di proporre in via autonoma la domanda di risarcimento del danno, a seguito del superamento della cosiddetta "pregiudiziale amministrativa", consentirebbe di ritenere equipollenti le due forme di tutela.
Di quanto sopra si avrebbe conferma considerando che: con la tutela reale chi è colpito da una sanzione disciplinare illegittima in corso di applicazione può ottenere il ripristino della situazione soggettiva compromessa; la tutela risarcitoria importa per il danneggiato un «penetrante onere probatorio», avente per oggetto gli elementi costitutivi dell'illecito civile; il risarcimento del danno sia in forma specifica che per equivalente, a differenza del rimedio «ripristinatorio», farebbe conseguire al creditore una «prestazione diversa da quella originaria» anziché il bene della vita oggetto della lesione.
La limitazione della tutela al solo rimedio risarcitorio – anche se fosse ancora esperibile il rimedio demolitorio, come nella fattispecie dedotta nel giudizio a quo – comprometterebbe dunque il diritto di difesa e il principio di effettività della tutela giurisdizionale.
2.- Il ricorrente nel processo principale si è costituito in giudizio con atto depositato il 5 febbraio 2018, concludendo per l'accoglimento delle questioni.
A suo avviso, la sentenza n. 49 del 2011 dovrebbe essere rivista. La norma censurata esprimerebbe infatti la scelta del legislatore di riservare all'ordinamento sportivo le controversie relative a tutte le sanzioni disciplinari e di escludere pertanto la rilevanza delle sanzioni disciplinari sportive per l'ordinamento della Repubblica, e con essa ogni tutela da parte del giudice statale.
L'interpretazione operata con la sentenza n. 49 del 2011, che postula il riconoscimento della (sola) tutela risarcitoria, si risolverebbe in una sovrapposizione di questa Corte alle scelte riservate al legislatore, mentre sarebbe corretto lasciare a quest'ultimo, a seguito della dichiarazione di illegittimità della norma, la decisione circa l'an e il quomodo di un intervento sulle forme di tutela concedibili dal giudice statale, nel rispetto dei principi costituzionali. In mancanza, si rie-

spanderebbe la giurisdizione del giudice amministrativo, con pienezza di tutela caducatoria e risarcitoria.
In conclusione, la previsione di totale irrilevanza per l'ordinamento statale dei provvedimenti disciplinari sportivi dovrebbe essere considerata costituzionalmente illegittima, ferma restando la possibilità per il legislatore, una volta corretto l'errore di fondo, di disciplinare, eventualmente anche limitandole, le tutele ammissibili.
Meriterebbe adesione, infine, la tesi del giudice a quo secondo cui il rimedio risarcitorio non sarebbe un equipollente della tutela «correttiva», soprattutto in presenza di sanzioni disciplinari idonee a precludere ogni possibilità lavorativa.
3.- Anche la FIGC, parte resistente nel processo principale, si è costituita in giudizio, con atto depositato il 31 gennaio 2018, concludendo a sua volta per l'inammissibilità e comunque per la manifesta infondatezza delle questioni.
In fatto, essa riferisce che dopo la pronuncia dell'ordinanza di rimessione il provvedimento cautelare reso dal giudice a quo è stato revocato dal Consiglio di Stato, sul rilievo che «alla stregua della consolidata giurisprudenza amministrativa e della sentenza della Corte costituzionale 11 febbraio 2011, n. 49, difetta la giurisdizione del giudice amministrativo sull'azione di annullamento esperita avverso la sanzione disciplinare dell'inibizione per tre anni irrogata ad un tesserato con provvedimento del Collegio di garanzia (a sezioni unite) dello Sport».
Nel merito, la FIGC osserva che la sentenza n. 49 del 2011 non avrebbe pretermesso i profili di censura attinenti alla violazione degli artt. 103 e 113 Cost., e li avrebbe invece espressamente considerati nel valutare non irragionevole il bilanciamento degli interessi coinvolti operato dalla norma censurata, giungendo a escludere, sulla base dell'analisi sistematica degli artt. 24,103 e 113 Cost., che il particolare sistema di protezione previsto per le controversie di specie comporti la lesione del principio di effettività della tutela giurisdizionale. Ciò risulterebbe in particolare dai passaggi della motivazione in cui è precisato che, «anche se nell'ordinanza si fa riferimento ai sopracitati tre articoli della Costituzione, la censura ha un carattere unitario, compendiabile nel dubbio che la normativa censurata precluda "al giudice statale" [...] di conoscere questioni che riguardino diritti soggettivi o interessi legittimi», e che gli artt. 103 e 113 Cost. sarebbero stati evocati in quanto «rappresentano il fondamento costituzionale delle funzioni giurisdizionali del giudice amministrativo che il rimettente, ai sensi di quanto dispone la normativa di cui deve fare applicazione, individua come il "giudice naturale" delle suddette controversie».
Non vi sarebbero dunque aspetti nuovi o non adeguatamente apprezzati che giustifichino il riesame della questione da parte di questa Corte. Neppure rilevereb-

bero in questo senso la «predicata natura provvedimentale degli atti irrogativi di sanzioni disciplinari» e le connesse implicazioni sulla natura di interesse legittimo della posizione soggettiva dei destinatari delle sanzioni. Della consapevolezza di tale natura vi sarebbe ampia traccia nella sentenza n. 49 del 2011, che enuncia compiutamente le ragioni per cui l'esclusione della tutela di annullamento, volta ad evitare un'ingerenza diretta del giudice statale nei contenziosi disciplinari sportivi rimessi alla sola giustizia associativa, lasciando impregiudicata la possibilità di agire in giudizio per ottenere il risarcimento del danno da violazione di un diritto soggettivo o di un interesse legittimo, realizzerebbe un ragionevole punto di equilibrio tra i contrapposti valori e dell'effettività della tutela giurisdizionale e dell'autonomia dell'ordinamento sportivo, presidiata dagli artt. 2 e 18 Cost.

Ipotesi di esclusiva tutela risarcitoria per equivalente, del resto, non sarebbero ignote all'ordinamento, come si desume dall'art. 30, comma 2, dell'Allegato 1 (Codice del processo amministrativo) al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo), che, nel disciplinare l'azione di condanna, richiama l'art. 2058 del codice civile, secondo cui il risarcimento in forma specifica è configurato come una eventualità. Un ulteriore indice del superamento del rapporto di necessaria complementarietà dell'azione risarcitoria rispetto all'azione di annullamento sarebbe offerto dall'art. 34, comma 3, cod. proc. amm., secondo cui «[q]uando, nel corso del giudizio, l'annullamento del provvedimento impugnato non risulta più utile per il ricorrente, il giudice accerta l'illegittimità dell'atto se sussiste l'interesse ai fini risarcitori», diventando improcedibile l'azione di annullamento.

Il rimettente non prenderebbe in considerazione le ragioni esposte nella sentenza n. 49 del 2011, dirette a perimetrare l'area degli strumenti di tutela sulla base della ragionevole ponderazione degli interessi in gioco, qualora le decisioni disciplinari sportive incidano su posizioni soggettive rilevanti per l'ordinamento statale. Anche per la ripetitività degli argomenti che la sorreggono, la questione sarebbe dunque inammissibile, prim'ancora che manifestamente infondata.

Neppure coglierebbe nel segno la considerazione che «[a]l di fuori di una espressa scelta legislativa [...] non [potrebbe] ricavarsi sulla base dei principi generali dell'ordinamento alcuna equipollenza tra forme di tutela reale e forme di tutela risarcitoria»: innanzitutto, perché la soluzione adottata sarebbe frutto invece di una scelta legislativa consapevolmente compiuta in questo senso, «desumibile dall'impianto sistemico della novella del 2003 e dalle sue finalità ispiratrici»; in

secondo luogo, perché la sentenza n. 49 del 2011 non avrebbe affermato l'equipollenza tra le due tutele, ma, sul presupposto della diversità dei rimedi, avrebbe giudicato il rimedio risarcitorio idoneo a offrire un'adeguata riparazione, tenuto conto della ricordata esigenza di commisurare i poteri di intervento del giudice statale alle esigenze di salvaguardia dell'autonomia riconosciuta, in materia disciplinare, agli organi della giustizia sportiva.

Infine, secondo la FIGC il rimettente darebbe erroneamente per scontata la natura di provvedimenti amministrativi, in quanto «atti posti in essere dalle Federazioni in qualità di organi del CONI», delle sanzioni disciplinari sportive. Nell'esercizio delle funzioni disciplinari previste dai rispettivi codici di giustizia, tuttavia, le federazioni nazionali sportive non agirebbero quali organi del CONI, sicché – nonostante le loro decisioni siano rimesse al sindacato giustiziale di ultima istanza del Collegio di garanzia dello sport, incardinato presso il CONI – mancherebbe un rapporto di loro immedesimazione organica con l'ente di vertice dell'ordinamento sportivo.

La fonte attributiva della potestà sanzionatoria in sede "endofederale" dovrebbe invece essere individuata nell'accettazione, da parte dei tesserati e delle società affiliate, dei vincoli nascenti dal legame associativo, costituente una situazione diversa dai casi in cui le federazioni operano facendo uso di poteri previsti da una norma di rango primario e conferiti per delega dal CONI.

Se dunque i dubbi di costituzionalità sollevati dal rimettente si fondassero solo sull'affermata natura provvedimentale delle sanzioni disciplinari sportive, risulterebbero messi in forse dall'opinabilità della premessa. L'attribuzione della domanda risarcitoria alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, invero, non deriverebbe dalla qualificazione delle sanzioni come provvedimenti amministrativi, bensì dalla «configurazione normativa del percorso cui è subordinato l'accesso alla tutela giurisdizionale». Tale «percorso» imporrebbe l'esaurimento dei rimedi giustiziali dell'ordinamento sportivo, destinati a concludersi con la decisione di legittimità di un organo di ultima istanza (il menzionato Collegio di garanzia dello sport) facente capo al CONI, che ne ha sancito la costituzione e definito attribuzioni, composizione e modalità di funzionamento, e davanti al quale le federazioni rivestono il ruolo di parti, in una posizione ontologicamente incompatibile con quella di organi del CONI.

4.- Con atto depositato il 6 febbraio 2018, si è costituito in giudizio anche il CONI, parte resistente nel processo principale, concludendo per l'inammissibilità e comunque per l'infondatezza delle questioni.

In via preliminare, le questioni sarebbero inammissibili per difetto di rilevanza, perché il potere cautelare che il TAR rimettente ha provvisoriamente esercitato, sospendendo l'efficacia dell'atto impugnato fino alla decisione di questa Corte, si sarebbe ormai esaurito e sarebbe venuto definitivamente meno per effetto della già ricordata pronuncia con cui il Consiglio di Stato ha riformato l'ordinanza di sospensione.

Le questioni sarebbero in ogni caso manifestamente infondate, perché l'ordinanza di rimessione non offrirebbe elementi ulteriori e diversi rispetto a quelli già esaminati nella sentenza n. 49 del 2011.

Si dovrebbe considerare, inoltre, che l'interpretazione offerta nella citata pronuncia è stata costantemente seguita dai giudici amministrativi, dimostrandosi capace di conciliare il valore dell'autonomia dell'ordinamento sportivo con le esigenze di tutela degli interessati, e che è stata medio tempore approvata dal CONI una riforma organica della giustizia sportiva, che ha rafforzato le garanzie processuali di tesserati e affiliati nonché le caratteristiche di indipendenza e di terzietà degli organi giudicanti.

Contrariamente a quanto sostiene il giudice a quo, la sentenza n. 49 del 2011 non avrebbe omesso di esaminare i profili di contrasto con gli artt. 103 e 113 Cost., e avrebbe invece ricondotto a tali parametri il fondamento costituzionale dell'attribuzione al giudice amministrativo della giurisdizione esclusiva nella specifica materia delle sanzioni disciplinari sportive. Gli stessi parametri verrebbero inoltre in evidenza nella citata pronuncia anche là dove è esaminata l'eccezione preliminare di inammissibilità delle questioni per difetto di giurisdizione del giudice rimettente, sul presupposto della natura arbitrale delle decisioni disciplinari impugnate.

Il rimettente avrebbe poi completamente trascurato di considerare la contrapposizione tracciata dalla sentenza n. 49 del 2011 fra annullamento in via principale e cognizione incidentale della legittimità delle decisioni disciplinari, in funzione della tutela risarcitoria, omettendo così di assolvere all'obbligo di interpretare la norma in senso costituzionalmente orientato. In definitiva si chiederebbe ora a questa Corte di rivedere integralmente la sua precedente pronuncia e di superare il diritto vivente che si è conformato a essa, anche in sede nomofilattica, sulla base di argomenti già approfonditamente esaminati.

Ne conseguirebbe un'ulteriore ragione di manifesta infondatezza e, prim'ancora, di inammissibilità delle questioni.

Il giudice a quo avrebbe poi errato nel ritenere costituzionalmente incompatibile una scelta interpretativa implicante l'equipollenza tra la tutela di annullamento e la

tutela risarcitoria al di fuori dei casi espressamente previsti dalla legge. Nel caso di specie, infatti, l'equipollenza sarebbe affermata dalla norma censurata, là dove essa, pur riservando all'autonomia dell'ordinamento sportivo la competenza a decidere le controversie aventi ad oggetto gli atti di irrogazione delle sanzioni disciplinari, tuttavia «consente la proposizione di domande volte a ottenere il risarcimento del danno innanzi alle giurisdizioni amministrative». L'ordinamento conoscerebbe del resto diverse ipotesi, menzionate nella sentenza n. 49 del 2011, di tutela meramente risarcitoria, in particolare nell'ambito della giurisdizione esclusiva.

L'attuale sistema di tutela giurisdizionale nelle controversie relative alle sanzioni disciplinari sportive realizzerebbe un contemperamento – costituzionalmente corretto – tra le garanzie di accesso al giudice e di autonomia dell'ordinamento sportivo, consentendo di ricorrere in più gradi davanti a organi della giustizia sportiva dotati di ampia autonomia e indipendenza, e di chiedere al giudice statale – esauriti i gradi del giudizio sportivo – il risarcimento del danno derivante dalla lesione di diritti soggettivi o interessi legittimi, nonché di vedere incidentalmente accertata l'illegittimità della decisione emessa in ambito sportivo, a «riparazione piena e satisfattiva della dignità personale e [dell']onore professionale».

5.- Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, è intervenuto in giudizio con atto depositato il 7 febbraio 2018, chiedendo che le questioni siano dichiarate inammissibili e comunque infondate.

In primo luogo, la motivazione sulla rilevanza sarebbe insufficiente, in quanto il giudice a quo non afferma di ritenere fondata l'eccezione «procedurale» proposta dal ricorrente nel processo principale. Nonostante la natura preliminare della questione di giurisdizione, il giudice a quo, al fine di «rendere esaustiva la motivazione dell'ordinanza» e farle così superare la soglia della rilevanza, avrebbe dovuto eseguire una «valutazione prospettica» del bene della vita richiesto, che si identificherebbe – se non direttamente con la giurisdizione del giudice adito – con l'annullamento della decisione disciplinare impugnata.

Le questioni sarebbero inammissibili, e comunque infondate, anche perché il rimettente criticherebbe la sentenza n. 49 del 2011 senza sottoporre a questa Corte nuove argomentazioni o nuovi elementi rispetto a quelli già esaminati, limitandosi ad affermare che le sanzioni irrogate dalla giustizia sportiva hanno natura di provvedimenti amministrativi, sindacabili come tali davanti al giudice amministrativo. Quest'ultimo presupposto non sarebbe comunque condivisibile, poiché i provvedimenti adottati dalle federazioni sportive nazionali presentano tale natura quando recidono il rapporto di tesseramento o di affiliazione, che è condizione essen-

ziale per l'esercizio dell'attività sportiva non amatoriale. Al contrario, le sanzioni disciplinari esauriscono la loro efficacia all'interno del rapporto di tesseramento o di affiliazione e rimangono così confinate nella sfera sportiva e «privatistica, come tale irrilevante per l'ordinamento giuridico statale», salvo il diritto al risarcimento del danno che derivi dalla sanzione, previo incidentale accertamento della sua illegittimità da parte del giudice amministrativo.

6.- Le parti costituite e l'interveniente hanno depositato memorie in prossimità dell'udienza.

6.1.- Il ricorrente nel processo principale, replicando alle eccezioni di inammissibilità, osserva che il potere del giudice a quo non si è esaurito con la concessione interinale della cautela, poiché all'esito della decisione di questa Corte l'incidente cautelare dovrà essere comunque definito, in attesa della pronuncia sul merito. Ai fini della rilevanza, inoltre, lo stesso giudice a quo non avrebbe dovuto valutare anche la fondatezza delle censure mosse al provvedimento impugnato, ma solo la questione preliminare relativa all'ammissibilità della domanda di annullamento.

Nel merito, le questioni non riprodurrebbero quelle già esaminate dalla sentenza n. 49 del 2011, che si sarebbe limitata ad affermare che la norma censurata non preclude qualsiasi forma di tutela giurisdizionale, essendo ammessa dal diritto vivente la tutela risarcitoria. La questione sarebbe stata respinta, dunque, con esplicito riferimento alla sola violazione dell'art. 24 Cost., mentre in questa sede il giudice a quo solleverebbe questioni non ancora esaminate.

6.2.- La FIGC insiste per l'inammissibilità e, comunque, per la manifesta infondatezza delle questioni, richiamando e illustrando ulteriormente le deduzioni già svolte.

Anche a suo avviso, il sopravvenuto accoglimento dell'appello contro l'ordinanza cautelare di sospensione inciderebbe sulla rilevanza delle questioni, se riferita al petitum cautelare. Ove la rilevanza dovesse invece apprezzarsi con riguardo al petitum di merito, la motivazione fornita dal giudice a quo non sarebbe sufficiente, in quanto «il deficit di tutela paventato potrebbe [...] ipoteticamente profilarsi soltanto qualora il giudice amministrativo, dopo avere accertato la illegittimità degli atti impugnati alla stregua del sindacato incidentale che gli è pacificamente consentito ai fini risarcitori, dovesse essere costretto ad abdicare all'esercizio del potere di annullamento per la limitazione reputata incompatibile con il dettato costituzionale».

Le sanzioni disciplinari sportive non avrebbero natura di provvedimenti amministrativi, in quanto la potestà punitiva delle federazioni troverebbe fonte esclusiva nell'accettazione, da parte dei tesserati e delle società affiliate, degli obblighi nascenti dalla costituzione del legame associativo, sicché le sanzioni sportive si

collocherebbero nell'area del cosiddetto "indifferente giuridico", potendo «approdare alla cognizione del giudice amministrativo quale incidentale elemento di valutazione della ricorrenza, nell'operato federale, degli indici rivelatori di un illecito civile, perseguibile ai sensi dell'art. 2043 cod. civ.». Inoltre, si dovrebbe respingere la tesi del giudice a quo secondo cui le federazioni sarebbero sempre organi del CONI, posto che esse agiscono, di regola, nella veste di associazioni private, svolgendo funzioni di rilevanza pubblicistica solo quando operano nell'esercizio dei poteri loro conferiti direttamente dalla legge ovvero su delega del CONI, nel quadro di una relazione intersoggettiva non più configurabile in termini di immedesimazione organica, a seguito della riforma introdotta dal decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242 (Riordino del Comitato olimpico nazionale italiano – C.O.N.I., a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59), che ha conferito alle federazioni un'autonoma personalità giuridica.

Né si potrebbe affermare che, negando la natura autoritativa del potere disciplinare, non si spiega l'attribuzione dei contenziosi risarcitori alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, in quanto il rapporto di «preordinazione teleologica» tra lo sport e «la cura del benessere fisico in termini di salute, di formazione della personalità, di educazione alla cooperazione ed alla sana competizione, elementi tutti che afferiscono alla dignità della persona umana (e che, dunque oggi rilevano ai sensi dell'art. 2 Cost.)», si riflette necessariamente sul perimetro della tutela risarcitoria, giustificando la previsione di «una particolare tutela giurisdizionale pubblica, che ha per basi espresse quelle dell'organizzazione pubblicistica dell'attività sportiva e della garanzia del suo legittimo funzionamento».

6.3.- Il CONI illustra i profili di inammissibilità delle questioni per difetto di motivazione, sia sulla rilevanza, non essendo esaminato il fondamento nel merito della domanda di annullamento, sia sulla non manifesta infondatezza, non essendo considerata la motivazione della sentenza n. 49 del 2011, là dove essa giudica positivamente il bilanciamento operato dal legislatore tra i valori costituzionali «cristallizzati dagli artt. 2 e 18 Cost.» e il diritto alla pienezza della tutela giurisdizionale sancito dagli artt. 24 e 113 Cost.

Nel merito, ribadisce che, a differenza di quanto afferma il giudice a quo, la citata sentenza n. 49 del 2011 avrebbe già considerato la censura, mettendone in evidenza il carattere sostanzialmente unitario e scrutinandola alla luce del principio di effettività della tutela giurisdizionale, che investe congiuntamente gli stessi parametri evocati in questa sede, quando si faccia questione di interessi legittimi.

Affermare che la tutela di annullamento, pur avendo natura costituzionalmen-

te necessaria, può essere sostituita con la tutela risarcitoria solo mediante una scelta espressa del legislatore sarebbe contraddittorio, in quanto il legislatore potrebbe invece operare tale scelta anche per implicito e l'interprete potrebbe raggiungere lo stesso risultato attraverso una lettura costituzionalmente orientata della disciplina vigente. L'ordinamento conosce invero significative ipotesi di limitazione della tutela giurisdizionale in forma specifica, prima fra tutte quella disciplinata dall'art. 2058 cod. civ.

Il giudice a quo avrebbe ulteriormente errato nel qualificare le sanzioni sportive come provvedimenti amministrativi, in quanto le federazioni sportive avrebbero natura di associazioni con personalità giuridica di diritto privato, svolgenti funzioni pubblicistiche solo nei casi previsti dall'art. 23 dello statuto del CONI, nei quali non ricadono le decisioni di natura disciplinare.

Lo stesso legislatore, pur consapevole della pronuncia di questa Corte e della conforme giurisprudenza amministrativa, non avrebbe mutato la sua scelta nemmeno in occasione della recente modifica introdotta all'art. 3, comma 1, del d.l. n. 220 del 2003 dall'art. 1, comma 647, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021). Con essa, intervenendo sui rapporti tra giustizia sportiva e giustizia statale, il legislatore si è limitato a riservare alla giustizia statale la cognizione delle controversie «aventi ad oggetto i provvedimenti di ammissione ed esclusione dalle competizioni professionistiche delle società o associazioni sportive professionistiche, o comunque incidenti sulla partecipazione a competizioni professionistiche».

6.4.- Il Presidente del Consiglio dei ministri ribadisce le eccezioni di inammissibilità delle questioni per mancanza di elementi e argomenti nuovi rispetto a quelli già esaminati da questa Corte e osserva che l'autonomia dell'ordinamento sportivo deriva dal riconoscimento – da parte dell'ordinamento giuridico dello Stato, che in tal modo autolimita la propria sovranità – della sfera di autonomia dei fenomeni associazionistici e di carattere collettivo, nel rispetto dei principi di cui agli artt. 2 e 18 Cost.

Considerato in diritto

1.- Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio – adito da un dirigente sportivo tesserato della Federazione italiana giuoco calcio (FIGC) per l'annullamento, previa sospensione e con condanna al risarcimento dei danni, della decisione del Collegio di garanzia dello sport istituito presso il Comitato olimpico nazionale

italiano (CONI), che ha confermato l'irrogazione nei suoi confronti della sanzione disciplinare dell'inibizione per tre anni disposta dalla Corte federale di appello della FIGC – dubita della legittimità costituzionale dell'art. 2, commi 1, lettera b), e 2, del decreto-legge 19 agosto 2003, n. 220 (Disposizioni urgenti in materia di giustizia sportiva), convertito, con modificazioni, nella legge 17 ottobre 2003, n. 280.
Nella parte sottoposta all'esame di questa Corte, l'art. 2 del d.l. n. 220 del 2003 (rubricato «Autonomia dell'ordinamento sportivo») stabilisce che è riservata all'ordinamento sportivo la disciplina delle questioni aventi ad oggetto «i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l'irrogazione ed applicazione delle relative sanzioni disciplinari sportive» (comma 1, lettera b), e che in tale materia «le società, le associazioni, gli affiliati ed i tesserati hanno l'onere di adire, secondo le previsioni degli statuti e regolamenti del Comitato olimpico nazionale italiano e delle Federazioni sportive di cui gli articoli 15 e 16 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, gli organi di giustizia dell'ordinamento sportivo» (comma 2).
Ad avviso del rimettente, le citate disposizioni presenterebbero profili di illegittimità costituzionale anche nell'interpretazione fornita dalla sentenza n. 49 del 2011. In base a tale pronuncia, resa su questioni analoghe a quelle riportate ora all'esame di questa Corte, nelle controversie aventi per oggetto sanzioni disciplinari sportive non tecniche incidenti su situazioni soggettive rilevanti per l'ordinamento statale è possibile proporre domanda di risarcimento del danno al giudice amministrativo in regime di giurisdizione esclusiva, mentre resta sottratta alla sua giurisdizione la tutela di annullamento.
Anche così interpretata, la normativa violerebbe gli artt. 103 e 113 della Costituzione sotto profili «non compiutamente esaminati» dalla precedente pronuncia, perché «ritenuti "assorbiti" nella censura concernente la violazione dell'art. 24 Cost.». Essa continuerebbe inoltre a presentare i profili di contrasto con l'art. 24 Cost. «letto in combinato disposto con gli stessi artt. 103 e 113 Cost.», già esaminati da questa Corte in ordine all'esclusione della tutela caducatoria davanti al giudice statale.
2.- Vanno considerate in via preliminare le eccezioni sollevate dalle parti costituite in giudizio, nonché il rilievo della normativa intervenuta in materia.
2.1.- Il CONI ha eccepito l'inammissibilità delle questioni per difetto di rilevanza, in quanto il potere esercitato dal giudice a quo contestualmente all'atto di rimessione, di sospensione del provvedimento impugnato fino alla decisione di questa Corte, si è esaurito per effetto della successiva pronuncia del Consiglio di Stato, che, accogliendo l'appello proposto dalla FIGC, ha respinto la domanda cautelare. Analoga eccezione è stata sollevata dalla FIGC nella memoria depositata in prossimità dell'udienza.

L'eccezione non è fondata.

L'intervenuta ordinanza del Consiglio di Stato non altera invero la pregiudizialità delle questioni sulle quali questa Corte è chiamata a pronunciarsi. La definizione dell'incidente cautelare non fa venire meno la necessità per il giudice rimettente di applicare l'art. 2, commi 1, lettera b), e 2, del d.l. n. 220 del 2003, come interpretato da questa Corte con la sentenza n. 49 del 2011, per decidere sull'eccezione preliminare di difetto di giurisdizione sull'azione di annullamento, sollevata dalle parti resistenti nel giudizio a quo.

A ciò si aggiunga, in ogni caso, che le vicende del provvedimento cautelare successive all'ordinanza di rimessione, compresa la sua riforma in appello, non sono idonee a produrre effetti sul giudizio costituzionale. Per costante orientamento di questa Corte, il giudizio incidentale di costituzionalità è autonomo rispetto al giudizio a quo, nel senso che non risente delle vicende successive all'atto di rimessione che concernono il rapporto dedotto nel processo principale, come previsto dall'art. 18 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale. La rilevanza della questione deve quindi essere valutata alla luce delle circostanze sussistenti al momento dell'ordinanza di rimessione, senza che assumano rilievo eventi sopravvenuti (ex plurimis, sentenze n. 276 del 2016, n. 236 del 2015, n. 242 e n. 164 del 2014, n. 120 del 2013, n. 274 e n. 42 del 2011), e in quel momento essa certamente sussisteva.

2.2.- Il Presidente del Consiglio dei ministri ha eccepito l'inammissibilità delle questioni sotto due ulteriori profili.

2.2.1. - In primo luogo, è eccepito il difetto di motivazione sulla rilevanza, in quanto il giudice a quo avrebbe dovuto eseguire anche una «valutazione prospettica» del bene della vita richiesto, da identificare non nel riconoscimento della giurisdizione del giudice adìto ma nell'annullamento della decisione disciplinare impugnata, in quanto lesiva, secondo il ricorrente nel processo principale, di una regola «procedurale» sull'estinzione del giudizio disciplinare. Un analogo profilo di inammissibilità è sollevato dalla FIGC nella memoria depositata in prossimità dell'udienza.

L'eccezione non è fondata.

Secondo la costante giurisprudenza costituzionale, «[l]a motivazione sulla rilevanza è da intendersi correttamente formulata quando illustra le ragioni che giustificano l'applicazione della disposizione censurata e determinano la pregiudizialità della questione sollevata rispetto alla definizione del processo principale» (ex plurimis, sentenza n. 105 del 2018), essendo a tal fine sufficiente la non implausibilità delle ragioni addotte (ex plurimis, sentenze n. 93, n. 39 e n. 32 del 2018).

Il rimettente osserva che «[l]a norma de qua, così come interpretata dal giudice delle leggi [...], precluderebbe all'odierno ricorrente di ottenere l'annullamento della sanzione disciplinare a lui irrogata [...], che solo consentirebbe l'immediato ripristino della situazione giuridica soggettiva, asseritamente lesa». La motivazione, incentrata sul carattere decisivo della questione preliminare e sulla necessità, per risolverla, di applicare la normativa censurata, è sufficiente a dare conto della rilevanza, non essendo richiesta a tali fini una delibazione nel merito della domanda di annullamento, la cui cognizione da parte del giudice a quo è preclusa dalla stessa normativa censurata.

2.2.2.- In secondo luogo, le questioni sarebbero inammissibili poiché il rimettente si sarebbe limitato a criticare la sentenza n. 49 del 2011 senza sottoporre a questa Corte nuovi elementi o argomentazioni rispetto a quelli già a suo tempo da essa esaminati, affermando semplicemente che le sanzioni irrogate dalla giustizia sportiva hanno natura di provvedimenti amministrativi, come tali sindacabili davanti al giudice amministrativo.

Nemmeno questa eccezione è fondata. La riproposizione di questioni identiche a quelle già dichiarate non fondate – se di questo si dovesse trattare nel caso di specie – non comporterebbe comunque, nemmeno in mancanza di nuovi argomenti che possano militare nel senso di una diversa soluzione, l'inammissibilità delle questioni stesse ma, in ipotesi, la loro manifesta infondatezza (ex plurimis, ordinanze n. 96 del 2018, n. 162, n. 138 e n. 91 del 2017, n. 290 del 2016).

2.3.- Ancora in via preliminare conviene ricordare che, dopo la pronuncia dell'ordinanza di rimessione, il d.l. n. 220 del 2003 è stato oggetto di modificazioni, ancorché non riguardanti la normativa censurata, ad opera della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021).

In particolare, l'art. 1, comma 647, della citata legge n. 145 del 2018 ha aggiunto alla fine del comma 1 dell'art. 3 del d.l. n. 220 del 2003 alcune previsioni riguardanti le controversie relative ai provvedimenti di ammissione ed esclusione dalle competizioni professionistiche delle società o associazioni sportive professionistiche, o comunque incidenti sulla partecipazione a competizioni professionistiche.

Non investendo tuttavia nemmeno indirettamente la normativa censurata, che concerne le sanzioni disciplinari sportive, si deve concludere che lo ius superveniens lascia inalterato, per quello che qui rileva, il quadro normativo di riferimento.

3.- Nel merito le questioni sollevate non sono fondate.

3.1.- Il rimettente lamenta innanzitutto la violazione degli artt. 103 e 113 Cost. La

qualificazione delle decisioni disciplinari sportive come provvedimenti amministrativi, espressione dei poteri pubblici attribuiti alle federazioni sportive nazionali e al CONI, imporrebbe di classificare come interessi legittimi le situazioni soggettive da essi incise, con la conseguenza che ai loro titolari non potrebbe essere negata la tutela di annullamento davanti al giudice amministrativo, pena la violazione delle citate previsioni costituzionali in tema di garanzie giurisdizionali contro gli atti della pubblica amministrazione.

3.2. - Il giudice a quo afferma innanzitutto che, sotto questo aspetto, la nuova questione proposta presenterebbe profili diversi da quelli valutati nella sentenza n. 49 del 2011. In tale pronuncia sarebbe stata trattata solo la questione sollevata in riferimento all'art. 24 Cost., con "assorbimento" della prospettata violazione degli artt. 103 e 113 Cost., che il rimettente chiede venga ora esaminata.

Tale preliminare rilievo sulla portata della sentenza n. 49 del 2011 va respinto. Nella citata pronuncia questa Corte, scrutinando la legittimità costituzionale dell'art. 2, commi 1, lettera b), e 2, del d.l. n. 220 del 2003 in riferimento agli artt. 24,103 e 113 Cost., dà espressamente conto del «carattere unitario» della censura sulla quale è chiamata ad esprimersi, che «non attiene ad aspetti specifici relativi alle suddette disposizioni costituzionali, in quanto si incentra su un unico profilo», «compendiabile nel dubbio che la normativa [...] precluda "al giudice statale" [...] di conoscere questioni che riguardino diritti soggettivi o interessi legittimi». Invocando gli artt. 103 e 113 Cost. – prosegue la sentenza – il giudice a quo non ha prospettato «illegittimità costituzionali diverse da quelle formulate con riferimento all'art. 24 Cost.», ma ha indicato «il fondamento costituzionale delle funzioni giurisdizionali del giudice amministrativo che il rimettente [stesso], ai sensi di quanto dispone la normativa di cui deve fare applicazione, individua come il "giudice naturale" delle suddette controversie» (punto 4.4. del Considerato in diritto).

Nel suo impianto complessivo, d'altro canto, la sentenza non omette di considerare i profili di illegittimità allora segnatamente prospettati – e ora riproposti dall'odierno rimettente – in riferimento agli artt. 103 e 113 Cost. In essa si afferma che la previsione di una «diversificata modalità di tutela giurisdizionale» dei diritti soggettivi e degli interessi legittimi limitata al risarcimento del danno per equivalente – secondo l'interpretazione offerta dal diritto vivente – è idonea a scongiurare l'illegittimità della norma censurata. Tale conclusione – raggiunta sul rilievo che il legislatore ha realizzato in questo modo un non irragionevole bilanciamento degli interessi in gioco – implica un giudizio di compatibilità costituzionale della «esplicita esclusione della diretta giurisdizione sugli atti attraverso i quali sono [...]

irrogate le sanzioni disciplinari» (punto 4.5. del Considerato in diritto), esclusione che comprende la tutela reale degli interessi legittimi sui quali le sanzioni eventualmente incidano. Cosicché è evidente che, là dove afferma che «la mancanza di un giudizio di annullamento» non vìola «quanto previsto dall'art. 24 Cost.», la sentenza n. 49 del 2011 non lascia spazio nemmeno ai diversi dubbi di legittimità per violazione degli artt. 103 e 113 Cost., i quali, secondo le parole della stessa pronuncia, costituiscono il «fondamento costituzionale» della tutela demolitoria.
A ciò si può aggiungere che non apporta nuovi profili di illegittimità, diversi da quelli già esaminati, nemmeno la prospettata qualificazione delle decisioni degli organi della giustizia sportiva come provvedimenti amministrativi, dal momento che la stessa sentenza n. 49 del 2011 non esclude che le sanzioni sportive possano ledere anche situazioni giuridiche aventi consistenza di interesse legittimo e ne colloca di conseguenza la tutela risarcitoria per equivalente nell'ambito della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo secondo quanto previsto dall'art. 133, comma 1, lettera z), dell'Allegato 1 (Codice del processo amministrativo) al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (Attuazione dell'art. 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al Governo per il riordino del processo amministrativo).
3.2.1.- La pronuncia richiamata considera dunque in modo unitario e sistematico la compatibilità della normativa censurata con gli artt. 24,103 e 113 Cost. e in questa prospettiva estende la sua analisi al profilo della pienezza e dell'effettività della tutela giurisdizionale degli interessi legittimi, contrariamente a quanto assunto dal giudice a quo, che pretende di isolare tale specifico profilo e di escluderlo dal decisum senza considerare, come sarebbe stato necessario, che «l'art. 24, come pure il successivo art. 113 Cost., enunciano [entrambi] il principio dell'effettività del diritto di difesa, il primo in ambito generale, il secondo con riguardo alla tutela contro gli atti della pubblica amministrazione» (ex plurimis, sentenza n. 71 del 2015).
Nel merito la sentenza n. 49 del 2011 esclude che delle menzionate disposizioni costituzionali vi sia stata lesione, dal momento che la normativa contestata, nell'interpretazione offerta dal diritto vivente e fatta propria da questa Corte, tiene ferma la possibilità, per chi ritenga di essere stato leso nei suoi diritti o interessi legittimi da atti di irrogazione di sanzioni disciplinari, di agire in giudizio per ottenere il risarcimento del danno e che questa forma di tutela per equivalente, per quanto diversa rispetto a quella di annullamento in via generale assegnata al giudice amministrativo, risulta in ogni caso idonea, nella fattispecie, a corrispondere al vincolo costituzionale di necessaria protezione giurisdizionale dell'interesse legittimo. La scelta legislativa che la esprime è frutto infatti del non irragionevole bilanciamento operato dal

legislatore fra il menzionato principio costituzionale di pienezza ed effettività della tutela giurisdizionale e le esigenze di salvaguardia dell'autonomia dell'ordinamento sportivo – che trova ampia tutela negli artt. 2 e 18 Cost. – «bilanciamento che lo ha indotto [...] ad escludere la possibilità dell'intervento giurisdizionale maggiormente incidente» su tale autonomia, mantenendo invece ferma la tutela per equivalente.

3.2.2.- Chiarito così che i profili di censura della normativa contestata in riferimento agli artt. 103 e 113 Cost. risultano essere stati diffusamente esaminati nella più volte citata sentenza n. 49 del 2011, questa Corte ritiene che non vi siano ragioni di sorta per discostarsi dalle conclusioni di infondatezza della questione espresse nella stessa pronuncia, che meritano di essere integralmente confermate, sia per quanto riguarda il rilievo dei valori costituzionali in gioco, sia per quanto attiene alla valutazione di ragionevolezza del bilanciamento operato dal legislatore con la articolata definizione – nella disciplina definita nel d.l. n. 220 del 2003 così come interpretata dal diritto vivente – del sistema della tutela giurisdizionale in ambito sportivo.

Richiamando per il resto quanto già ampiamente esposto nella citata sentenza, è sufficiente sottolineare di seguito alcuni profili la cui trattazione è sollecitata dalle argomentazioni svolte nell'ordinanza di rimessione.

Il primo riferimento è alla natura, per taluni profili originaria e autonoma, dell'ordinamento sportivo, che di un ordinamento giuridico presenta i tradizionali caratteri di plurisoggettività, organizzazione e normazione propria.

Nel quadro della struttura pluralista della Costituzione, orientata all'apertura dell'ordinamento dello Stato ad altri ordinamenti, anche il sistema dell'organizzazione sportiva, in quanto tale e nelle sue diverse articolazioni organizzative e funzionali, trova protezione nelle previsioni costituzionali che riconoscono e garantiscono i diritti dell'individuo, non solo come singolo, ma anche nelle formazioni sociali in cui si esprime la sua personalità (art. 2 Cost.) e che assicurano il diritto di associarsi liberamente per fini che non sono vietati al singolo dalla legge penale (art. 18). Con la conseguenza che eventuali collegamenti con l'ordinamento statale, allorché i due ordinamenti entrino reciprocamente in contatto per intervento del legislatore statale, devono essere disciplinati tenendo conto dell'autonomia di quello sportivo e delle previsioni costituzionali in cui essa trova radice.

Per altro verso, la disciplina legislativa di meccanismi di collegamento, anche diretto, fra l'ordinamento sportivo e l'ordinamento statale trova un limite nel necessario rispetto dei principi e dei diritti costituzionali.

La regolamentazione statale del sistema sportivo deve dunque mantenersi nei limiti di quanto risulta necessario al bilanciamento dell'autonomia del suo or-

dinamento con il rispetto delle altre garanzie costituzionali che possono venire in rilievo, fra le quali vi sono – per quanto qui interessa trattando della giustizia nell'ordinamento sportivo – il diritto di difesa e il principio di pienezza ed effettività della tutela giurisdizionale presidiati dagli artt. 24,103 e 113 Cost.

In termini concreti tutto ciò fa sì che la tutela dell'autonomia dell'ordinamento sportivo, se non può evidentemente comportare un sacrificio completo della garanzia della protezione giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi, può tuttavia giustificare scelte legislative che, senza escludere tale protezione, la conformino in modo da evitare intromissioni con essa "non armoniche", come il legislatore ha valutato che fosse, nel caso in esame, la tutela costitutiva.

Con la sentenza n. 49 del 2011, come visto, questa Corte ha adottato una pronuncia adeguatrice che individua nell'interpretazione offerta dal diritto vivente la «chiave di lettura» della normativa sottoposta al suo esame, idonea a fugare il dubbio, giustificato dal dato letterale della norma censurata, che essa precluda ogni forma di protezione giurisdizionale. In base a tale ricostruzione il giudice amministrativo può comunque conoscere delle questioni disciplinari che riguardano diritti soggettivi o interessi legittimi, poiché l'esplicita riserva a favore della giustizia sportiva, se esclude il giudizio di annullamento, non intacca tuttavia la facoltà di chi ritenga di essere stato leso nelle sue posizioni soggettive, ivi comprese quelle di interesse legittimo, di agire in giudizio per ottenere il risarcimento del danno. A tali fini non opera infatti la riserva a favore della giustizia sportiva, davanti alla quale del resto la pretesa risarcitoria non potrebbe essere fatta valere.

Questa scelta interpretativa, costituzionalmente orientata, si fonda su una valutazione di non irragionevolezza del bilanciamento effettuato dal legislatore, che ha escluso «la possibilità dell'intervento giurisdizionale maggiormente incidente sull'autonomia dell'ordinamento sportivo» (punto 4.5. del Considerato in diritto) e limitato l'intervento stesso alla sola tutela per equivalente di situazioni soggettive coinvolte in questioni nelle quali l'autonomia e la stabilità dei rapporti costituisce di regola dimensione prioritaria rispetto alla tutela reale in forma specifica, per il rilievo che i profili tecnici e disciplinari hanno nell'ambito del mondo sportivo. Ambito nel quale, invero, le regole proprie delle varie discipline e delle relative competizioni si sono formate autonomamente secondo gli sviluppi propri dei diversi settori e si connotano normalmente per un forte grado di specifica tecnicità che va per quanto possibile preservato.

3.2.3.- Deve essere poi respinta la tesi del carattere costituzionalmente necessitato della tutela demolitoria degli interessi legittimi, dal quale il rimettente desume

l'incompatibilità con gli artt. 103 e 113 Cost. di qualsiasi limitazione legislativa di tale forma di tutela giurisdizionale contro gli atti e i provvedimenti della pubblica amministrazione.

Come questa Corte ha già avuto modo di affermare, se è fuor di dubbio che i principi fondamentali del nostro sistema costituzionale espressi dagli artt. 24 e 113 Cost. devono avere applicazione rigorosa a garanzia delle posizioni giuridiche dei soggetti che ne sono titolari, ciò non significa che il citato art. 113 Cost., correttamente interpretato, sia diretto ad assicurare in ogni caso e incondizionatamente una tutela giurisdizionale illimitata e invariabile contro l'atto amministrativo, spettando invece al legislatore ordinario un certo spazio di valutazione nel regolarne modi ed efficacia (sentenze n. 100 del 1987, n. 161 del 1971 e n. 87 del 1962). Ancora più precisamente, questa Corte ha affermato che «[i]l [...] secondo comma dell'art. 113 non può essere interpretato senza collegarlo col comma che lo segue immediatamente e che contiene la norma, secondo la quale la legge può determinare quali organi di giurisdizione possano annullare gli atti della pubblica Amministrazione nei casi e con gli effetti previsti dalla legge medesima. Il che sta a significare che codesta potestà di annullamento non è riconosciuta a tutti indistintamente gli organi di giurisdizione, né è ammessa in tutti i casi, e non produce in tutti i casi i medesimi effetti» (sentenza n. 87 del 1962). Ciò, fermo restando naturalmente che, affinché il precetto costituzionale di cui agli artt. 24 e 113 Cost. possa dirsi rispettato, è comunque «indispensabile [...] che la norma, la quale si discosti dal modello accolto in via generale per l'impugnazione degli atti amministrativi, sia improntata a ragionevolezza e adeguatezza» (sentenza n. 100 del 1987).

3.2.4. Le limitazioni alla tutela giurisdizionale – delle quali il rimettente si duole sottolineando la mancanza di un rimedio di integrale ripristino della posizione soggettiva compromessa – non solo restano, come appena visto, nell'ambito di ciò che è costituzionalmente tollerabile in esito al descritto bilanciamento, ma non sono comunque ignote al sistema normativo.

Come ricordato anche nella sentenza n. 49 del 2011 (punto 4.5. del Considerato in dirtto, dove si menziona il disposto dell'art. 2058 del codice civile, richiamato dall'art. 30 cod. proc. amm.), l'esclusione della tutela costitutiva di annullamento e la limitazione della protezione giurisdizionale al risarcimento per equivalente non è un'opzione sconosciuta al nostro ordinamento. Si tratta, al contrario, di una scelta che corrisponde a una «tecnica di tutela assai diffusa e ritenuta pienamente legittima in numerosi e delicati comparti», tra i quali l'ambito lavoristico, come ha osservato la giurisprudenza di legittimità occupandosi proprio delle disposizioni qui censurate

(Corte di cassazione, sezioni unite civili, sentenza 13 dicembre 2018, n. 32358). E anche questa Corte, pronunciandosi sullo stesso tema delle tutele obbligatorie in ambito lavoristico, «ha espressamente negato che il bilanciamento dei valori sottesi agli artt. 4 e 41 Cost., terreno su cui non può non esercitarsi la discrezionalità del legislatore, imponga un determinato regime di tutela (sentenza n. 46 del 2000, punto 5. del Considerato in diritto)», riconoscendo che «[i]l legislatore ben può, nell'esercizio della sua discrezionalità, prevedere un meccanismo di tutela anche solo risarcitorio-monetario (sentenza n. 303 del 2011), purché un tale meccanismo si articoli nel rispetto del principio di ragionevolezza» (sentenza n. 194 del 2018).

D'altro canto, se, come appena visto, il risarcimento rappresenta in linea generale una forma in sé non inadeguata di protezione delle posizioni dei soggetti colpiti dalle sanzioni sportive, non va trascurato il rilievo che assume, nell'ambito di una vicenda connotata pubblicisticamente quale quella in esame, l'accertamento incidentale condotto dal giudice amministrativo sulla legittimità dell'atto, di cui anche gli organi dell'ordinamento sportivo non possono non tenere conto.

L'esclusione della tutela costitutiva non comporta di regola conseguenze costituzionalmente inaccettabili nemmeno sul piano della adeguatezza della tutela cautelare, nel senso dell'impossibilità di ottenere la sospensione interinale dell'efficacia degli atti di irrogazione delle sanzioni disciplinari sportive. L'esigenza di protezione provvisoria delle pretese fatte valere in giudizio, ricadente essa stessa nell'ambito di operatività delle garanzie offerte dagli artt. 24,103 e 113 Cost., può trovare invero una risposta nei caratteri di atipicità e ampiezza delle misure cautelari a disposizione di tale giudice – che in base all'art. 55 cod. proc. amm. può adottare le «misure cautelari [...] che appaiono, secondo le circostanze, più idonee ad assicurare interinalmente gli effetti della decisione sul ricorso» – e nella possibilità che in questo ambito vengano disposte anche ingiunzioni a pagare somme in via provvisoria.

3.3.- In secondo luogo, il TAR rimettente chiede espressamente un riesame della questione già decisa da questa Corte nella citata sentenza n. 49 del 2011, sull'assunto che permarrebbero profili di contrasto con l'art. 24 Cost. letto in combinato disposto con gli stessi artt. 103 e 113 Cost., perché la sentenza n. 49 del 2011 avrebbe riconosciuto la «equipollenza» tra le due forme di tutela, caducatoria e risarcitoria, in mancanza di un principio generale dell'ordinamento che lo consenta e di una «espressa scelta» del legislatore, che dovrebbe avere comunque natura eccezionale.

In questa prospettiva i motivi di censura si risolvono in una critica alla pronuncia di questa Corte nella parte in cui ha giudicato conforme a Costituzione un assetto

normativo che, in base al diritto vivente, riconosce al destinatario della sanzione la sola tutela risarcitoria. La critica tende, in definitiva, a dimostrare che le disposizioni censurate, anche se interpretate nel senso accolto dalla sentenza n. 49 del 2011, violerebbero l'art. 24 Cost., riconoscendo una tutela che non equivale a quella caducatoria, sia per la diversità del bene della vita conseguibile ope iudicis, giacché con l'annullamento di una sanzione disciplinare non ancora eseguita si può ottenere il completo ripristino della situazione soggettiva compromessa, anziché una «prestazione diversa da quella originaria», sia per l'aggravio dell'onere probatorio da assolvere ai fini del risarcimento del danno, avente per oggetto gli elementi costitutivi dell'illecito civile.

Il giudice a quo muove da una lettura non corretta della sentenza n. 49 del 2011, la quale non afferma la «equipollenza» tra le due tutele, ma si limita a escludere che la mancanza di un giudizio di annullamento sia di per sé in contrasto con quanto previsto dall'art. 24 Cost., in quanto la disciplina in discussione riconosce all'interessato, secondo il diritto vivente, «una diversificata modalità di tutela giurisdizionale». La sentenza prende le mosse dall'espresso presupposto che la forma di tutela per equivalente sia sicuramente diversa rispetto a quella in via generale attribuita al giudice amministrativo, ma giudica il rimedio risarcitorio di regola idoneo a garantire un'attitudine riparatoria adeguata (punto 4.5. del Considerato in diritto).

La soluzione non si fonda dunque su una presunta equiparazione dei due rimedi, che all'evidenza non sussiste, ma, come ripetuto più volte, sulla non irragionevolezza dello specifico limite legislativo posto alla tutela delle posizioni soggettive lese, la cui introduzione non deve ritenersi in assoluto preclusa dalle norme costituzionali che garantiscono il diritto di difesa e il principio di effettività della tutela giurisdizionale.

Per tutte le ragioni già esposte sopra, non è quindi pertinente il richiamo, operato dal giudice a quo, alla natura generale della tutela caducatoria di fronte all'invalidità degli atti amministrativi, e alla prospettata eccezionalità delle disposizioni che ne prevedono la sostituzione con quella risarcitoria. E del resto è lo stesso giudice a quo che, nell'ipotizzare che alla tutela generale di annullamento possa sostituirsi il risarcimento del danno, sia pure per scelta legislativa eccezionale, finisce per presupporre che la prima non ha natura costituzionalmente inderogabile.

4.- In conclusione, le questioni non sono fondate sotto nessuno dei profili prospettati dal rimettente.

per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2, commi 1, lettera b), e 2, del decreto-legge 19 agosto 2003, n. 220 (Disposizioni urgenti in materia di giustizia sportiva), convertito, con modificazioni, nella legge 17 ottobre 2003, n. 280, sollevate dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, in riferimento agli artt. 24,103 e113 della Costituzione, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 aprile 2019.
Depositata in Segreteria il 25 Giu. 2019.

Consiglio di Stato, sez. VI, 09 luglio 2004, n. 5025

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente:

DECISIONE
sul ricorso in appello proposto dalla FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO F.I.G.C., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti LUIGI MEDUGNO e MARIO GALLAVOTTI, con domicilio eletto in Roma VIA PO, 9 presso LUIGI MEDUGNO;

contro
COSENZA CALCIO 1914 S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti ENRICO LUBRANO, FILIPPO LUBRANO e GIUSEPPE CARRATELLI, con domicilio eletto in Roma VIA FLAMINIA, 79 presso FILIPPO LUBRANO;
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI DI SERIE A E B, CAMERA CONCILIAZIONE E ARBITRATO PER LO SPORT PRESSO IL CONI, U.S. CATANZARO, non costituiti in giudizio,

e nei confronti di
C.O.N.I. COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANO, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. ALBERTO ANGELETTI, con domicilio eletto in Roma VIA GIUSEPPE PISANELLI, 2;
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI DI SERIE C, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti BRUNO BISCOTTO e LUCIA SCOGNAMIGLIO, con domicilio eletto in Roma VIA G. PISANELLI, 40 presso BRUNO BISCOTTO;
LEGA NAZIONALE DILETTANTI, ACF FIORENTINA S.P.A., non costituiti in giudizio;
CODACONS, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti CARLO RIENZI e MARIA CRISTINA TABANO, con domicilio eletto in Roma VIALE G.MAZZINI, 73 presso CARLO RIENZI;

ASSOCIAZIONE DEGLI UTENTI DEI SERVIZI SPORTIVI E TURISTICI, non costituitasi in giudizio;

per l'annullamento
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione Terza ter, n. 2987/2004 pubblicata il 1° aprile 2004;
visto il ricorso con i relativi allegati;
visti gli atti di costituzione in giudizio delle parti appellate;
visti i ricorsi in appello incidentale proposti dal Cosenza Calcio e dalla FIGC;
viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
visti gli atti tutti della causa;

Alla pubblica udienza del 2 luglio 2004 relatore il Consigliere Roberto Chieppa.
Uditi gli Avvocati Medugno, Gallavotti, Angeletti, Filippo Lubrano, Carratelli e Biscotto;
ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

FATTO
Con il ricorso in appello in epigrafe la Federazione Italiana Gioco Calcio (di seguito, FIGC) ha chiesto il parziale annullamento della sentenza n. 2987/2004 con la quale il Tar del Lazio ha accolto il ricorso n. 13143/2003 proposto dal Cosenza Calcio 1914 s.p.a. (di seguito, Cosenza) avverso il provvedimento del 31 ottobre 2003, con cui il Presidente della FIGC ha dichiarato la decadenza della ricorrente dall'affiliazione alla Federazione stessa.
Con ricorso, proposto nella forma dell'appello incidentale, il Cosenza ha a sua volta impugnato la stessa sentenza nella parte in cui ha dichiarato inammissibili i ricorsi n. 8642/2003 e n. 8712/2003, aventi ad oggetto rispettivamente l'ammissione al campionato di calcio di serie B della ACF Fiorentina s.p.a. al posto del Cosenza e la mancata ammissione dello stesso Cosenza al Campionato nazionale di calcio di serie C/1 per l'anno 2003/2004.
La FIGC ha proposto ricorso in appello incidentale, deducendo l'inammissibilità dei ricorsi proposti in primo grado dal Cosenza avverso la decisione della camera di conciliazione e arbitrato per lo sport del CONI.
Si sono costituiti in giudizio, chiedendo l'accoglimento del ricorso della FIGC e la reiezione del ricorso del Cosenza, il CONI e la Lega Nazionale Professionisti di Serie C, mentre il Codacons ha chiesto il rigetto del ricorso della FIGC.

Le parti costituite hanno ampiamente svolto le proprie tesi nelle memorie depositate ed hanno sollevato una serie di eccezioni preliminari, che saranno esaminate nella parte in diritto della presente decisione.
All'odierna udienza la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. Preliminarmente, appare opportuno ricostruire i fatti oggetto della presente controversia.
Alla conclusione del campionato nazionale di calcio serie B svoltosi nell'anno 2002/2003, il Cosenza retrocedeva in serie C/1, insieme al Calcio Catania s.p.a., al Genoa Cricket And Football Club s.p.a. ed alla Salernitana Sport s.p.a.
Conseguentemente, con istanza del 27 giugno 2003, il Cosenza chiedeva di essere iscritto al campionato nazionale di calcio di serie C/1 per l'anno 2003/2004.
In data 22 luglio 2003, il Consiglio direttivo della Lega nazionale professionisti di serie C, su conforme parere della COVISOC, non ammetteva il Cosenza al Campionato di serie C/1, a causa di una serie di inadempimenti nei confronti della COVISOC e della Lega, avvertendo della possibilità di presentare ricorso alla FIGC entro il termine del 24 luglio 2003 e di produrre la documentazione attestante la regolarizzazione della posizione della società entro il termine del 28 luglio.
In seguito alla presentazione del ricorso ed alla produzione di documentazione, il Consiglio federale della FIGC respingeva, con deliberazione del 31 luglio 2003, tale impugnazione e disponeva la definitiva non ammissione del Cosenza al Campionato di serie C/1.
Il Cosenza proponeva a questo punto istanza di conciliazione presso la Camera di conciliazione e arbitrato per lo sport del CONI (in data 9-8-2003) e, a seguito dell'esito negativo del tentativo di conciliazione svoltosi il 25-8-2003, presentava nella stessa data istanza di arbitrato presso il medesimo organismo istituito presso il CONI.
Il 27 agosto 2003 veniva pubblicato il dispositivo del lodo, pronunciato dall'Arbitro unico presso la Camera di conciliazione ed arbitrato per lo sport e con cui venivano respinte tutte le domande formulate dal Cosenza contro la FIGC.
Con il ricorso n. 8712/2003, notificato il 2 settembre 2003 e depositato il giorno successivo presso il Tar del Lazio, il Cosenza ha impugnato il menzionato lodo ed i presupposti atti della FIGC e della Lega di Serie C di non ammissione al Campionato di serie C/1.

Parallelamente a questa vicenda, si era sviluppato un contenzioso avente ad oggetto i risultati del Campionato di serie B, promosso dapprima dal Catania e, poi, dalle altre Società retrocesse in serie C/1.
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di provvedere all'adozione di misure idonee a razionalizzare i rapporti tra l'ordinamento sportivo e l'ordinamento giuridico dello Stato, veniva emanato il decreto legge 19 agosto 2003 n. 220 (in G.U. n. 192 del 20 agosto 2003), convertito, con modificazioni, dalla legge 17 ottobre 2003 n. 280 (in G.U. n. 243 del 18 ottobre 2003) e recante disposizioni urgenti in materia di giustizia sportiva.
In base all'art. 3, comma 5, del DL 220/2003 (norma, questa, non convertita, ma i cui effetti, prodottisi fino alla data d'entrata in vigore della legge n. 280/2003, sono stati fatti salvi (con deliberazione in data 20 agosto 2003 (com. uff. n. 57/A), il Consiglio Federale della FIGC sottoponeva all'approvazione del CONI, una proposta di adozione di provvedimenti straordinari, costituiti dall'ampliamento a 24 squadre dell'organico del campionato di calcio di serie B a decorrere dalla stagione 2003/2004 e dalla ammissione a detto campionato delle società Calcio Catania spa, Genoa Cricket and Football Club spa, Salernitana Sport spa e ACF Fiorentina spa.
Con deliberazione n. 380 del 21 agosto 2003, la Giunta esecutiva del CONI approvava detta proposta.
Tali provvedimenti straordinari venivano impugnati dal Cosenza davanti al Tar del Lazio con il ricorso n. 8642/2003, notificato il 28 agosto 2003 e depositato il giorno successivo.
Successivamente, con il provvedimento di cui al comunicato ufficiale n. 96/A del 31 ottobre 2003, il Presidente della FIGC ha dichiarato la decadenza della ricorrente, per inattività, dall'affiliazione alla Federazione stessa.
Avverso tale decisione il Cosenza proponeva un nuovo ricorso al Tar del Lazio (n. 13143/2003), notificato l'11 dicembre 2003 e depositato il successivo giorno 19.
Con la sentenza n. 2987/2004, pubblicata il 1° aprile 2004, il Tar del Lazio, previa riunione di tutti i ricorsi proposti dal Cosenza, così provvedeva:
a) accoglieva in parte il ricorso n. 13143/03, annullando il provvedimento di decadenza del Cosenza dall'affiliazione per la violazione dell'obbligo di comunicare l'avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della legge n. 241/1990;
b) dichiarava inammissibile il ricorso n. 8712/03 (mancata ammissione alla serie C/1), ritenendo che la decisione dell'Arbitro unico presso la Camera di conciliazione e arbitrato per lo sport del CONI fosse qualificabile come lodo arbitrale

rituale, impugnabile solo per motivi di nullità ai sensi dell'art. 829 c.p.c., non proposti dal Cosenza;
c) dichiarava l'inammissibilità anche del ricorso n. 8642/03 (mancata ammissione alla serie B), ritenendo che tra le due domande vi fosse uno stretto rapporto di presupposizione nel senso che il riconoscimento della legittimità della non ammissione al campionato di serie C/1 precludeva al Cosenza di aspirare al ripescaggio in serie B;
d) dichiarava improcedibile altro ricorso proposto dal Cosenza (n. 9036/03), per il quale la stessa società aveva dichiarato di non avere più interesse.
Avverso detta sentenza hanno proposto appello sia la FIGC che il Cosenza.
Si tratta di due appelli autonomi in quanto il ricorso del Cosenza è stato proposto nella forma dell'appello incidentale (improprio) al solo fine di consentire la concentrazione delle impugnazioni avverso la stessa sentenza.
Il Collegio ritiene di affrontare le questioni, partendo dalla contestata non ammissione del Cosenza alla serie C/1, per poi esaminare la domanda relativa alla mancata ammissione in serie B ed, infine, il ricorso della FIGC avente ad oggetto l'annullamento, disposto dal Tar, del provvedimento di decadenza dall'affiliazione.
2.1. In ordine al ricorso in appello incidentale, proposto dal Cosenza per le questioni definite serie C/1 e serie B, sono state sollevate alcune eccezioni pregiudiziali.
La FIGC deduce l'inammissibilità dell'appello, in quanto proposto dal Cosenza in persona di soggetti che non rivestono la qualità di legali rappresentanti della società (il Presidente del Collegio sindacale dott. Giuseppe Martire e gli Amministratori giudiziari dott. Nicola Bosco e dott. Gennaro Brescia).
Secondo la FIGC, tali soggetti non avrebbero la legale rappresentanza della società, spettante invece al Presidente del Consiglio di amministrazione (avv. Giuseppe Mazzotta), che, nonostante la scadenza del mandato, continua ad essere l'unico soggetto legittimato a rappresentare il Cosenza.
L'eccezione è priva di fondamento.
Si rileva che nell'ambito di un procedimento penale pendente presso il Tribunale di Catanzaro, il GIP, con provvedimento del 24-3-2003, ha disposto il sequestro preventivo di alcuni beni tra cui il Cosenza Calcio 1914 spa ed ha nominato i suindicati soggetti "custodi-amministratori giudiziari" di tali beni anche all'espresso fine "di evitare la chiusura totale delle società e/o attività commerciali, a tutela dei posti di lavoro e delle attività in corso", facendo espresso riferimento al Cosenza Calcio.
Pur essendo vero che il custode ed amministratore di beni sottoposti a sequestro ha una funzione limitata alla conservazione e all'amministrazione di tali

beni, costituisce pacifico orientamento giurisprudenziale il riconoscimento della legittimazione processuale attiva e passiva del custode-amministratore, come rappresentante di ufficio di un patrimonio separato, benché esclusivamente rispetto alle azioni relative alla medesima funzione (cfr. Cass., I, n. 7147/2000, con riferimento a qualsiasi tipo di sequestro; v. anche Cass., n. 7354/1991, n. 2232/1987; n. 381/1974).

Nel caso di specie, il ricorso in appello è stato proposto dai custodi-amministratori giudiziari del Cosenza Calcio per contestare la mancata ammissione della società ai campionati di serie C/1 e di serie B; è evidente che l'azione è stata promossa proprio al fine di evitare la cessazione dell'attività della società sequestrata ed il conseguente svincolo dei calciatori, che costituiscono parte rilevante del patrimonio della stessa società di calcio.

L'azione rientra quindi tra quelle per le quali sussiste la legittimazione attiva dell'amministratore giudiziario, in quanto intrapresa proprio per la conservazione dei beni affidati alla sua custodia.

2.2. Il CONI ha proposto una eccezione di difetto assoluto di giurisdizione in relazione ai ricorsi del Cosenza, aventi ad oggetto le questioni dell'ammissione in serie C/1 e in serie B, sostenendo che la materia oggetto di tali ricorsi esula dalla giurisdizione del giudice statale e riguarda decisioni che esauriscono i propri effetti nell'ambito dell'ordinamento sportivo.

L'eccezione, oltre che essere inammissibile per non essere stata proposta nella forma dell'appello incidentale con riguardo ad un punto espressamente esaminato dal giudice di primo grado, è comunque infondata.

Questa Sezione aveva affermato la sussistenza della giurisdizione del giudice amministrativo su controversie, aventi ad oggetto i provvedimenti di non ammissione di una società di calcio ad un determinato campionato già prima dell'entrata in vigore delle disposizioni del D.L. n. 220/2003, convertito in legge n. 280/2003 (Cons. Stato, VI, n. 1050/1995 e n. 2546/2001).

In tali precedenti la Sezione aveva affermato che le Federazioni sportive, pur sorgendo come soggetti privati (associazioni non riconosciute), in presenza di determinati presupposti assumono la qualifica di "organi del C.O.N.I." e partecipano alla natura pubblica di questo (cfr., Cass. Sez unite, n. 2725/79 e Cons. Stato, VI, n. 1050/95). L'elemento discriminante per individuare il limite tra le due funzioni svolte dalle Federazioni (da cui derivava il criterio di riparto di giurisdizione) era quello della natura dell'attività svolta: a) in caso di applicazione di norme che attengono alla vita interna della federazione ed ai rapporti tra società sportive

e tra le società stesse e gli sportivi professionisti, le Federazioni operano come associazioni di diritto privato; b) quando invece l'attività è finalizzata alla realizzazione di interessi fondamentali ed istituzionali dell'attività sportiva, devono essere considerate organi del CONI (cfr. Cass. civ., III Sez., 5 aprile 1993 n. 4063; Cass., sez. unite, 26 ottobre 1989 n. 4399, Cons. Stato, VI, n. 1050/95).

Sempre nei citati precedenti veniva evidenziato che solo gli atti di quest'ultimo tipo posti in essere dalle federazioni in qualità di organi del CONI sono esplicazione di poteri pubblici, partecipano della natura pubblicistica e sono soggetti alla giurisdizione del giudice amministrativo allorché incidano su posizioni di interesse legittimo. Tra questi atti vanno inclusi anche i provvedimenti di non ammissione di una società ad un determinato campionato, in quanto adottati in applicazione di norme che perseguono finalità di interesse pubblico, quali il controllo sulla gestione economico-finanziaria delle leghe e delle società professionistiche delegato dal CONI alla Federazione (Cons. Stato, VI, n. 1050/1995, in cui si afferma espressamente che si tratta di questioni che attengono non alla sfera dell'organizzazione interna delle Federazioni come tale irrilevante per l'ordinamento, bensì a quella della discrezionalità amministrativa della F.I.G.C., rispetto alla quale la posizione giuridica soggettiva della società sportiva si configura come interesse legittimo, tutelabile davanti al giudice amministrativo).

L'inquadramento attribuito dalla giurisprudenza alle federazioni sportive nazionali è stato poi confermato dall'at. 15 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, contenente disposizioni sul riordino del Coni.

La norma, infatti, dopo avere disposto che le federazioni sportive nazionali svolgono l'attività sportiva in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi del Cio e del Coni (primo comma), così consentendo l'esercizio di attività a valenza pubblicistica sulla base di poteri pubblicistici e mediante l'adozione di atti amministrativi (in tal senso, Cass. civ., sez. un., n. 5775/2004), attribuisce loro natura di associazione con personalità giuridica di diritto privato e dichiara che non perseguono fini di lucro e sono disciplinate, per quanto non espressamente previsto dal decreto, dal codice civile e dalle disposizioni di attuazione del medesimo" (secondo comma).

Il sopravvenuto decreto legge 19 agosto 2003 n. 220, contenente disposizioni urgenti in materia di giustizia sportiva, convertito nella legge 17 ottobre 2003, n. 280, stabilisce che i rapporti tra l'ordinamento sportivo e quello statale sono regolati in base al principio di autonomia, "salvi i casi di rilevanza per l'ordinamento giuridico della Repubblica di situazioni giuridiche soggettive connesse con l'ordinamento sportivo" (art. 1 primo comma).

La "giustizia sportiva" costituisce lo strumento di tutela per le ipotesi in cui si discute dell'applicazione delle regole sportive; quella statale è chiamata, invece, a risolvere le controversie che presentano una rilevanza per l'ordinamento generale, concernendo la violazione di diritti soggettivi o interessi legittimi.
Per individuare i casi in cui si applicano le sole regole tecnico-sportive, con conseguente riserva agli organi della giustizia sportiva della risoluzione delle corrispondenti controversie, è stabilito che all'ordinamento sportivo nazionale è riservata la disciplina delle questioni aventi ad oggetto: a) l'osservanza e l'applicazione delle norme regolamentari, organizzative e statutarie di quell'ordinamento e delle sue articolazioni, al fine di garantire il corretto svolgimento delle attività sportive; b) i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l'irrogazione ed applicazione delle sanzioni disciplinari sportive (art. 2, primo comma).
In queste materie vige il sistema del cd. "vincolo sportivo": il sistema, per quanto riguarda le questioni per le quali è stabilita autonomia dell'ordinamento sportivo, continua ad essere imperniato sull'onere di adire gli organi di giustizia dell'ordinamento sportivo (art. 2, secondo comma) e sulla salvezza incondizionata delle clausole compromissorie previste dagli statuti e dai regolamenti del Coni, delle Federazioni sportive e di quelle inserite nei contratti di cui alla legge istitutiva del Coni (art. 3, ultima parte; in questo senso, Cass. civ., sez. un., n. 5775/2004).
I casi di rilevanza per l'ordinamento dello Stato delle situazioni giuridiche soggettive, connesse con l'ordinamento sportivo, sono attribuiti alla giurisdizione del giudice ordinario ed a quella esclusiva del giudice amministrativo, a seconda che si tratti rispettivamente di controversie aventi ad oggetto i rapporti patrimoniali tra società, associazioni ed atleti (A.G.O.) o di "ogni altra controversia avente ad oggetto atti del Comitato olimpico nazionale italiano o dalle Federazioni sportive non riservata agli organi di giustizia dell'ordinamento sportivo ai sensi dell'art. 2" (giurisdizione esclusiva del G.A.).
Come riconosciuto di recente anche dalla Cassazione (Cass. civ., sez. unite, n. 5774/2004), alla luce del D.L. n. 220/2003, convertito nella legge n. 280/2003, possono essere indicate le seguenti tipologie di controversie inerenti la giustizia sportiva:
a) le questioni che hanno per oggetto l'osservanza e l'applicazione di norme regolamentari, organizzative e statutarie dell'ordinamento sportivo e delle sue articolazioni, al fine di garantire il corretto svolgimento delle attività sportive e le questioni che nascono da comportamenti rilevanti sul piano disciplinare, derivanti dalla violazione da parte degli associati di norme anch'esse interne all'ordinamento

sportivo: le regole che sono emanate in questo ambito sono espressione dell'autonomia normativa interna delle federazioni, non hanno rilevanza nell'ordinamento giuridico generale e le decisioni adottate in base ad esse sono collocate in un'area di non rilevanza (o d'indifferenza) per l'ordinamento statale, senza che possano essere considerate come espressione di potestà pubbliche ed essere considerate alla stregua di decisioni amministrative. La generale irrilevanza per l'ordinamento statale di tali norme e della loro violazione conduce all'assenza di una tutela giurisdizionale statale; ciò non significa assenza totale di tutela, ma garanzia di una giustizia di tipo associativo che funziona secondo gli schemi del diritto privato;

b) le questioni concernenti i rapporti patrimoniali tra società, associazioni ed atleti, per le quali, esaurito l'obbligo del rispetto di eventuali clausole compromissorie, le relative controversie sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario;

c) ogni altra controversia avente ad oggetto atti del CONI o delle federazioni sportive nazionali, esauriti i gradi della giustizia sportiva, è sottoposta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

Nel testo dell'originario D.L. n. 220/2003 rientravano tra le questioni riservate all'ordinamento sportivo l'ammissione e l'affiliazione alle federazioni di società, di associazioni sportive e di singoli tesserati (art. 2, comma 1, lett. c) e l'organizzazione e lo svolgimento delle attività agonistiche non programmate ed a programma limitato e l'ammissione alle stesse delle squadre e degli atleti (lett. d).

La soppressione delle due categorie, in sede di conversione del D.L., costituisce chiaro indice della volontà del legislatore di non considerare indifferenti per l'ordinamento statale controversie, quali quelle inerenti, come nel caso di specie, l'affiliazione delle società alle federazioni e i provvedimenti di ammissione ai campionati, trattandosi di provvedimenti di natura amministrativa in cui le Federazioni esercitano poteri di carattere pubblicistico in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi del Coni.

Del resto, una assoluta riserva all'ordinamento sportivo anche di tale tipologia di controversie avrebbe determinato seri dubbi sulla costituzionalità della disposizione sotto il profilo della lesione del principio della tutela giurisdizionale, sancito dall'art. 24 della Costituzione.

Non possono, quindi, esservi dubbi sulla sussistenza della giurisdizione del giudice amministrativo sulle controversie, azionate dal Cosenza con riferimento alla mancata ammissione ai campionati di serie C/1 e di serie B.

2.3. A questo punto, prima di esaminare l'appello incidentale proposto dalla FIGC, deve in ordine logico essere esaminato il motivo di appello, proposto dal

Cosenza, con cui la società contesta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso n. 8712/2003, pronunciata dal Tar.
Come già detto, il giudice di primo grado ha ritenuto che la decisione dell'Arbitro unico presso la Camera di conciliazione e arbitrato per lo sport del CONI fosse qualificabile come lodo arbitrale rituale, impugnabile solo per motivi di nullità ai sensi dell'art. 829 c.p.c., non proposti dal Cosenza.
Secondo il Tar si tratterebbe di un arbitrato alternativo alla giurisdizione statale e di carattere non obbligatorio, in quanto previsto dall'art. 12, comma 5, dello Statuto del CONI come facoltativo.
La tesi del giudice di primo grado non è corretta.
La Camera di conciliazione e arbitrato per lo sport è stata istituita ai sensi dell'art. 12 dello Statuto del CONI, con competenze di carattere consultivo, conciliativo ed arbitrale. In particolare, tale organismo ha competenza per la pronuncia definitiva sulle controversie che contrappongono una Federazione a soggetti affiliati o tesserati a condizione che siano previamente esauriti i ricorsi interni della Federazione o comunque che si tratti di decisioni non soggette a impugnazione nell'ambito della giustizia federale (art. 12, comma 2, Statuto CONI).
L'art. 27 dello Statuto della FIGC prevede che è obbligatorio sottoporsi al tentativo di conciliazione presso la Camera di conciliazione e arbitrato per lo sport istituita presso il CONI, dopo aver esaurito i gradi interni della giustizia federale (comma 3) e che a seguito di esito negativo del tentativo di conciliazione le parti "accettano di risolvere la controversia in via definitiva mediante arbitrato, promosso su istanza di una delle parti davanti alla predetta Camera arbitrale" (comma 4).
Tali disposizioni implicano che i gradi della giustizia sportiva non si esauriscono con i ricorsi interni federali, ma comprendono anche l'ulteriore ricorso alla Camera di conciliazione e arbitrato per lo sport istituita presso il CONI sia per il tentativo di conciliazione, sia per l'arbitrato.
Del resto, la tesi sostenuta dalla FIGC, secondo cui il ricorso all'arbitrato costituirebbe una facoltà, cui volontariamente ha fatto ricorso il Cosenza, contrasta con l'interpretazione delle stesse norme resa dalla massima autorità di garanzia nell'ordinamento della FIGC: la Corte Federale (tale definita dall'art. 32, comma 1, dello Statuto FIGC).
Con la Comunicazione Ufficiale n. 16/cf, pubblicata anche sul sito internet ufficiale della FIGC, la Corte Federale ha ritenuto che i rimedi interni dell'ordinamento sportivo si esauriscono solo dopo il tentativo di conciliazione davanti alla Camera di conciliazioni e arbitrato del CONI e dopo l'arbitrato in caso di

infruttuoso esperimento del tentativo di conciliazione (punto 2, in cui i due rimedi vengono indicati come obbligatori) e che proprio ai sensi dell'art. 3 della legge n. 280/2003 risulta rafforzato il ruolo della Camera di conciliazione e arbitrato per lo sport, a cui il citato art. 3 assegna funzioni di carattere nomofilattico all'interno dell'ordinamento sportivo (punto 5).

La stessa Corte Federale, quindi, dimostra di condividere la tesi, sostenuta dal Cosenza nell'odierno giudizio, secondo cui il ricorso alla Camera di conciliazione e arbitrato per lo sport del CONI costituisce l'ultimo grado della giustizia sportiva, da adire quindi in via obbligatoria prima dell'eventuale ricorso giurisdizionale.

È evidente che tale ricostruzione risulta incompatibile con la qualificazione del lodo pronunciato da tale Camera come vero e proprio lodo arbitrale, alternativo alla giurisdizione statale.

Si tratta, invece, di una decisione emessa dal supremo organo della giustizia sportiva sulla base di principi e garanzie tipiche del giudizio arbitrale, ma che resta soggetta agli ordinari strumenti di tutela giurisdizionale per le fattispecie non riservate all'ordinamento sportivo secondo i principi indicati in precedenza.

Peraltro, la qualificazione giuridica della decisione della Camera istituita presso il CONI risulta del tutto indipendente dall'impugnazione dell'art. 7.7. del Regolamento della camera, vigente all'epoca del ricorso proposto dal Cosenza, che definisce rituale la procedura arbitrale, in quanto tale disposizione può avere il solo fine di indicare le norme applicabili alla procedura, ma non anche quello di qualificare giuridicamente una decisione per aspetti derivanti direttamente da norme di rango superiore (l'art. 7.7. del Regolamento era stato comunque impugnato dal Cosenza, con motivi tempestivamente proposti come verrà illustrato in seguito).

Un ulteriore argomento conferma tale tesi proprio con riguardo alla controversia in esame: secondo la giurisprudenza di questa Sezione, prima richiamata, sono configurabili posizioni di interesse legittimo rispetto ai provvedimenti di non ammissione di una società ad un determinato campionato, in quanto si tratta di atti adottati in applicazione di norme che perseguono finalità di interesse pubblico, quali il controllo sulla gestione economico-finanziaria delle leghe e delle società professionistiche delegato dal CONI alla Federazione e che attengono non alla sfera dell'organizzazione interna delle Federazioni come tale irrilevante per l'ordinamento, bensì a quella della discrezionalità amministrativa della F.I.G.C.

La conseguenza di tale qualificazione è costituita anche dalla indisponibilità della res litigiosa e dalla impossibilità di devolvere ad arbitri le relative controversie.

L'art. 6 della legge n. 205/2000, nel prevedere che "le controversie concernenti diritti soggettivi devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo possono essere risolte mediante arbitrato rituale di diritto", ha definitivamente superato quell'orientamento della Cassazione, che fondava il criterio circa l'ammissibilità dell'arbitrato non sulla natura della situazione giuridica fatta valere, ma sulla natura del giudice cui la controversia era attribuita, escludendo la possibilità di arbitrato nel caso di controversie rientrante nella giurisdizione del giudice amministrativo (Cass. n. 7643/1995). Lo stesso art. 6 non ha però fatto venir meno il principio, secondo cui non è ammessa la devoluzione ad arbitri di controversie aventi ad oggetto interessi legittimi (anzi sembra aver dato una base normativa a tale principio, affermando espressamente la possibilità di devolvere ad arbitri le controversie concernenti diritti soggettivi devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo).

Pertanto, l'impugnata decisione della camera di conciliazione e arbitrato per lo sport del CONI non costituisce un vero e proprio lodo arbitrale, ma rappresenta la decisione di ultimo grado della giustizia sportiva, avente quindi il carattere sostanziale di provvedimento amministrativo, benché emesso con le forme e le garanzie tratte dal giudizio arbitrale.

Di conseguenza, si tratta di atto sindacabile in modo pieno dal giudice amministrativo e non vige la limitazione dei motivi di impugnazione a quelli di nullità del lodo ex art. 829 c.p.c., ritenuta sussistente invece dal Tar.

Il ricorso del Cosenza n. 8712/2003 deve dunque essere ritenuto ammissibile sotto tale profilo, in parziale riforma della sentenza del giudice di primo grado.

2.4. Sulla base delle precedenti considerazioni può agevolmente essere esaminato il ricorso in appello incidentale proposto dalla FIGC.

Preliminarmente si osserva che il ricorso non è stato tardivamente notificato come sostenuto dal Cosenza.

Tale ricorso è stato infatti proposto in via incidentale (propria) dalla FIGC in relazione al ricorso in appello incidentale (improprio), presentato dal Cosenza.

Il termine di 30 giorni previsto per la notificazione dell'appello incidentale proprio della FIGC decorre dal termine previsto per il deposito dell'appello incidentale improprio del Cosenza.

Tuttavia, è pacifico che il regime processuale dell'appello incidentale stabilito dall'art. 37 r.d. 26 giugno 1924 n. 1054, richiamato dall'art. 29 l. Tar – che impone la notificazione entro il termine di trenta giorni successivo a quello assegnato per il deposito dell'appello principale – è applicabile alle sole ipotesi di appello incidentale "proprio" (intendendosi per tale quello sorretto da un interesse avvinto da un nesso

sostanziale di pregiudizialità a quello sotteso all'appello principale); mentre devono essere osservati gli ordinari termini di cui all'art. 28 comma 2 della citata l. Tar nell'ipotesi di appello che, ancorché qualificato incidentale, sia volto, come nel caso di specie, contro un capo autonomo della sentenza già appellata ovvero a far valere un interesse autonomo (cfr, fra tutte, Cons. Stato, VI, n. 366/2002).

Di conseguenza, il termine per il deposito dell'appello incidentale del Cosenza, ridotto ai sensi dell'art. 23 bis della l. Tar, non è di 5 giorni ma di 15 giorni e scadeva il 29 -5-2004, essendo la notificazione avvenuta il 14-5-2004; anche volendo ritenere ridotto alla metà il termine per notificare il ricorso incidentale della FIGC, questo scadeva il 13-6-2004, mentre l'appello è stato tempestivamente notificato in data 11-6-2004. e depositato il successivo 15-6.

Con l'appello incidentale, la FIGC ha sostenuto che il ricorso del Cosenza avverso il lodo della Camera di conciliazione e arbitrato per lo sport del Coni è stato erroneamente proposto davanti al Tar, mentre il lodo doveva essere impugnato direttamente davanti al Consiglio di Stato in unico grado in analogia con quanto previsto dall'art. 828 c.p.c. ed in conformità ai principi affermati dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 3655/2003 della V Sezione.

La qualificazione dell'impugnato lodo quale decisione di ultimo grado della giustizia sportiva e non come vero e proprio lodo arbitrale dimostra l'infondatezza dell'eccezione di inammissibilità, che deve quindi essere respinta.

In aggiunta alle considerazioni svolte in precedenza, si osserva che proprio con la sentenza n. 3655/03, invocata dalla FIGC, la V Sezione ha affermato che, in caso di controversie devolute al giudice amministrativo, oggetto del giudizio arbitrale possono essere solo quelle che, per loro natura, se proposte innanzi al giudice amministrativo consentono di essere apprezzate nella loro intrinseca portata sostanziale, ovvero le controversie di natura esclusivamente patrimoniale, che si collocano a valle di quelle di natura pubblicistica attinenti al corretto esercizio del potere pubblicistico di conformazione delle situazioni soggettive dei privati.

Tali principi dimostrano la fondatezza della tesi, seguita in precedenza, circa la non qualificabilità come lodo arbitrale della decisione della Camera di conciliazione e arbitrato per lo sport del Coni.

2.5. È infine infondata l'ultima eccezione preliminare, sollevata sempre dalla FIGC, secondo cui il ricorso del Cosenza sarebbe comunque inammissibile in quanto proposto solo avverso il dispositivo del lodo arbitrale, senza che l'impugnativa sia stata poi estesa con motivi aggiunti alle motivazioni del lodo, comunicate il 13-11-2003.

Trattandosi di una decisione di carattere amministrativo, non qualificabile come lodo arbitrale vero e proprio, il ricorso in via analogica al rapporto tra impugnazione del dispositivo di una sentenza del Tar e successiva omessa impugnazione delle motivazioni non risulta possibile.
La decisione di rigetto del ricorso del Cosenza è stata adottata dalla Camera di conciliazione e arbitrato per lo sport con il dispositivo del 27-8-2003 a conclusione di un procedimento a formazione progressiva iniziato con la prima istanza proposta alla Lega di Serie C, e continuato con il ricorso respinto dal Consiglio Federale della FIGC.
Correttamente, il Cosenza ha quindi impugnato tali atti ed il dispositivo del lodo con ricorso davanti al Tar (dovendo considerarsi in tale data esauriti i gradi della giustizia sportiva); il deposito e la comunicazione dei motivi della decisione dell'Arbitro unico sono avvenuti con ritardo (6-11-2003 e 13-11-2003) rispetto al termine di giorni 45 dall'ultima udienza (svoltasi il 27-8-2003) previsto dall'art. 21 del Regolamento della Camera arbitrale.
Comunque, non trattandosi di vero e proprio lodo arbitrale, il deposito delle motivazione consentiva, ma non imponeva, al Cosenza di presentare motivi aggiunti, in quanto le questioni affrontate dall'Arbitro unico era state tutte trattate nel ricorso presentato dal Cosenza.
La mancata presentazioni di motivi aggiunti non costituisce, quindi, alcuna ragione di inammissibilità del ricorso.
3.1. Può essere ora trattato il merito della questione relativa alla mancata ammissione del Cosenza al campionato di serie C/1 per la stagione 2003/2004.
È opportuno ricostruire i fatti oggetto della controversia, con riferimento agli inadempimenti originariamente contestati al Cosenza e alla documentazione prodotta dalla società.
Con la deliberazione del 22 luglio 2003 il Consiglio direttivo della Lega di serie C non ammetteva il Cosenza per i seguenti inadempimenti, i primi due nei confronti della Covisoc e i restanti nei confronti della Lega di serie C:
1) eccedenza di indebitamento per Euro 12.685.000,00;
2) non regolare posizione Enpals;
3) mancato deposito della garanzia bancaria di Euro 207.000,00 per la partecipazione al Campionato;
4) mancato deposito delle dichiarazioni liberatorie dei tesserati Mondonico e Zirafa;
5) deposito di dichiarazioni liberatorie alla data del 31-1 e del 28-2 per altri 16 tesserati, non accompagnate da relative garanzie bancarie;

6) mancato deposito della dichiarazione di inesistenza debiti (modulo azzurro).
Dopo aver presentato tempestivo ricorso alla FIGC, il Cosenza produceva parte della documentazione entro il prescritto termine del 28 luglio.
Nella riunione del 29 luglio la Covisoc esprimeva parere negativo all'ammissione del Cosenza, rilevando che: - l'eccedenza di indebitamento era stata sanata attraverso fideiussione rilasciata dalla SBC spa a garanzia dell'aumento di capitale per Euro 12.685.000,00; - che il 29-7-2003 l'Enpals aveva certificato la regolarizzazione dei versamenti effettuati il 28-7-2003; - che la Lega di serie C aveva comunicato che la società non aveva presentato alcuna documentazione.
La Covisoc sembra in effetti aver tenuto conto della nota del Presidente della Lega di serie C del 29 luglio 2003, in cui si attesta che "non risulta pervenuta alcuna documentazione presso la Lega" per la posizione del Cosenza, anche se agli atti vi è altra nota dello stesso Presidente di Lega, il quale sempre in data 29 luglio comunica, ad integrazione del precedente fax, che risultava pervenuta la documentazione depositata in Covisoc e che mancava comunque la garanzia bancaria di euro 207.000,00, la liberatoria del tesserato Mondonico, le ulteriori liberatorie indicate nel provvedimento del 22 luglio, mentre risulta pervenuta la dichiarazione di inesistenza debiti ed altra dichiarazione riguardante la posizione del calciatore Zirafa.
Il Cosenza sottolinea in ricorso che il Presidente della Lega ha falsamente attestato che il 29 luglio non risultava pervenuta alcuna documentazione presso la Lega; in realtà, la prima attestazione del presidente di Lega è stata poi corretta nella stessa data e comunque sia il Consiglio Federale che poi l'Arbitro unico si sono pronunciati, conoscendo la documentazione presentata dal Cosenza entro il 28 luglio e quella successivamente prodotta il 30 luglio.
La prima inesatta attestazione non ha avuto quindi effetti sulla decisione finale degli organi di giustizia sportiva e comunque in questa sede giurisdizionale può essere esaminata la idoneità della documentazione prodotta ai fini dell'iscrizione al campionato di serie C/1.
3.2. Per quanto concerne le prime due inadempienze (quelle nei confronti della Covisoc), nel parere del 29 luglio la stessa Covisoc ritiene regolarizzata la posizione del Cosenza a seguito della fideiussione rilasciata dalla SBC spa e dei versamenti effettuati all'Enpals.
L'Arbitro unico a pag. 25 e ss. delle motivazioni del lodo afferma che "senza entrare nel merito delle indagini in corso da parte dell'autorità giudiziaria ordinaria in merito all'autenticità delle fideiussioni rilasciate dalla SBC spa ...il condizionamento del pagamento del premio della fideiussione all'avvenuta iscrizione al

campionato costituisce una clausola del tutto anomala" tale da ritenere che "la fideiussione esibita non fosse idonea a garantire l'aumento di capitale destinato alla copertura dell'ingente indebitamento".
Tali motivazioni non sono state oggetto di specifica censura da parte del Cosenza, non essendo stati proposti, come già detto, motivi aggiunti avverso le motivazioni del lodo; tuttavia, il Cosenza ha già nel ricorso dedotto l'idoneità della garanzia prestata entro il termine del 28 luglio a regolarizzare l'eccedenza di indebitamento.
Non si ritiene di dover disporre istruttoria sul punto, sia perché la fideiussione era stata ritenuta idonea dalla Covisoc, sia soprattutto perché, come verrà esposto oltre, le ulteriori inadempienze non sanate dal Cosenza non consentono comunque di ritenere illegittima la mancata ammissione al campionato di serie C/1.
3.3. Si tratta degli inadempimenti nei confronti della Lega, rispetto ai quali il Cosenza ha prodotto nel termine del 28 luglio solo la dichiarazione di inesistenza debiti (modulo azzurro) e altra dichiarazione relativa alla posizione del calciatore Zirafa.
Solo in data 30 luglio 2003 il Cosenza produceva anche la fideiussione bancaria di Euro 207.000,00, la dichiarazione liberatoria dell'allenatore Mondonico, ulteriori liberatorie di n. 9 calciatori, oltre ad una lettera della Lega Nazionale Professionisti di serie A e B di riconoscimento di debito nei confronti del Cosenza per l'importo di Euro 1.017.353,27.
Al riguardo, il Cosenza ha sostenuto l'idoneità di tale documentazione i
fini dell'iscrizione al campionato di serie C, in quanto: - la garanzia bancaria di euro 207.000,00 non sarebbe prevista quale condizione per l'iscrizione; - a differenza di quanto avvenuto per la Aglianese Calcio, al Cosenza non sarebbe stato consentito di sostituire la fideiussione con assegni circolari di pari importo; - la fideiussione è stata comunque rilasciata prima del provvedimento definitivo del Consiglio Federale del 31 luglio; - la posizione del calciatore Zirafa era stata chiarita già con la dichiarazione attestante la cessione del calciatore; - la liberatoria dell'allenatore Mondonico era stata prodotta il 30 luglio ma la posizione era già stata regolarizzata il 28 luglio; - con riferimento alle ulteriori 16 liberatorie mancanti, il saldo sarebbe stato attestato con deposito del c.d. "modello azzurro" e comunque ciò che viene prescritto per l'iscrizione ai campionati è solo l'assenza di debiti con i propri tesserati e non la prova di tale assenza di debiti.
Al riguardo si osserva che, contrariamente a quanto sostenuto dal Cosenza, la fideiussione di euro 207.000,00 costituiva condizione per l'iscrizione al campionato, come prescritto dalla Comunicazione Ufficiale della FIGC 28 aprile 2003

n. 151/A; non è esatto che i requisiti per l'iscrizione siano solo quelli previsti alla lettera A di detta comunicazione, in quanto il punto 2/a della lettera B (fideiussione di euro 207.000,00) è richiamato all'inizio di pag. 7 di detta Comunicazione proprio quale causa di esclusione ("Alle società escluse in dipendenza della mancata osservanza di quanto previsto ai precedenti punti ... 2/a ...").
Alcuna prova il Cosenza ha fornito circa il rifiuto da parte della Lega di accettare assegni circolari per l'importo della fideiussione da prestare, come avvenuto per la Aglianese Calcio (anche a fronte del puntuale rilievo dell'Arbitro unico, il Cosenza non ha neanche chiesto di provare quanto sostenuto).
Requisito per l'iscrizione al campionato era anche l'assenza di debiti scaduti alla data del 30 aprile nei confronti dei tesserati (punto 6.4 della Comunicazione Ufficiale FIGC n. 144/A, che a pag. 5 prevede anche la necessità di una verifica degli adempimenti nei confronti dei tesserati da parte delle Leghe).
È evidente che legittimamente la Lega possa richiedere le dichiarazioni liberatorie dei tesserati, accompagnate da garanzie fideiussorie in caso di pattuizioni per il differimento dei pagamenti.
La generica dichiarazione di inesistenza di debiti, contenuta nel c.d. "modello azzurro", non può in alcun modo essere ritenuta idonea a dimostrare il prescritto adempimento.
Il Cosenza avrebbe potuto al limite fornire prova dei pagamenti effettuati nei confronti dei tesserarti a saldo delle spettanze dovute fino al 30 aprile, ma ciò non è avvenuto ed anzi neanche successivamente alla scadenza del termine del 28 luglio, il Cosenza ha fornito prova di aver saldato le competenze di tutti i tesserati, né ciò è avvenuto nel corso del giudizio arbitrale.
Pertanto, deve ritenersi che anche successivamente alla scadenza del termine del 28 luglio il Cosenza era privo di uno dei requisiti per l'iscrizione al campionato di serie C/1: l'assenza di debiti scaduti alla data del 30 aprile nei confronti dei tesserati (il possesso di tale requisito non è stato dimostrato dal Cosenza né nel corso dei procedimenti di giustizia sportiva, né nel corso dell'odierno giudizio).
Tale circostanze preclude ogni altra considerazione sul possesso dei restanti requisiti.
3.4. Per completezza, si riassume la posizione del Cosenza con riguardo agli inadempimenti nei confronti della Lega di serie C:
a) fideiussione di Euro 207.000,00, prestata in data 29 luglio e prodotta in data 30 luglio;
b) dichiarazione liberatoria dell'allenatore Mondonico del 30 luglio e prodotta nella stessa data;

c) attestazione del Presidente del Cosenza attestante la cessione del calciatore Zirafa ed il soddisfo di ogni sua pretesa economica;
d) deposito in data 30 luglio di n. 9 dichiarazioni liberatorie di tesserati, rispetto alle 16 richieste, recanti la stessa data del 30 luglio e peraltro non accompagnate dalle richieste garanzie;
e) deposito nel termine del 28 luglio della dichiarazione di inesistenza di debiti (modello azzurro).
Nel temine del 28 luglio il Cosenza ha adempiuto solo a tale ultima prescrizione consistente nella compilazione del modello azzurro e a chiarire la posizione del calciatore Zirafa (anche se l'Arbitro unico ha giudicato non idonea la dichiarazione prodotta in quanto proveniente dallo stesso Cosenza); in data 30 luglio il Cosenza ha adempiuto alle altre prescrizioni ma è restato inadempiente, come già detto, circa il requisito dell'assenza di debiti nei confronti dei tesserati.
3.5. A questo perde di rilievo la questione della perentorietà del termine del 28 luglio e della possibilità di sanare le irregolarità attraverso documentazione prodotta successivamente alla scadenza del termine ma prima
della decisione del Consiglio Federale.
Si ricorda che questa Sezione già in analoga controversia avente ad oggetto l'iscrizione ai campionati di calcio aveva ritenuto la perentorietà del termine fissato dalla Lega per la regolarizzazione degli adempimenti economici da parte delle società, affermando che la natura perentoria dei limiti temporali fissati a tal fine, pur se non sancita dal dato testuale delle disposizioni federali vigenti all'epoca, fosse ricavabile dalla natura e della finalità del termine in rilievo, in quanto la funzione, assolta da tali termini, di individuare gli aventi titolo alla partecipazione al campionato, implica la necessità di uno sbarramento temporale netto e sufficientemente anticipato al fine di garantire l'espletamento di tutti gli incombenti organizzativi funzionali all'avvio del campionato (Cons. Stato, VI, n. 2546/2001).
Tale principio deve essere condiviso e ribadito, anche se va precisato che la ragionevolezza, la proporzionalità e l'adeguatezza di tali termini rispetto agli adempimenti richiesti costituiscono elementi pienamente assoggettati al sindacato del giudice amministrativo.
Nel caso di specie, il problema non si pone sia perché comunque il Cosenza non è risultato in possesso di tutti i requisiti richiesti per l'iscrizione anche dopo la scadenza del termine perentorio, sia tenuto conto che alcuni degli adempimenti tardivi si riferivano a requisiti, quali quelli della fideiussione di Euro 207.000,00 e dell'assenza di debiti con i tesserati, già chiaramente prescritti dalle comunica-

zioni ufficiali della FIGC del 19 marzo e del 20 aprile 2003 con largo anticipo rispetto alla scadenza dei termini scaglionati nei mesi di giugno e luglio 2003 e qualificati espressamente come perentori in dette comunicazioni.
Come chiarito in precedenza, il procedimento di non ammissione delle società ad un determinato campionato è un procedimento a formazione progressiva, al cui interno si collocano sia i ricorsi federali, sia il ricorso alla Camera di conciliazione e arbitrato per lo sport istituita presso il CONI.
Ciò comporta la necessità di procedimentalizzare l'intero iter di formazione della decisione finale, impugnabile davanti al giudice amministrativo; da un lato, viene rafforzata l'esigenza di termini perentori per le varie fasi procedimentali, sempre nel rispetto dei principi di ragionevolezza, proporzionalità ed adeguatezza; dall'altro si rende necessario prevedere, quanto meno nella fase dei ricorsi federali, la possibilità di richiedere integrazioni o spiegazioni in relazioni a questioni non chiare all'esito delle produzioni documentali.
Anche con riguardo alla fase finale del ricorso alla Camera di conciliazione ed arbitrato per lo sport sarà necessario prevedere termini contenuti, in modo da esaurire i gradi della giustizia sportiva con sufficiente anticipo rispetto all'inizio del campionato senza pregiudicare l'effettività dell'eventuale tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo; solo in tal modo, il previo esaurimento dei gradi della giustizia sportiva, previsto dall'art. 3 della legge n. 280/2003 può essere ritenuto compatibile con i principi costituzionali in materia di tutela giurisdizionale.
3.6. Va inoltre respinto anche il motivo, proposto dal Cosenza in relazione alla mancata ammissione alla serie C/1 e relativo alla omessa valutazione del credito vantato dal Cosenza nei confronti della Lega di serie A e B, pari ad euro 2.345.142,00.
Anche prescindendo da ogni accertamento circa l'esatto importo del credito (che la Lega di serie C sostiene essere stato in parte ceduto dal Cosenza,) e dal fatto che solo tardivamente con la nota prodotta il 30 luglio il Cosenza ha invocato la valutazione del credito, producendo una lettera di riconoscimento della Lega per il minor importo di euro 1.017.353,27, si osserva che in ogni caso l'esistenza del credito non legittimava il Cosenza a non adempiere ad altre prescrizioni, quali il pagamento dei tesserati, rispetto alle quali il credito non poteva essere portato in diretta compensazione.
3.7. È infine tempestiva, ma infondata la censura proposta con i motivi aggiunti notificati il 14-11-2003, relativa all'illegittimità delle disposizioni federali (artt 88-90 NOIF e Comunicati Ufficiali n. 144/A e n. 151/A) nella parte in cui prevedono come condizione per l'iscrizione al campionato l'assenza di debiti di qualsiasi

entità, anche di euro 1, senza conferire agli organi di controllo il potere-dovere di valutare il "peso" di eventuali debiti.
La censura è tempestiva, in quanto con i motivi aggiunti non si è ampliato l'oggetto del giudizio ma si sono contestati sotto ulteriori profili gli atti impugnati con il ricorso introduttivo e ciò è avvenuto entro il termine di 60 giorni previsto per tale ricorso introduttivo. Pertanto, non si pone la questione della riduzione alla metà, o meno, del termine per proporre motivi aggiunti nei giudizi assoggettati al rito speciale previsto dall'art. 23 bis l. Tar, riguardo alla quale esiste un contrasto di giurisprudenza (per la tesi della riduzione alla metà del termine per proporre motivi aggiunti, vedi Cons. Stato, V, n. 3717/2002 e VI, n. 1332/2004; in senso contrario, vedi Cons. Stato, VI, n. 4440/2003).
L'ampliamento dei motivi di ricorso nella pendenza del termine per la proposizione di un ricorso già notificato deve ritenersi consentito, potendo il ricorrente ancora beneficiare del termine di 60 giorni previsto per il ricorso anche nel suddetto rito speciale. Né si pone la necessità di una nuova procura ad litem, trattandosi, in questo caso, di mero ampliamento dei motivi, fermo restando l'originario petitum.
Il motivo è infondato.
L'affermazione dell'irragionevolezza di requisiti che consentono la non iscrizione di una società anche per debiti di minima entità (di euro 1) può essere in astratto condivisa, ma nel caso di specie la non ammissione al campionato di serie C/1 è avvenuto per inadempimenti più gravi, rispetto ai quali i requisiti di iscrizione previsti nelle impugnate disposizioni federali non possono in alcun modo essere ritenuti irragionevoli. In particolare, l'assenza di debiti nei confronti di tesserati peraltro limitata ai debiti scaduti alla data del 30 aprile (requisito mancante al Cosenza anche dopo la scadenza del termine) costituisce elemento tutt'altro che irrilevante sotto il profilo degli obblighi gravanti sulle società di calcio, il cui rispetto deve appunto essere controllato anche in sede di iscrizione ai campionati.
Il ricorso del Cosenza diretto a contestare la mancata ammissione al campionato di serie C/1 per la stagione 2003/2004 deve, quindi, essere respinto.
4.1. L'infondatezza del ricorso appena esaminato conduce alla reiezione anche del ricorso n. 8642/2003, con cui il Cosenza lamenta la mancata ammissione al campionato di serie B.
È evidente che la mancata ammissione al campionato di serie C/1 abbia precluso al Cosenza di aspirare al ripescaggio in serie B a seguito del provvedimento straordinario adottato dal CONI su proposta della FIGC ai sensi dell'art. 3, comma 5, del D.L. n. 220/2003.

Tale disposizione, poi soppressa in sede di conversone in legge, ma i cui effetti sono stati fatti salvi dalla legge n. 280/2003 di conversione, aveva attribuito al CONI, "tenuto conto dell'eccezionale situazione determinatasi per il contenzioso in essere", la potestà d'assumere, «... su proposta della Federazione competente,... i provvedimenti di carattere straordinario transitorio, anche in deroga alle vigenti disposizioni dell'ordinamento sportivo, per assicurare l'avvio dei campionati 2003-2004...».

Con l'impugnata deliberazione della Giunta esecutiva del CONI n. 380 del 21 agosto 2003, adottata su conforme proposta della FIGC, veniva deciso d'individuare una diversa formula del Campionato di serie B, con l'ampliamento dell'organico fino a 24 squadre, e «... l'inserimento di Società sportive che abbiano rilevanti bacini di utenza, strutture sportive attrezzate e di riconosciuta ricettività, frequenza di pubblico e indici di gradimento radiotelevisivo, tali da apportare un significativo aumento di interesse per l'intera competizione...».

Come correttamente rilevato dal Tar, l'ammissione al Campionato di serie B, nella nuova composizione a 24 squadre per l' anno 2003/2004, avrebbe potuto concernere tutte e solo le squadre collocatesi negli ultimi quattro posti in esito al Campionato per l'anno 2002/2003, in modo da evitare la necessità di fare ricorso ad altri parametri per raggiungere tale numero massimo, a condizione, però, che tutte queste squadre dopo la retrocessione alla serie C/1 si trovassero in regola con l'iscrizione a detto campionato.

Mancando al Cosenza tale ultimo requisito, legittimamente la FIGC (in sede di proposta) ed il CONI (in sede decisoria) hanno fatto riferimento, per completare l'organico della serie B, all'altro parametro menzionato.

4.2. Riguardo ai criteri utilizzati ed all'applicazione degli stessi, il Cosenza è privo di interesse a contestare l'individuazione delle quattro società da ripescare attraverso considerazioni, che condurrebbero al ripescaggio non della società ricorrente, ma di altra società; sono quindi inammissibili per difetto di interesse le censure proposte a pag. 26 e seguenti del ricorso in appello incidentale, contenenti una diversa applicazione dei criteri federali, da cui deriverebbe il ripescaggio del Foggia al posto del Catania.

4.3. La tesi del Cosenza diretta a ritenere autonoma la domanda formulata con il ricorso n. 8642/03 rispetto a quella in precedenza esaminata e relativa alla non ammissione alla serie C/1, si fonda sull'errato presupposto, costituito dal ritenere che l'unico criterio indicato dal legislatore per l'esercizio del potere di carattere straordinario attribuito per consentire l'avvio dei campionati fosse quello del contenzioso esistente con la FIGC.

In realtà, il "contenzioso in essere" ha costituito il presupposto per il conferimento del potere straordinario al CONI, ma non anche un requisito idoneo a limitare tale potere. L'ampliamento della serie B a 24 squadre non costituiva certo atto dovuto rispetto al potere conferito con il richiamato art. 3, comma 5 del D.L. n. 220/03 e parimenti non costituiva atto vincolato il necessario ripescaggio delle 4 retrocesse in serie C/1 che avevano instaurato un contenzioso.
Una volta deciso l'ampliamento della serie B a 24 squadre, il ripescaggio delle 4 retrocesse non poteva che avvenire a condizione, come già detto, della loro regolare iscrizione alla serie C/1, non potendo il requisito dell'esistenza di un contenzioso supplire a tale elemento.
La mancata ammissione del Cosenza alla C/1 ha determinato l'esigenza di ripescare altra società, individuata secondo criteri che il Cosenza non ha interesse a contestare.
Anche il ricorso n. 8642/2003 deve, pertanto essere respinto.
5. L'infondatezza dei due ricorsi, diretti a contestare la mancata ammissione in serie C/1 e in serie B, conduce a respingere anche le domande di risarcimento del danno, fondate sulla dedotta illegittimità dei provvedimenti di non ammissione.
6.1. Deve a questo punto essere esaminato il ricorso in appello principale, proposto dalla FIGC avverso l'impugnata sentenza nella parte in cui viene accolto il ricorso n. 13143/2003 e viene annullato il provvedimento di decadenza dall'affiliazione del Cosenza, adottato dal Presidente della FIGC il 31 ottobre 2003 sulla base della riscontrata inattività della società nella stagione 2003/2004.
Il giudice di primo grado ha accolto il ricorso sotto il profilo della violazione dell'obbligo di comunicare l'avvio del procedimento, previsto dall'art. 7 della legge n. 241/1990.
In particolare, il Tar ha rilevato che:
- essendosi tutta la complessa questione inerente alla posizione della ricorrente sviluppatasi nell'arco di svariati mesi, non sussistevano ragioni di urgenza idonee a non osservare l'obbligo di comunicare l'avvio del procedimento;
- la potestà esercitata dalla FIGC è priva di connotati di discrezionalità, ma non per ciò solo è anche necessitata, nel senso che l'inattività de qua non è un mero fatto giuridico, bensì va accertata e, soprattutto, ne va valutata l'imputabilità, o meno, a comportamenti colpevolmente omissivi del soggetto inerte;
- nell'accertare l'inattività del Cosenza come facente parte della Lega nazionale dilettanti, la FIGC "non ha tenuto conto che la ricorrente non ha prestato acquiescenza alla mancata sua iscrizione al Campionato di serie C/1, né è stata espressamente dichiarata decaduta dall'iscrizione a quello di serie C/2. In tal caso, la ricorrente è ex se ancora parte della Lega nazionale professionisti di serie

C, tant'è che ben potrebbe essere iscritta a detto Campionato, per il quale possiede perlomeno il titolo sportivo".
La FIGC deduce i seguenti motivi d appello:
a) il provvedimento di decadenza è stato impugnato per saltum al Tar senza esperire i rimedi interni della giustizia sportiva, come previsto dall'art. 3 della legge n. 280/2002 e, in particolare, senza attivare il rimedio residuale del ricorso alla Corte Federale;
b) proprio la possibilità di esperire rimedi interni non rende necessaria la partecipazione della società al procedimento;
c) non sussisteva l'obbligo d comunicare l'avvio del procedimento, trattandosi di attività vincolata, riguardo a cui non vi era nulla da accertare (l'inattività del Cosenza che non si era iscritto ad alcun campionato dilettantistico era pacifica) e sussistendo comunque ragioni di urgenza;
d) è macroscopicamente erronea l'affermazione del Tar circa il possesso in capo al Cosenza del titolo sportivo, che ne avrebbe legittimato l'ammissione al campionato di serie C/2
6.2. Il ricorso della FIGC è privo di fondamento.
Innanzitutto, deve ritenersi infondata la censura relativa al mancato esperimento dei rimedi interni della giustizia sportiva, come previsto dall'art. 3 della legge n. 280/2002 e, in particolare, all'omessa attivazione del rimedio residuale del ricorso alla Corte Federale.
In assenza di uno specifico ricorso interno alla FIGC avverso il provvedimento di decadenza dall'affiliazione, non può, infatti, ritenersi azionabile in via residuale lo strumento del ricorso alla Corte Federale, che può essere adita "per la tutela dei diritti fondamentali personali o associativi che non trovino altri strumenti di garanzia nell'ordinamento federale" da "ogni tesserato o affiliato" (art. 32, comma 5, Statuto FIGC e art. 22, comma 3, Codice di giustizia sportiva FIGC).
Il Cosenza proprio a seguito del provvedimento di decadenza non è più un soggetto affiliato alla Federazione e, come tale, non era legittimato a ricorrere alla Corte Federale.
Parimenti la perdita dell'affiliazione ha impedito al Cosenza di ricorrere alla Camera di conciliazione ed arbitrato per lo sport, competente appunto a pronunciarsi sulle controversi tra soggetti affiliati e federazioni.
6.3. In relazione alla violazione dell'art. 7 della legge n. 241/1990, si osserva che questa Sezione ha già in passato ritenuto che il provvedimento di affiliazione delle società sportive va inquadrato nell'ambito delle "ammissioni" amministrative, in

quanto determina l'acquisizione di uno stato, appunto quello di soggetto dell'ordinamento sportivo, che postula il potere delle federazioni di inserire i sodalizi sportivi nelle proprie organizzazioni; che si tratta, quindi, di un provvedimento adottato dalla Federazione nell'esplicazione di un potere pubblicistico, a fronte del quale sono configurabili interessi legittimi giurisdizionalmente tutelabili davanti al giudice amministrativo per la loro incidenza sullo stato di associato e sulle facoltà ad esso connesse; che di tale natura amministrativa partecipa anche la revoca dell'affiliazione, che si concreta nella espulsione delle società affiliate dall'ordinamento sportivo, quando si verifichino circostanze che ne rendano la sopravvivenza inconciliabile con le finalità dell'ordinamento sportivo; che il provvedimento di revoca dall'affiliazione deve conseguentemente essere preceduto dalla comunicazione dell'avvio del procedimento di cui all'art. 7 della legge n. 241 del 1990, al fine di consentire di realizzare il contraddittorio partecipativo (Cons. Stato, VI, n. 1050/1995).

Tali principi, che la Sezione ritiene di condividere e ribadire, sono certamente applicabili anche all'analogo provvedimento di decadenza dall'affiliazione, impugnato dal Cosenza.

Si tratta di principi applicabili, anche in caso di possibilità di presentare ricorsi interni alla FIGC, non sussistente comunque nel caso concreto come affermato in precedenza (è errato ritenere che la previsione di un ricorso interno esoneri l'amministrazione, o un soggetto equiparato, dal comunicare l'avvio del procedimento).

6.4. Correttamente il Tar ha rilevato l'assenza di ragioni di urgenza, idonee a giustificare la mancata comunicazione dell'avvio del procedimento, trattandosi di una vicenda che già dal mese di luglio vedeva contrapporsi il Cosenza e la FIGC, che ha avuto quindi tutto il tempo per consentire la partecipazione della società al procedimento di decadenza dall'affiliazione; né sussistevano nel mese di novembre 2003 particolari ragioni che giustificassero l'urgenza di provvedere.

6.5. Pur trattandosi di un provvedimento di carattere vincolato, l'accertamento del presupposto, previsto dalle disposizioni federali per la decadenza dall'affiliazione, doveva avvenire nel contraddittorio con la società interessata, soprattutto in un caso, quale quello di specie, caratterizzato da un contenzioso ancora pendente su diverse questioni, tra cui proprio quella dell'ammissione ai campionati. L'art. 16, comma 2, lett. a, delle Norme Organizzative Interne Federali (NOIF), prevede, infatti, che "le società decadono dall'affiliazione: a) se non prendono parte ovvero non portano a conclusione, a seguito di rinuncia o esclusione, l'attività ufficiale".

Era pacifico che il Cosenza non avesse preso parte ad alcun campionato nella stagione 2003/2004, ma non altrettanto pacifica era l'imputabilità di tale mancata partecipazione soprattutto se valutata alla data di adozione del provvedimento impugnato (31-10-2003).

Il contenzioso pendente con riguardo alla mancata ammissione al campionato di serie C/1, la straordinaria situazione venutasi a creare prima dell'inizio della stagione 2003/2004, che ha costretto il legislatore ad intervenire con un decreto legge e il nuovo contenzioso tra Cosenza e FIGC relativo anche all'applicazione dei poteri straordinari attribuiti a Federazione e CONI con il D.L. n. 220/2003 hanno costituito certamente elementi tali da far ritenere non imputabile al Cosenza la mancata partecipazione ad un campionato di calcio (mancata partecipazione che risulta così inidonea a giustificare il provvedimento di decadenza).

Del resto lo stesso art. 16 delle NOIF prevede, al comma 2, la possibilità per il Presidente Federale di "mantenere l'affiliazione della società ove ravvisi casi di forza maggiore o di particolare rilevanza, determinandone la collocazione negli organici dei campionati, sentito il Comitato o la Divisione interessata relativamente alle disponibilità di fatto esistenti negli stessi e disponendo a tal fine, in casi eccezionali, l'ampliamento della composizione numerica di uno o più gironi in cui si articola la relativa attività".

Ciò conferma la necessità di accertamenti di fatto circa la reale volontà di una società di non partecipare ai campionati; accertamenti non svolti nel caso di specie, proprio a causa della violazione dell'art. 7 della legge n. 241/1990.

Del resto, il Cosenza ha esaurito i gradi della giustizia sportiva in relazione alla contestata mancata ammissione al campionato di serie C/1 con la decisione dell'Arbitro unico, conosciuta nel solo dispositivo in data 27 agosto 2003 a soli 4 giorni dall'inizio dei campionati di serie C/1 e serie C/2 e ad appena dieci giorni dall'inizio dei campionati dilettantistici, apprendendo i motivi della decisione dell'Arbitro in data 13-11-2003, quando evidentemente non era più possibile partecipare ad alcun campionato.

Ciò imponeva alla Federazione di valutare la reale volontà del Cosenza di non partecipare ad alcun campionato, mentre al contrario il Presidente della FIGC si è illegittimamente affrettato a dichiarare la decadenza del Cosenza dall'affiliazione in un momento (31-10-2003), in cui, oltre a non sussistere alcuna ragione di urgenza, né il Cosenza né lo stesso Presidente della FIGC conoscevano ancora le motivazioni del lodo dell'Arbitro unico, che sarebbero state pubblicate, a conclusione dei gradi della giustizia sportiva, solo il successivo 6 novembre.

6.6. Correttamente, pertanto, il Tar ha anche sottolineato che l'impugnato provvedimento è pure viziato sotto il profilo del difetto dei presupposti per essere stata l'inattività dichiarata per la ricorrente come facente
parte della Lega nazionale dilettanti.
Al momento dell'adozione del provvedimento di decadenza non poteva, come appena detto, neanche considerarsi definitivamente concluso l'iter dei ricorsi interni alla giustizia sportiva e, come evidenziato dal Tar, il Cosenza non aveva prestato acquiescenza alla mancata iscrizione al Campionato di serie C/1.
Le successive affermazioni del giudice di primo grado relative al fatto che il Cosenza non era stato espressamente dichiarato decaduto dall'iscrizione al campionato di serie C/2 e faceva ancora parte della Lega nazionale professionisti di serie C, ("tant'è che ben potrebbe essere iscritta a detto Campionato, per il quale possiede perlomeno il titolo sportivo") non possono che essere intese nel senso che la mancata definizione del contenzioso, anche di giustizia sportiva, non consentiva ancora un giudizio definitivo circa il campionato, cui il Cosenza poteva essere iscritto e, di conseguenza, l'inattività, oltre a non essere imputabile alla ricorrente, non doveva necessariamente essere riferita ad alcun determinato campionato.
Intese in altro senso tali affermazioni non sarebbero corrette, in quanto in sede di esame di un ricorso avverso un provvedimento di decadenza dall'affiliazione al giudice spetta il compito di verificare la legittimità del provvedimento di decadenza, non quello di indicare a quale campionato iscrivere una società, trattandosi di questione estranea rispetto all'oggetto di un giudizio avente ad oggetto appunto la decadenza dall'affiliazione.
6.7. Al fine di facilitare gli obblighi conformativi del presente giudicato ed anche in relazione alla rinnovazione del procedimento di decadenza dall'affiliazione, cui ha fatto riferimento la difesa della FIGC all'odierna udienza, appare opportuno chiarire che la FIGC in tale nuovo procedimento non potrà limitarsi a sanare la violazione procedimentale dell'art. 7 della legge n. 241/1990, ma dovrà tenere presente che con la presente decisione è stato anche accertato che la mancata partecipazione della società ricorrente ai campionati di calcio nella stagione 2003/2004 non può essere causa di decadenza dall'affiliazione, non essendo l'inattività del tutto imputabile al Cosenza.
La FIGC dovrà quindi verificare, allo stato attuale, la volontà del Cosenza di partecipare ai campionati di calcio e, in caso di riscontro positivo, dovrà, anziché proseguire il procedimento per la decadenza dall'affiliazione, procedere ad individuare il campionato a cui il Cosenza può essere iscritto, sulla base delle ordinarie

disposizioni federali, dei criteri seguiti in fattispecie analoghe e degli eventuali presupposti per il ricorso a poteri di carattere straordinario, tenendo anche conto dei posti resi disponibili nei determinati campionati.
In tali valutazioni la FIGC dovrà considerare la particolarità del caso di una società da iscrivere ad un campionato per la stagione 2004/2005, pur non avendo la stessa partecipato ad alcun campionato nella stagione precedente, ma non potrà utilizzare tale elemento in maniera penalizzante rispetto alla posizione del Cosenza.
7. In conclusione, devono essere respinti i ricorsi in appello principale ed incidentale proposti dalla FIGC, mentre, pronunciando sul ricorso in appello incidentale proposto dal Cosenza Calcio 1914 S.p.A., in parziale riforma della sentenza impugnata, devono essere respinti i ricorsi n. 8712/03 e n. 8642/03, che il Tar aveva invece dichiarato inammissibili.
Ricorrono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di giudizio, tenuto conto della novità delle questioni affrontate e della parziale reciproca soccombenza delle parti.

P. Q. M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, respinge i ricorsi in appello principale ed incidentale proposti dalla FIGC.
Pronunciando sul ricorso in appello incidentale proposto dal Cosenza Calcio 1914 S.p.A., in parziale riforma della sentenza impugnata, respinge i ricorsi n. 8712/03 e n. 8642/03 presentati in primo grado.
Spese compensate.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, il 2 luglio 2004 dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale – Sez.VI –, riunito in Camera di Consiglio, con l'intervento dei Signori:
Claudio Varrone Presidente
Carmine Volpe Consigliere
Francesco D'Ottavi Consigliere
Domenico Cafini Consigliere
Roberto Chieppa Consigliere Est.
Depositata in Segreteria il 09 Lug. 2004.

Collegio di Garanzia dello Sport, Sezione consultiva, Parere n. 2/2015

IL COLLEGIO DI GARANZIA SEZIONE CONSULTIVA

composta da
Virginia Zambrano - Presidente Carlo Bottari - Relatore Barbara Agostinis
Giovanni Bruno
Pierpaolo Bagnasco - Componenti ha pronunciato il seguente

Su richiesta di parere presentata, ai sensi dell'art. 12 bis, comma 5, dello Statuto del Coni, e dell'art. 56, comma 3, del Codice della Giustizia Sportiva, dal Segretario Generale del Coni, prot. n. 0013295/14 del 17 dicembre 2014.

LA SEZIONE
Visto il decreto di nomina del Presidente del Collegio di Garanzia, prot. n. 00012/14 del 17 settembre 2014;
Vista la richiesta di parere n. 2-2014, presentata dal Segretario Generale del CONI, dott. Roberto Fabbricini, in data 17 dicembre u.s., ai sensi dell'art. 12 bis, comma 5, dello Statuto del CONI e dell'art. 56, comma 3, del Codice della Giustizia Sportiva;
Visto l'art. 56, comma 3, del Codice della Giustizia Sportiva, in base al quale alla Sezione consultiva spetta, tra l'altro, l'adozione di pareri su richiesta del CONI;
Visto l'art. 3, commi 2-4, del Regolamento di organizzazione e funzionamento del Collegio di Garanzia dello Sport, che definisce la competenza della sezione consultiva dell'organo *de quo;*
Esaminati gli atti e udito il relatore, Prof. Carlo Bottari;

FATTO
Viene richiesto di conoscere quale debba essere considerato l'ambito di applicazione dell'art. 65, comma 2, del Codice della Giustizia Sportiva ove statuisce che *"le decisioni non altrimenti impugnabili nell'ambito dell'ordinamento federale e per le quali il termine per l'istanza di arbitrato davanti al TNAS o di ricorso all'Alta Corte scade in data successiva al 30 giugno 2014 sono devolute al Collegio di Garanzia dello Sport, che decide in funzione rispettivamente di Collegio arbitrale o di Alta Corte secondo le rispettive disposizioni previgenti, in quanto applicabili".*

In altri termini, se il succitato art. 65, comma 2, del Codice della Giustizia Sportiva sia da interpretarsi alla stregua di una norma transitoria e, come tale, debba essere letto in combinato disposto con il comma 1 del medesimo articolo, il quale dispone che *"al Collegio di Garanzia dello Sport* è *devoluta la cognizione delle controversie la cui decisione non altrimenti impugnabile nell'ambito dell'ordinamento federale è pubblicata a far data dal 1° luglio 2014"*, oppure se determini in qualche modo una sopravvivenza del Tnas, nel senso che per alcune controversie non altrimenti impugnabili in ambito federale e per le quali il termine di impugnazione sia scaduto in data successiva al 30 giugno 2014 le funzioni del Tnas restano devolute al Collegio di Garanzia che continuerebbe ad operare in funzione di Tnas.

DIRITTO

Il Collegio di Garanzia dello Sport è chiamato a rendere un parere ai sensi dell'art. 12 bis, comma 5, dello Statuto del Coni e dell'art. 56, comma 3, del Codice della Giustizia sportiva.

La questione posta merita un approfondimento interpretativo, poiché la norma richiamata, l'art. 65, comma 2, del Codice, non appare di chiarissima lettura, anche in considerazione della non completa corrispondenza tra le competenze originariamente spettanti al Tnas ed all'Alta Corte di Giustizia, e quelle che caratterizzano l'esercizio dell'attività giurisdizionale domestica del Collegio di Garanzia dello Sport.

Non pare possa revocarsi in dubbio che la novella legislativa, così come l'avvicendamento che ne è fatalmente conseguito, abbia determinato tre distinti momenti, *rectius*, fasi di amministrazione giurisdizionale delle controversie, nitidamente individuabili.

Infatti, secondo il disposto dell'art. 65, comma 2, del Codice, il termine del 30 giugno 2014 deve essere considerato inequivocabilmente quale *dies ad quem* per il radicamento di procedimenti innanzi al Tnas, a prescindere dalla specifica tipicità dell'origine delle questioni controverse.

Sul punto la norma non appare suscettibile di diverse interpretazioni, poiché il rinnovato modello organizzativo della giustizia sportiva presso il Coni, postulava, evidentemente, l'individuazione di un esatto termine conclusivo per la proponibilità e l'ammissibilità dei ricorsi innanzi al prefato organo arbitrale.

Pertanto, l'ultrattività del Tnas, rispetto al termine individuato tassativamente dalla norma, ha riguardato esclusivamente la conclusione dei procedimenti arbitrali precedentemente radicatisi, nel senso che si è provveduto esclusivamente ad esaurire il contenzioso già incardinato.

Diversamente, con riferimento ai provvedimenti federali impugnabili *ratione materiae* originariamente innanzi al Tnas, ma pubblicati in data successiva al 1 luglio 2014, è da considerarsi quanto previsto dal ricordato art. 65, comma 2, in combinato disposto con il comma 1, laddove si dispone che *"al Collegio di Garanzia dello sport è devoluta la cognizione delle controversie la cui decisione non altrimenti impugnabile nell'ambito dell'ordinamento federale è pubblicata a far data dal 1 luglio 2014"*.
Inoltre, si è dato, ma solo in via esclusivamente transitoria, che i provvedimenti federali impugnati successivamente a quella data, benché rientranti nelle originarie competenze del Tnas, dovessero essere impugnati esclusivamente innanzi al Collegio di Garanzia dello Sport che ha, evidentemente, continuato nelle more ad agire in funzione di Tnas, atteso il generico termine ordinario di impugnazione di 30 giorni.
Successivamente, si è incontestabilmente perfezionata un'esclusiva ed autonoma competenza del nuovo organo giurisdizionale presso il Coni, il Collegio di Garanzia dello Sport appunto, senza più alcuna superstite e residua attività legittimamente imputabile, o comunque a qualsivoglia titolo riferibile, tanto al Tnas, quanto all'Alta Corte.
Pertanto, l'esatta interpretazione della norma spinge indubbiamente verso la pacifica considerazione della cessazione di ogni attività da parte del Tnas che, oltre ad aver esaurito da tempo tutto il contenzioso precedentemente ivi incardinato, non dispone più di una propria struttura amministrativa di riferimento.
Analogamente, può considerarsi ragionevolmente esaurita, altresì, la provvisoria competenza del Collegio di Garanzia dello Sport in funzione di Tnas, che ha amministrato le controversie ad esso devolute, con tale modalità, solo relativamente ai limitati casi di impugnazioni di provvedimenti federali depositate a far data dal 1 luglio 2014.

PQM

Esprime il pare come in motivazione.
Deciso nella camera di consiglio del 4 febbraio 2015. Depositato in Roma, in data 23 febbraio 2015.

Il Presidente	Il Relatore	Il Segretario
F.to Virginia Zambrano	F.to Carlo Bottari	F.to Alvio La Face

Consiglio di Stato, sez. V, 23 novembre 2016, n. 4910

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL CONSIGLIO DI STATO

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) ha pronunciato la presente

SENTENZA
ex artt. 38 e 60 cod. proc. amm. sul ricorso numero di registro generale 6242 del 2016, proposto da:
U.S. Città di Palermo s.p.a., in persona del presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Gianluigi Pellegrino, con domicilio eletto presso il suo studio, in Roma, corso del Rinascimento, 11;

contro
Comitato olimpico nazionale italiano - C.O.N.I., in persona del presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Alberto Angeletti, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Giuseppe Pisanelli, 2;
Collegio di garanzia dello sport, Federazione italiana gioco calcio - F.I.G.C., non costituiti in giudizio;

nei confronti di
Lega nazionale professionisti serie B, in persona del presidente pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Riccardo Buizza e Paolo Berruti, con domicilio eletto presso quest'ultimo, in Roma, via Flaminia, 135;
Lega nazionale professionisti serie A, non costituita in giudizio;

per la riforma
della sentenza del T.A.R. LAZIO - ROMA: SEZIONE I TER n. 6899/2016, resa tra le parti, con cui è stata declinata la giurisdizione amministrativa in un giudizio di impugnazione nei confronti di una decisione del Collegio di garanzia dello sport presso il C.O.N.I. rispetto ad una controversia proposta dalla U.S. Città di Palermo s.p.a. nei confronti della richiesta della Lega nazionale professionisti serie B di pagamento del contributo di "solidarietà-promozione"
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'appello incidentale condizionato del Comitato olimpico nazionale italiano - C.O.N.I.;
Visto l'atto di costituzione di giudizio della Lega nazionale professionisti serie B;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 novembre 2016 il consigliere Fabio Franconiero e uditi per le parti gli avvocati Pellegrino, Angeletti e Berruti;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1. Con ricorso al Tribunale amministrativo regionale del Lazio - sede di Roma l'Unione sportiva Città di Palermo s.p.a., società calcistica oggi iscritta al campionato nazionale di calcio di serie A, chiedeva l'annullamento della decisione del Collegio di garanzia dello Sport del Comitato olimpico nazionale italiano del 29 dicembre 2015, n. 71, con la quale era stata dichiarata inammissibile perché tardivamente proposta la sua impugnazione contro la richiesta della Lega nazionale professionisti serie B di pagamento della somma di euro 1.500.000, a titolo di "contributo di solidarietà promozione".
Il contributo in questione, introdotto nel 2012 dall'assemblea della Lega di serie B (delibera del 29 novembre) ed inserito nel proprio codice di autoregolamentazione, è previsto a carico delle società che, già iscritte presso il campionato organizzato da quest'ultima, sono successivamente promosse nella massima serie e nel successivo campionato ottengono la permanenza in esso (come appunto avvenuto nel caso della società sportiva ricorrente, nelle stagioni 2013-2014 e 2014-2015). Più precisamente, il contributo di promozione solidarietà costituisce uno strumento di perequazione nella distribuzione delle somme rivenienti dalla commercializzazione dei diritti televisivi sulle partite di calcio, finalizzata a compensare le leghe delle serie minori rispetto alla quella di serie A dei minori introiti a tale titolo.
2. Ciò precisato, con la sentenza in epigrafe il Tribunale amministrativo adito declinava la propria giurisdizione, sul rilievo che la decisione del Collegio di garanzia ha natura di lodo arbitrale reso su una controversia riguardante "*diritti soggettivi disponibili e questioni meramente patrimoniali*". Da questa premessa, il giudice di primo grado traeva la conseguenza che le impugnazioni proposte davanti alla giurisdizione statale contro tali decisioni, in quanto aventi natura arbitrale, sono devolute al giudice ordinario, ai sensi degli artt. 3 del decreto legge 19 agosto 2003, n. 220,

recante *Disposizioni urgenti in materia di giustizia sportiva*, convertito dalla legge 17 ottobre 2003, n. 280) e 133, comma 1, lett. z), Cod. proc. amm., mentre in base alle medesime disposizioni di legge la giurisdizione amministrativa "*comprende unicamente l'attività provvedimentale delle federazioni*".

3. Con il presente appello l'Unione sportiva Città di Palermo contesta la declinatoria di giurisdizione.

La società calcistica appellante sostiene che la controversia è devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, perché il pagamento del contributo di solidarietà promozione costituisce un onere imposto alle società calcistiche "*quale condizione di partecipazione ai campionati*", donde il carattere "*autoritativo*" della prestazione medesima e la correlativa assenza del requisito della libera assunzione dell'obbligazione, necessario perché possa configurarsi giurisdizione del giudice ordinario sulle relative controversie.

4. Nel costituirsi in resistenza, il C.O.N.I. ha dal canto suo proposto appello incidentale condizionato, nel quale sostiene il difetto assoluto di giurisdizione, sull'assunto che la controversia ha ad oggetto questioni interamente devolute agli organi di giustizia dell'ordinamento sportivo, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. a), del citato decreto-legge n. 220 del 2013. Più precisamente, secondo il Comitato olimpico la presente controversia sarebbe riconducibile all'osservanza e all'applicazione "*delle norme regolamentari, organizzative e statutarie dell'Ordinamento Sportivo nazionale e delle sue articolazioni al fine di garantire il corretto svolgimento delle attività sportive*").

Il C.O.N.I. ha anche riproposto l'eccezione di inammissibilità del ricorso di primo grado, perché non notificato ad almeno una società di calcio di serie B, le quali – secondo questa impostazione – dovrebbero considerarsi controinteressate rispetto alla pretesa azionata dall'Unione sportiva Città di Palermo di sottrarsi al contributo di solidarietà promozione.

5. Si è costituita in resistenza all'appello della società calcistica anche la Lega nazionale professionisti di serie B.

DIRITTO

1. In via preliminare deve precisarsi che il presente appello verte in via esclusiva sulla sussistenza o meno della giurisdizione del giudice amministrativo, cosicché – come correttamente evidenziato in camera di consiglio dalla difesa del Unione sportiva Città di Palermo – ogni questione relativa all'integrità del contraddittorio nel giudizio di primo grado, riproposta in questa sede dal C.O.N.I., non può essere affrontata in questa sede, ma eventualmente dal giudice di cui è dichiarata

la giurisdizione (in senso conforme si rinvia ai sensi dell'art. 88, comma 2, lett. d), Cod. proc. amm. alla decisione dell'Adunanza plenaria di questo Consiglio di Stato del 3 giugno 2011, n. 10; § 16 della parte "in diritto").

2. Venendo allora questione controversa, la declinatoria qui impugnata è corretta e deve essere confermata. Da ciò consegue il rigetto dell'appello dell'Unione Sportiva Città di Palermo e la dichiarazione di improcedibilità dell'appello incidentale condizionato del C.O.N.I.

3. Il giudice di primo grado ha infatti correttamente qualificato la presente controversia come di carattere patrimoniale.

Più precisamente, essa vede coinvolti in via esclusiva "*rapporti patrimoniali*" (art. 133, comma 1, lett. z), citato) tra l'odierna appellante e Lega calcistica di serie B, e cioè, da un lato, "*una società*" sportiva e un'"*associazion* (e)" dall'altro lato, ai sensi della disposizione del Codice del processo amministrativo ora richiamata. Specularmente, la controversia oggetto dell'appello qui in decisione è riconducibile alla "*giurisdizione del giudice ordinario sui rapporti patrimoniali tra società* (e: n.d.e.) *associazioni*", prevista dall'art. 3 del decreto-legge n. 220 del 2003, parimenti richiamato.

3. Ciò si evince dal contenuto dell'atto impugnato.

Si tratta della nota della Lega calcio di serie B del 25 settembre 2015, con la quale l'Unione sportiva Città di Palermo viene richiesta ("*vi preghiamo*") di versare la somma di € 1.500.000,00, a titolo di "*contributo promozione*" da essa dovuto "*alle società della Lega di Serie B*", all'uopo essendo indicati l'IBAN su quale effettuare il bonifico e la rateizzazione dell'importo. Null'altro.

4. Nella presente fattispecie non viene dunque in rilievo alcuna questione legata alla partecipazione della società alle competizioni calcistiche organizzate ufficiali organizzate secondo le rispettive competenze da Federazione o Lega.

In altri termini, non si verte in alcun modo sull'iscrizione del Palermo calcio al campionato di serie B – benché, secondo quanto specificato dal difensore dell'appellante in camera di consiglio, l'art. 1.3 del citato codice di autoregolamentazione della Lega di serie B ponga il pagamento del contributo come "*condizione di ammissione al Campionato di Serie B*". In particolare, il preteso condizionamento non emerge in alcun modo dal tenore della nota impugnata e del resto non si vede come la Lega odierna appellata potrebbe farlo valere, dal momento che – ed è notorio – il Palermo milita nel campionato di serie A.

5. In contrario a quanto finora rilevato, l'Unione sportiva Città di Palermo evidenzia che:

- rispetto alla propria impugnazione nemmeno il Collegio di garanzia non si è

sentito investito della propria competenza arbitrale in virtù dell'art. 30 dello Statuto della Federazione italiana Giuoco Calcio e non ha applicato alcuna delle norme procedimentali relative al giudizio arbitrale;
- nel sistema binario di giustizia sportiva presso il C.O.N.I. antecedente alla riforma del 2014 controversie della specie di quella presente erano attribuite alla competenza dell'Alta Corte di giustizia e non invece del Tribunale nazionale di arbitrato sportivo;
- il contributo di solidarietà promozione richiesto dalla Lega di serie B non dà luogo ad un'obbligazione liberamente assunta dalle società calcistiche, ma ad un onere autoritativamente imposto per la partecipazione alle competizioni ufficiali organizzate per conto del Comitato olimpico.
6. Nessuna di queste argomentazioni è fondata.
7. Con riguardo all'ultima, è sufficiente ribadire quanto osservato in precedenza, e cioè che nel caso di specie il pagamento della somma non è stata posto quale condizione per partecipare ad una competizione sportiva, per cui non può configurarsi quella eccezionale rilevanza pubblicistica che in passato la giurisprudenza amministrativa (cfr. Cons. Stato, VI, 9 luglio 2004, n. 5025) ha ravvisato negli atti di organismi di natura indiscutibilmente privata quali le federazioni sportive o – come nel caso di specie – le associazioni rappresentative delle società.
A questo medesimo riguardo, irrilevante è inoltre la circostanza (sottolineata nella memoria depositata in vista della camera di consiglio) che l'Unione sportiva Città di Palermo non ha concorso ad introdurre il contributo contestato, per essere lo stesso stato deliberato dalla Lega di serie B quando essa appellante non partecipava a quest'ultimo campionato. Infatti, quello dell'imposizione di obblighi patrimoniali ai propri associati è un fenomeno tipico degli enti collettivi di natura privatistica, per cui da ciò solo non è possibile inferire la natura pubblicistica dell'obbligazione e della presente controversia.
8. Non trova quindi conferma nemmeno l'assunto dell'appellante secondo cui il Collegio di garanzia non ha ritenuto di pronunciarsi su una controversia avente ad oggetto diritti disponibili e ad essa devoluta in base al citato art. 30 dello statuto della F.I.G.C.
Al contrario, nelle premesse della parte in diritto di tale pronuncia (§ 4) si afferma espressamente che la controversia azionata da quest'ultima rientra nella competenza del Collegio di garanzia ai sensi della citata disposizione statutaria, nonché degli artt. 12-*bis* dello statuto del C.O.N.I. e 54 del Codice della giustizia sportiva approvato da quest'ultimo.

Ebbene, in base alle norme in questione l'organo giustiziale di chiusura dell'ordinamento sportivo italiano – "*organo di ultimo grado della giustizia sportiva*" ai sensi del comma 1 del citato art. 12-*bis* dello statuto del C.O.N.I. – è investito anche sulle controversie "*ad esso devolute* (…) *dagli Statuti e dai Regolamenti federali sulla base di speciali regole procedurali, anche di tipo arbitrale, definite d'intesa con il Coni*" (comma 3 dell'art. 54 del Codice della giustizia sportiva, parimenti citato), mentre l'art. 30 dello statuto della F.I.G.C. (rubricato "*Efficacia dei provvedimenti federali, vincolo di giustizia e clausola compromissoria*") prevede, al comma 3, integralmente richiamato dal Collegio di garanzia, una competenza di natura arbitrale di quest'ultimo per le controversie tra associazioni che svolgono attività rilevanti per l'ordinamento federale (di carattere agonistico, tecnico, organizzativo, decisionale) e le società ad esse affiliate, per le quali non siano previsti organi di giustizia federale.

L'ipotesi ora richiamata è appunto quella verificatasi nel caso di specie. Infatti, l'Unione sportiva Città di Palermo ha adito direttamente il Collegio di garanzia dello Sport contro la nota con cui la Lega di Serie B le aveva richiesto il pagamento del contributo di solidarietà promozione, come precisato peraltro nella decisione qui impugnata (§ 5).

9. Non è poi chiaro – non avendo l'appellante fornito alcun chiarimento sul punto – quali norme relative al procedimento il medesimo Collegio di garanzia avrebbe dovuto richiamare al fine di rendere evidente la natura arbitrale del giudizio. Ciò tanto più se si considera che gli artt. 58 e ss. dello Statuto del C.O.N.I. disciplinano un procedimento uniforme per i giudizi davanti all'organo supremo di giustizia sportiva,

10. Infine, non è vincolante per questo Collegio il diverso orientamento seguito in passato nell'ordinamento sportivo, secondo cui controversie della specie di quella oggetto del presente giudizio erano devolute alla competenza dell'Alta corte di giustizia sportiva presso il C.O.N.I., come in particolare risulta dalla decisione di quest'ultima n. 2 del 10 gennaio 2010, prodotta dall'appellante. Peraltro – come si evince dalla lettura del provvedimento – il precedente in questione invocato dall'Unione sportiva Città di Palermo riguarda alcune impugnazioni promosse da società calcistiche nei confronti delle disposizioni statutarie (in quel caso della Lega di serie A) che avevano introdotto regole relative al riparto degli introiti rivenienti dalla commercializzazione diritti televisivi, e quindi la condizione di partecipazione al campionato in sé, e non già l'impugnazione dei relativi atti applicativi, in assenza di effetti condizionanti, come appunto nella presente fattispecie.

11. Malgrado il rigetto dell'appello, le spese del presente grado di giudizio possono essere compensate tra tutte le parti per la particolarità della questione controversa.

P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) definitivamente pronunciando sugli appelli, come in epigrafe proposti, respinge l'appello principale e dichiara improcedibile l'appello incidentale.
Compensa le spese di causa.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 novembre 2016 con l'intervento dei magistrati:
Giuseppe Severini, Presidente
Claudio Contessa, Consigliere
Fabio Franconiero, Consigliere, Estensore
Luigi Massimiliano Tarantino, Consigliere
Raffaele Prosperi, Consigliere
Depositata in Segreteria il 23 nov. 2016.

Collegio di Garanzia dello Sport del CONI, Lodo arbitrale n. 6/2020

COLLEGIO ARBITRALE COMPOSTO DA

Avv. Giulio Bacosi
PRESIDENTE designato ex art. 2 del Regolamento arbitrale

Prof. Avv. Laura Santoro
ARBITRO nominato dall'istante

Dott.ssa Manuela Sinigoi
ARBITRO nominato per l'intimata

Nel procedimento arbitrale, iscritto al R.G. Arbitrati n. 13/2020, promosso, in data 22 maggio 2020, da TMP Soccer S.r.l. (p.i. 03421220173), con sede n via XX settembre, n. 27E - 25122 - Brescia, in persona dell'Agente Sportivo e Legale Rappresentante sig. Tullio Tinti, rappresentata e difesa dall'avv. Sara Agostini, con studio in Vicolo Portelle, n. 2 - 25049 - Iseo (Bs) ed ivi elettivamente domiciliata:
- parte istante -

contro
la società sportiva Trapani Calcio S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., Consigliere Delegato, sig. Lorenzo Giorgio Petroni, con sede in Trapani, Via Orlandini n.48 (p.i. 01936080819), rappresentata e difesa, in sede di udienza utile ad esperire il tentativo di conciliazione dall'avv. Luca Smacchia, giusta delega all'uopo ricevuta dall'avv. Mattia Grassani, e nella successiva fase di decisione nel merito, dall'avv. Fabrizio Duca, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Bologna (Bo), via Melozzo da Forlì n.23/2,
- parte intimata -

***

1. Sede dell'Arbitrato
La sede dell'Arbitrato è stata fissata in Roma, presso il CONI. Le udienze arbitrali si sono svolte con modalità telematiche su piattaforma Microsoft Teams.

2. Regolamento arbitrale

Il presente procedimento è stato instaurato in virtù del Regolamento arbitrale (approvato con deliberazione del Consiglio Nazionale CONI n. 1654 del 17 dicembre 2019) dinanzi al Collegio di Garanzia dello Sport, di cui all'art. 12 *bis* dello Statuto del CONI, in funzione arbitrale irrituale, per la risoluzione delle controversie previste dall'art. 22, comma 2, del Regolamento CONI degli Agenti Sportivi, approvato con deliberazione n. 1630 del Consiglio Nazionale del 26 febbraio 2019.

Ritenuto in fatto

A) Con ricorso depositato in data 25 maggio 2020, la S.r.l. TMP Soccer ha proposto, nei confronti della S.r.l. TRAPANI CALCIO, istanza di arbitrato dinanzi al Collegio di Garanzia dello Sport, ai sensi dell'art. 22, comma 2, del Regolamento CONI degli Agenti Sportivi.

Con il suddetto ricorso ha chiesto la condanna della intimata Trapani Calcio al pagamento della somma di € 7.000,00 (oltre IVA e interessi moratori) in relazione a due contratti di mandato e, precisamente:

1) del contratto in data 5 luglio 2019, relativo al trasferimento del giocatore Andrea Colpani da Atalanta Bergamasca, con pagamento (oltre ad una prima) di una seconda rata di corrispettivo di € 3.500,00 alla data del 01 aprile 2020;

2) del contratto in data 10 agosto 2019, relativo al trasferimento del giocatore Michele Fornasier da Parma Calcio, con pagamento (oltre ad una prima) di una seconda rata di € 3.500,00 alla data del 30 aprile 2020;

B) La società TMP ha nominato quale proprio arbitro la prof.ssa avv. Laura Santoro.

C) La società Trapani non si è costituita in giudizio né ha provveduto al pagamento dei diritti e degli onorari di funzionamento dell'Organo Arbitrale, né ha nominato il proprio arbitro.

D) Il Presidente del Collegio di Garanzia dello Sport, ai sensi dell'art. 2, comma 5, del Regolamento arbitrale, ha nominato quale arbitro della parte intimata la dott.ssa Manuela Sinigoi.

E) Sull'accordo dei due Arbitri, è stato nominato Presidente del Collegio Arbitrale l'avvocato Giulio Bacosi, Avvocato dello Stato.

F) Ottenuta dal ridetto Presidente del Collegio Arbitrale, avv. Giulio Bacosi, l'autorizzazione necessaria all'espletamento dell'incarico da parte dell'Avvocatura dello Stato in data 15 luglio 2020 – da assumersi quale data di formale costituzione del Collegio Arbitrale medesimo – alla prima udienza del 20 luglio 2020, tenutasi in videoconferenza, hanno partecipato i componenti del Collegio Arbitrale,

nonché l'avv. Sara Agostini, difensore della parte istante, e l'avv. Luca Smacchia, su delega dell'avv. Mattia Grassani, difensore della parte intimata, oltre ai componenti della Segreteria del Collegio di Garanzia.

G) Il Collegio – preso atto preliminarmente del difetto di formale costituzione della parte intimata, presente nondimeno all'udienza giusta procura conferita al proprio difensore qualche minuto prima dell'udienza medesima – ha esperito, ai sensi dell'art. 5 del Regolamento, il tentativo di conciliazione che ha dato tuttavia esito negativo.

H) A seguito di ciò, il Collegio – rilevatane l'opportunità ai sensi dell'art. 5, comma 6, del Regolamento e rappresentata ad entrambe le parti la possibilità di rinnovare il tentativo di conciliazione in ogni fase del procedimento e fino all'udienza di decisione – ha assegnato alla parte intimata termine fino al 22 luglio 2020 per il deposito di una formale memoria difensiva e della prova del versamento dei diritti amministrativi all'uopo previsti dal Regolamento (punto
1.2.b della Tabella dei diritti amministrativi, onorari e spese) ed alla parte istante termine fino al 23 luglio 2020 per il deposito di eventuali repliche, fissando l'udienza per la decisione – da svolgersi in videoconferenza – alla data del successivo 24 luglio 2020, ore 14.30.

I) La parte intimata, in data 22 luglio 2020, ha depositato una memoria di costituzione e risposta a mezzo di nuovo difensore, l'avv. Fabrizio Duca, dopo avere eseguito, su disposizione dell'avv. Mattia Grassani, primo difensore, in data 20 luglio 2020 il pagamento dei diritti amministrativi previsti dal Regolamento (punto 1.1.b della Tabella dei diritti amministrativi, onorari e spese); ad essa ha replicato parte istante con memoria del 23 luglio 2020.

J) All'udienza del 24 luglio 2020, tenutasi in videoconferenza, hanno partecipato – oltre ai componenti del Collegio Arbitrale ed ai componenti della Segreteria dell'Organo Arbitrale, Alvio La Face e Gabriele Murabito – l'avv. Sara Agostini per parte istante e l'avv. Fabrizio Duca per parte intimata i quali – preso atto ancora una volta dell'impossibilità di addivenire ad una conciliazione della lite – hanno discusso la controversia riportandosi, per quanto non esplicitato *verbis*, ai propri scritti difensivi.

K) A seguito di Camera di Consiglio il Collegio Arbitrale ha emesso, in pari data, il dispositivo, riservandosi la pubblicazione delle motivazioni che qui di seguito si precisano.

In Diritto

Il presente lodo viene redatto in conformità ai principi di chiarezza, sinteticità ed in-

formalità di cui all'art. 2, comma 5 e 6, del Codice della Giustizia Sportiva, particolarmente significativi nell'ambito della giustizia arbitrale e dell'agilità che la connota.
Va preliminarmente rilevato che la mancata corresponsione, da parte della società Trapani dei diritti amministrativi, in relazione all'udienza fissata per la decisione (per il caso di esito negativo del tentativo di conciliazione: punto 1.2.b della Tabella dei diritti amministrativi, onorari e spese), comporta l'improcedibilità di ogni attività difensiva della medesima, in veste di parte intimata, e ciò alla stregua di quanto espressamente previsto dal comma 2 dell'art. 10 del Regolamento Arbitrale.
Ciò tanto con riguardo alla memoria di costituzione e risposta depositata in data 22 luglio 2020 – che a rigore potrebbe assumersi tempestiva, stante la natura ordinatoria del termine di costituzione pari a 10 giorni che l'art. 4, comma 1, del Regolamento fissa alla parte intimata, a differenza della esplicita perentorietà del termine (di venti giorni) che l'art. 3, comma 2, del Regolamento medesimo fissa alla parte istante per l'introduzione della procedura arbitrale – quanto con riguardo alle successive difese orali spiegate in occasione dell'udienza telematica del 24 luglio 2020.
A nulla rileva al riguardo la circostanza che – seppure con il patrocinio di due diversi difensori – parte intimata abbia partecipato tanto all'udienza del 20 luglio 2020 (fissata per esperire il tentativo di conciliazione) quanto alla successiva udienza del 24 luglio 2020 (fissata per la discussione e decisione), né che il Collegio, in occasione della prima udienza, abbia assegnato a parte intimata un termine per il deposito di una formale memoria di costituzione. Tale memoria e tutte le successive argomentazioni difensive avrebbero infatti potuto esser prese in considerazione dal Collegio nel solo caso in cui la Società Trapani avesse regolarmente provveduto al pagamento anche dei diritti amministrativi afferenti alla fase della decisione, il che pacificamente non è avvenuto.
Che così debba assumersi si evince dal tenore testuale dell'art.10, comma 2, del Regolamento, la cui più ragionevole interpretazione – ispirata anche al principio della c.d. parità delle armi – impone di assumere "*improcedibile*" qualunque ("*ogni*") attività difensiva "*delle parti*" (e, dunque, anche della parte intimata) che non sia corroborata dal puntuale pagamento dei diritti amministrativi pertinenti a ciascuna fase della procedura arbitrale (oltre che degli onorari arbitrali, ove richiesti) e, dunque, tanto alla fase di conciliazione quanto alla fase (eventuale) di decisione "*nel merito*".
Pertanto, non possono essere prese in esame da parte di questo Collegio le argomentazioni difensive e le eccezioni formulate dalla Società Trapani; possono invece essere scandagliate le difese dell'istante, che ha pacificamente provveduto

al pagamento dei pertinenti diritti amministrativi, tanto con riferimento alla fase di conciliazione quanto a quella, successiva, di discussione e decisione, afferente al merito della propria pretesa.

Ciò consente al Collegio – giusta adeguata valorizzazione della memoria di replica tempestivamente versata in atti da parte istante in data 23 luglio 2020 – di decidere sulla questione, involgente profili di massima, della violazione (o meno) – in circostanze quali quella sottoposta all'odierno vaglio del Collegio – dell'art. 3, comma 2, del Regolamento, laddove esso prevede che la procedura arbitrale debba essere introdotta "*entro il termine perentorio di venti giorni dalla violazione contestata*".

In disparte il problema se la pertinente eccezione, laddove tempestivamente e ritualmente spiccata dalla parte intimata, sia di decadenza (con connessa rilevabilità d'ufficio) ovvero non lo sia (configurando come tale una eccezione in senso proprio, rimessa esclusivamente alla parte interessata), interessa qui il profilo concernente il *dies a quo* assegnato alla parte istante dal menzionato art. 3, comma 2, del Regolamento per introdurre, esplicitamente a pena di decadenza, la procedura arbitrale.

La norma di che trattasi testualmente recita: "*la procedura arbitrale è introdotta, entro il termine perentorio di venti giorni dalla violazione contestata, con istanza rivolta al Collegio di Garanzia*…", il pertinente *dies a quo* venendo dunque ancorato dal Legislatore sportivo alla "*violazione contestata*", e non già alla "*contestazione della violazione*".

Ne consegue che, laddove la "*violazione contestata*" si compendi – come appunto nel caso di specie e in molti altri – nell'inadempimento ad una obbligazione pecuniaria, il principio della c.d. mora *ex re* che presidia questo genere di obbligazioni (art. 1219 c.c., comma 2, n. 3) impone di ancorare il *dies a quo* di che trattasi al momento in cui, per dirla in gergo penalistico, la violazione "*si consuma*" e, dunque, all'atto della scadenza della pertinente obbligazione che, dovendo essere eseguita presso il domicilio del creditore, non necessita di apposita (ed autonoma) "*contestazione*", diffida o messa in mora.

Nel caso di specie, come esposto in narrativa, le due obbligazioni pecuniarie delle quali parte istante contesta l'inadempimento sono scadute, rispettivamente, il giorno 1 aprile 2020 ed il giorno 30 aprile 2020.

In disparte la (pur successivamente intervenuta, in data 12 maggio 2020) messa in mora, sono tali due date a configurare pertanto i *dies a quibus* per l'introduzione della pertinente domanda di arbitrato che – ancorché spiccata dalla parte istante in data 25 maggio 2020 – è comunque da assumersi tempestiva in forza della sospensione dei termini prevista – in conseguenza della nota emergenza epidemiologica che ha investito il Paese nella primavera del 2020 – dal combinato disposto dei decreti del

Presidente del Collegio di Garanzia dello Sport presso il CONI in data 18 marzo 2020 e 9 aprile 2020, ed a mente della quale il decorso di tutti i termini per il compimento di qualsiasi atto previsto dal Regolamento arbitrale è rimasto parententicamente paralizzato dal 18 marzo 2020 fino a tutto l'11 maggio 2020.

Venendo al merito della pretesa azionata dalla società istante – che, osserva il Collegio incidentalmente, ha dato prova di aver assolto tutti gli oneri ed obblighi, siccome previsti da norme sportive, avvinti ad un potenziale conflitto di interessi – essa ha depositato:

i 2 contratti di mandato innanzi menzionati ed aventi ad oggetto il trasferimento alla società Trapani dei 2 giocatori Colpani e Fornasier, regolarmente sottoscritti dal legale rappresentante della resistente;

le ricevute di consegna dei suddetti mandati alla Commissione Agenti FIGC;

le variazioni di trasferimento dei 2 giocatori dalle rispettive società di appartenenza alla società Trapani;

la diffida del legale della società TMP Soccer a provvedere al pagamento della somma di € 7.000,00, cui la società Trapani non ha peraltro dato alcun riscontro.

La società istante ha, pertanto, fornito la prova documentale della consistenza della propria pretesa.

La società convenuta – d'altro canto – non ha recato alcuna prova di aver effettuato i pagamenti delle somme richieste, né peraltro può assumersi aver contestato la fondatezza della domanda *ex adverso* proposta, per non essere le pertinenti difese scandagliabili dal Collegio sulla scorta di quanto *supra* esplicitato, ed a mente dell'art. 10 del Regolamento arbitrale.

Orbene, anche ai sensi dell'art. 115 c.p.c., che prevede che il giudice deve porre a fondamento della propria decisione i fatti non specificamente contestati, ne deriva che, nella fattispecie in essere, la mancata contestazione da parte della Società Trapani, in ordine agli elementi costitutivi su cui si fonda la richiesta di parte istante, conferma la fondatezza di tale richiesta.

Alla stregua di tutto quanto innanzi rilevato deve quindi concludersi per l'accoglimento dell'istanza di arbitrato proposta dalla S.r.l. TMP Soccer nei confronti della S.r.l. Trapani Calcio, con la conseguente condanna di quest'ultima al pagamento in favore di parte istante della somma di € 7.000,00 (oltre IVA e interessi maturati), nonché al pagamento dei diritti amministrativi, delle spese legali e degli onorari del Collegio Arbitrale nella misura di cui al dispositivo.

Onde, pronunciando definitivamente all'unanimità, il Collegio Arbitrale

P.Q.M.
Accoglie l'istanza arbitrale e, per effetto, condanna la soccombente Trapani Calcio S.r.l. al pagamento, in favore dell'istante TMP Soccer S.r.l., della somma di € 7.000,00 più IVA, oltre interessi moratori delle scadenze contrattuali.
Condanna la soccombente Trapani Calcio S.r.l. a rifondere all'istante TMP Soccer S.r.l. i diritti amministrativi, nella misura di € 2.000,00 (di cui al punto 1.1.a della "*Tabella dei diritti amministrativi, onorari e spese*", approvata con deliberazione della Giunta Nazionale del CONI
n. 4 del 27 gennaio 2020) e di € 1.500,00 (di cui al punto 1.2.a della Tabella medesima), nonché le spese di difesa, liquidate in complessivi € 900,00, oltre IVA e CPA, come per legge.
Condanna la Trapani Calcio S.r.l. a versare al CONI i diritti amministrativi, nella misura di € 1.500,00, di cui al punto 1.2.b della "*Tabella dei diritti amministrativi, onorari e spese*", approvata con deliberazione della Giunta Nazionale del CONI n. 4 del 27 gennaio 2020.
Stabilisce, a carico della soccombente Trapani Calcio S.r.l., il pagamento in favore del Collegio Arbitrale degli onorari all'uopo previsti (di cui al punto 2.b.2.1 della Tabella), liquidati in complessivi € 3.000,00, così ripartiti: al Presidente € 1.200,00 e, a ciascun Arbitro, € 900,00, oltre IVA e CPA nella misura di legge, fermo il vincolo di solidarietà tra le parti, con diritto di rivalsa a favore della parte diligente; da versare secondo le modalità che verranno comunicate dalla Segreteria del Collegio di Garanzia dello Sport.
Stabilisce, a carico di Trapani Calcio S.r.l., il pagamento, in favore del CONI, delle spese generali di cui al punto 2.b.2.2, lett.b), della Tabella, pari ad € 300,00.
Così deciso nella sede arbitrale di Roma, in data 24 luglio 2020.

Il Presidente
Roma, 26 agosto 2020 F.to Giulio Bacosi

L'Arbitro
Palermo, 7 settembre 2020 F.to Laura Santoro

L'Arbitro
Trieste, 30 agosto 2020 F.to Manuela Sinigoi

Depositato in Roma l'8 settembre 2020.
La Segreteria del Collegio di Garanzia dello Sport

Collegio di Garanzia dello Sport del CONI, Lodo arbitrale n. 1/2021

COLLEGIO ARBITRALE COMPOSTO DA

Cons. Alfredo Storto
PRESIDENTE designato ex art. 3 del Regolamento arbitrale

Avv. Cristina Mazzamauro
ARBITRO nominato dall'istante

Prof. Avv. Laura Santoro
ARBITRO nominato dall'intimato

Nel procedimento arbitrale, iscritto al R.G. Arbitrati n. 18/2020, promosso, in data 2 settembre 2020, dall'Agente Sportivo Sig. Pietro Parente, rappresentato e difeso dall'avv. Gianandrea Pilla, con studio in Milano, Corso di Porta Vittoria, n. 28, ed ivi elettivamente domiciliato,
- Parte istante -

contro
il calciatore Claud Adjapong, rappresentato e difeso dall'avv. Vittorio Rigo e dall'avv. Massimo Diana, con studio in Vicenza, viale Giuseppe Verdi, n. 4, ed ivi elettivamente domiciliato
- Parte intimata -
***

1. Sede dell'Arbitrato

La sede dell'Arbitrato è stata fissata in Roma, presso il CONI. Le udienze arbitrali si sono svolte con modalità telematiche su piattaforma Microsoft Teams.

2. Regolamento arbitrale

Il presente procedimento è stato instaurato in virtù del Regolamento arbitrale (approvato con deliberazione del Consiglio Nazionale CONI n. 1654 del 17 dicembre 2019) dinanzi al Collegio di Garanzia dello Sport, di cui all'art. 12 bis dello Statuto del CONI, in funzione arbitrale irrituale, per la risoluzione delle controversie previste dall'art. 22, comma 2, del Regolamento CONI degli Agenti Sportivi, approvato con deliberazione n. 1630 del Consiglio Nazionale del 26 febbraio 2019.

In Fatto

a) Il sig. Pietro Parente ha chiesto al Collegio di Garanzia per lo Sport presso il CONI, la condanna del sig. Claud Adjapong al versamento in suo favore della somma di Euro 26.132,40 oltre interessi moratori o, in subordine, di quella diversa somma maggiore o minore che dovesse risultare al termine dell'istruttoria, oltre al pagamento delle spese ed onorari e dei diritti amministrativi del Collegio Arbitrale.

A sostegno della propria domanda, parte ricorrente ha prodotto il contratto di mandato sottoscritto in data 2 agosto 2019 e valido sino al 31 dicembre 2019, con il quale il calciatore Claud Adjapong ha conferito l'incarico allo stesso avente ad oggetto l'opera di consulenza nelle trattative dirette alla stipula del contratto di prestazione sportiva con espresso riferimento al regolamento per i servizi di Agente Sportivo della FIGC, prevedendo, quale corrispettivo, l'erogazione di una somma determinata nella misura percentuale del 3% sul reddito lordo complessivo del calciatore, risultante da ciascun contratto di lavoro sottoscritto dallo stesso nel corso della durata dell'incarico, da corrispondersi entro il 30 giugno 2020.

L'attività oggetto del mandato è stata regolarmente compiuta e portata a termine con l'effettivo trasferimento, in data 21 agosto 2019, del calciatore Claud Adjapong da U.S. Sassuolo Calcio

S.r.L a Hellas Verona F.C. S.p.A. con la stipula del contratto di cessione temporanea con opzione e variazione di tesseramento, entrambi allegati alla produzione documentale.

In data 29 giugno 2020, il sig. Pietro Parente ha emesso fattura per Euro 26.132,40, IVA inclusa, per il pagamento del corrispettivo dovuto e, non ricevendo riscontro alcuno, in data 13 luglio2020, ha provveduto ad inoltrare un sollecito di pagamento con raccomandata a.r. anticipata via e.mail; documenti anch'essi versati in atti.

Perdurando l'inadempimento del calciatore, il sig. Pietro Parente, in data 2 settembre 2020, ha formulato istanza di arbitrato, ai sensi dell'art. 22, comma 2, del Regolamento CONI degli Agenti Sportivi, avviando il presente procedimento.

Il sig. Pietro Parente ha nominato quale arbitro di parte la componente del Collegio di Garanzia dello Sport, Avv.to Cristina Mazzamauro, che ha accettato l'incarico il 4 settembre 2020.

b) Il sig. Claud Adjapong si è costituito in giudizio con memoria del 21 settembre 2020, eccependo in via pregiudiziale il difetto di giurisdizione del Collegio di Garanzia dello Sport in ragione della ritenuta vessatorietà della clausola compromissoria contenuta nel contratto di mandato (art. 5), ai sensi dell'art. 33, lett. t), del D.Lgs. n. 206/2005, nonché della nullità della stessa, ai sensi dell'art. 1341, co. 2, c.c..

L'intimato ha, inoltre, eccepito l'intervenuta decadenza dal diritto di adire il Collegio di Garanzia dello Sport ex art. 3 del Regolamento arbitrale per la risoluzione delle controversie previste dall'art. 22, co. 2, del Regolamento CONI degli Agenti sportivi.
L'intimato ha poi eccepito l'inadempimento da parte del sig. Pietro Parente della prestazione oggetto dell'incarico conferitogli, nonché l'inefficacia delle clausole del contratto di cui agli artt. 3 e 3.4.
In via di ulteriore subordine, l'intimato ha eccepito la sproporzione dell'importo richiesto rispetto all'attività svolta ed al risultato conseguito.
In via riconvenzionale, ha chiesto che venga accertata l'esistenza di un controcredito dell'importo di Euro 8.000,00 in dipendenza di un prestito erogato in favore del sig. Pietro Parente in data 22 marzo 2020 e mai restituito e, infine, ha eccepito l'inammissibilità della richiesta alla condanna degli interessi moratori ex D.Lgs. 231/2002, stante l'inapplicabilità della disciplina ivi contenuta alla fattispecie in esame.
In conclusione, l'intimato ha chiesto in via pregiudiziale che sia dichiarato il difetto di giurisdizione per violazione della normativa di cui al D.Lgs. n. 206/2005, ovvero, in subordine, per violazione degli artt. 1341 c.c. e 28 c.p.c.. Ha chiesto inoltre che sia dichiarata l'intervenuta decadenza dal diritto di adire il Collegio di Garanzia dello Sport per decorso del termine di cui all'art. 3 del Regolamento arbitrale.
Nel merito, ha chiesto il rigetto dell'istanza del sig. Pietro Parente; in via subordinata, l'accertamento della somma dovuta dall'intimato sulla base del reddito da quest'ultimo effettivamente percepito dalla società Hellas Verona e, in via ulteriormente subordinata, l'accertamento del diritto dell'intimato alla riduzione del compenso, ai sensi dell'art. 2233 c.c. Ha chiesto, inoltre, in via riconvenzionale l'accertamento della sussistenza del diritto di credito dell'intimato per la somma di Euro 8.000,00 oltre la condanna alle spese di lite e delle spese di funzionamento del Collegio Arbitrale.
L'intimato ha nominato, quale arbitro di parte, la componente del Collegio di Garanzia dello Sport, Prof.ssa Laura Santoro, che ha accettato l'incarico in data 15 settembre 2020.
c) Gli arbitri delle parti, ai sensi dell'art. 2, comma 6, del Regolamento arbitrale, hanno proposto, come terzo arbitro con funzioni di Presidente del Collegio Arbitrale, il componente del Collegio di Garanzia dello Sport, Cons. Alfredo Storto, il quale ha accettato l'incarico il 26 ottobre 2020.
d) In data 5 novembre 2020, si è svolta l'udienza per l'esperimento del tentativo di conciliazione, all'esito infruttuoso del quale il Collegio ha assegnato termine per memorie, rinviando all'udienza del 23 novembre 2020 per la discussione. Parte

istante, in data 16 novembre 2020, ha depositato memoria difensiva in cui, replicando alle eccezioni avversarie, ha insistito per l'accoglimento delle domande formulate in seno all'atto introduttivo del giudizio, depositando al contempo altra documentazione probatoria.

e) In data 23 novembre 2020, alle ore 15:00, giusta la convocazione disposta dall'Organo Arbitrale, si è tenuta in videoconferenza, sulla piattaforma Microsoft Teams, l'udienza di discussione del giudizio di cui in epigrafe.

L'udienza si è svolta alla presenza, in videoconferenza, dei componenti del Collegio Arbitrale, del difensore della parte istante Avv. Gianandrea Pilla, nonché dell'Avv. Vittorio Rigo, assistito dal dott. Marco Dal Corobbo, per l'intimato; con l'assistenza della Segreteria del Collegio di Garanzia rappresentata dal dott. Gabriele Murabito e del dott. Dario Bonanno.

In apertura di udienza, il Presidente del Collegio Arbitrale ha rilevato, in via preliminare, la mancata ricezione della prova dell'avvenuto pagamento, da parte dell'istante e dell'intimato, dei diritti amministrativi all'uopo previsti, la cui corresponsione costituisce condizione di procedibilità dell'istanza arbitrale.

Il Collegio Arbitrale, pertanto, onde consentire alle parti di verificare e provvedere ai suddetti adempimenti, ha aggiornato l'udienza al giorno 25 novembre 2020, ore 18:30, con le stesse modalità telematiche.

f) All'udienza del 25 novembre 2020, tenutasi in videoconferenza sulla piattaforma Microsoft Teams, hanno partecipato – oltre ai componenti del Collegio Arbitrale ed ai componenti della Segreteria dell'Organo Arbitrale, dott. Gabriele Murabito e dott. Dario Bonanno, l'Avv. Gianandrea Pilla, per la parte istante, e gli Avv.ti Vittorio Rigo e Massimo Diana, con la presenza altresì del dott. Marco Dal Corobbo, ai fini della pratica forense, per l'intimato.

In apertura di udienza, il Collegio ha verificato con la Segreteria l'effettivo versamento da entrambe le parti dei diritti amministrativi di cui ai punti 1.2.a e 1.2.b della Tabella.

Aperta la discussione, l'Avv. Gianandrea Pilla ha esibito e si è dichiarato pronto a depositare in atti, qualora il Collegio intendesse procedere con un approfondimento istruttorio, una documentazione afferente alle dichiarazioni del Direttore Sportivo della società Hellas Verona

F.C. S.A. che proverebbero l'operato svolto dall'Agente Sportivo assistito.

Gli Avv.ti Massimo Diana e Vittorio Rigo hanno eccepito l'inammissibilità del deposito di quest'ultima produzione documentale, in quanto determinerebbe l'introduzione tardiva di *nova* nel procedimento arbitrale

L'Avv. Pilla ha replicato precisando che non si tratta di una produzione di atti tendenti a dimostrare fatti nuovi, bensì di una produzione *ad adiuvandum*, *pro veritate*.
Per quanto non ulteriormente esplicitato *apertis verbis*, entrambe le parti si sono riportate ai propri scritti difensivi insistendo per le conclusioni ivi rassegnate.
g) A seguito di Camera di Consiglio, il Collegio Arbitrale ha emesso, in pari data, il dispositivo, riservandosi la pubblicazione delle motivazioni che qui di seguito si precisano.

In Diritto
1) In ordine all'eccezione preliminare di difetto di giurisdizione sollevata dalla parte intimata, questo Collegio ritiene che essa non sia accoglibile per le seguenti ragioni.
Parte intimata ha lamentato che la clausola compromissoria contenuta nell'art. 5 del contratto di mandato, costituente il titolo sul quale parte istante ha fondato la pretesa creditizia azionata nel presente giudizio, sarebbe da ritenersi "vessatoria ai sensi dell'art. 33, lett. t), D.lgs. 6 settembre 2005, n. 206 e quindi nulla perché non oggetto di specifica sottoscrizione da parte del Calciatore/consumatore", anche in virtù di quanto previsto dall'art. 1341, co. 2, c.c..
Nella ricostruzione della fattispecie operata dall'intimato, pertanto, l'Agente rivestirebbe la qualifica di professionista, a fronte del calciatore che rivestirebbe la qualifica di consumatore, in ragione, peraltro, dello *status* di lavoratore subordinato da quest'ultimo rivestito nel contratto di lavoro sportivo alla cui stipulazione è riferito l'incarico oggetto del contratto di mandato intercorso con l'agente. Sul punto la difesa dell'istante ha richiamato la giurisprudenza della Corte di Cassazione secondo cui la qualità di consumatore è esclusa soltanto nelle ipotesi in cui il soggetto persona fisica agisca per uno scopo relativo ad attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale e il rapporto di lavoro subordinato non integri "attività professionale" idonea a far ritenere sussistente la qualità di professionista e, per converso, escludere quella di consumatore.
Parte istante ha richiamato, inoltre, la sentenza del Tribunale di Nola (17 maggio 2019) che, pronunciandosi sull'eccezione di incompetenza del Tribunale adito, sollevata da un calciatore nel giudizio di opposizione avverso il decreto ingiuntivo ottenuto da un procuratore sportivo per il pagamento del compenso pattuito nel contratto di mandato intercorso con lo stesso calciatore, ha fondato la decisione di accoglimento della predetta eccezione sull'applicabilità, nella fattispecie al suo esame, del Codice del Consumo. La predetta decisione si fonda sulla motivazione che può ricondursi alla qualità di "professionista" *"la*

posizione dell'opposto ai sensi dell'art. 3, lett. c), D.lgs. n. 206/2005 (…) atteso che in base agli artt. 1 e 3 del Reg. Agenti di calciatori FIGC e dalla lettura del contratto di mandato depositato in atti l'agente sportivo può ritenersi libero professionista deputato, a titolo oneroso, a prestare opera di consulenza in favore del calciatore professionista, curando e promuovendo i rapporti tra quest'ultimo e la società di calcio", mentre, d'altro canto, *"la posizione soggettiva dell'opponente appare riconducibile a quella di consumatore ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. a, del citato decreto (…) emergendo la qualità di lavoratore subordinato con qualifica di calciatore di società sportiva ai sensi dell'art. 3 della legge 1981/91"*.

In ordine alla superiore eccezione di parte istante ed alla richiamata giurisprudenza questo Collegio, osserva che la posizione del calciatore, ai fini dell'eventuale inquadramento del negozio stipulato con l'Agente entro lo schema della causa di consumo, va *in primis* riferita non già al contratto di lavoro intercorrente con la società sportiva, bensì al suddetto negozio intercorrente con l'Agente. Le considerazioni riferite allo *status* di lavoratore subordinato in capo al calciatore, per affermarne la qualifica di consumatore nel rapporto negoziale con l'Agente, risultano quindi inconferenti. Al contrario, si deve osservare che il calciatore, in quanto tesserato e, come tale, soggetto dell'ordinamento sportivo, è tenuto a conoscere la normativa federale e, in specie, quella concernente i contratti di lavoro sportivo e di cessione del contratto di lavoro sportivo, nonché la normativa federale che regola la stipula del contratto di mandato che si correla ai contratti sopra detti.

Non può, pertanto, ravvedersi in seno al contratto di mandato intercorrente tra Agente e calciatore l'asimmetria informativa che giustifica l'applicazione della normativa del Codice del Consumo.

Analoghe considerazioni possono svolgersi, peraltro, anche volendo riferirsi al contratto di lavoro intercorrente tra calciatore e società sportiva, ovvero anche alla cessione del contratto di lavoro intercorrente tra società cedente e società cessionaria, ma al cui procedimento, com'è noto, partecipa anche il calciatore tramite la sottoscrizione della Variazione di tesseramento e la stipula del nuovo contratto di lavoro con la cessionaria.

Il riferimento a tali contratti risulta fondato sulla circostanza che il mandato intercorrente tra Agente e calciatore è funzionalmente diretto alla stipula dei predetti contratti; ma è dato osservare che neppure rispetto ad essi è configurabile la qualità di consumatore in capo al calciatore, così da giustificare l'applicazione della normativa di cui al Codice del Consumo.

A parte il rilievo preliminare in ordine alla necessaria appartenenza all'ordinamento sportivo di entrambe le parti contrattuali, donde discende che esse sono

tenute a conoscere parimenti la normativa di fonte federale, va, peraltro, osservato come non possa assegnarsi generale validità all'argomento secondo cui la qualifica di consumatore in capo al calciatore discenderebbe dallo *status* di lavoratore subordinato assegnatogli dalla legge n. 91/1981.

In proposito va osservato, infatti, che la stessa legge n. 91/1981, dopo avere all'art. 3 stabilito che *"la prestazione a titolo oneroso dell'atleta costituisce oggetto di contratto di lavoro subordinato"*, ha previsto che la stessa costituisca, *"tuttavia, oggetto di contratto di lavoro autonomo quando ricorra uno dei seguenti requisiti: a) l'attività sia svolta nell'ambito di una singola manifestazione sportiva o di più manifestazioni tra loro collegate in un breve periodo di tempo; b) l'atleta non sia contrattualmente vincolato per ciò che riguarda la frequenza a sedute di preparazione od allenamento;*

c) la prestazione che è oggetto del contratto, pur avendo carattere continuativo, non superi otto ore settimanali oppure cinque giorni ogni mese ovvero trenta giorni ogni anno".

La previsione legislativa, quindi, sebbene in via eccezionale, che il contratto intercorrente tra calciatore e società sportiva possa essere riferito alla causa del contratto d'opera, priva di generale validità l'argomentazione espressa dalla giurisprudenza di legittimità fatta propria dalla parte istante.

Neppure condivisibile appare l'argomento contrario che, a prima vista, potrebbe opporsi circa la necessità di operare una valutazione, *case by case*, che tenga conto in concreto della natura della prestazione convenuta a carico del calciatore, sicché la qualifica di consumatore andrebbe assegnata in tutti i casi in cui non ricorrano le eccezioni sopra dette.

Va, infatti, di contro osservato che la diversa connotazione del rapporto di lavoro, in senso subordinato ovvero autonomo, non incide sulla sostanza della prestazione del calciatore, bensì soltanto sulle modalità e i tempi di effettuazione di tale prestazione.

La qualificazione in senso subordinato ovvero autonomo, al di fuori dell'ambito di cui ci si occupa, ha invece generale rilievo nella configurazione sostanziale della prestazione lavorativa, in ragione, prima di tutto, del vincolo di subordinazione e dei conseguenti obblighi che ne discendono a carico del lavoratore subordinato.

Il calciatore, anche là dove inquadrato in un rapporto di lavoro autonomo, ricorrendo una delle tre eccezioni sopra dette, non ha comunque autonomia nella scelta delle modalità di esecuzione della prestazione lavorativa, se non limitatamente all'eccezione di cui alla lett. b per l'attività complementare di allenamento, ma, in riferimento alla attività propria in cui si esplica la prestazione lavorativa, non v'è alcuna differenza tra l'essere calciatore in campo in una manifestazione *una tantum*, ovvero l'esserlo in una partita di campionato.

Non si ritiene condivisibile neppure il richiamo alla normativa sulle clausole vessatorie, di cui all'art. 1341, 2° comma, c.c., al fine di affermare la nullità della clausola compromissoria pattuita in seno al contratto di mandato intercorrente tra agente ed assistito, in ragione del difetto della specifica approvazione per iscritto della stessa clausola.

Si osserva, infatti, al riguardo che, com'è noto, la normativa di cui all'art. 1341, 2° comma, c.c., rientra nella più generale materia delle condizioni generali di contratto, vale a dire nell'ipotesi della predisposizione unilaterale del contenuto contrattuale, che giustifica la particolare disciplina per essa prevista dal legislatore a tutela della parte che non partecipa alla formazione del contenuto del contratto.

Tale ipotesi non ricorre nella fattispecie per cui è causa, giacché il contratto non è predisposto unilateralmente da una delle parti. In proposito, va per di più osservato che il rapporto negoziale intercorrente tra Agente ed assistito non è frutto della libera autodeterminazione delle parti, bensì deve rispettare le prescrizioni di forma e di sostanza stabilite dalla normativa federale, nonché, a seguito dell'entrata in vigore della disciplina sulla professione di Agente Sportivo di cui all'art. 1, comma 373, della L. n. 205/2017 (Legge di Stabilità 2018), anche quella di fonte statale ivi contenuta e la normativa CONI che ne è seguita (Regolamento degli Agenti Sportivi e Regolamento arbitrale per la risoluzione delle controversie ex articolo 22, comma 2, Regolamento CONI Agenti Sportivi).

In proposito, l'art. 22, comma 2, del Regolamento CONI Agenti Sportivi, dispone che *"Salvo espressa deroga contenuta nel contratto di mandato, sono (…) devolute al Collegio di Garanzia dello Sport del CONI, ai sensi dell'art. 54, comma 3, del Codice di Giustizia sportiva tutte le controversie aventi ad oggetto la validità, l'interpretazione e l'esecuzione dei contratti di mandato stipulati dagli agenti sportivi nonché le relative controversie di carattere economico"* (nel testo del Regolamento CONI Agenti Sportivi, vigente al tempo di conclusione del contratto di mandato tra le parti in causa, approvato con deliberazione del Consiglio Nazionale n. 1630 del 26 febbraio 2019, non si prevedeva la facoltà di deroga, che è stata invece inserita nel testo approvato successivamente con deliberazione del Consiglio Nazionale n. 1649 del 29 ottobre 2019).

Va altresì ricordato che, ai sensi dell'art. 5, co. 8, del predetto Regolamento Agenti Sportivi, *"Con la domanda di iscrizione l'agente sportivo si impegna a rispettare le norme dell'ordinamento statale e dell'ordinamento sportivo, quali, a titolo esemplificativo, le norme statutarie, i regolamenti, le direttive e le decisioni del CONI, degli organismi sovraordinati, delle federazioni sportive nazionali professionistiche e delle federazioni sportive internazionali nell'ambito delle quali presta la propria attività professionale …"* e che, d'altra parte, ai

sensi dell'art. 1, co. 2, *"L'iscrizione al registro è obbligatoria per tutti coloro"* che svolgono l'attività propria dell'Agente, quale viene specificamente definita dalla L. n. 205/2017 e ripetuta nel citato Regolamento CONI.

Per quel che riguarda specificamente l'Agente Sportivo di calciatori, il Regolamento Agenti Sportivi FIGC (approvato con C.U. n. 137/A del 10 giugno 2019) prescrive, all'art. 5.1, che *"Nell'ambito dell'esercizio della sua attività, l'Agente Sportivo iscritto al Registro federale o alla Sezione speciale deve rispettare le disposizioni del Regolamento CONI degli Agenti sportivi, del presente Regolamento…."*. Esso non contiene un'espressa disposizione in ordine alla devoluzione delle controversie tra Agente ed assistito al Collegio di Garanzia dello Sport, ma il richiamo generale, contenuto nelle Disposizioni finali e transitorie, per quanto non espressamente previsto alle norme del Regolamento CONI degli Agenti Sportivi, rende applicabile la disposizione di cui all'art. 22, comma 2, sopra citata alle controversie tra Agenti di calciatori ed assistiti.

La devoluzione delle controversie relative al contratto di mandato tra Agente ed assistito alla cognizione del Collegio di Garanzia dello Sport ha fonte, quindi, non già propriamente nel suddetto contratto, ma nella normativa che regolamenta la figura dell'Agente e l'esercizio della sua attività, che si applica all'Agente in quanto iscritto nel relativo Registro.

Quanto detto è in linea con la considerazione che, sebbene l'Agente Sportivo nell'ambito della Federcalcio non possa rivestire la qualità di tesserato e, dunque, non sia soggetto dell'ordinamento sportivo, gli si riconosca comunque una sorta di soggettività riflessa che comporta l'assoggettamento alla normativa regolamentare sugli Agenti Aportivi nonché, *in primis*, come statuito dall'art. 17, co. 2, del Regolamento CONI Agenti Sportivi, all'obbligo del rispetto del principio di lealtà, correttezza e probità, che rappresenta il principio fondamentale cui deve conformarsi l'operato di tutti i soggetti dell'ordinamento sportivo.

La necessaria conformità del contratto intercorrente tra l'Agente Sportivo e l'assistito alle prescrizioni, di sostanza e di forma, dettate dalla normativa federale è stata affermata anche dalla giurisprudenza di legittimità là dove, con riferimento al caso di un contratto di Agente stipulato da un avvocato senza il rispetto della modulistica prescritta dalla FIGC, ha escluso che spetti all'Agente alcun compenso, né in veste di Agente, né di avvocato, poiché si sarebbe in presenza di un contratto *ex se* invalido e inefficace per l'ordinamento sportivo, nonché inidoneo a realizzare un interesse meritevole di tutela secondo l'ordinamento giuridico statale (Cass. civ., 19 maggio - 20 settembre 2012, n. 15934). Ricorre, pertanto, secondo il giudizio della Corte di Cassazione, l'efficacia inte-

grativa delle norme dell'ordinamento sportivo rispetto al contratto tra Agente ed assistito, in virtù della "equità contrattuale sportiva". Più di recente il principio è stato nuovamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità allorché si è riconosciuta l'invalidità del contratto di mandato, concluso in violazione delle norme dell'ordinamento sportivo, anche per l'ordinamento statale, in quanto dette norme *"incidono necessariamente sulla funzionalità del contratto medesimo, vale a dire sulla sua idoneità a realizzare un interesse meritevole di tutela secondo l'ordinamento giuridico"* (Cass. civ., 17 marzo 2015, n. 5216).

2) In ordine all'eccezione di decadenza sollevata da parte intimata, questo Collegio ritiene che essa vada accolta per le seguenti ragioni.

L'art. 3, co. 2, del Regolamento arbitrale per la risoluzione delle controversie ex articolo 22, comma 2, Regolamento CONI Agenti Sportivi, com'è noto, dispone che la procedura arbitrale debba essere introdotta *"entro il termine perentorio di venti giorni dalla violazione contestata"*.

Il *dies a quo* viene, dunque, ancorato dal Legislatore sportivo alla "violazione contestata", e non già alla "contestazione della violazione". Ne consegue che, come affermato in un precedente lodo di altro Collegio Arbitrale, costituito ai sensi dell'art. 22, comma 2, del Regolamento CONI Agenti Sportivi (n. 6/2020), il cui contenuto questo Collegio dichiara di condividere, laddove la "violazione contestata" si compendi, come per l'appunto nel caso di specie, nell'inadempimento di una obbligazione pecuniaria, il principio della *mora ex re* che presidia questo genere di obbligazioni (art. 1219, comma 2, n. 3) impone di ancorare il *dies a quo* di che trattasi al momento in cui la violazione si consuma e, dunque, all'atto della scadenza della pertinente obbligazione che, dovendo essere eseguita presso il domicilio del creditore, non necessita di apposita (ed autonoma) "contestazione", diffida o messa in mora.

Pertanto, giacché il contratto di mandato intercorso tra le parti in causa, all'art. 3.2 prevedeva espressamente quale termine per l'adempimento dell'obbligazione pecuniaria il giorno 30 giugno 2020 e la domanda di arbitrato è stata presentata il 2 settembre 2020, anche applicando il termine di sospensione feriale, risulta pur tuttavia inutilmente decorso il termine decadenziale di venti giorni per l'instaurazione della procedura arbitrale.

In conseguenza, l'istanza di arbitrato va dichiarata inammissibile, ciò che ad avviso di questo Collegio non preclude, per la natura pregiudiziale della pronuncia in rito, la cognizione della vicenda di merito da parte del giudice statuale che le parti dovessero successivamente investire.

3) Tenuto conto del fatto che l'orientamento arbitrale in tema di decadenza dell'istanza arbitrale sopra richiamato e qui condiviso si è formato in data successiva alla proposizione dell'istanza per l'odierno arbitrato, possono essere compensate tra le parti le spese arbitrali, comprensive dei diritti amministrativi previsti dalla "Tabella dei diritti amministrativi, onorari e spese", approvata con deliberazione della Giunta Nazionale del CONI n. 4 del 27 gennaio 2020 e delle spese di difesa con gli accessori di legge, mentre possono essere poste in parti uguali a carico delle stesse gli onorari del Collegio arbitrale nella liquidazione fattane in dispositivo. Va inoltre stabilito a carico di Pietro Parente e di Claud Adjapong, col vincolo della solidarietà e salvo rivalsa, il pagamento, in favore del CONI, delle spese generali di cui al punto 2.b.2.2, lettera b), della Tabella.

P.Q.M.
Il Collegio, definitivamente pronunciando all'unanimità:
dichiara inammissibile l'istanza arbitrale e compensa tra le parti le spese arbitrali, comprensive dei diritti amministrativi previsti dalla "Tabella dei diritti amministrativi, onorari e spese" approvata con deliberazione della Giunta Nazionale del CONI n. 4 del 27 gennaio 2020 e delle spese di difesa con gli accessori di legge;
stabilisce in parti uguali a carico di Pietro Parente e di Claud Adjapong, col vincolo della solidarietà e salvo rivalsa, il pagamento in favore del Collegio Arbitrale degli onorari all'uopo previsti (punto 2.b.2.1 della Tabella), liquidati in complessivi € 3.500,00, così ripartiti: al Presidente € 1.400,00 e, a ciascun Arbitro, € 1.050,00, oltre IVA e CPA, nella misura di legge per l'arbitro nominato dall'istante, da versare secondo le modalità che verranno comunicate dalla Segreteria del Collegio di Garanzia dello Sport;
stabilisce a carico di Pietro Parente e di Claud Adjapong, col vincolo della solidarietà e salvo rivalsa, il pagamento, in favore del CONI, delle spese generali di cui al punto 2.b.2.2, lettera b), della Tabella, pari ad € 350,00;
dispone la comunicazione del presente lodo alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.

Così deciso nella sede arbitrale di Roma, in data 25 novembre 2020.
Il Presidente
F.to Alfredo Storto Roma, 12 gennaio 2021
L'Arbitro
F.to Cristina Mazzamauro Roma, 13 gennaio 2021

L'Arbitro
F.to Laura Santoro Palermo, 24 dicembre 2020

Pubblicato in data 13 gennaio 2021.

La Segreteria del Collegio di Garanzia dello Sport

Cassazione civile, sez. I, 13 maggio 1989, n. 2198

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE I CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg. Magistrati:

Dott.	Renato GRANATA	Presidente
"	Mario CORDA	Consigliere
"	Francesco FAVARA	Rel. "
"	Pietro PANNELLA	"
.."	Angelo GRIECO	"

ha pronunciato la seguente

SENTENZA
sul ricorso proposto da
IMPRESA EDILE LUCCHETTI ONEGLIO, elett. dom.to in Roma c-o la Cancelleria della Corte di Cassazione, rapp.to e difeso dall'Avv. Franco Carile, giusta delega in atti.
Ricorrente

contro
STALLA SOCIALE DI CORINALDO, soc. coop. s.r.l., in persona del Presidente del Consiglio di Amm.ne, elett. dom.to in Roma, c-o la cancelleria della Corte di Cassazione, rapp.to e difeso dall'Avv. Claudio Federcostante, giusta delega in atti.
Resistente

Avverso la sentenza della Corte di App. di Ancona dep. il 26.4.85;
Udita la relaz. del Cons. dott. Francesco Favara;
Udito l'avv. Federcostante per il resistente;
Udito il P.M. dott. Fabrizio Amirante che ha concluso per il rigetto del ricorso;

Svolgimento del processo
Con citazione in data 22-7-1983 la Impresa edile Lucchetti Oneglio conveniva in giudizio davanti alla Corte di Appello di Ancona la Cooperativa r.l. Stalla Sociale e chiedeva dichiararsi la nullità del lodo arbitrale emesso il 26-4-1983 e reso esecutivo dal Pretore di Ancona il successivo 18 giugno, col quale venivano regolati

i rapporti di dare e avere tra le predette parti in relazione ai contratti di appalto stipulati in data 6-12-77, 6-9-78 e 10-5-79 e veniva dichiarata l'Impresa Lucchetti obbligata al pagamento della somma di L. 30 milioni, oltre interessi al tasso del 20% dal 30 giugno 1968.

A fondamento della proposta impugnativa l'istante deduceva (per quanto ancora interessa nel presente giudizio di cassazione): 1) che gli arbitri difettavano di competenza in quanto la clausola compromissoria, prevista dall'art. 14 del contratto di appalto del 6-12-1977, non esisteva negli altri due contratti di appalto, che pure erano stati fatti oggetto del lodo; 2) che il lodo non era stato reso in conferenza personale degli arbitri, come richiesto dall'art. 823 CPC, in quanto era stato deciso il 29-3-1983 in assenza del geometra Fini (arbitro nominato dall'Impresa Lucchetti) e ciò in seguito all'accordo raggiunto nella precedente riunione del 21-3-1983, secondo il quale il lodo definitivo avrebbe potuto essere pronunciato anche in assenza di uno dei due arbitri nominati dalle parti; 3) che il lodo era nullo ai sensi dell'art. 829 n. 7 CPC, per non essere stato assegnato alle parti se non a lodo ormai pronunciato, un termine per svolgere le proprie difese.

La convenuta Stalla Sociale resisteva all'impugnazione e ne chiedeva il rigetto.

Con sentenza del 15 gennaio - 26 aprile 1985, la Corte di Ancona rigettava l'impugnativa, osservando: 1) quanto alla competenza arbitrale, che la clausola compromissoria di cui all'art. 14 del contratto di appalto 6-12-77 era stata recepita anche negli altri due successivi contratti mediante rinvio recettizio contenuto nell'art. 15 di entrambi tali contratti: 2) quanto poi all'inosservanza del disposto dell'art. 823 CPC, che dato l'oggetto della controversia rimessa alla decisione degli arbitri (in sostanza un'indagine peritale di tipo contabile) e il "modus procedendi" deciso dagli stessi nella riunione del 21-2-1983 (di consentire cioè la stesura del lodo anche in assenza di uno dei due arbitri di parte), la preformazione del lodo stesso nella riunione del 26-4-1983 e la sottoscrizione di esso da parte del terzo arbitro il 9-5-83 (dopo l'accettazione dell'avviso da lui espresso, che il tasso degli interessi doveva essere del 20 e non del 18%) non avevano dato luogo alla decisione del lodo in conferenza personale degli arbitri, ma all'accettazione da parte del terzo arbitro della decisione preformata stesa dagli altri due; che tuttavia la collegialità della decisione si era avuta nella riunione del 31 maggio 1983, quando tutti e tre gli arbitri suggellarono definitivamente la decisione già presa nella adunanza del 9-5-83, dopo aver preso atto che le parti, nel termine loro assegnato; non avevano presentato né deduzioni né documenti e che perciò non vi erano ragioni per modificare quanto precedentemente concordato; che il termine a difesa era stato

in effetti concesso non già a lodo definito, bensì prima che la decisione arbitrale divenisse definitiva con la riunione del 31-5-1983.
Avverso questa sentenza ricorre per cassazione l'Impresa Lucchetti, sulla base di quattro motivi. Resiste con controricorso la Cooperativa r.l. Stalla Sociale.

Motivi della decisione
1. Con il primo motivo di ricorso, denunciando violazione dell'art. 360 n. 2 CPC, in relazione agli art. 808, 1 c. stesso codice, 1342 e 1341, 2 c. Cod. civ., l'Impresa Lucchetti sostiene: a) che il meccanismo di rinvio contenuto nell'art. 15 dei contratti di appalto del 6-9-1978 e 10-5-1979 non consente in alcun modo di ritenere recepita la clausola compromissoria di cui all'art. 14 del contratto 6-12-1977; b) che la clausola compromissoria, pur se recepita, è comunque inefficace perché difetta il requisito della forma scritta "ad substantiam", non ravvisabile nella sintetica formula del rinvio e perché non può prescindersi dalla prestazione di un consenso manifestato nelle forme imposte dall'art. 1341 cpv. C.C. per una clausola, quale appunto quella arbitrale, che esige un'attenzione tutta particolare da parte dell'altro contraente; c) che oggetto dell'arbitrato non era solo, come riduttivamente opinato dalla Corte di Ancona, un'indagine tecnico-contabile, sebbene l'accertamento delle pratiche di dare e avere collegate ai finanziamenti concessi dalla Lucchetti alla Cooperativa, costituenti negozio autonomo rispetto nella clausola compromissoria e non rientrante nella competenza degli arbitri.
Tali censure sono infondate.
Circa la validità della clausola compromissoria stipulata mediante rinvio ad altro precedente contratto concluso "inter partes" contenente la clausola medesima, questa Corte ha già avuto modo di affermare il (più ampio) principio secondo il quale non è invalida, per violazione dell'art. 808, 1 co. CPC., la clausola compromissoria stipulata mediante "relatio" ad un documento esterno al contratto scritto in cui la clausola stessa è inserita. E ciò in quanto ben possono le parti di un negozio formale rinviare, per la determinazione di una porzione del contenuto di esso, alla legge o ad altri atti ufficiali, nonché a dichiarazioni dotate di un livello di forma non inferiore a quello richiesto per il negozio che stipulano, col risultato che la volontà espressa nel documento richiamato si deve reputare come espressa e ripetuta integralmente nel negozio, anche se in esso non riprodotta materialmente (Cass. 14.2.1979; id. 13.1.1987 n. 136). La formula adottata per il rinvio, necessariamente sintetica perché volta a riportare il testo della clausola indicato nel contratto richiamato, soddisfa la esigenza della forma scritta richiesta "ad

substantiam" per il fatto stesso che, una volta determinatosi, con il richiamo, l'inserimento della clausola compromissoria nel nuovo contratto, il testo della stessa fa parte integrante di questo.
Quanto al rilievo che, secondo la ricorrente, simile forma di pattuizione mediante rinvio deve avere, anche ai sensi dell'art. 1341 cpv. C., nel contesto generale del contratto al fine di richiamare l'attenzione delle parti che lo sottoscrivono, specie quando si tratti di contratti predisposti da una parte e presentati per la mera adesione dell'altro contraente, va rilevato che trattasi di questione proposta per la prima volta nel giudizio di cassazione, non esaminabile neppure di ufficio, in quanto il potere di rilevare, su istanza di parte o di ufficio, nuovi temi di contestazione e in particolare il profilo di diritto, precedentemente non dedotto, relativo al carattere vessatorio od oneroso di una clausola contrattuale e l'inoperatività della medesima per difetto di specifica approvazione per iscritto, non può essere dalla corte esercitato quando, come nel caso, il relativo giudizio implichi l'accertamento di nuove circostanze di fatto, quale appunto l'indagine sul carattere vessatorio e oneroso della clausola, oltre che quella sulla predisposizione del contratto da parte di uno dei contraenti per la mera adesione dell'altro.
Del pari inammissibile, perché non proposta dinanzi alla Corte di Appello, è la questione, sopra riportata sub c), non avendo l'Impresa Lucchetti in quella sede sostenuto la tesi secondo cui non rientrava nell'oggetto dell'arbitrato pattuito con la clausola suddetta l'accertamento dell'esistenza e degli effetti di un autonomo negozio di finanziamento, accessorio a quello di appalto cui la clausola ineriva.
Nel caso di specie, per quanto concerne l'accertamento dell'esistenza di un valido rinvio alla clausola compromissoria nei due contratti di appalto del 1978 e del 1979, la Corte di merito ha motivato in modo esauriente il proprio convincimento che le parti avessero inteso appunto pattuire, a mezzo del descritto rinvio, la rimessione in arbitri delle controversie derivanti dalla esecuzione dell'appalto; ed ha spiegato come, per la stessa formulazione del testo dei predetti due contratti, contenenti un uguale numero di clausola, ciascuna con un'epigrafe perfettamente identica a quella delle clausole corrispondenti del primo contratto del 1977, doveva ritenersi che nell'art. 14 ("controversie") il rinvio alla clausola compromissoria espressamente pattuita nel detto contratto del 1977 era ravvisabile nella dizione "come previsto nel precedente contratto stipulato in data 6-12-1977 fra l'impresa Lucchetti Oneglio e la Stalla Sociale di Corinaldo", che si legge subito dopo gli art. 13, 14 e 15, i quali non recano alcuna disposizione ed indicano solo l'epigrafe. Tale convincimento circa il significato attribuito, in sede di legittimità, perché

correttamente e logicamente motivato. 2. - Col secondo mezzo di ricorso si denuncia poi la violazione e falsa applicazione dell'art. 823, 1 co. CPC. Si sostiene che l'impugnata sentenza contiene l'erronea affermazione secondo cui la conferenza personale degli arbitri può ravvisarsi nella preformazione del lodo da parte della maggioranza, sottoscritta successivamente per adesione dall'altro arbitro; cosicché nel caso di specie si è ritenuto validamente adottato in conferenza personale il lodo già deciso, steso e sottoscritto dagli altri due arbitri (il 26.4.83), per effetto della sottoscrizione fatta dall'arbitro di parte geom. Fini il 9.5.1983. In tal motivo, secondo la ricorrente, la Corte di merito avrebbe confuso tra unanimità di consenso e delibera in conferenza personale ed avrebbe ritenuto ammissibile, sol perché gli arbitri avevano (il 21.3.1983) autorizzato la formulazione del lodo definitivo anche in assenza di uno degli arbitri di parte, la formazione successiva del lodo, ratificato dal terzo arbitro assente nella seduta collegiale.

L'Impresa Lucchetti deduce poi, col terzo motivo di ricorso, anche il vizio di insufficiente e contraddittoria motivazione sul punto che la presunta adesione successiva dell'arbitro Fini al contenuto della decisione arbitrale "sia in sostanza una decisione all'unanimità"; nonché sul punto che la decisione doveva ritenersi presa in conferenza personale in caso di sottoscrizione successiva da parte del terzo arbitro del lodo preformato dagli altri due in sua assenza, senza considerare che non equivale a partecipazione alla decisione collegiale l'adesione prestata successivamente, anche se intesa come atto dovuto per il precedente accordo intercorso tra gli arbitri circa la non essenzialità della presenza del terzo arbitro (di parte) alla conferenza personale, che è cosa diversa dalla collegialità intesa come unanimità, la quale può essere raggiunta anche posteriormente, mentre la conferenza personale c'è o non c'è.

Col quarto motivo di ricorso, infine, logicamente connesso ai precedenti, si deduce insufficienza e contraddittorietà di motivazione anche in punto di assegnazione alla parte dei termini a difesa, per avere la Corte di Ancona ritenuto idonea a soddisfare tale diritto la fissazione di una nuova data, con l'invito fatto a presentare documenti e avanzare richieste, dopo che la decisione arbitrale era già stata adottata, anche se solo su parte della controversia; ciò tanto più in quanto gli arbitri di parte avevano violato il dovere d'imparzialità perché avevano inteso il rinvio come necessario per consentire all'arbitro indicato dalla controparte, che era un ragioniere, e al Presidente, che era un dottore commercialista, di effettuare il computo degli interessi avvalendosi di una competenza professionale che essi, e non il terzo arbitro geom. Fini, avevano in materia.

Tutte le suesposte censure sono prive di fondamento, dovendosi ritenere corretta la decisione adottata dalla Corte di merito, anche se taluni punti della motivazione richiedono precisazioni, da effettuarsi in virtù di quanto consente l'art. 384 cpv. CPC.
Momento essenziale per la pronuncia del lodo è indubbiamente quello della decisione adottata dagli arbitri in conferenza personale, che è anche atto terminativo del procedimento, – di regola – cui segue la redazione per iscritto del lodo (art. 823, 1 c. CPC). La partecipazione di tutti gli arbitri (quando non sia previsto l'arbitro unico) alla decisione è espressamente richiesta dall'art. 823, 1 c. CPC. cosicché alla mancanza di un arbitro alla riunione in conferenza personale non è possibile prestare rimedio con l'adesione successiva dello stesso alla decisione adottata dagli altri arbitri in sua assenza. E ciò perché volontà delle parti è quella di avere una decisione collegiale di tutti gli arbitri e comunque perché il concorso di volontà e di scienza di ciascuno di essi può apportare elementi di giudizio che arricchiscono la discussione e corroborano la decisione. Momenti successivi a quello della decisione sono poi quello della redazione del lodo per iscritto e dalla sua sottoscrizione (art. 823, 1 c. e 2 c. n. 6 CPC).
Prima della deliberazione finale, tuttavia, esistono, o possono esistere, vari altri momenti del procedimento decisionale, per la delibazione e lo studio delle questioni da decidere da parte degli arbitri, i quali possono sentire la necessità di scambiarsi le rispettive opinioni, approfondire taluni punti, effettuare indagini particolari, ai fini della più esatta soluzione della controversia. Possono così aversi riunioni preparatorie, o anche deliberative, non necessariamente in conferenza personale di tutti gli arbitri, e possono in tali riunioni restare fissati, anche per iscritto, taluni punti della decisione, senza tuttavia valore di lodo parziale (se tale valore non si è inteso attribuire).
E in caso di deliberazioni su specifici punti della controversia, anche se riportate a verbale o redatte in forma di progetto di lodo, non è a parlarsi di preformazione della sentenza arbitrale, almeno nel senso di decisione già adottata, anche se eventualmente redatta per iscritto. La predisposizione di un testo anche se conforme a quello da redigersi dopo la decisione in conferenza personale, quando consiste in un progetto di lodo da presentare alla riunione degli arbitri per la discussione e decisione in conferenza personale, non importa predeliberazione del lodo, perché se è vero che nessuna norma vieta, in difetto di diversa prescrizione delle parti, di anticipare la redazione del testo scritto del lodo (che l'art. 823, 1 c. CPC prevede come successiva: "ed è quindi....") e di presentarlo (specie dopo che gli arbitri abbiano raggiunto, in precedenti riunioni, alcune intese parziali) alla riunione fissata per la

decisione in conferenza personale, non è meno vero che il lodo così deliberato deve contenere (art. 823 n. 5 e 6) l'indicazione del luogo e della data della deliberazione e la sottoscrizione degli arbitri, nel dispositivo e-o nella sentenza; il che certamente non può essere fatto prima della predetta riunione per la decisione in conferenza personale (in argomento, Cass. 18.3.1981 n. 1595; Id. 11-2-1988 n. 1465).

Nel caso in esame, in base a quanto è possibile riscontrare negli atti del procedimento arbitrale nel corso del quale si sarebbero verificati i dedotti errori "in procedendo", risulta che: 1) il 21-3-1983, i tre arbitri, di accordo, determinarono (in L. 40.477.484) l'ammontare del credito della Cooperativa Stalla sociale, riservandosi di stabilire l'ammontare degli interessi da applicare ai conti scalari (in relazione agli oneri bancari) all'esito di apposite indagini da effettuarsi; 2) il 29-3-1983, assente il geom. Fini, gli altri due arbitri iniziarono la stesura del progetto di lodo e, avvalendosi della facoltà che nella precedente riunione gli arbitri, all'unanimità, avevano prevista, di procedere a ciò anche in assenza di uno degli arbitri di parte, indicarono nel testo predisposto del lodo, da portare poi alla riunione per la decisione, il tasso d'interesse del 18%; 3) a seguito della lettera inviata dal predetto terzo arbitro, assente, per esprimere l'avviso che l'interesse dovesse essere invece quello del 20%, alla successiva riunione del 26-4-1983, sempre in assenza di detto arbitro, gli altri due procedettero alla redazione del progetto di lodo in uniformità a detto avviso sul tasso d'interesse, così predisponendo un testo che ormai registrava identità di vedute da parte di tutti gli arbitri e che perciò era suscettibile di esecuzione, in caso di decisione conforme; 4) per la deliberazione formale e la sottoscrizione del lodo anche da parte del geom. Fini venne fissata la riunione del 2-5, poi rinviata al 9-5; ma su richiesta del geom. Fini, gli arbitri deliberarono di concedere alle parti termine per il deposito di documenti e per eventuali nuove difese e perciò di rinviare l'invio delle parti del lodo dopo la scadenza di tale termine; 5) il 31-5-83, infine, gli arbitri all'unanimità, constatato l'inutile decorso del termine a difesa concesso alle parti, sciogliendo la riserva precedentemente formulata, decisero senza emettere un apposito dispositivo, di adottare la deliberazione già contenuta nel progetto di lodo predisposto (e sottoscritto) e di inviarlo alle parti quale loro decisione finale, a chiusura del procedimento arbitrale.

Alla stregua di tali risultanze di fatto, correttamente la Corte di Ancona ha individuato come adunanza per la decisione in conferenza personale tale ultima riunione del 31 maggio 1983, negando invece valore di adunanze deliberative alle riunioni precedenti del 21 marzo, del 29 marzo e del 26 aprile, nelle quali pure si erano raggiunte intese (parziali) su sorta capitale e (per adesione alla richiesta scritta del geom. Fini)

interessi. Ed anche se la Corte di merito ha ravvisato nella sottoscrizione – avvenuta nella riunione del 9-5-83 – del lodo, preformato e sottoscritto dagli altri due arbitri nella riunione del 26-4-83 – da parte del terzo arbitro Fini, "l'esito finale di un lodo preso all'unanimità" per il fatto che detto arbitro aveva accettata la decisione risultante dal testo preformato del lodo, ha però subito dopo precisato che la collegialità della decisione si ebbe solo in occasione dell'ultima riunione del 31-5-1983, nella quale gli arbitri in conferenza personale adottarono la decisione definitiva.

Assegnato così il corretto significato alla "preformazione" del lodo (che era in realtà un progetto di lodo da sottoporsi alla decisione finale) e alla sottoscrizione degli arbitri (che, anche apposta anticipatamente, prese effetto al momento in cui, sciogliendo la riserva, gli arbitri decisero in conferenza personale, alla riunione del 31 maggio 1983, di deliberare il lodo nel senso di cui al testo predisposto, non essendo stati depositati documenti o atti difensivi delle parti) e opportunamente integrando o precisando la sentenza impugnata là dove sembra discostarsi dai suesposti principi di diritto, risulta chiara la infondatezza delle censure mosse col ricorso, tutte imperniate sul presupposto che vi sia stata una preformazione, nel senso di predeliberazione, del lodo da parte di due dei tre arbitri, con successiva (mera) ratificata del terzo arbitro. La Corte di Ancona, quando ha ritenuto che la decisione arbitrale era una decisione "sostanzialmente" all'unanimità intendeva appunto fare riferimento all'intesa interlocutoriamente raggiunta sui vari punti tra gli arbitri, non alla decisione poi concordata e formalizzata nella riunione del 31-5-83, all'unanimità, in conferenza personale dei tre arbitri (seconda censura).

Quanto all'adeguatezza della motivazione (terzo motivo), venuto meno il ricordato presupposto sul quale erroneamente la ricorrente fonda le sue doglianze, si rivela inconsistente anche il rilievo circa la pretesa adesione "successiva" del terzo arbitro, che invece la Corte di Ancona non ha considerato come elemento della decisione collegiale, avutasi solo il 31 maggio successivo. Anche infine la censura concernente la tardività del termine a difesa (quarto motivo) cade col cadere del presupposto secondo cui al momento della concessione del termine stesso (il 9-5-83) il lodo già era stato deciso.

Il ricorso deve essere perciò rigettato. Sussistono giusti motivi tuttavia per dichiarare compensate tra le parti le spese della presente fase del giudizio.

P.Q.M.

La Corte, rigetta il ricorso. Compensa le spese della presente fase del giudizio.

Roma, 27-5-1988

Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, 2 ottobre 2018

REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE EUROPEA DIRITTI DELL'UOMO

ha emesso la seguente

SENTENZA

PROPOSTO DAL RICORRENTE
Mutu e Peschstein

CONTRO
Svizzera

PROCÉDURE
1. À l'origine de l'affaire se trouvent deux requêtes (no 40575/10 et n o 67474/10) dirigées contre la Confédération suisse et dont, respectivement, un ressortissant roumain, M. Adrian Mutu («le requérant»), et une ressortissante allemande, Mme Claudia Pechstein («la requérante»), ont saisi la Cour, respectivement, le 13 juillet 2010 et le 11 novembre 2010, en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales («la Convention»).
(omissis)
100. En l'occurrence, la question qui se pose à la Cour est celle de savoir si, dans les deux cas d'espèce, en acceptant la juridiction du TAS, les requérants ont renoncé au bénéfice des garanties prévues par l'article 6 § 1 de la Convention, qu'ils invoquent dans leurs requêtes respectives. Dans le cas du requérant, il s'agit de l'indépendance et de l'impartialité de deux des arbitres composant la formation arbitrale ayant rendu la sentence du 31 juillet 2009. Dans le cas de la requérante, il s'agit de l'indépendance et de l'impartialité structurelle du TAS en raison du mode de nomination des arbitres.
(omissis)
109. La Cour rappelle tout d'abord que la réglementation applicable de l'ISU prévoyait la juridiction obligatoire du TAS pour les litiges résultant, comme dans le cas d'espèce, d'une procédure disciplinaire (paragraphe 50 ci-dessus).

110. Elle relève ensuite que le Gouvernement ne conteste pas que la réglementation applicable obligeait la requérante à accepter la convention d'arbitrage afin que celle-ci pût participer aux compétitions organisées par l'ISU (paragraphe 85 ci-dessus).

111. Elle rappelle d'ailleurs que le Tribunal fédéral lui-même a admis dans sa jurisprudence relative au TAS que «l'athlète qui souhaite participer à une compétition organisée sous le contrôle d'une fédération sportive dont la réglementation prévoit le recours à l'arbitrage [n'aura] d'autre choix que d'accepter la clause arbitrale, notamment en adhérant aux statuts de la fédération sportive en question dans lesquels ladite clause a été insérée, à plus forte raison s'il s'agit d'un sportif professionnel. Il sera confronté au dilemme suivant: consentir à l'arbitrage ou pratiquer son sport en dilettante» (paragraphe 42 ci-dessus).

112. La Cour note également que la Commission européenne soupçonne l'ISU d'exercer une sorte de monopole sur l'organisation des compétitions de patinage de vitesse (paragraphe 47 ci-dessus).

113. En l'occurrence, la Cour considère que le choix qui s'offrait à la requérante n'était pas de participer à une compétition plutôt qu'à une autre, en fonction de son acceptation ou sa non-acceptation d'une clause d'arbitrage. En effet, contrairement au choix offert aux requérants des affaires Tabbane, Eiffage S.A. et autres, et Transportes Fluviais do Sado S.A. (décisions précitées) — qui avaient eu la possibilité de conclure un contrat avec un partenaire commercial plutôt qu'avec un autre —, le seul choix offert à la requérante était soit d'accepter la clause d'arbitrage et de pouvoir gagner sa vie en pratiquant sa discipline au niveau professionnel, soit de ne pas l'accepter et de devoir renoncer complètement à gagner sa vie en pratiquant sa discipline à un tel niveau.

114. Eu égard à la restriction que la non-acceptation de la clause d'arbitrage aurait apportée à la vie professionnelle de la requérante, l'on ne peut pas affirmer que cette dernière a accepté cette clause de manière libre et non équivoque.

115. La Cour en conclut que, bien qu'elle n'ait pas été imposée par la loi mais par la réglementation de l'ISU, l'acceptation de la juridiction du TAS par la requérante doit s'analyser comme un arbitrage «forcé» au sens de sa jurisprudence (voir, a contrario, Tabbane, décision précitée, § 29). Cet arbitrage devait par conséquent offrir les garanties de l'article 6 § 1 de la Convention (paragraphe 95 ci-dessus).

116. En ce qui concerne le requérant, la Cour note que, si l'article 42 du règlement de 2001, auquel le requérant était tenu de se soumettre pour pouvoir évoluer dans un club de football professionnel, prévoyait bien le recours à l'arbi-

trage, le système permettant un tel recours devait être établi «sans préjudice des droits de tout joueur ou de tout club de demander réparation devant une cour civile dans des litiges opposant clubs et joueurs» (voir la partie «La réglementation pertinente de la FIFA»). La situation du requérant est par conséquent différente de celle de la requérante, dans la mesure où la réglementation applicable de la fédération sportive concernée n'imposait pas l'arbitrage mais laissait le mode de règlement des litiges à la liberté contractuelle des clubs et des joueurs.

117. Or le requérant soutient que, en raison de l'existence d'une disparité quant au pouvoir de négociation contractuelle entre lui-même et le club Chelsea, et entre les joueurs et les clubs de football en général, son acceptation de la clause d'arbitrage n'était pas réellement libre. Il allègue, d'une part, que tous les joueurs du club Chelsea étaient obligés d'accepter la clause d'arbitrage dans leur contrat et, d'autre part, que ce genre de pratique est courant dans le monde du football professionnel, les joueurs n'ayant à ses dires pas une force de négociation suffisante pour s'y opposer.

118. Par ailleurs, le requérant estime que, pour les mêmes raisons, la possibilité pour un joueur de football de porter un litige l'opposant à son club devant un tribunal étatique sur la base de l'article 42 du règlement de 2001, évoquée par le Gouvernement, n'est qu'apparente (paragraphe 81 ci-dessus).

119. La Cour peut accepter qu'un grand club de football, disposant de moyens financiers considérables, puisse disposer d'un pouvoir de négociation plus important qu'un simple joueur, fût-il de grande renommée. Cela étant, non seulement le requérant n'apporte pas la preuve que tous les joueurs du club Chelsea avaient été obligés d'accepter la clause d'arbitrage, mais il n'apporte pas non plus la preuve que d'autres clubs de football professionnel, disposant peut-être de moyens financiers plus modestes, auraient refusé de l'embaucher sur la base d'un contrat prévoyant le recours à une juridiction ordinaire. Au surplus, il n'apporte pas la preuve de son impossibilité à se prévaloir de l'article 42 du règlement de 2001, qui lui permettait de porter son litige devant un tribunal étatique. 120. Contrairement à la requérante, le requérant n'a donc pas démontré que le seul choix qui s'offrait à lui consistait à accepter la clause d'arbitrage et pouvoir gagner sa vie en pratiquant sa discipline au niveau professionnel, ou ne pas l'accepter et renoncer complètement à gagner sa vie en pratiquant sa discipline à un tel niveau. La Cour considère donc que l'on ne peut, dans le cas d'espèce, parler d'un arbitrage «forcé» (Tabbane, décision précitée, § 29).

(omissis)

122. En l'occurrence, la Cour note que, le 22 septembre 2008, s'appuyant sur l'article R34 du code de l'arbitrage, le requérant avait requis la récusation de l'arbitre choisi par le club Chelsea, Me D.-R. M., dont il contestait l'indépendance et l'impartialité (paragraphe 15 ci-dessus). Par conséquent, à la différence de ce qui a été jugé dans l'affaire Suovaniemi et autres (déc.), précitée, l'on ne peut pas considérer que, en acceptant la clause d'arbitrage dans son contrat et en choisissant de porter l'affaire devant le TAS – et non devant un tribunal étatique, comme il y était autorisé par l'article 42 du règlement de 2001 –, le requérant avait renoncé «sans équivoque» à contester l'indépendance et l'impartialité du TAS lors d'un éventuel litige l'opposant au club Chelsea.

123. Par conséquent, dans le cas du requérant aussi, la procédure d'arbitrage devait offrir les garanties de l'article 6 § 1 de la Convention (paragraphe 95 ci-dessus).

European Court of Human Rights, 28 January 2020

SECOND SECTION
CASE OF ALİ RIZA AND OTHERS v. TURKEY
(Applications nos. 30226/10 and 4 others)

JUDGMENT
Art 6 § 1 (civil) • Independent and impartial tribunal • Structural deficiencies of the Arbitration Committee of the Turkish Football Federation (TFF) on account of vast powers given to the Board of Directors over its organisation and operation and lack of adequate safeguards protecting its members against outside pressures • Football clubs represented better than players or referees in the governing bodies of the TFF
Art 46 • Execution of judgements • Need for general measures aimed at reforming the system of settlement of football disputes under the auspices of the TFF
STRASBOURG
28 January 2020

This judgment will become final in the circumstances set out in Article 44 § 2 of the Convention. It may be subject to editorial revision.
In the case of Ali Rıza and Others v. Turkey,
The European Court of Human Rights (Second Section), sitting as a Chamber composed of:
Robert Spano, President,
Marko Bošnjak,
Valeriu Griţco,
Egidijus Kūris,
Ivana Jelić,
Arnfinn Bårdsen,
Saadet Yüksel, judges,
and Stanley Naismith, Section Registrar,
Having deliberated in private on 10December 2019,
Delivers the following judgment, which was adopted on that date:

PROCEDURE
1. The case originated in five applications (nos. 30226/10, 17880/11, 17887/11, 17891/11 and 5506/16) against the Republic of Turkey lodged with the Court

under Article 34 of the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms ("the Convention") by Mr Ömer Kerim Ali Rıza, who has dual British and Turkish citizenship, and four Turkish nationals, Mr Fatih Arslan, Mr Şaban Serin, Mr Mehmet Erhan Berber and Mr Serkan Akal, on 20 April 2010, 29 December 2010 and 11 January 2016 respectively.

2. The first applicant was first represented by Mr S. Bezen, a lawyer practising in Istanbul and, following his resignation, by Mr L. Valloni, a lawyer practising in Zürich. The second, third and fourth applicants were represented by Mr A. Soydan, and the fifth applicant was represented by Mr Z. Edebali, both lawyers practising in Istanbul.

3. The Turkish Government ("the Government") were represented by their Agent.

4. All five applicants complained that the proceedings before the legal committees of the Turkish Football Federation (Türkiye Futbol Federasyonu–"the TFF") had not satisfied the requirements of independence and impartiality under Article 6 § 1 of the Convention. Except for the first applicant, they further complained under the same Article that the proceedings had not been fair, referring to various procedural shortcomings. The second, third and fourth applicants also complained that the proceedings had infringed their right to peaceful enjoyment of possessions within the meaning of Article 1 of Protocol No. 1 to the Convention taken alone and in conjunction with Article 13 of the Convention.

5. Notice of the above complaints was given to the Government on 6 February and 26 April 2018 respectively, and the remainder of the applications was declared inadmissible pursuant to Rule 54 § 3 of the Rules of Court.

6. The United Kingdom Government, who were informed of application no. 30226/10, did not exercise their right to intervene in the proceedings (Article 36 § 1 of the Convention).

THE FACTS

I. THE CIRCUMSTANCES OF THE CASES

7. The facts of the case, as submitted by the parties and as they appear from the documents submitted by them, may be summarised as follows.

A. Facts concerning application no. 30226/10

1. Background to the dispute

8. At the time of the events giving rise to the present application, the applicant was a professional football player.

9. The applicant and Trabzonspor Kulübü Derneği ("the Club"), a professional foot-

ball club in the top Turkish professional league, signed an undated employment contract effective from 17 January 2006 until 30 June 2008. The contract was drafted in English and specified, among other things, the amounts payable to the applicant.
10. The Government submitted that the applicant and the Club had also entered into a standard employment contract (tek tip sözleşme) in Turkish on 18 January 2006, which had been certified by a notary public in Trabzon. The applicant, however, categorically denied before the domestic authorities and the Court entering into such a contract and claimed that he had not appeared before the notary.
11. On 4 January 2008 the applicant left the Club and returned to England, his home country. The next day Mr J. Riza, his agent, informed the Club by fax that the Club had breached the terms of the contract and therefore his client would no longer be playing for it.
12. By decisions of 8 and 14 January 2008, the board of the Club decided to fine the applicant a total of 184,000 Turkish liras (TRY) (equivalent to approximately 109,523 Euros (EUR) at the material time) for leaving the Club without notice, missing training sessions without permission and failing to return to the Club. The Club gave the applicant notice of these decisions through a notary on 14 and 15 January 2008 respectively.
13. On 18 January 2008 the applicant filed a witness statement with FIFA (the Fédération internationale de football association). He claimed before the Dispute Resolution Chamber of FIFA that the Club had repeatedly defaulted on its payment obligations under the contract and that certain payments had been made with delays of more than four months. The Club had given him post-dated cheques in exchange for some of the payments, put pressure on him to accept those cheques as full payment and made him sign documents evidencing receipt of payment. He further claimed that the Club had asked him to make "donations" for charitable purposes but that he had never been given any proof of those donations. He also complained that the Club had put psychological pressure on him by forcing him to train with the youth team and not selecting him for the senior team. Lastly, he claimed that he had been given a severe training programme which had made it impossible for him to spend time with his family.
14. On 8 April 2008 the applicant's representative sent a written notice of termination to the Club and the TFF declaring that the applicant was terminating the contract for just cause because his salary for the month of March had not been paid. It further stipulated that the situation in which he had been placed had made it impossible for him to continue playing for the Club.

2. Proceedings before the TFF

15. On 16 May 2008 the Club lodged an application with the Dispute Resolution Committee of the TFF (Türkiye Futbol Federasyonu Uyuşmazlık Çözüm Kurulu – "the DRC") against the applicant, seeking damages in the amount of TRY 291,973 (equivalent to approximately EUR 153,670 at the material time) for wrongful termination of the contract, payment of the fines it had issued and the imposition of a transfer ban on account of his breach of the provisions of the Professional Football and Transfer Directive, as in force at the material time ("the former Transfer Directive"), governing termination of contracts.

16. On 20 May 2008 the applicant submitted his defence and counterclaims to the DRC. He requested the DRC to order the Club to pay his salary arrears for the months of January, February, March and April 2008, his overdue match appearance fees from the first half of the season 2007/8, and the match appearance fees he would have been paid until the end of his contract had it not been terminated.

17. On 2 December 2008 the DRC dismissed the applicant's claims and partially granted the Club's claims. It held that the applicant had wrongfully terminated his contract and therefore ordered him to pay TRY 94,357.95 (equivalent to approximately EUR 46,711 on the date of the decision) in damages for wrongful termination and a fine of TRY 139,022.80 (equivalent to approximately EUR 68,822 on the date of the decision). It also suspended his ability to sign for another club for four months for having wrongfully terminated his contract with the Club in breach of the former Transfer Directive.

18. On 22 January 2009 the applicant lodged an objection against the DRC's decision of 2 December 2008 with the Arbitration Committee of the TFF (Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu – "the Arbitration Committee").

19. By a decision of 16 April 2009, the Arbitration Committee partly allowed the applicant's objection. It upheld the DRC's finding that he had wrongfully terminated the contract. However, it held that the Club had also failed to terminate the contract within the period prescribed by the former Transfer Directive and, referring to the amounts owed to the applicant under the contract, reduced the amount he had to pay to TRY 129,353.38 (equivalent to approximately EUR 61,596 on the date of the decision). Lastly, it annulled the sporting sanction imposed on him.

20. The applicant was served with the Arbitration Committee's decision on 21 October 2009. The law in force at the material time provided that the Arbitration Committee's decisions were final and binding and could not be reviewed by the ordinary courts (see paragraph 102 below).

3. Proceedings before the Court of Arbitration for Sport

21. On 11 November 2009 the applicant applied to the Court of Arbitration for Sport ("the CAS") against the Arbitration Committee's decision of 16 April 2009.

22. By a decision of 10 June 2010, the CAS declared the application inadmissible for lack of jurisdiction. It held that the dispute between the applicant and the Club had no international element and therefore did not fall within its competence.

23. On 9 July 2010 the applicant appealed to the Swiss Federal Court, seeking the annulment of the decision of the CAS. By a decision of 19 April 2011, the Swiss Federal Court dismissed the appeal.

24. On 11 November 2011 the applicant lodged an application with the Court against Switzerland (application no. 74989/11) complaining under Article 6 about the proceedings before the CAS and the Swiss Federal Court (see paragraph 142 below).

B. Facts concerning applications nos. 17880/11, 17887/11 and 17891/11

1. Background to the dispute

25. The applicants are amateur football players who played at the material time for İçmeler Belediyespor Kulübü, an amateur football club which was in the Muğla super amateur league.

26. In the final weeks of the season 2009/10, İçmeler Belediyespor and another team, Yeni Milasspor, were competing against each other to win the league championship and be promoted to the upper league.

27. On 14 March 2010 İçmeler Belediyespor, the applicants' team, had a match with Armutalan Belediyespor, while Yeni Milasspor faced Bodrumspor. Since İçmeler Belediyespor and Yeni Milasspor were close on points, both matches were scheduled to start at the same time. However, on the actual day, the match between İçmeler Belediyespor and Armutalan Belediyespor ("the Match") started with a fifteen-minute delay because the previous match played in the same stadium had finished fifteen minutes late. Moreover, ten minutes of injury time were added to the first half of the Match as one of the players of the opposing team had been seriously injured. As a result, by the time the match between Yeni Milasspor and Bodrumspor finished, the Match was still going on. In the seventy-fifth minute, when it was announced that Bodrumspor had beaten Yeni Milasspor, the applicants' team had a two-goal lead against their opponents. Following the announcement, they scored three additional goals and won the Match 6-1, which put them ahead of Yeni Milasspor on goal difference.

2. Proceedings before the TFF

28. After the Match was over, Yeni Milasspor and another club competing in the same league, Dalyan Belediyespor, lodged a complaint with the TFF alleging that the Match had been unlawfully fixed.

29. By a letter of 8 April 2010 the General Secretariat of the TFF referred the complaint about the Match to the Ethics Committee of the TFF (Türkiye Futbol Federasyonu Etik Kurulu– "the Ethics Committee").

30. By a decision of 28 April 2010, the Ethics Committee found that players of İçmeler Belediyespor and Armutalan Belediyespor had acted in a way that constituted "matchfixing" (hatırşikesi) after the result of the match between Yeni Milasspor and Bodrumspor had been announced. It noted that, following the announcement, the players of Armutalan Belediyespor had intentionally given the ball to the players of İçmeler Belediyespor and had put up no defence in order to allow additional goals be scored against them.

31. The matter was subsequently referred to the Amateur Football Disciplinary Committee of the TFF (Türkiye Futbol Federasyonu Amatör Futbol Disiplin Kurulu – "the AFDC") to decide whether the players and coaches of the teams had committed the offence of "match-fixing" as per the findings of the Ethics Committee.

32. By a letter of 17 May 2010 the AFDC asked the applicants to file their defence against the match-fixing allegations within forty-eight hours.

33. On 18 May 2010 the applicants filed their written defence submissions. They unequivocally denied the accusation of match-fixing and submitted that all they had done was to score goals as the opposing team had refused to defend their goal due to their frustration with the referee's decisions.

34. On 26 May 2010 the AFDC unanimously found that the applicants had committed the disciplinary offence of "influencing the match result" and banned them from participating in any football-related activity for a year pursuant to Article 55 of the former Football Disciplinary Directive ("the former Disciplinary Directive").

35. On 3 June 2010 the applicants lodged an objection against the decision of the AFDC with the Arbitration Committee. They argued that there was no evidence to show their involvement in a match-fixing scheme and that they had been punished on the basis of a mistaken assumption. They also asked the Arbitration Committee to hold a hearing.

36. By a decision of 1 July 2010, the Arbitration Committee, after hearing the applicants, the referee, the assistant referees and the observer of the Match, unanimously dismissed the applicants' objection and upheld the AFDC's de-

cision of 26 May 2010. The Arbitration Committee's short decision was published on the TFF's website.

37. On 23 December 2010 the third applicant asked the Arbitration Committee to provide him with a copy of its reasoned decision. He claimed before the Court that the TFF had responded to his request by stating that the reasoned decision had not yet been drafted. The Government informed the Court that the reasoned decision could not be located in the archives of the Arbitration Committee.

C. Facts concerning application no. 5506/16

1. Background to the dispute

38. The applicant is a football referee who was a top-level assistant referee (üst klasman yardımcı hakem) between 1 July 2000 and 23 July 2015. Under the TFF rules, top-level assistant referees have the right to referee matches in the top two professional football leagues.

39. By a decision of 21 July 2015, the Central Referee Committee of the TFF (Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu – "the CRC") specified the criteria used to determine the levels of referees in accordance with the Central Referee Committee Directive in force at the material time ("the former CRC Directive"). On that basis, it drew up a list of the toplevel assistant referees for the season 2015/16, which included the names of seventy top-ranking assistant referees. The applicant was, however, ranked at seventy-eight out of eighty-three assistant referees in that list, which resulted in his downgrading to the level of "provincial referee" for the season 2015/16.

2. Proceedings before the TFF

40. On 27 July 2015 the applicant lodged an objection against the CRC's decision to downgrade him to provincial referee level with the Arbitration Committee, seeking his reinstatement as a top-level assistant referee. Relying on the former CRC Directive, in force at the time of the CRC's decision, he argued that the number of top-level assistant referees had to be twice the number of top-level referees and that as thirty-nine referees had been selected as top-level referees for the season 2015/16, the number of top-level assistant referees had to be seventy-eight. The applicant contended that the CRC's decision to limit the number of top-level assistant referees to seventy and exclude him from the list of toplevel assistant referees had been contrary to the former CRC Directive. In his view, the CRC had prepared the list by using the 10% margin granted to it under the previous version, which had been repealed and replaced with the former CRC Directive, which entered into force on 11 July 2014.

41. On 29 July 2015 the applicant asked the Arbitration Committee to hold a hearing and allow him to comment on the submissions of the CRC.
42. On 30 July 2015 the Arbitration Committee decided that there was no compelling reason to hold a hearing and dismissed the applicant's objection. It held that the decision whether or not to include an assistant referee in the list of top-level assistant referees belonged exclusively to the CRC. Determining the number of top-level assistant referees for any given season was also a matter which fell within the CRC's margin of appreciation. Contrary to what the applicant argued, the former CRC Directive did not in any way limit the CRC's discretion to select only those referees who were most fit for the position. In particular, the expression "kadar"("up to") referred to in the former CRC Directive did not mean that the number of top-level assistant referees had to be exactly twice the number of top-level referees. Instead, the said provision set the maximum number of top-level assistant referees and gave the CRC the ability to reduce the number if it so wished. Accordingly, the CRC had been well within its rights to limit the number of top-level assistant referees to only seventy, and the applicant's downgrading to the level of "provincial referee" had been in accordance with the law and procedure.
43. On 19 August 2015 the applicant lodged a fresh application with the Arbitration Committee, requesting the reopening of the proceedings and a review of its decision. He reiterated his argument that the wording of the former CRC Directive left no room for interpretation by unequivocally setting out the number of top-level assistant referees. He added that, in any event, the CRC could only downgrade a referee on the limited grounds provided in the former CRC Directive, none of which had applied in his case. He also asked the Arbitration Committee to hold a hearing before it delivered its decision.
44. By a decision of 20 August 2015, the Arbitration Committee summarily dismissed the applicant's request for reopening and a hearing, holding that there were no grounds to justify the reopening of the proceedings.

II. RELEVANT DOMESTIC LAW AND PRACTICE

A. Turkish Football Federation

45. The TFF was established in 1923 to govern football in Turkey. As the sport's national federation, it is the highest authority regulating and overseeing all aspects of professional and amateur football in the country. It has been a member of FIFA since 1923 and UEFA (the Union of European Football Associations) since 1962.

46. By operation of law, the TFF is an autonomous entity which has a separate legal personality and is governed by private-law principles. Its headquarters are in Istanbul.

47. The legal framework governing the TFF has evolved significantly over the course of time.

At the time of the proceedings to which the first applicant was party, Law no. 3813 of 17 June 1992 on the Establishment and Duties of the Turkish Football Federation ("the former TFF Law"), as amended by Law no. 5719 of 29 November 2007 ("Law no. 5719"), was in force.

On 16 May 2009 Law no. 5894 of 5 May 2009 on the Establishment and Duties of the Turkish Football Federation ("the TFF Law") took effect, thus repealing and replacing the former TFF Law. The TFF Law was in force at the time of the proceedings to which the remaining applicants were parties.

48. Unlike its predecessor, the TFF Law only provides a broad legal framework. The detailed provisions governing the TFF's bodies are set out in the statutes of the TFF ("the TFF Statutes"), adopted on 3 June 2008. The provisions of the TFF Statutes, which entered into force simultaneously with the TFF Law and have been amended from time to time, are complemented by the directives (talimat) issued by the Board of Directors.

49. A summary of the key provisions of the previous and current TFF legal frameworks pertaining to the composition, powers and manner of appointment of the relevant bodies of the TFF and administration and discipline of football activities is provided below.

1. Legal framework governing the Turkish Football Federation's bodies

50. The main bodies of the TFF which make up its central organisation are the Congress (Genel Kurul), the Board of Directors (Yönetim Kurulu) and the legal committees (hukuk kurulları) (Article 4 of the former TFF Law and the TFF Law and Article 20 of the TFF Statutes).

51. The legal committees are structured as a two-tier system. The main first-instance legal committees (ilk derece hukuk kurulları) of the TFF are the DRC, the Disciplinary Committees (Disiplin Kurulları) and the Ethics Committee (Article 5 of the TFF Law and Article 54 of the TFF Statutes).

52. The Arbitration Committee is the TFF's highest legal committee. It hears objections lodged against the decisions of first-instance legal committees and settles football-related disputes falling within its jurisdiction as the appellate body (Article 6 of the TFF Law and Article 54 of the TFF Statutes).

53. Neither the first-instance legal committees nor the Arbitration Committee have a legal personality or a budget separate from the TFF. They are considered an integral part of the TFF's central organisation and use the TFF's staff for secretarial and administrative work. Until 17 April 2019, they were located in the same building as the TFF's headquarters.
54. The TFF also has consultancy and administrative units, which consist of the General Secretariat and the standing committees (yan kurullar), with the CRC being one of the standing committees (Article 43 of the TFF Statutes).
(a) Congress
55. The Congress is the main decision-making authority of the TFF. It has the power to adopt and alter the TFF Statutes, which are the main piece of secondary legislation governing the functioning of the TFF's bodies and are published in the Official Gazette. It also elects the fourteen members of the Board of Directors and the president of the TFF (Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı – "the President"), who acts as the chairman of the Board of Directors. The quorum of the Congress consists of the simple majority of the delegates, and decisions are taken with more than half of the votes of the delegates present at the general assembly meeting (Article 6 of the former TFF Law and Articles 21 to 25 of the TFF Statutes).
(i) Rules governing the composition of the Congress under the former TFF Law
56. Article 5 of the former TFF Law provided that the following individuals were eligible to become members of the Congress and participate and vote in the general assembly meeting, which took place every four years:
(a) the chairman of each club in the top Turkish professional football league and six delegates chosen by their board of directors;
(b) the chairman of each club in the Turkish professional first league and one delegate chosen by their board of directors;
(c) the chairman of each club in the groups of the Turkish professional second league;
(d) the chairman of the top five ranking clubs in each group of the Turkish professional third league;
(e) individuals who had served as president of the TFF for more than two years;
(f) the president of the National Olympic Committee and one delegate chosen by its board of directors;
(g) Turkish citizens who had actively served for at least five years on the Executive Committees of FIFA and UEFA;
(h) Turkish citizens who had been coaches of the national team for at least two years;

(ı) football players who had been capped for the senior national team at least seventy-five times and who had retired more than six months prior to the date of the general assembly meeting;
(i) the president of the Professional Footballers Association (Profesyonel Futbolcular Derneği);
(j) the general president of the Amateur Sports Clubs Confederation of Turkey (Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu) and four delegates chosen by its board of directors;
(k) the president of the Football Coaches Association of Turkey (Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği);
(l) retired referees who had refereed at least the finals in the Olympic, world and continental football federation championships in adult categories and at least the semi-finals in the European championships;
(m) one additional delegate from each club which had won the top Turkish professional football league;
(n) the presidents of disabled sports federations which had football in the scope of their activities; and
(o) the general president of the Active Football Referees and Observers Association of Turkey (Türkiye Faal Futbol Hakemlerive Gözlemcileri Derneği).
(ii) Current rules governing the composition of the Congress
57. Article 9 of the TFF Statutes provides that the following entities or individuals are eligible to become members of the TFF:
(a) clubs in the Turkish professional football leagues;
(b) the Amateur Sports Clubs Confederation of Turkey;
(c) the Professional Footballers Association;
(d) the Football Coaches Association of Turkey;
(e) the Active Football Referees and Observers Association of Turkey;
(f) disabled sports federations which have football in the scope of their activities;
(g) individuals actively serving on the Executive Committees of FIFA or UEFA;
(h) individuals who have actively served on the committees of FIFA or UEFA for at least ten years;
(i) individuals who have served as president of the TFF; and
(j) other individuals accepted as members by the Congress.
58. Article 22 of the TFF Statutes provides a list of members of the Congress.

The delegates of the Congress nominated by legal person (nonindividual) members of the TFF are as follows:

Member of the TFF	**Representative in the Congress**
Clubs in the top Turkish professional football league	The chairman and six delegates chosen by the board of each club
Clubs in the Turkish professional first league	The chairman and one delegate chosen by the board of each club
Clubs in the Turkish professional second league	The chairman of each club
Clubs in the Turkish professional third league	The chairman of each club
Amateur Sports Clubs Confederation of Turkey	The president and nine delegates chosen by the board
Professional Footballers Association	The president
Football Coaches Association of Turkey	The president
Active Football Referees and Observers Association of Turkey	The president (who must be retired)
Disabled sports federations with football in the scope of their activities	The president of each federation

59. Amendments made to the TFF Statutes on 29 June 2011 brought about important changes to the criteria provided in the former TFF Law to determine who among players, referees and coaches were eligible to become members of the Congress.

60. Article 22 of the TFF Statutes since provides that the following individuals are eligible to become members of the Congress:

(a) five individuals who are retired football players and who have been capped most for the senior national team;

(b) five individuals who have coached the national team the longest;

(c) five individuals who are retired referees and who have refereed the most matches in the UEFA Champions League, except for the qualifying rounds, or before that league was established, in the corresponding organisations.

61. In addition, individuals actively serving on the Executive Committees of FIFA or UEFA, individuals who have actively served on the committees of FIFA or

UEFA for at least ten years and former presidents of the TFF are also automatically eligible to become members of the Congress.

62. The delegates of the Congress are entitled to participate and vote in general assembly meetings of the Congress and elect the President and the Board of Directors of the TFF.

(b) Board of Directors

63. The Board of Directors is the TFF's executive body, which consists of the President and fourteen members, all of whom are elected by the Congress. The President serves for a four-year term and acts as the chairman of the Board of Directors. To become the President, the prospective candidate must fulfil the conditions set out in the TFF Statutes and have the support of at least one fifth of the delegates of the Congress. The President is elected with the simple majority of the delegates present in the general assembly meeting of the Congress (Article 9 of the former TFF Law and Articles 33 and 38 of the TFF Statutes).

64. Being a member of the Congress is not a prerequisite to becoming a member of the Board of Directors. Turkish citizens who are at least twentyfive years old are eligible to sit on the Board of Directors, provided that they have not received any disciplinary sanctions from the TFF or been convicted of certain crimes (Article 33 of the TFF Statutes).

65. Once elected to the Board of Directors, any individual who is the chairman or a member of the board of a professional football club must resign from his or her position. Members are also precluded from sitting on any other bodies of the TFF or becoming a member of the Congress during the term of their office (Article 10 of the former TFF Law and Articles 33 and 38 of the TFF Statutes).

66. The Board of Directors has the power to appoint some or all members of the legal committees of the TFF as well as the standing committees of the TFF, such as the CRC, upon the recommendation of the President and determine the amount of per diem, remuneration, accommodation expenses and allowances payable to members of some of those bodies (Article 10 of the former TFF Law and Article 35 of the TFF Statutes).

67. The Board of Directors also has the power to issue and enforce directives which govern the functioning of the various bodies of the TFF as well as the administration and discipline of football (Article 10 of the former TFF Law and Article 35 of the TFF Statutes). Once adopted by the Board of Directors, the directives enter into force following their publication on the TFF's website.

68. Another power of the Board of Directors is to review and approve the deci-

sions of the CRC which create legal effect and are likely to be challenged before the Arbitration Committee (Article 35 of the TFF Statutes).

(c) First-instance legal committees of the TFF

(i) Dispute Resolution Committee

69. The DRC was established by Law no. 5719, which took effect on 4 December 2007, to review football disputes of a contractual nature as a first-instance legal committee of the TFF.

70. At the time of the events giving rise to application no. 30226/10, Article 12/A of the former TFF Law and the former Dispute Resolution Committee Directive ("the former DRC Directive") constituted the legal basis of the DRC.

71. Under the former DRC Directive, the DRC was composed of a chairman and fifteen other members. Its chairman was appointed by the Board of Directors. The remaining members were nominated by the following football associations, which each had the right to nominate five members: (i) the Football Clubs Foundation (Kulüpler Birliği Vakfı); (ii) the Professional Footballers Association; and (iii) the Football Coaches Association of Turkey. Members of the DRC, including the chairman, had to be law graduates with at least five years' professional experience (Article 12/A of the former TFF Law and Article 3 of the former DRC Directive).

72. Its decisions were taken by committees of five, which consisted of the chairman, two members nominated by the Football Clubs Foundation and two members nominated by the relevant associations, depending on the subject of the dispute (Article 8 of the former DRC Directive).

73. Objections against its decisions could be lodged with the Arbitration Committee (Article 14 of the former TFF Law and former DRC Directive).

(ii) Ethics Committee

74. The Ethics Committee was established to protect the ethical values and brand value of Turkish football and preserve its reputation in the eyes of the public (Article 60 § 1 of the TFF Statutes).

75. Under the TFF Statutes and the Ethics Committee Directive, which entered into force on 2 December 2009 (Etik Kurulu Talimatı – "the Ethics Committee Directive"), the Ethics Committee is composed of a chairman, four principal and four substitute members, who are appointed by the Board of Directors upon the recommendation of the President. All members must be law graduates with at least five years' professional experience (Article 60 § 1 of the TFF Statutes and Article 3 § 1 of the Ethics Committee Directive).

76. The procedure before the Ethics Committee starts with a referral by the Board of Directors which must, either of its own motion or upon receipt of a complaint, refer instances of match-fixing which it considers sufficiently serious (Article 7 § 1 of the Ethics Committee Directive).
77. Upon referral, the Ethics Committee carries out a preliminary investigation into the allegations of match-fixing. On the basis of the evidence gathered in its investigation, the Ethics Committee prepares a report which is submitted to the Board of Directors, which will then decide whether or not to refer the matter to the relevant disciplinary committee (Article 7 §§ 2 and 6 of the Ethics Committee Directive).
(iii) Disciplinary Committees
78. The AFDC, together with the Professional Football Disciplinary Committee of the TFF (Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu – "the PFDC") and the provincial disciplinary committees make up the Disciplinary Committees (Article 57 of the TFF Statutes).
79. The Football Disciplinary Directive, which entered into force on 11 August 2017 (Futbol Disiplin Talimatı – "the Disciplinary Directive"), provides that the AFDC has power to decide on disciplinary offences committed resulting from the actions of amateur football clubs, their players, coaches, executives and other individuals, as well as referees and other officials involved in amateur football matches (Article 63 of the Disciplinary Directive).
80. It is composed of a chairman, six principal and six substitute members, who are appointed by the Board of Directors upon the recommendation of the President. Following the amendments to the TFF Statutes, which took effect as of 15 June 2019, all members of the AFDC must be law graduates with at least five years' professional experience (Article 57 §§ 2 to 5 of the TFF Statutes and Article 62 of the Disciplinary Directive).
81. Objections against decisions of the AFDC can be lodged with the Arbitration Committee within seven days of receipt (Article 88 of the Disciplinary Directive).
(d) Central Referee Committee
82. The CRC is a standing committee of the TFF whose main duty is to appoint referees and observers for official and friendly football matches.
83. One of the main duties of the CRC is to determine the levels of professional referees. The names of those who will be appointed as referees are submitted to the Board of Directors for approval (Article 5 of the former CRC Directive). Moreover, the current CRC Directive, which entered into force on 8 May 2019 (MerkezHakemKuruluTalimatı – "the CRC Directive"), expressly provides that

the number of the top-level assistant referees is determined by the Board of Directors upon the recommendation of the CRC (Article 43 of the TFF Statutes and Articles 5 and 39 of the CRC Directive).

84. The CRC is composed of one chairman and eight members, who are appointed by the Board of Directors upon the recommendation of the President. Referees who have retired at least one year prior to the date of their appointment are eligible to become members of the CRC. Three of its members, including the chairman, can be selected among individuals who have not been referees but who possess experience in the field of sports (Article 43 of the TFF Statutes and Article 3 of the CRC Directive).

85. They are required to act independently when discharging their duties and cannot be removed from office unless they resign or withdraw from membership (Article 43 of the TFF Statutes). Except for the president and two members who serve on a special committee, members of the CRC receive a per diem in an amount determined by the Board of Directors (Article 27 of the CRC Directive).

86. An objection against the levels of referees published by the CRC may be lodged with the Arbitration Committee within seven days of publication of the list of referees (Article 36 of the CRC Directive).

(e) Arbitration Committee

87. The Arbitration Committee is the highest legal committee of the TFF. It is the final authority which decides on disputes falling within its jurisdiction as set out in the TFF Statutes and the relevant directives.

88. At the time of the events giving rise to application no. 30226/10, Articles 13 and 14 of the former TFF Law set out the competence, composition and duties of the Arbitration Committee. Those provisions were complemented by the former Arbitration Committee Directive of April 2008 ("the former Arbitration Directive").

89. The rules under the TFF Law, the TFF Statutes and the Arbitration Committee Directive, which entered into force on 11 August 2017 (TahkimKurulu-Talimatı– "the Arbitration Directive"), are not significantly different from the rules under the previous legal framework. Accordingly, reference will mainly be made to the rules governing the duties, powers, composition and appointment of the Arbitration Committee as laid down in the TFF Law, the TFF Statutes and the Arbitration Directive.

(i) Jurisdiction

90. The Arbitration Committee is authorised to review, among other things, objections filed against decisions of the DRC and the Disciplinary Committees of

the TFF. It also has the authority to set aside directives issued by the Board of Directors that are incompatible with the TFF Law and/or the TFF Statutes (Article 14 of the former TFF Law, Article 62 of the TFF Statutes and Article 2 of the Arbitration Directive).

91. The Arbitration Committee has full jurisdiction to examine the facts and law of the case and render a definitive decision on the matter. It has the power to uphold the contested decision in whole or in part or amend it where deemed appropriate (Article 62 of the TFF Statutes and Article 15 of the Arbitration Directive).

(ii) Composition

92. The Arbitration Committee is composed of a chairman, six principal and six substitute members, who are appointed by the Board of Directors upon the recommendation of the President. Members must be law graduates with at least five years' professional experience. Moreover, individuals serving on the board of autonomous sports federations or sports clubs or those who have received a disciplinary sanction of more than six months are not eligible to sit on the Arbitration Committee. In addition, members of the Arbitration Committee may not work in other bodies or organs of the TFF or in any club which is a member of the TFF or any other private-law entity (Article 13 of the former TFF Law, Article 6 of the TFF Law and Article 61 of the TFF Statutes).

(iii) Term of office

93. Members of the Arbitration Committee are appointed for the term of the Board of Directors and the President. They may not be removed from office unless they have resigned or withdrawn from membership by not attending a certain number of meetings (Article 13 of the former TFF Law and Article 61 of the TFF Statutes).

94. The TFF legislation does not contain any provision preventing the reappointment of members of the Arbitration Committee for another term.

(iv) Duty of independence

95. The law imposes on members of the Arbitration Committee a duty to decide in an independent and impartial manner (Article 13 of the former TFF Law and Article 6 of the TFF Law).

(v) Remuneration of members

96. Members of the Arbitration Committee receive a per diem in an amount determined at the beginning of each season by the Board of Directors for each meeting they attend (Article 22 of the Arbitration Directive).

(vi) Conduct of the proceedings

97. The proceedings must be carried out in accordance with the procedural rules provided for in other legislation, to the extent that they are not contrary to the rules set out in the Arbitration Directive (Article 61 of the TFF Statutes and Article 18 of the Arbitration Directive).
98. Applications to the Arbitration Committee against decisions of the first-instance legal committees must be made in writing. The Arbitration Committee first examines whether the written submissions meet the formal requirements and, if they are considered complete, serves them on the relevant parties with a request for a reply (Articles 8 and 9 of the Arbitration Directive).
99. Following the exchange of written submissions, the case is submitted to the Arbitration Committee together with the opinion of the member who examined the case. The Committee, as a general rule, carries out an onpaper examination but where necessary may ask the parties to supply further information and documents or hold a hearing (Article 10 of the Arbitration Directive).
100. The decisions of the Arbitration Committee are taken by the majority of members present. Where the votes are equal, the chairman has the casting vote. Moreover, the Arbitration Committee must give reasons for its decisions. The operative part of the decision is notified immediately to the General Secretariat of the TFF and the reasoned decision must be served on the parties within three months of the application to the Arbitration Committee at the latest. Furthermore, objections against decisions of the Disciplinary Committees must be decided within one month (Article 61 of the TFF Statutes and Articles 12 and 13 of the Arbitration Directive).
(vii) Applicable law
101. The Arbitration Committee must decide in accordance with substantive Turkish law, having regard to the provisions of the TFF Law (enacted by Parliament), the TFF Statutes (enacted by the Congress), the directives of the TFF (enacted by the Board of Directors), and the rules of FIFA and UEFA (Article 61 of the TFF Statutes and Article 19 of the Arbitration Directive).
(viii) Finality of decisions
102. The former TFF Law and the former Arbitration Directive expressly stipulated that decisions rendered by the Arbitration Committee were final, not subject to the approval of any administrative or judicial body and could not be challenged before any such authority (Article 14 of the former TFF Law and Article 14 of the former Arbitration Directive).
103. Article 6 of the TFF Law also originally contained a similar provision, which

stated that decisions of the Arbitration Committee were final and not open to judicial review by the ordinary courts.

104. By a decision of 6 January 2011, the Constitutional Court struck down as unconstitutional the part of that provision excluding the judicial review of decisions of the Arbitration Committee. It held that the immunity of decisions of the Arbitration Committee from judicial review violated the right of access to court guaranteed by Article 36 of the Constitution.

105. Following the Constitutional Court's decision, Article 59 of the Constitution on the development of sports was amended on 17 March 2011. The word "arbitration" was added to its heading and a third paragraph was inserted, which reads as follows:

"Decisions of sports federations relating to the administration and discipline of sports activities may be challenged only through compulsory arbitration. Decisions of arbitration committees are final and shall not be appealed to any judicial authority."

106. As per Article 59 § 3 of the Constitution, the TFF Statutes and the Arbitration Directive set out that, notwithstanding the rules of civil and criminal procedure on the reopening of proceedings and rectification of factual errors, decisions of the Arbitration Committee are final and binding and not amenable to review before the ordinary courts (Article 62 of the TFF Statutes and Article 14 of the Arbitration Directive).

107. The mere fact that there has been a breach of the right to a fair hearing does not constitute grounds for the reopening of proceedings under the rules of civil or criminal procedure. A domestic arbitration award can be set aside by way of annulment proceedings (iptaldavası) where the principle of equality of the parties and the right to be heard is not respected or the award is against public order. This, however, does not apply to the Arbitration Committee's decisions because their review by any authority, without exception, is not permitted.

2. Legal framework governing TFF's jurisdiction on contractual disputes

(a) Former TFF Law

108. Before the amendments introduced by Law no. 5719 entered into force, the Board of Directors had jurisdiction to settle contractual football disputes (see Kolgu v. Turkey (dec.), no. 2935/07, § 10, 27 August 2013).

109. Following the entry into force of Law no. 5719, the former TFF Law gave the DRC exclusive jurisdiction to settle disputes arising under all kinds of contracts or those relating to football between (i) clubs; (ii) clubs and footballers, coaches, trainers, players' agents, masseurs and match organisers; and (iii) players' agents and footballers, coaches and trainers (Article 12/A of the former TFF Law).

(b) TFF Law and Statutes

110. Article 5 § 2 of the TFF Law also originally contained a provision similar to Article 12/A of the former TFF Law which provided that the DRC had exclusive jurisdiction to settle disputes arising in connection with the TFF Law, the TFF Statutes and the TFF's directives. The TFF Statutes also provided that the DRC had exclusive jurisdiction to settle disputes between (i) clubs; (ii) clubs and footballers, professional coaches, trainers and players' agents; and (iii) players' agents and footballers, professional coaches and trainers.

(c) Constitutional amendment of 17 March 2011

111. Article 59 § 3 of the Constitution, introduced by the constitutional amendment of 17 March 2011, provides that decisions of sports federations relating to the administration and discipline of sports activities may be challenged only through compulsory arbitration (see paragraph 105 above).

(d) Constitutional Court's decision of 18 January 2018

112. The constitutionality of Article 5 § 2 of the TFF Law giving exclusive jurisdiction to the legal committees of the TFF, including the DRC was challenged before the Constitutional Court in proceedings brought by a licensed players' agent against a football club to recover amounts due to him.

113. By a decision of 18 January 2018, the Constitutional Court found Article 5 § 2 of the TFF Law unconstitutional. It noted that Article 59 § 3 of the Constitution made arbitration compulsory only for the settlement of disputes arising from the "administration" and "discipline" of sports activities. However, Article 5 § 2 of the TFF Law made no such distinction and provided that disputes arising from all football-related disputes had to be exclusively heard by the legal committees of the TFF, without any possibility of bringing the dispute before the ordinary courts. Accordingly, the Constitutional Court concluded that Article 5 § 2 of the TFF Law was not only contrary to Article 59 § 3 of the Constitution but also impaired the essence of an individual's right of access to a court.

114. The Constitutional Court's decision entered into force within one year of its publication in the Official Gazette, that is, on 3 March 2019.

(e) Recent changes in the TFF rules

115. After the Constitutional Court's decision of 18 January 2018 entered into force (see paragraph 113 above), the TFF Statutes were amended on 15 June 2019 so as to provide that clubs, footballers, coaches and football managers are free whether or not to accept the DRC's jurisdiction for the disputes arising out of all kinds of football-related contracts between them, except for those concern-

ing sporting sanctions and training compensation which fall within the exclusive jurisdiction of the DRC (Article 56 of the TFF Statutes).

116. The Dispute Resolution Directive, which entered into force on 17 June 2019 (Uyuşmazlık Çözüm Kurulu Talimatı – "the DRC Directive"), also provides that the DRC has voluntary jurisdiction in contractual disputes unless the dispute arises from sporting sanctions and training compensation (Article 2 of the DRC Directive).

117. Accordingly, as at the date of this judgment, a dispute between a football player and a club such as the dispute which gave rise to the application of the first applicant (application no. 30226/10) can be brought before the ordinary courts. Moreover, even if the parties choose to first refer such a dispute to the TFF by accepting the DRC's jurisdiction, they may still file an appeal to the ordinary courts against the decisions delivered by the legal committees of the TFF.

3. Legal framework of the TFF governing the discipline and administration of football

(a) Professional Football and Transfer Directive

118. At the time of the events giving rise to application no. 30226/10, football players who unilaterally terminated their contracts without just cause would be prevented from playing in football matches for a four-month period by suspending their ability to sign for a new club during that period (Article 35 of the former Transfer Directive).

(b) Football Disciplinary Directive

119. The procedure relating to disciplinary matters before the TFF is primarily governed by a directive issued by the Board of Directors.

120. The Disciplinary Directive applies to all football matches organised by the TFF or falling within its authority and to clubs, club executives, players (professional and amateur), coaches and other individuals involved in football activities. It provides that clubs or individuals who act contrary to sportsmanship, the rules of the game and decisions and directives of the TFF are punishable by a disciplinary sanction. The Directive further provides that as regards unsportsmanlike conduct or other disciplinary provisions a referee not seeing and making a decision about such conduct does not prevent a person from being sanctioned (Article 58 of the TFF Statutes and Articles 3 and 4 of the Disciplinary Directive).

121. The Disciplinary Directive also governs instances of match-fixing in football matches. It uses the term "influencing the match result" to describe the act of fixing the match result and contains an absolute ban on influencing or any attempt to influence match results. The former Disciplinary Directive, in force at the time of the proceedings to which the second, third and fourth applicants were parties, provided

that anyone who influenced or attempted to influence the result of a match would be banned for one to three years. The Disciplinary Directive, however, provides that anyone found guilty of influencing the match result will be banned permanently. It also defines the scope of the "ban" by stating that those who are banned cannot participate in football matches, cannot carry out administrative, sporting or any other activity relating to football and cannot enter stadiums. Moreover, it specifies that the time period between two seasons cannot be counted towards the duration of the ban (Articles 56 and 97 of the Disciplinary Directive).

(c) Football Competition Directive

122. The framework of the Disciplinary Directive is complemented by the Football Competition Directive (FutbolMüsabakaTalimatı – "the Competition Directive"), which regulates the rules of the game. The current version of the Competition Directive, which entered into force on 9 August 2017, provides that it is forbidden to influence or attempt to influence a match result in a way contrary to the law or sports ethics, and sets out the consequences for a football club of influencing the match result (Article 25 of the Competition Directive).

(d) Amateur Players Licence and Transfer Directive

123. The Amateur Players Licence and Transfer Directive, which entered into force on 11 August 2006 (AmatörFutbolcuLisansve Transfer Talimatı – "the Amateur Football Directive"), defines amateur players as players who play without receiving any remuneration except for reimbursement of expenses which are essential for their participation in football activities such as accommodation, equipment, insurance and training expenses (Article 4 of the Amateur Football Directive).

B. Ombudsman's advisory decision of 27 July 2018

124. The Ombudsman Institution of the Republic of Turkey ("the Ombudsman") was established in 2012 by Law no. 6328 of 14 June 2012 as an entity affiliated with Parliament.

125. Article 5 of Law no. 6328 provides that the Ombudsman's duty is to examine, investigate and make recommendations to administrative authorities in relation to any of their acts and actions upon a complaint lodged against the relevant administrative authority. The Ombudsman assesses the functioning of that entity within the framework of an understanding of human rights-based justice and in terms of its legality and conformity with the principle of fairness. If the Ombudsman concludes that the acts or actions of that entity were not lawful or just and finds in favour of the applicant, it issues a recommendation decision (tavsiyekararı) containing proposals for the remedying of the shortcomings of the

administrative practices which gave rise to the application. The recommendation decisions are advisory only.

126. By a recommendation decision of 27 July 2018, the Ombudsman held that disciplinary proceedings before the TFF were not independent and impartial. The decision originated in a complaint lodged by a former member of the Board of Directors of the TFF who was dismissed and subject to several disciplinary sanctions for comments that he had made about the TFF in private. The Ombudsman held that the PFDC and the Arbitration Committee were not independent ofthe Board of Directors and recommended that relevant changes be made to the TFF Statutes, the Disciplinary Directive and the Arbitration Directive to ensure the independence and impartiality of disciplinary proceedings before the TFF.

127. In its decision, the Ombudsman referred to an opinion delivered by an academic on whether proceedings before the PFDC and the Arbitration Committee were independent and impartial. The relevant part of the opinion referred to reads as follows:

"… The PFDC is completely dependent on the Board of Directors and eventually the President. This is why the mandate of the PFDC is limited to the term of office of the Board of Directors. Accordingly, the PFDC members are bound by the instructions of the President and the Board of Directors. They owe the position they are in to the President and the Board of Directors who elected them. Therefore, there are no legal safeguards against the members being subjected to express or implied but generally unofficial wishes, demands, orders and requests of the President and the Board of Directors …

This analysis is even more true for the Arbitration Committee … There are no mechanisms in the legislation or regulations to protect the Arbitration Committee from outside pressures. Although Article 61 § 4 of the TFF Statutes provides that the Arbitration Committee shall be independent in carrying out its functions, there are no real assurances for members of the Committee. The applicable law, in particular the Constitution, does not contain any provisions protecting members of the Arbitration Committee from taking orders from public institutions or semi-public institutions like the TFF including the President and the Board of Directors (see, mutatis mutandis, Brudnicka and Others v. Poland, no. 54273/00, § 41,3 March 2005). Therefore, the abstract and general provision concerning the independence of the members is completely misleading. This misleading appearance is contrary to the principle of "justice must not only be done; it must also be seen to be done" (see, mutatis mutandis, Bramelid and Malström v. Sweden, nos. 8588/79 and 8589/79, report of the Commission of 12 December 1983, para. 35).

The members of the Arbitration Committee are bound by the instructions of the President and the Board of Directors. Furthermore, they are determined at the sole discretion of the President and the Board of Directors. This system places members of the Arbitration Committee in an unprotected and weak position which makes them vulnerable to manipulation …"

C. Decisions granting requests for the reopening of proceedings before the TFF

128. The Government provided the Court with two decisions taken by the legal committees of the TFF in which requests to reopen the proceedings were granted.

129. The first decision concerned a professional football player who had received a sporting sanction of six months. By a decision of 28 December 2017, the Arbitration Committee partly granted the player's request to reopen on the grounds that an amendment to the Transfer Directive had reduced the maximum period of suspension from six to four months. Holding that the subsequent amendment to the Transfer Directive was in favour of the player, the Arbitration Committee reduced the length of the player's sanction to four months.

130. The second decision concerned a former member of the Board of Directors. The PFDC had suspended that individual for a year and six months for having acted contrary to good sportsmanship and insulting the referees of a football match. By a decision of 18 August 2016, the PFDC granted the request to reopen on the grounds that an amendment to the Discipline Directive had reduced the minimum period of suspension for the offence of insult from six to three months. Holding that the change in the directive was in favour of the applicant, the PFDC reduced the length of the total sanction to nine months.

D. Law no. 6222 on the Prevention of Violence and Disorder in Sports

131. Actions or agreements purporting to fix the result of a football match became a criminal offence with the enactment of Law no. 6222 on the Prevention of Violence and Disorder in Sports ("Law no. 6222"), which came into force on 14 April 2011.

132. Under Law no. 6222, a person who provides a gain or other interest to another with a view to influencing the result of a sports competition may be punished with one to three years of imprisonment and ordered to pay up to twenty thousand day-fines. The person who benefits from such an arrangement is also criminally liable. Law no. 6222 further provides that the punishment of a person under the law does not remove the relevant sports federation's right to impose a disciplinary sanction in the same matter.

III. RELEVANT INTERNATIONAL RULES

A. Rules of FIFA

1. FIFA Statutes

133. Article 14 of the FIFA Statutes reads as follows:

"1. Member associations have the following obligations:

(a) to comply fully with the Statutes, regulations, directives and decisions of FIFA bodies at any time as well as the decisions of the Court of Arbitration for Sport (CAS) passed on appeal on the basis of art. 57 par. 1 of the FIFA Statutes;

…

(d) to cause their own members to comply with the Statutes, regulations, directives and decisions of FIFA bodies;

…

(f) to ratify statutes that are in accordance with the requirements of the FIFA Standard Statutes;

…

2. Violation of the above-mentioned obligations by any member association may lead to sanctions provided for in these Statutes."

134. Article 15 of the FIFA Statutes provides:

"Member associations' statutes must comply with the principles of good governance, and shall in particular contain, at a minimum, provisions relating to the following matters:

…

(d) to ensure that judicial bodies are independent (separation of powers);

…

(f) all relevant stakeholders must agree to recognise the jurisdiction and authority of CAS and give priority to arbitration as a means of dispute resolution …"

135. Article 59 § 3 of the FIFA Statutes states:

"The associations shall insert a clause in their statutes or regulations, stipulating that it is prohibited to take disputes in the association or disputes affecting leagues, members of leagues, clubs, members of clubs, players, officials and other association officials to ordinary courts of law, unless the FIFA regulations or binding legal provisions specifically provide for or stipulate recourse to ordinary courts of law. Instead of recourse to ordinary courts of law, provision shall be made for arbitration. Such disputes shall be taken to an independent and duly constituted arbitration tribunal recognised under the rules of the association or confederation or to CAS. The associations shall also ensure that this stipulation is implemented

in the association, if necessary by imposing a binding obligation on its members. The associations shall impose sanctions on any party that fails to respect this obligation and ensure that any appeal against such sanctions shall likewise be strictly submitted to arbitration, and not to ordinary courts of law."

2. FIFA Circular no. 1010 of 20 December 2005

136. FIFA Circular no. 1010 provides that the minimum procedural standard that an "independent" and "duly constituted" arbitration tribunal should meet in accordance with Article 59 of the FIFA Statutes is as follows:

"- Principle of parity when constituting the arbitration tribunal

The parties must have equal influence over the appointment of arbitrators. This means for example that every party shall have the right to appoint an arbitrator and the two appointed arbitrators appoint the chairman of the arbitration tribunal. The parties concerned may also agree to appoint jointly one single arbitrator. Where arbitrators are to be selected from a predetermined list, every interest group that is represented must be able to exercise equal influence over the compilation of the arbitrator list.

- Right to an independent and impartial tribunal

To observe this right, arbitrators (or the arbitration tribunal) must be rejected if there is any legitimate doubt about their independence. The option to reject an arbitrator also requires that the ensuing rejection and replacement procedure be regulated by agreement, rules of arbitration or state rules of procedure.

– Principle of a fair hearing

Each party must be granted the right to speak on all facts essential to the ruling, represent its legal points of view, file relevant motions to take evidence and participate in the proceedings. Every party has the right to be represented by a lawyer or other expert.

– Right to contentious proceedings

Each party must be entitled to examine and comment on the allegations filed by the other party and attempt to rebut and disprove them with its own allegations and evidence.

– Principle of equal treatment

The arbitration tribunal must ensure that the parties are treated equally. Equal treatment requires that identical issues are always dealt with in the same way vis-à-vis the parties."

137. The Circular further provides that members of FIFA are obliged to ensure compliance with the foregoing minimum standard at all times when establishing

or recognising an arbitration tribunal in accordance with Article 59 of the FIFA Statutes. Members may specify additional requirements with a view to enforcing the independence and due constitution of the arbitration tribunal.

B. Rules of UEFA

138. Article 59 of the UEFA Statutes reads as follows:

"1. Each Member Association shall include in its statutes a provision whereby it, its leagues, clubs, players and officials agree to respect at all times the Statutes, regulations and decisions of UEFA …

2. Each Member Association shall ensure that its leagues, clubs, players and officials acknowledge and accept these obligations …"

139. Article 60 of the UEFA Statutes, entitled "Obligation to Refer Disputes to Court of Arbitration", provides as follows:

"Associations shall include in their statutes a provision under which disputes of national dimension arising from or related to the application of their statutes or regulations shall, subject to their national legislation, be referred in the last instance to an independent and impartial court of arbitration, to the exclusion of any ordinary court."

C. Memorandum of understanding between the Council of Europe and UEFA

140. The relevant parts of the memorandum of understanding entered into between the Council of Europe and UEFA on 9 May 2018 provide as follows:

"1.6. … Co-operation on enhancing the international system of sport justice is needed with a view to increasing its independence and respect for human rights, while recognising the crucial role of arbitration in resolving sport cases in an effective and efficient manner, in so far as it complies with human rights standards, such as the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms.

…

2.5. Promoting good governance in sport, in particular compliance of the football organisations with its key principles, such as democracy, gender balance, stakeholder's involvement, transparency, accountability, solidarity and checks and balances, as well as with the relevant anti-corruption standards."

D. Memorandum of understanding between UEFA and the Federation internationale des associations de footballers professionnels (FIFPro)

141. The relevant provisions of the memorandum of understanding entered into between UEFA and FIFPro on 10 December 2007 read as follows:

"2.6 That, in respect of the modernisation of football structures and the rein-

forcement of internal mechanisms within football for the resolution of conflict, FIFPro Division Europe supports the implementation of arbitration procedures and dispute resolution chambers by associations, operating on the bases defined by FIFA in circular no. 1010, especially in Europe. UEFA is also supportive of the implementation of proper arbitration procedures to deal with disputes in football.
…
10.2. Subject to national legislation any dispute between the Club and the Player regarding this employment contract shall be submitted to independent and impartial arbitration composed of equal representatives of each party (employer and employee) under the National Association's statutes and regulations, or to CAS. Such decisions are final. Under the conditions mentioned in the FIFA Regulations for the Status and Transfer of Players, disputes may be settled by the Dispute Resolution Chamber, with an appeal possibility to CAS."

THE LAW

I. PRELIMINARY ISSUE

142. The Court notes that the first applicant requested that his application against Switzerland (Ali Rıza v. Switzerland no. 74989/11), which is pending before the Court, be joined to his present application (application no. 30226/10). He argued that the two applications share the same factual background and therefore should be examined together. The Court observes that the applicant complained about various procedural shortcomings in the proceedings before the CAS and the Swiss Federal Court in his application against Switzerland. Whilst the proceedings before the instances of the TFF and the ensuing proceedings originate in the same dispute and thus share much of the factual background, the Court considers that the latter complaint requires a separate examination of the nature and scope of the Swiss system of dispute resolution in the first applicant's case which not only differs from the Turkish system under review, but also encompasses separate legal issues not raised in the present case. It therefore finds it more appropriate to examine the applications separately and decides not to join them.

II. ALLEGED VIOLATION OF ARTICLE 6 § 1 OF THE CONVENTION ON ACCOUNT OF A LACK OF INDEPENDENCE AND IMPARTIALITY OF THE ARBITRATION committee

143. All of the applicants complained that the proceedings before the Arbitration Committee had not met the requirements of independence and impartiality under Article 6 § 1 of the Convention, the relevant part of which reads as follows:

"In the determination of his civil rights and obligations or of any criminal charge against him, everyone is entitled to a fair and public hearing within a reasonable time by an independent and impartial tribunal established by law. …"

144. The Government contested the applicants' arguments.

A. Admissibility

1. Whether Article 6 § 1 of the Convention is applicable

(a) The parties' arguments

145. The Government argued that Article 6 § 1 of the Convention was not applicable to the impugned proceedings before the TFF. They submitted that the disputes in question had not involved the determination of the applicants' civil rights and obligations or any criminal charge against them.

146. In application no. 30226/10, the applicant contended that, contrary to the Government's argument, the dispute in question had been an employment dispute arising out of the termination of the employment relationship between him and his former club. In addition, the sporting sanction imposed on him by the DRC had had an impact on his professional life as he had been unable to sign for another football club or play in any matches for a specific period.

147. In applications nos. 17880/11, 17887/11 and 17891/11, the applicants maintained that the disciplinary sanction imposed on them had amounted to a criminal charge within the meaning of Article 6 § 1, referring to the fact that rules of criminal procedure were applicable to proceedings before the Arbitration Committee. They further submitted that their right to play as amateur football players had been at stake in the disciplinary proceedings before the TFF since they had risked being banned from playing football.

148. In application no. 5506/16, the applicant contended that his exclusion from the list of top-level assistant referees had had an impact on his professional life since he could no longer referee in matches in the top two professional football leagues. The decision had also deprived him of a significant amount of his future income.

149. The Court notes that the applicants and the Government also furnished a number of arguments concerning the nature of proceedings before the Arbitration Committee. The Court considers that these arguments do not pertain to the applicability of Article 6 § 1 and will therefore examine them in connection with the merits (see paragraphs 169 to 181 below).

(b) The Court's assessment

150. The Court reiterates that the concept of "civil rights and obligations" is an autonomous concept deriving from the Convention which cannot be interpreted

solely by reference to the respondent State's domestic law. Article 6 § 1 of the Convention applies irrespective of the parties' status, the character of the legislation which governs how the "dispute" is to be determined, and the character of the authority which has jurisdiction in the matter (see Naït-Liman v. Switzerland [GC], no. 51357/07, § 106, 15 March 2018).

(i) Applications nos. 17880/11, 17887/11, 17891/11

151. In view of the similarity of the applications in terms of both fact and law, the Court finds it appropriate to join and examine them together.

152. The Court observes that the applicants complained about the disciplinary proceedings initiated against them before the legal committees of the TFF, which resulted in their suspension for one year.

153. The Court will first examine whether Article 6, under its criminal limb, is applicable to those proceedings. According to the Court's established case-law, three criteria, commonly known as the "Engel criteria", need to be considered in determining whether or not there was a "criminal charge" within the meaning of Article 6§ 1 of the Convention (see Engel and Others v. the Netherlands, 8 June 1976, § 82, Series A no. 22). The first criterion is the legal classification of the offence under national law, the second is the very nature of the offence, and the third is the degree of severity of the penalty that the person concerned risks incurring. The second and third criteria are alternative and not necessarily cumulative. This, however, does not preclude a cumulative approach where separate analysis of each criterion does not make it possible to reach a clear conclusion as to the existence of a criminal charge (see Ramos Nunes de Carvalho e Sá v. Portugal [GC], nos. 55391/13 and 2 others, § 122, 6 November 2018, with further references).

154. As regards the first criterion – the domestic classification of the measure – the Court observes that at the material time Law no. 6222 had not yet come into force (see paragraph 131 above) and influencing the match result only constituted a disciplinary offence under Turkish law. As regards the remaining criteria, the nature of the offence and degree of severity of the penalty, the Court further observes that influencing the match result is unsportsmanlike conduct which goes against the rules of fair play and that the maximum penalty that the applicants risked receiving was a three-year ban under the former Disciplinary Directive (see paragraph 121 above). In view of the foregoing, the Court considers that none of the elements above, taken alternatively or cumulatively, is sufficient to reach a conclusion that the disciplinary proceedings against the applicants concerned the determination of a criminal charge within the meaning of Article 6 of the Convention.

155. The Court will next examine whether the impugned proceedings fell within the scope of Article 6 under its civil head. It reiterates that, according to its established case-law, disciplinary proceedings before professional bodies where the right to practise a profession is directly at stake gives rise to disputes over civil rights and obligations (see, among other authorities, Le Compte, Van Leuven and De Meyere v. Belgium, 23 June 1981, § 45, Series A no. 43). The Court observes that under the rules of the TFF, amateur football players play football without receiving remuneration. While professional football players are paid for the time they spend competing and training, amateur football players are only allowed to be reimbursed for the expenses they incur (see paragraph 123 above). It follows that the suspension that was imposed on the applicants, who play football as amateurs, did not put at stake their right to exercise a profession. The Court also notes that the applicants complained of being deprived of their salary for a year as result of the suspension imposed on them. They submitted news reports and columns published in Turkish newspapers and several examples of contracts entered into between amateur players and clubs. The Court accepts that it may be common practice in Turkey for players playing in amateur football leagues to receive a salary or other benefits from their clubs. Be that as it may, it observes that the applicants failed to produce a copy of any agreements they concluded with their club or proof of payments or any other benefits they had received. In the Court's view, the applicants thus failed to demonstrate that the dispute in question was pecuniary in nature.

156. In these circumstances, the Court finds that Article 6 is not applicable to the impugned proceedings either under its criminal or civil heads.

157. It follows that the applicants' complaints under Article 6 are incompatible rationemateriae with the provisions of the Convention, within the meaning of Article 35 § 3 (a), and should be rejected, in accordance with Article 35 § 4 of the Convention.

(ii) Applications nos. 30226/10 and 5506/16

158. Having regard to the similar subject matter of the applications, the Court finds it appropriate to join and examine them together.

159. As regards application no. 30226/10, the Court observes that the applicant complained about the Arbitration Committee's decision of 16 April 2009, in which the Arbitration Committee ordered him to pay damages to the Club for having unlawfully terminated his agreement. The rights in question are clearly of a pecuniary nature and stem from a contractual relationship between private persons. The Court therefore considers that the rights in question are "civil" rights within the

meaning of Article 6 of the Convention (see, mutatis mutandis, Mutu and Pechstein v. Switzerland, nos. 40575/10 and 67474/10, § 57, 2 October 2018).

160. As regards application no. 5506/16, the Court notes that the applicant complained about the Arbitration Committee's decision of 30 July 2015 which upheld the CRC's decision to downgrade him from "top-level" to "provincial" referee. The Court considers that the decision undoubtedly had an adverse effect on his professional career as an assistant referee. In addition, having regard to the material submitted by the applicant, the Court observes that the decision also resulted in the applicant losing part of his earnings. The foregoing considerations are sufficient to establish the "civil" nature of the rights in question.

161. The Court therefore finds that Article 6 is applicable rationemateriae to the disputes forming the subject matter of the proceedings before the TFF to which the applicants were parties.

2. Whether the first applicant has exhausted domestic remedies

(a) The parties' arguments

162. The Government argued that application no. 30226/10 was inadmissible on account of the first applicant's failure to exhaust domestic remedies. While they admitted that the Arbitration Committee's decision had been final and not amenable to any appeal, they argued that the applicant could have requested the reopening of the proceedings as per the rules of civil procedure. In support of their argument, they submitted decisions of the legal committees of the TFF granting requests to reopen the proceedings (see paragraphs 128 to 130 above).

163. The applicant submitted that an application to reopen the proceedings could not be considered an effective remedy. He argued that such applications were only admissible if there were valid grounds justifying the reopening of the proceedings. In his case, however, no such grounds had existed and therefore he had not had to avail himself of that remedy.

(b) The Court's assessment

164. The Court reiterates its established case-law that an application to reopen the proceedings cannot, as a rule, be taken into account for the purposes of applying Article 35 § 1 of the Convention (see, among other authorities, Korzeniak v. Poland, no. 56134/08, § 39, 10 January 2017). In the present case, the Court notes that the Arbitration Committee's decision was final and that there were no circumstances warranting the reopening of the proceedings. In such circumstances, an application to reopen the proceedings is an extraordinary remedy which the applicant need not exhaust (see Merter and Others v. Turkey, no. 2249/03, § 33, 23 March 2010).

165. The Court also notes that Article 35 § 1 of the Convention provides for a distribution of the burden of proof. It is incumbent on the Government claiming non-exhaustion to satisfy the Court that the remedy was an effective one available in theory and in practice at the relevant time, that is to say, that it was accessible, was capable of providing redress in respect of the applicant's complaints and offered reasonable prospects of success (see Vučković and Others v. Serbia (preliminary objection) [GC], nos. 17153/11 and 29 others, § 74, 25 March 2014).

166. Turning to the present case, the Court observes that in the decisions referred to by the Government, the legal committees of the TFF granted the requests to reopen the proceedings because there had been a favourable change in the relevant rules which purported to reduce the minimum and maximum length of the sanctions imposed on the individuals concerned (see paragraphs 129 and 130 above). However, there was no such ex postfacto development in the TFF legislation in favour of the applicant on which he could have relied in order to apply to reopen the proceedings.

167. In these circumstances, the Court finds that the Government's objection regarding the non-exhaustion of domestic remedies is unfounded and therefore must be dismissed.

3. Conclusion

168. The Court notes that the complaints concerning the independence and impartiality of the Arbitration Committee in applications nos. 30226/10 and 5506/16 are not manifestly ill-founded within the meaning of Article 35 § 3 (a) of the Convention. It further notes that they are not inadmissible on any other grounds. They must therefore be declared admissible.

B. Merits

1. Nature of proceedings before the Arbitration Committee

(a) The parties' submissions

169. The applicants argued that proceedings before the Arbitration Committee were compulsory arbitration proceedings. They maintained that the Constitution and the relevant rules of the TFF required that all footballrelated disputes be submitted to the Arbitration Committee. They further submitted that the rules of the TFF had applied to them, without exception, on account of their profession being football, and that at no point had they been asked whether or not to accept the Arbitration Committee's jurisdiction over their disputes. In view of the foregoing, they argued that the Arbitration Committee should be considered a compulsory arbitration tribunal like those previously examined by the Court in its judgments

of Suda v. the Czech Republic (no. 1643/06, 28 October 2010) and Mutu and Pechstein (cited above).

170. The Government submitted that the Arbitration Committee formed part of the compulsory arbitration mechanism established within the TFF in accordance with the requirements of FIFA and UEFA to settle specific football disputes in an expeditious and cost-effective manner. They argued that, given the sui generis nature of football disputes, the guarantees of Article 6 did not apply to the proceedings before the Arbitration Committee.

(b) The Court's assessment

(i) General principles

171. The Court reiterates that Article 6 § 1 of the Convention secures to everyone the right to have any claim relating to his civil rights and obligations brought before a court or tribunal. In this way the Article embodies the "right to a court", of which the right of access, that is the right to institute proceedings before courts in civil matters, constitutes one aspect only (see Lupeni Greek Catholic Parish and Others v. Romania [GC], no. 76943/11, § 84, 29 November 2016, and Golder v. the United Kingdom, 21 February 1975, § 36, Series A no. 18).

172. The right of access to a court, as secured by Article 6 § 1, is not absolute but may be subject to limitations; these are permitted by implication since the right of access by its very nature calls for regulation by the State. In laying down such regulation, the Contracting States enjoy a certain margin of appreciation. The final decision as to observance of the Convention's requirements rests with the Court, which must be persuaded that the limitations applied do not restrict the access left to the individual in such a way or to such an extent that the very essence of the right is impaired. Furthermore, a limitation will not be compatible with Article 6 § 1 if it does not pursue a legitimate aim and if there is not a reasonable relationship of proportionality between the means employed and the aim sought to be achieved (see Lupeni Greek Catholic Parish and Others, cited above, § 89; Eiffage S.A. and Others v. Switzerland (dec.), no. 1742/05, 15 September 2009; Osman v. the United Kingdom, 28 October 1998, § 147, Reports of Judgments and Decisions 1998VIII; and Waite and Kennedy v. Germany [GC], no. 26083/94, § 59, ECHR 1999I).

173. This access to a court is not necessarily to be understood as access to a court of law of the classic kind, integrated within the standard judicial machinery of the country; thus, the "tribunal" may be a body set up to determine a limited number of specific issues, provided always that it offers the appropriate guaran-

tees (see Lithgow and Others v. the United Kingdom, 8 July 1986, § 201, Series A no. 102). Article 6 does not therefore preclude the establishment of arbitral tribunals in order to settle certain pecuniary disputes between individuals (see Suda, cited above, § 48).

174. In addition, a distinction must be drawn between voluntary arbitration and compulsory arbitration. If arbitration is compulsory, in the sense of being required by law, the parties have no option but to refer their dispute to an arbitral tribunal, which must afford the safeguards secured by Article 6 § 1 of the Convention (ibid., § 49).

(ii) Application of these principles of the present case

175. At the outset, the Court points out that there is no dispute between the parties regarding the compulsory nature of proceedings before the Arbitration Committee.

176. As regards the first applicant, it observes that at the material time the applicable rules of the TFF, namely the former TFF Law, provided for the compulsory jurisdiction of the Arbitration Committee in respect of contractual disputes. Accordingly, contrary to the case of first applicant in Mutu and Pechstein, the applicable rules did not leave him or the Club the choice to determine the forum for the settlement of their disputes arising under their contracts but imposed arbitration before the legal committees of the TFF.

177. As regards the fifth applicant, it notes that Article 59 § 3 of the Constitution provides for the compulsory jurisdiction of sports arbitration tribunals in respect of disputes relating to the discipline and administration of sports. In the specific case of football, the applicable rules of the TFF, namely the former CRC Directive, provide that the decisions of the CRC may only be appealed to the Arbitration Committee.

178. In this connection, the Court notes that the present applications differ from Kolguwhere the applicant, having signed an additional protocol with his club, had the liberty to bring his dispute to the TFF or have recourse to the civil courts and voluntarily chose to accept the system provided by the TFF for the settlement of his dispute (Kolgu v. Turkey (dec.), no. 2935/07, 27 August 2013, § 44).

179. The Court takes note of the Government's submissions that it is in the interest of the settlement of disputes arising in a professional sports context to refer them to a specialised body which is able to give a ruling swiftly and inexpensively. It is true that recourse to a single and specialised arbitral tribunal facilitates a certain procedural uniformity and strengthens legal certainty and a non-State mechanism of dispute settlement could be an appropriate solution in this field, having also regard to the relevant rules of FIFA and UEFA.

180. Having said that, in the light of its findings in Mutu and Pechstein, the Court considers that the sui generis nature of football disputes and the special features of the dispute resolution mechanism of the Arbitration Committee is not sufficient to deprive the applicants of the protections of a fair trial guaranteed by Article 6 § 1 of the Convention.

181. Consequently, the Court considers that the arbitration proceedings before the Arbitration Committee were compulsory arbitration proceedings and therefore had to afford the safeguards provided for under Article 6 § 1 of the Convention (see, mutatis mutandis, Mutu and Pechstein, cited above, § 123). The Court would also stress that, contrary to the CAS, the Arbitration Committee's rulings were final and therefore not amenable to judicial review by any court.

2. Is the Arbitration Committee "independent" and "impartial"?

(a) The parties' submissions

(i) The first applicant's submissions (application no. 30226/10)

182. Referring to the rules under the TFF Statutes governing the composition of the Congress, the first applicant argued that only a small fraction of its delegates represented the interests of football players, whereas the majority of delegates acted on behalf of football clubs. He submitted that, contrary to the Government's argument, the Congress decided in a manner which favoured the interests of clubs but not players or other stakeholders of football. He further submitted that since the Congress elected the Board of Directors and thereby indirectly elected members of the Arbitration Committee, players and clubs could not be considered to have equal influence in the composition of the Arbitration Committee. In his view, because representatives of clubs made up a large portion of the Congress, the Board of Directors was effectively controlled and managed by clubs and therefore the Arbitration Committee protected its interests.

183. He also disagreed with the Government's submissions that the FIFA and UEFA Statutes did not set out the principles as to what constituted an "independent and impartial court of arbitration", and that the legal committees of the TFF were in compliance with FIFA and UEFA rules and therefore independent. Referring to FIFA Circular no. 1010, the applicant argued that FIFA clearly set out the criteria that needed to be satisfied for an arbitration tribunal to be considered independent and impartial (see paragraphs 136 and 137 above). In that connection, he also pointed to the memorandum of understanding entered into between UEFA and the European division of the Fédération internationale des associations de footballeurs professionnels (FIFPro), which also recommended the

implementation of proper arbitration procedures to settle football-related disputes (see paragraph 141 above).

184. He further relied on the findings in the Ombudsman's decision of 27 July 2018 and recited the relevant parts containing the opinion of an academic on whether proceedings before the PFDC and the Arbitration Committee were independent and impartial. He submitted that the Ombudsman, contrary to the Government's assertion, had found that there were certain indications to suggest that the Arbitration Committee lacked independence and impartiality and had recommended that the Government make the necessary changes in the TFF legislation to ensure the independence and impartiality of proceedings before the Arbitration Committee.

(ii) The fifth applicant's submissions (application no. 5506/16)

185. The applicant argued that members of the CRC were appointed by the Board of Directors upon the recommendation of the President and that the Board of Directors had the power to suspend or remove any member of the CRC. He further argued that the fact that the term of office of the CRC was equal to that of the Board of Directors showed that the CRC was fully dependent on the Board of Directors and ultimately the President. He also noted that because members of the CRC owed their position to the Board of Directors, they felt a sort of indebtedness towards the Board of Directors and the President. Referring to the CRC Directive, he argued that the fact that the list of referees was submitted to the Board of Directors for prior approval also supported his contention that the CRC did not decide in an independent manner when determining the levels of assistant referees.

186. The applicant maintained that the same considerations applied to the Arbitration Committee. Referring to the relevant provisions of the TFF Statutes, the applicant submitted that members of the Arbitration Committee were also appointed by the Board of Directors upon the recommendation of the President. Their term of office was the same as that of the Board of Directors and the internal rules of procedure of the Arbitration Committee were also determined by the same. He drew attention to the fact that no safeguards were provided in the legislation to protect members of the Arbitration Committee against outside pressures and added that they had no option but to act in accordance with unofficial requests or wishes of the Board of Directors and the President.

187. The applicant also argued that it could not be reasonably expected that the Arbitration Committee would decide in an independent manner, having regard to the fact that its headquarters were located in the same building as the TFF's

main building, that the TFF's staff carried out the secretarial and administrative work of the Arbitration Committee and that it did not have a separate legal personality or budget.

(iii) The Government's submissions

188. The Government first drew attention to the fact that the Congress had the authority to adopt or amend the TFF Statutes, which provided detailed rules governing the appointment and term of office of members of the Arbitration Committee. Referring to the relevant provisions of the TFF Statutes governing the composition of the Congress, they noted that football players, along with many other individuals from the football community, were represented in the Congress.

189. The Government went on to point to the relevant provisions of the TFF Law and the TFF Statutes which governed the way in which members of the Arbitration Committee were appointed, the qualifications required to become a member, the tenure of members, as well as the duties of the Arbitration Committee. They submitted that the TFF Law clearly provided that the Arbitration Committee had to be independent and impartial in its duties. The fact that it was based at the TFF's headquarters and had no separate legal personality could not be construed as prejudicing the independence and impartiality of proceedings before it.

190. Referring to the FIFA and UEFA Statutes, they contended that the structure of the TFF's central organisation was largely based on the organisational structure of the legal and disciplinary bodies of FIFA and UEFA. They added that the FIFA and UEFA Statutes did not provide any hard-and-fast rules on the organisation and composition of arbitration tribunals. The Statutes referred to an "independent and impartial court of arbitration" but did not set forth the criteria required to be satisfied. Accordingly, the TFF enjoyed discretion in the way it designed and structured the Arbitration Committee.

191. The Government submitted that there had been much debate about the independence and impartiality of arbitration tribunals which adjudicated on sports-related disputes, including the CAS. They noted that there were arguments on both sides as to whether the Arbitration Committee was independent and impartial. In their view, these arguments mattered little because the Court had already delivered the final verdict on its independence and impartiality. Relying on the relevant part of the Court's decision in Kolgu, they argued that by declaring the applicant's complaints about the independence and impartiality of the Arbitration Committee manifestly ill-founded, the Court had definitively concluded that the Arbitration Committee could not be considered to be lacking independence and impartiality.

192. The Government further relied on the Court's findings in Sramek v. Austria (no. 8790/79, §§ 37-38, 22 October 1984) and Campbell and Fell v. the United Kingdom (nos. 7819/77 and 7878/77, §§ 77-74, 28 June 1984).They argued that the manner of appointment of members of the Arbitration Committee was not sufficient, in itself, to cast doubt on their independence and impartiality, and that what was important was whether they were bound by the instructions of the Board of Directors when making their decisions. They referred to the relevant provision of the TFF Law which provided that the Arbitration Committee had to be independent and impartial in its duties. They also referred to the restriction on members sitting on any other body or organ of the TFF or working for any member of the TFF or any other private-law governed legal entity. Lastly, they noted that the TFF Statutes guaranteed the independence and impartiality of members of the Arbitration Committee by stating that they would not be replaced unless they resigned or were deemed to have withdrawn.

193. Lastly, the Government disagreed with the fifth applicant's contention that the list of referees was submitted to the Board of Directors for prior approval. They maintained that no prior approval was needed for the list of referees, unless there was any objection, in which case the list was reviewed by the Board of Directors before the CRC published it.

(b) The Court's assessment

(i) General principles

194. The Court reiterates that under Article 6 § 1 a "tribunal" must always be "established by law". This expression reflects the principle of the rule of law, which is inherent in the system of protection established by the Convention and its Protocols. An organ which has not been established in accordance with the will of the legislature would necessarily lack the legitimacy required in a democratic society to hear the cases of individuals. The phrase "established by law" covers not only the legal basis for the very existence of a "tribunal" but also the composition of the bench in each case (see Lavents v. Latvia, no. 58442/00, § 114, 28 November 2002). The "law" referred to in this provision is therefore not only the legislation on the establishment and competence of judicial organs, but also any other provision of domestic law of which any breach would cause the participation of one or more judges in the examination of the case to be unlawful.

195. The Court further reiterates that an authority which is not classified as one of the courts of the State may, for the purposes of Article 6 § 1, fall within the concept of a "tribunal" in the substantive sense of this expression (see Sramek v. Austria,

cited above, § 36). A court or tribunal is characterised in that substantive sense by its judicial function, that is to say determining matters within its competence on the basis of legal rules, with full jurisdiction and after proceedings conducted in a prescribed manner (see ibid., and Cyprus v. Turkey [GC], no. 25781/94, § 233, ECHR 2001IV). A power of decision is inherent in the very notion of "tribunal". The procedure before it must ensure the "determination of the matters in dispute" as required by Article 6 § 1 (see Benthem v. the Netherlands, 23 October 1985, § 40, Series A no. 97). For the purposes of Article 6 § 1, a tribunal need not be a court of law integrated within the standard judicial machinery. It may be set up to deal with specific subject matter which can be appropriately administered outside the ordinary court system (see Rolf Gustafson v. Sweden, 1 July 1997, § 45, Reports 1997IV). In addition, only an institution that has full jurisdiction and satisfies a number of requirements, such as independence from the executive and also from the parties, merits the designation "tribunal" within the meaning of Article 6 § 1 (see Beaumartin v. France, 24 November 1994, § 38, Series A no. 296B, and Di Giovanni v. Italy, no. 51160/06, § 52, 9 July 2013).

196. In order to establish whether a tribunal can be considered to be "independent" within the meaning of Article 6 § 1, regard must be had, inter alia, to the manner of appointment of its members and their term of office, the existence of guarantees against outside pressures and the question whether the body presents an appearance of independence (see Findlay v. the United Kingdom, 25 February 1997, § 73, Reports 1997-I, and Brudnicka and Others v. Poland, no. 54723/00, § 38, ECHR 2005-II).

197. Impartiality normally denotes the absence of prejudice or bias. According to the Court's settled case-law, the existence of impartiality for the purposes of Article 6 § 1 must be determined according to a subjective test where regard must be had to the personal conviction and behaviour of a particular judge, that is, whether the judge held any personal prejudice or bias in a given case; and also according to an objective test, that is to say by ascertaining whether the tribunal itself and, among other aspects, its composition, offered sufficient guarantees to exclude any legitimate doubt in respect of its impartiality (see, among other authorities, Fey v. Austria, 24 February 1993, §§ 27, 28 and 30, Series A no. 255-A, and Wettstein v. Switzerland, no. 33958/96, § 42, ECHR 2000XII).

198. However, there is no watertight division between the two notions since the conduct of a judge may not only prompt objectively held misgivings as to impartiality from the point of view of the external observer (objective test) but may also

go to the issue of his or her personal conviction (subjective test) (see Kyprianou v. Cyprus [GC], no. 73797/01, § 119, ECHR 2005-XIII). Thus, in some cases where it may be difficult to procure evidence with which to rebut the presumption of the judge's subjective impartiality, the requirement of objective impartiality provides a further important guarantee (see Pullar v. the United Kingdom, 10 June 1996, § 32, Reports 1996-III).

199. In this connection, even appearances may be of a certain importance or, in other words, "justice must not only be done, it must also be seen to be done". What is at stake is the confidence which the courts in a democratic society must inspire in the public (see Morice v. France [GC], no. 29369/10, § 78, ECHR 2015, and Oleksandr Volkov v. Ukraine, no. 21722/11, § 106, ECHR 2013).

200. Lastly, the concepts of independence and objective impartiality are closely linked and, depending on the circumstances, may require joint examination (see Sacilor-Lormines v. France, no. 65411/01, § 62, ECHR 2006-XIII).

(ii) Application of those principles to the present case

201. The Court must first ascertain whether the Arbitration Committee could be regarded as an "independent and impartial tribunal established by law" within the meaning of that Article and the principles laid down in paragraphs above, at the time when it adjudicated the applicants' respective cases (see Mutu and Pechstein, cited above, § 148).

202. It observes that at the time of the proceedings concerning the first applicant the legal framework governing the Arbitration Committee was laid down by the former TFF Law, which is a piece of primary legislation emanating from Parliament. The former TFF Law described in sufficient details the different features of the Arbitration Committee, such as its competence and composition and the appointment, tenure and requisite qualifications of its members. Its provisions were complemented by the former Arbitration Directive, which contained detailed rules with respect to the procedure before the Arbitration Committee.

203. It further observes that Article 59 § 3 of the Constitution, in force at the time of the proceedings forming the subject matter of application no. 5506/16, expressly gave sports arbitration tribunals the authority to decide on sports disputes. While the TFF Law, which repealed and replaced the former TFF Law, is not as detailed as its predecessor, it also provides that the Arbitration Committee is the highest legal committee of the TFF, which renders final and binding decisions on football disputes. The TFF Statutes, adopted by the Congress, broadly describes the fundamental characteristics of the Arbitration Committee such as

its composition, appointment, tenure and competence and leaves it to the Board of Directors to issue directives governing particular aspects of the proceedings.
204. At the time when it adjudicated the applicants' respective cases, by the combined effect of the primary and secondary legislation, the Arbitration Committee had the appearance of a "tribunal established by law" within the meaning of Article 6 § 1, and this point was not in fact expressly disputed by the applicants. It remains to be ascertained whether it could be regarded as "independent" and "impartial" within the meaning of that provision.
205. The Court notes at the outset that the applicants did not call into question the subjective impartiality of any member of the Arbitration Committee who decided on their disputes, but rather their independence and objective impartiality. They argued that members of the Arbitration Committee, on account of their manner of appointment, term of office and remuneration, were not independent from the Board of Directors but decided in accordance with the instructions of the Board of Directors.
206. The Court considers that it is difficult to dissociate the question of impartiality from that of independence, as the arguments advanced by the applicants to contest both the independence and objective impartiality of the Arbitration Committee are based on the same factual considerations. The Court will accordingly consider both issues together (see, mutatis mutandis, Langborger v. Sweeden, 22 June 1989, § 32, Series A no. 155).
207. As regards the Government's objection that the Court has previously dealt with the question of the independence and impartiality of the Arbitration Committee, the Court reiterates that it has already found that a distinction must be drawn between the present applications and the case of Kolgu. At time of the impugned proceedings, the Arbitration Committee had exclusive jurisdiction over football disputes and the applicants had no choice but to accept its competence, whereas in Kolgu the applicant voluntarily referred his dispute to the TFF's bodies. In this connection, the Court also notes that while the Constitutional Court's decision of 18 January 2018 paved the way for settlement of contractual disputes before ordinary State courts, it entered into force on 3 March 2019 and did not in any way benefit the first applicant. The Government's argument must therefore be dismissed and a fresh examination as to whether the Arbitration Committee, as a compulsory forum for different kinds of football-related disputes, fulfilled, at the material time, the requirements of independence and impartiality under Article 6 of the Convention, needs to be carried out.

208. The Court will examine in turn the different features of the Arbitration Committee.

209. As regards the manner of appointment of the Arbitration Committee, it notes that members are appointed by the Board of Directors upon the recommendation of the President. Provided that the candidates possess the qualifications stipulated in the TFF legislation, the Board of Directors enjoys unfettered discretion in choosing who will serve on the Arbitration Committee. In the Court's view, however, the mere fact that its members are appointed by the Board of Directors is not sufficient to cast doubt on its objective impartiality. In this connection, the Court reiterates that the manner of appointment of the members of a tribunal does not in itself undermine the independence and impartiality of that adjudicatory body, provided that once appointed the members are not subject to any pressure, do not receive any instructions and perform their duties with complete independence (see Zolotas v. Greece, no. 38240/02, § 24, 2 June 2005). The Court notes that the applicants did not complain about the members of the Arbitration Committee receiving any instruction or being subject to any pressure from the Board of Directors when deciding on the their individual cases. No such instruction or pressure can be discerned from the case files either. The Court will therefore examine whether sufficient safeguards were in place so as to ensure that the members of the Arbitration Committee performed their duties with the required level of independence.

210. The Court will first look at the composition of the Congress and the Board of Directors under both the previous and current legal frameworks. As regards the first applicant, it notes that the former TFF Law provided that all retired footballers and referees, without limitation in number, who satisfy the criteria set forth therein were eligible to become members of the Congress (see paragraph 56 above). However, retired footballers and referees, because of the stringency of the criteria imposed by the former TFF Law, remained very small in number compared to the representatives of football clubs. Turning to the fifth applicant's case, the Court notes that the TFF Statutes, as amended on 29 June 2011, have modified the criteria imposed by the former TFF Law, but capped the number of retired footballers and referees who can be included in the composition of the Congress to five each (see paragraph 60 above). Accordingly, the representatives of football clubs continued to make up the majority of the Congress at the time of the proceedings relating to the fifth applicant. In addition to retired footballers and referees, each of the presidents of the footballers and referees' associations were allowed to participate and vote

in the meetings of the Congress under the TFF's rules as in force at the time of the impugned proceedings concerning both applicants.

211. The Court considers that the same considerations also apply to the Board of Directors. It notes that neither the former nor the current legal frameworks contain any rule which precludes a former member or executive of a football club from serving on the Board of Directors. On the contrary, the TFF Statutes require individuals who are chairmen or members of the board of a football club to resign before being appointed to the Board of Directors (see paragraph 65 above). In the Court's view, this attests to the fact that even though having previous experience in a football club has never been a prerequisite to becoming a member, the Board of Directors has always largely consisted of members or executives of football clubs. Those who could be considered to represent the interests of football other than those of clubs have always been the minority in the Board of Directors.

212. Turning to the composition of the Arbitration Committee, the Court notes that it is exclusively composed of lay assessors, who are required to have a legal education and at least five years' professional experience. As a result, people who serve on the Arbitration Committee are mostly either lawyers or academics specialising in sports law. The Court observes that this was also the case for the panels which adjudicated on the present disputes. The Court has previously held that lay assessors who have special knowledge and experience of the subject matter of the dispute contribute to the understanding of the issues at stake and are highly qualified for the adjudication of special disputes (see AB Kurt Kellermann v. Sweden, no. 41579/98, § 60, 26 October 2004). The fact that the Arbitration Committee is exclusively composed of lay assessors does not pose any problem for the Court. It notes, however, that members of the Arbitration Committee are not immune from any action which may be brought against them in connection with the discharge of their duties and are not bound by any rules of professional conduct. They are not required to swear an oath or make a solemn declaration before taking up their duties (compare and contrast Engel and Others, cited above, § 30).

213. The Court will next examine the term of office of members of the Arbitration Committee. It notes that the TFF legislation does not set a fixed term for them and provides that the duration of their mandate is the same as that of the Board of Directors and the President. It further notes that the TFF rules forbid the premature replacement or removal of members of the Arbitration Committee before the end of their mandate unless they resign or withdraw from

membership. Although the members enjoy security of tenure, the fact that the term of their office is limited to that of the Board of Directors unduly aligns the tenure of the members of the Arbitration Committee with the executive body, the Board of Directors, thus calling into question the guarantees of independence and impartiality required by Article 6 of the Convention.

214. The Court notes that the applicable rules of the TFF provide that members of the Arbitration Committee receive remuneration as well as travel expenses and an accommodation allowance from the TFF, and the amounts paid to them are determined by the Board of Directors. The Court reiterates that in Mutu and Pechstein¸ it found that, by making an analogy with the national courts which are always financed by the State budget, the CAS cannot be said to lack independence and impartiality solely on account its financial arrangements (cited above, § 151). In the present case, the Court sees no reason to depart from its findings in Mutu and Pechstein. The fact that members of the Arbitration Committee receive remuneration for each deliberation they attend and have their expenses reimbursed by the executive body of the TFF, the Board of Directors, is not in and of itself sufficient to conclude that the Arbitration Committee lacks independence and impartiality.

215. The Court further notes that under the applicable rules of the TFF members of the Arbitration Committee are under an obligation to decide independently. The rules also specify that individuals who sit on the Board of Directors are not allowed to become members of the Arbitration Committee. In addition, by referring to the relevant rules of civil and criminal procedure, they allow a party to request the withdrawal of a member of the Arbitration Committee. The Court, however, observes that the applicable rules do not require a member to disclose circumstances which may affect his or her independence and impartiality. More importantly, the TFF did not put in place a specific procedure to be followed in cases where the independence or impartiality of a member of the Arbitration Committee is challenged by the parties. Also, the rules do not specify which body is competent to decide on such a challenge (compare and contrast, Mutu and Pechstein, cited above, § 36).

216. In the light of the above, the Court discerns the existence of a number of strong organisational and structural ties between the Board of Directors and the Arbitration Committee. While this does not imply a hierarchical relationship between the two bodies, it gives an indication as to the significant level of influence that the Board of Directors enjoys over the functioning of the Arbitration Committee.

217. In assessing the independence and impartiality of compulsory arbitration organs like the Arbitration Committee within sports, the Court will next examine whether the Arbitration Committee was composed of members who could not be regarded as independent and impartial, whether objectively or subjectively, vis-à-vis the professional organisations which were inevitably involved in such proceedings (see, mutatis mutandis, Mutu and Pechstein, cited above, § 157).
218. As concerns contractual disputes, the Court notes that the crux of the first applicant's argument is that members of the Arbitration Committee had an implicit bias towards football clubs because of the structural inequality between clubs and players in the composition of the Congress and the Board of Directors.
219. Having regard to its findings above concerning the composition of the Congress and the Board of Directors (see paragraphs 210 and 211 above), the Court considers that the fact that the players do not enjoy the same level of representation as clubs may be considered to tip the balance in favour of clubs in proceedings before the Arbitration Committee concerning their contractual disputes with their players. In this connection, the Court would stress that at the material time, all members of the Arbitration Committee who decided on the applicant's case were appointed by the Board of Directors, which was predominantly composed of former members or executives of football clubs.
220. Moreover, even though in reality the interests of clubs are not always aligned given that they compete against each other and are not all of the same rank and power, the outcome of a contractual dispute between a club and player has implications on other disputes of a similar kind and a decision in favour of a player could constitute a precedent on which other players could rely in their disputes with their respective clubs.
221. As regards disputes of a regulatory nature, the Court notes that the fifth applicant submitted that there were two main reasons as to why the Arbitration Committee could not have been expected to decide in an independent and impartial manner on his objection against the list of referees prepared by the CRC: firstly, the Board of Directors enjoyed a considerable amount of influence over both the CRC and the Arbitration Committee, and secondly, the lists of referees prepared by the CRC were submitted to the Board of Directors for prior approval. The Court observes that the CRC is a standing committee of the TFF, mostly composed of retired referees, which is appointed by the Board of Directors upon the recommendation of the President. It also notes that the tenure of its members is the same as that of the Board of Directors and that

their remuneration is determined by the same. In addition, the Board of Directors sets the rules governing the composition, principles and procedure of the functioning of the CRC. In addition, the applicable rules of the TFF require the CRC to submit the lists of referees that it has prepared to the Board of Directors for approval. An objection against the list of referees prepared by the CRC and the question whether or not the CRC acted in accordance with the applicable rules of the TFF is settled by the Arbitration Committee.

222. In the light of the above, having regard to the Court's findings as regards the structural deficiencies of the Arbitration Committee illustrated above on account of the vast powers given to the Board of Directors over its organisation and operation, the Court considers that the applicants had a legitimate reason to doubt that the members of the Arbitration Committee, in the absence of adequate safeguards protecting them against outside pressures, particularly from the Board of Directors, would approach their case with the necessary independence and impartiality.

223. It follows that there has been a violation of Article 6 § 1 of the Convention.

III. OTHER ALLEGED VIOLATIONS OF ARTICLE 6 § 1 OF THE CONVENTION

224. In application no. 5506/16, the applicant further complained under Article 6 § 1 of the Convention that the Arbitration Committee's refusal to hold a hearing before deciding on his objection against the CRC's decision had violated his right to a fair hearing, that the principle of adversarial proceedings had been breached on account of its failure to forward the submissions of the CRC to him, and that the immunity of its decisions from judicial review had constituted a violation of his right of access to a court.

225. The Government contested the applicants' arguments.

226. The Court considers that the applicant's remaining complaints under Article 6 may be declared admissible. It notes that it has already held that the proceedings before the Arbitration Committee were compulsory arbitration proceedings and therefore the guarantees of Article 6 § 1 of the Convention had to apply. Having regard to its findings that the Arbitration Committee did not satisfy the requirements of independence and impartiality under Article 6 § 1 of the Convention, it considers that the applicant's complaints about the fairness of the proceedings before the Arbitration Committee, including the right of access to a court, do not need to be examined separately.

IV. Alleged violation of article 1 of protocol no. 1 TAKEN ALONE AND in

conjunction with article 13 of the convention IN RESPECT OF THE SECOND, THIRD AND FOURTH APPLICANTS

227. In applications nos. 17880/11, 17887/11 and 17891/11, the applicants further complained that the disciplinary sanction imposed by the Arbitration Committee had deprived them of their future income, that is to say the money they would have received if they had not been banned for a year, in violation of Article 1 of Protocol No.1 to the Convention. They further complained under Article 13 of the Convention that they had been unable to lodge an appeal against the Arbitration Committee's decision.

228. Article 1 of Protocol No. 1 reads as follows:

"Every natural or legal person is entitled to the peaceful enjoyment of his possessions. No one shall be deprived of his possessions except in the public interest and subject to the conditions provided for by law and by the general principles of international law.

The preceding provisions shall not, however, in any way impair the right of a State to enforce such laws as it deems necessary to control the use of property in accordance with the general interest or to secure the payment of taxes or other contributions or penalties."

Article 13 reads as follows:

"Everyone whose rights and freedoms as set forth in [the] Convention are violated shall have an effective remedy before a national authority notwithstanding that the violation has been committed by persons acting in an official capacity."

229. The Government argued that the applicants' complaint under Article 1 of Protocol No. 1 was incompatible rationemateriae with the provisions of the Convention. Relying on the Court's case-law, they maintained that future income is only a "possession" once it has been earned or an enforceable claim to it exists. They drew attention to the fact that the applicants had not been able to provide the agreements that they had signed with their club and had failed to show that the ban imposed on them had caused the termination of their employment.

230. The applicants contested the Government's arguments.

231. The Court reiterates that Article 1 of Protocol No. 1 applies only to a person's existing possessions and does not create a right to acquire property (see Stummer v. Austria [GC], no. 37452/02, § 82, ECHR 2011). Future income cannot be considered to constitute "possessions" unless it has already been earned or is definitely payable (see Erkan v. Turkey (dec.), no. 29840/03, 24 March 2005, and Anheuser-Busch Inc. v. Portugal [GC], no. 73049/01, § 64, ECHR 2007I).

232. The Court notes that the ban imposed on the applicants precluded them from playing in football matches for a year. However, in the absence of any contract entered into between the applicants and their club or any proof of payments or benefits (see paragraph 155 above), the Court is unable to ascertain whether the ban actually prevented the applicants from receiving remuneration or any other benefits from their club. It further observes that the applicants did not provide the Court with proof of termination of the employment relationship with their club and adduce any evidence as to the losses that they had suffered as a result.

233. In these circumstances, the Court considers that the applicants' complaint under Article 1 of Protocol No. 1 is incompatible rationemateriae with the provisions of the Convention and the Protocols thereto and must be rejected in accordance with Article 35 §§ 3 (a) and 4.

234. The Court further reiterates that Article 13 guarantees a remedy at the national level to enforce the substance of Convention rights and freedoms in whatever form they might happen to be secured within the domestic legal order. However, Article 13 applies only where an individual has an "arguable claim" to be the victim of a violation of a Convention (see Gökçe and Demirel v. Turkey, no. 51839/99, § 69, 22 June 2006)

235. Having regard to its findings concerning the incompatibility rationemateriae of the applicants' complaints under Article 1 of Protocol No. 1, the Court considers that the applicants have not presented an "arguable claim" for that grievance which would have required a remedy under Article 13 of the Convention.

236. It follows that this complaint is manifestly ill-founded and must be rejected in accordance with Article 35 §§ 3 and 4 of the Convention.

V. APPLICATION OF ARTICLES 41 AND 46 OF THE CONVENTION

237. Article 41 of the Convention provides:

"If the Court finds that there has been a violation of the Convention or the Protocols thereto, and if the internal law of the High Contracting Party concerned allows only partial reparation to be made, the Court shall, if necessary, afford just satisfaction to the injured party."

238. Article 46 of the Convention provides:

"1. The High Contracting Parties undertake to abide by the final judgment of the Court in any case to which they are parties.

2. The final judgment of the Court shall be transmitted to the Committee of Ministers, which shall supervise its execution.

…"

A. Application of Article 46 of the Convention

239. The Court reiterates that in accordance with Article 46 of the Convention a judgment in which the Court finds a violation imposes on the respondent State a legal obligation not just to pay those concerned the sums awarded by way of just satisfaction under Article 41, but also to select, subject to supervision by the Committee of Ministers, the general and/or, if appropriate, individual measures to be adopted in their domestic legal order to put an end to the violation found by the Court and to redress so far as possible the effects (see, among other authorities, Oleksandr Volkov, cited above, § 193, and Broniowski v. Poland [GC], no 31443/96, § 192, ECHR 2004-V).

240. The Court further reiterates that its judgments are essentially declaratory in nature and that, in general, it is primarily for the State concerned to choose, subject to supervision by the Committee of Ministers, the means to be used in its domestic legal order to discharge its obligation under Article 46 of the Convention, provided that such means are compatible with the conclusions set out in the Court's judgment (see, among other authorities, Assanidze v. Georgia [GC], no 71503/01, §§ 201203, ECHR 2004-II, and Öcalan v. Turkey [GC], no. 46221/99, § 210, ECHR 2005-IV).

241. The Court notes that the present cases disclose a systemic problem as regards the settlement of football disputes in Turkey. In particular, the violation found indicates that the Arbitration Committee has not been organised in such a way as to ensure its independence from the Board of Directors. Moreover, the TFF Law does not provide appropriate safeguards to protect members of the Arbitration Committee from any outside pressure and enable them to perform their duties with the required level of independence.

242. The Court considers that the nature of the violation found suggests that for the proper execution of the present judgment the respondent State would have to take a number of general measures aimed at reforming the system of settlement of football disputes under the auspices of the TFF. Without taking a position on the nature and scope of the legislative reform already undertaken, the Court considers that these measures should include restructuring of the institutional basis of the Arbitration Committee so that it is structurally and operationally detached from the Board of Directors and enjoys a sufficiently independent status that is commensurate with its powers.

B. Application of Article 41 of the Convention

1. Damage

(a) Pecuniary damage

243. The first applicant claimed 3,962,500 euros (EUR) in respect of pecuniary damage. He argued that the Club owed him EUR 212,500 and that he would have received EUR 3,750,000 from the Club if he had continued to play for five more years.

244. The fifth applicant claimed EUR 123,692 in respect of pecuniary damage to compensate for the losses he had incurred on account of his downgrading to provincial referee level.

245. The Government argued that the sums claimed by the applicants were exorbitant and unsubstantiated by the circumstances of the case.

246. The Court notes that it has found a violation of Article 6 § 1 of the Convention on account of the lack of independence and impartiality of the Arbitration Committee. It reiterates that it cannot speculate as to what the outcome of the proceedings complained of would have been had the violation of Article 6 § 1 of the Convention not occurred (see Yeltepe v. Turkey, no. 24087/07, § 37, 14 March 2017). Therefore, it rejects the applicants' claim in respect of pecuniary damage.

(b) Non-pecuniary damage

247. The first and fifth applicants claimed EUR 4,000,000 and EUR 300,000 respectively in respect of non-pecuniary damage as compensation for the emotional distress that they had suffered.

248. The Government contested the sums claimed by the applicants.

249. Having regard to the nature of the violation found, the Court, ruling on an equitable basis, awards EUR 12,500 each to the first and fifth applicants under this head.

2. Costs and expenses

(a) Application no. 30226/10

250. The first applicant claimed EUR 245,591.34 in lawyer's fees and costs and submitted a number of documents in support of his claim. He further claimed, referring to his agreement with Mr Valloni, EUR 30,000 (as a fixed fee) and 10% of the total amount of pecuniary and non-pecuniary damage awarded to him by the Court (as a success fee). He asked that the award for the costs and expenses of Mr Valloni be paid directly into the latter's bank account.

251. The Government contested the sums claimed by the applicant, arguing that they were excessive and did not exclusively concern the proceedings before the Court.

252. According to the Court's case-law, an applicant is entitled to the reimbursement of costs and expenses only in so far as it has been shown that these have been actually and necessarily incurred and are reasonable as to quantum.

253. Turning to the present case, the Court observes that the applicant's Turkish lawyer Mr Bezen represented him on the application to the Court and that, following his resignation, Mr Valloni represented him throughout the remainder of the proceedings before the Court.

As regards the fees of Mr Bezen, the Court notes that the applicant provided time sheets showing that Mr Bezen had carried out a total of one hundred and sixteen hours' legal work on the application to the Court. He also provided copies of bank transfers in the sum of EUR 8,100. It considers the amount of work carried out by Mr Bezen excessive and that it has not been demonstrated that the costs were necessarily and reasonably incurred. In light of the foregoing, the Court considers it reasonable to award the applicant EUR 3,000 in respect of the costs and expenses of Mr Bezen.

As regards the fees of Mr Valloni, the Court notes that the applicant did not submit the legal services agreement with him but supplied a copy of an invoice of 19 September 2018 sent by Mr Valloni for services provided between February and August 2018 for a sum of 4,481.65 Swiss francs (CHF) (equivalent to approximately EUR 3,795 at the relevant time). Regard being had to the documents in its possession and the above criteria, the Court considers it reasonable to award him EUR 3,975 in respect of the costs and expenses of Mr Valloni, which is to be paid directly into the latter's bank account.

As regards the remainder of his claim for costs and expenses, the applicant did not submit documents showing that he had paid or was under an obligation to pay the fees charged or expenses incurred in respect of the proceedings before the Court (see Merabishvili v. Georgia [GC], no. 72508/13, § 372, 28 November 2017). The Court accordingly dismisses his remaining claim under this head.

(b) Application no. 5506/16

254. The fifth applicant claimed EUR 3,000 in costs and expenses, including lawyer's fees.

255. The Government submitted that the applicant had failed to provide copies of any contract for legal services or any payment orders confirming these expenses had actually been incurred.

256. Regard being had to the fact that the applicant failed to submit any documents in support of his claim, the Court rejects his claim for costs and expenses.

3. Default interest

257. The Court considers it appropriate that the default interest rate should be based on the marginal lending rate of the European Central Bank, to which should be added three percentage points.

FOR THESE REASONS, THE COURT

1. Decides, unanimously, to join applications nos. 17880/11, 17887/11 and 17891/11 and declare them inadmissible;

2. Decides, unanimously, to join applications nos. 30226/10 and5506/16and declare admissible the first and fifth applicants' complaints under Article 6 § 1 of the Convention concerning the independence and impartiality of the Arbitration Committee;

3. Holds, unanimously, that there has been a violation of Article 6 § 1 of the Convention in respect of the first and fifth applicants on account of the lack of independence and impartiality of the Arbitration Committee;

4. Holds, unanimously, that it is not necessary to examine the fifth applicant's remaining complaints under Article 6 § 1 of the Convention as regards the fairness of the proceedings and the right of access to a court;

5. Holds, unanimously, that the respondent State shall take general measures to address the underlying systemic problem concerning the Arbitration Committee which gave rise to the finding of a violation of Article 6 § 1 of the Convention;

6. Holds, unanimously,

(a) that the respondent State is to pay Ömer Kerim Ali Rıza, within three months from the date on which the judgment becomes final in accordance with Article 44 § 2 of the Convention, the following amounts, to be converted into the currency of the respondent State at the rate applicable at the date of settlement:

(i) EUR 12,500 (twelve thousand five hundred euros), plus any tax that may be chargeable, in respect of non-pecuniary damage;

(ii) EUR 3,000 (three thousand euros), plus any tax that may be chargeable to the applicant in respect of costs and expenses of his former representative;

(iii) EUR 3,975 (three thousand nine hundred and seventy-five euros), plus any that may be chargeable to the applicant, in respect of costs and expenses of his current representative, this amount be paid into the bank account designated by the representative;

(b) that the respondent State is to pay Serkan Akal, within three months from the date on which the judgment becomes final in accordance with Article 44 § 2 of the Convention, EUR 12,500 (twelve thousand five hundred euros) in respect of non-pecuniary damage, to be converted into the currency of the respondent State at the rate applicable at the date of settlement, plus any tax that may be chargeable;

(c) that from the expiry of the above-mentioned three months until settlement simple interest shall be payable on the above amounts at a rate equal to the marginal lending rate of the European Central Bank during the default period plus three percentage points;

7. Dismisses, by six votes to one, the remainder of the first and fifth applicants' claim for just satisfaction.

Done in English, and notified in writing on 28 January 2020, pursuant to Rule 77 §§ 2 and 3 of the Rules of Court.

Stanley Naismith — Registrar

Robert Spano — President

In accordance with Article 45 § 2 of the Convention and Rule 74 § 2 of the Rules of Court, the separate opinion of Judge Bošnjak is annexed to this judgment.

R.S.

S.H.N.

PARTLY CONCURRING PARTLY DISSENTINGOPINION OF JUDGE BOŠNJAK

1. In the present case I agree with the other members of the Chamber that there has been a violation of Article 6 § 1 of the Convention in respect of the first and the fifth applicants on account of the lack of independence and impartiality of the Arbitration Committee. That said, I disagree with some of the arguments which they advance in favour of this finding. I am therefore submitting a concurring opinion with regard to that part. Furthermore, I disagee with the majority's outright dismissal of the first and the fifth applicants' claims for pecuniary damages.

A. Lack of independence and impartiality of the Arbitration Committee

2. In my opinion, the Arbitration Committee fails to meet the independence and impartiality requirement for two reasons: (i) the lack of immunity from actions brought against the members of the Arbitration Committee in connection with the exercise of their duties and (ii) the lack of rules fixing the term of office of the Arbitration Committee members, which instead is linked to the duration of the mandate of the Board of Directors.

3. In the absence of any provisions on immunity, a party dissatisfied with a decision given by the Arbitration Committee can start civil or criminal proceedings against a member or members of a particular panel deciding on his or her case. This possibility is all the more preoccupying owing to the fact that apparently no special legal provisions exist limiting liability for damages or engaging the responsibility of the Turkish Football Federation in the Arbitration Committee members' stead. The situation is aggravated by the apparent absence of any legal remedies against the Arbitration Committee's decision. Consequently, the only legal avenue availa-

ble to a disappointed party eager to continue to fight his or her case would be to seek redress against a member or members of the Arbitration Committee's panel, attempting to satisfy his or her interest through an action for damages or a criminal complaint. In turn, such exposure to civil and criminal actions, even though they are fairly unlikely to end up to the party's satisfaction, might affect the independence and impartiality of the Arbitration Committee members.

4. In its jurisprudence, the Court has emphasised the importance of a sufficiently long term of office for members of judiciary for their independence and impartiality (see, for example, Incal v. Turkey (GC), no. 22678/93, § 68, 9 June 1998). In the present case, the rules of the Turkish Football Federation do not specify the duration of the mandate of the Arbitration Committee members. What is more, their mandate is linked to that of the Board of Directors. Consequently, every composition of the Board of Directors appoints the Arbitration Committee as it wishes. Should a conflict arise between the Board of Directors and the Arbitration Committee, it can easily be resolved to the Board of Directors' satisfaction: the Board resigns, seeks reappointment in the same or a similar composition and, subsequently, appoints a new Arbitration Committee in conformity with its expectations. This set-up makes it unlikely for the Arbitration Committee to decide in a given case in sharp contrast with the Board of Directors' expectations. In such circumstances, the independence and impartiality requirement simply cannot be met.

5. It is my belief that these two shortcomings alone suffice to find a violation of Article 6 § 1 of the Convention. They are correctly, albeit rather pithily, highlighted in the judgment. However, the majority goes on to emphasise some other features of the sport's arbitration system within the Turkish Football Federation, which in my view do not in themselves indicate lack of independence or impartiality of the Arbitration Committee and its members.

6. In my opinion, the judgment unnecessarily contrasts the interests of football clubs with those of the football players. Furthermore, I disagree with the view that an (alleged) "over-representation" of persons from a particular background in a decision-making body affects the validity and/or impartiality of its decisions.

7. While it is true that football brings together several stakeholders (clubs, their owners, players, coaches, other clubs' employees, fans, associations, their employees, referees, and the like), and even though the first applicant's case perfectly shows how their interests can be in sharp contrast in a given situation, I see no systemic separation of interests between them. Equally, interests within a particular group of stakeholders, e.g. clubs, may differ considerably. For example, one

club's loss may be another club's gain. Likewise, a club official may be a former player and/or a coach and therefore have a varied background, allowing him or her to change hats easily.

8. The fact that not only the Congress of the Turkish Football Federation but also its Board of Directors largely consists of former (!) members of football clubs does not in itself mean that those two bodies are examples of a type of representative democracy where a particular member of the body represents his or her electors. It rather seems that the Congress and the Board of Directors are not bound by directives from those who have elected them. It may equally be that members of those bodies have been engaged throughout their career in different football-related roles.

9. Be that as it may, the fact that the Congress and the Board of Directors are composed of more people with backgrounds in the administration of clubs than persons who have previously been players, coaches or referees does not make the Arbitration Committee, appointed by the Board of Directors, biased in cases opposing players to their (former) clubs. For instance, in several High Contracting Parties to the Convention, judges are appointed by the Parliament, which in turn comprises very few members from the lowest social strata. If, in a given court case, an unemployed and uneducated defendant with ethnic, racial or religious minority roots is facing a victim from the middle or upper social class, would that mean that the judge in his or her case is neither independent nor impartial simply because the composition of Parliament is much closer to the victim's background? The majority's logic, as I read it, would suggest that that could be the case. I would find it hard to share that view.

10. In sum, I do not subscribe to the argument that the members of the Arbitration Committee have an implicit bias in favour of football clubs because of the alleged structural inequality between clubs and players in the composition of both the Congress and the Board of Directors. Still, I join the majority in their finding of a violation due to the lack of protection for members of the Arbitration Committee against civil and criminal actions in connection with the exercise of their duties, and with the fact that their term of office coincided with that of the Board of Directors.

B. The claim for pecuniary damages

11. The first applicant claimed a total of 3,962,500 euros in respect of pecuniary damage. He argued that the club owed him 212,500 euros and that he would have additionally earned 3,750,000 euros had he continued to play for five more years.

12. I consider it clear that the first applicant's claim for the alleged future earnings in the amount of 3,750,000 euros is manifestly ill-founded. Regardless of the

effects that the lack of independence and impartiality of the Arbitration Committee could have had upon the outcome of the proceedings, they could never have led to the first applicant continuing to play for the club for five more seasons and earning the amount claimed. His contract was effective only until 30 June 2008, i.e. for less than six months more after he left the club. He could have continued to play and earn money elsewhere. The majority are therefore correct in dismissing this part of the first applicant's claim for pecuniary damages.

13. The claim for 212,500 euros that the club allegedly owed the first applicant breaks down as follows: (i) 82,500 euros, being the total amount of his salaries for January, February, March, April and May 2008, as per the terms of contract; (ii) 20,000 euros, being the total amount of match appearance fees due to the first applicant for the first half of the 2007/08 season; and (iii) 110,000 (22 x 5,000) euros for the match appearance fees that would have been payable to him had he continued to play for the club until the expiry of the contract.

14. It appears from the Arbitration Committee's award that it granted the first applicant's claim for appearance fees for the first half of the 2007/08 season to a total of 20,000 euros, as well as his claim for monthly wages for the period between 1 January 2008 and 8 April 2008 to a total of 53,860 euros. However, as it on the other hand granted, inter alia, the pecuniary fine imposed on the first applicant by the club, and as that amount exceeded the amount due to the first applicant by the club, the first applicant received nothing and was instead required to pay the club the amount of 129,353,38 Turkish liras.

15. The majority reject the first applicant's claim for pecuniary damages, emphasising that they cannot speculate as to what the outcome of the proceedings complained of would have been had the violation of Article 6 § 1 of the Convention not occurred. I argue that such a position is contrary to a number of judgments of this Court, notably with those in Produkcija Plus storitvenopodjetjed.o.o.v. Slovenia(no. 47072/15, §§ 66 and 67, 23 October 2018), Pélissier and Sassi v. France 5 5(GC), no. 25444/94, § 80, ECHR 1999-II), Destrehem v. France (no. 56651/00, § 52, 18 May 2004), and Miessen v. Belgium(no. 31517/12, § 78, 18 October 2016). In all those cases the Court equally held that it could not speculate on the outcome of the proceedings, yet did not find it unreasonable to regard the applicants as having suffered a loss of real opportunities (perte des chances réelles) and awarded them a sum in respect of pecuniary damage.

16. According to Article 41 of the Convention, "the Court shall, if necessary, afford just satisfaction to the injured party" when, inter alia, "the internal law of the

High Contracting Party concerned allows only partial reparation to be made." The Court has held on numerous occasions that the reopening of proceedings should be considered as the most appropriate form of redress (see, among many other authorities, Navalnyy and Ofitserov v. Russia, nos. 46632/13 and 28671/14, 23 February 2016). Had there been, in the present case, a possibility for the first applicant to request and obtain the reopening of his case before a body meeting the standards of an independent and impartial tribunal, this would dispense this Court from any further consideration regarding his pecuniary damages claim. However, it is undisputed that the first applicant is not in a position to effectively seek any reparation before the domestic authorities. Therefore, in the absence of any award by the Court, the pecuniary damage he allegedly suffered remains unaddressed.

17. When faced with a case of violation of fair trial requirements at the domestic level where a dispute of pecuniary nature was at stake, the Court's position in decision-making regarding just satisfaction is similar to that of the national courts when called upon to decide cases where it is uncertain whether the claimant would earn or otherwise benefit from a certain amount, prize or profit without an illegal act or omission being committed by the defendant. In such situations, many legal systems have developed the "loss of real opportunities" (perte des chances réelles) doctrine to the effect that the amount of damages to be awarded corresponds to the likely amount of the claimant's gain had there been no violation. Should that amount prove to be impossible to assess, the competent body decides on an equitable basis.

18. In the above-mentioned case of Produkcija Plus storitvenopodjetjed.o.o. (cited above), the violation of Article 6 § 1 of the Convention prevented the applicant company from effectively contesting before the Supreme Court the fine that had been imposed on it. The Court was not in a position to speculate on the likelihood of success in that contestation had the violation not occurred. Consequently, it decided to award the applicant company, on equitable basis, a sum corresponding to half the amount of the fine which the applicant company had not been in a position to contest owing to the violation.

19. In my opinion, the first applicant in this case is in a similar situation. While the Arbitration Committee actually awarded him part of his claim (see § 14 above), he could not collect any part of this award because the Arbitration Committee dismissed his challenge of the fine imposed upon him by the club, as well as his challenge of the club's other claims against him. Had he been successful in this challenge, he would have received a total of 73,860 euros. If the logic underpin-

ning the judgment in Produkcija Plus storitvenopodjetjed.o.o. (cited above) had been followed in the present case, the first applicant would have been awarded half of that sum, that is to say 36,930 euros. Furthermore, it cannot be ruled out that an unbiased body would have awarded him an additional part of his claim against the club. By making no award at all in respect of pecuniary damages, the majority departed from well-established doctrine that is increasingly reflected in the Court's case-law, without providing reasons.

20. I refrain from conducting a similar analysis in respect of the claim for pecuniary damages of 123,692 euros submitted by the fifth applicant. This corresponds to losses he had allegedly incurred on account of his downgrading to provincial referee. It is not unlikely that for reasons similar to those pertaining to the first applicant's case, the fifth applicant should also have been awarded, on an equitable basis, an amount in just satisfaction in respect of pecuniary damage.

21. For these reasons, I voted against the outright dismissal of the first and fifth applicants' claims for pecuniary damages.